



Rivista internazionale di sociologia giuridica e diritti umani

N. 5 | ANNO 2022

Rivista internazionale di sociologia giuridica e diritti umani

N. 5 | anno 2022

a cura di BRUNO MARIA BILOTTA

tab edizioni

© 2022 Gruppo editoriale Tab s.r.l.
viale Manzoni 24/c
00185 Roma
www.tabedizioni.it

Prima edizione dicembre 2022
ISBN edizione cartacea 978-88-9295-667-4
ISBN edizione digitale 978-88-9295-668-1
ISSN edizione cartacea 2704-5439
ISSN edizione digitale 2974-5594

La rivista è registrata presso il Tribunale
ordinario di Milano con numero di
registrazione stampa 216.
Periodicità annuale.

È vietata la riproduzione, anche parziale,
con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la
fotocopia, senza l'autorizzazione dell'editore.
Tutti i diritti sono riservati.

Indice

- p. 7 Editoriale di Bruno Maria Bilotta
- 15 *Voglia di nemico*
di Bruno Maria Bilotta
- 63 *La tolleranza e il diritto alla differenza. Rabaut Saint-Etienne e la libertà di culto*
di Franco Alberto Cappelletti
- 79 *A Plea for A 'European Anti-Mafia Court'. Inquiry on the Feasibility and Desirability of a Vertical Prosecutorial Forum Dealing with Transnational Organised Crime at the European Union Level*
di Alessandro Corti
- 113 *Filosofia sociologica del diritto o sociologia filosofica del diritto. La coincidenza tra fatti e valori*
di Enrico Damiani di Vergada Franzetti
- 129 *Complessità sociale e richiesta di giustizia. Un'analisi*
di Antonio Dimartino
- 141 *L'imperatif d'un humanisme écologique face à la crise écologique*
di Roland Etoga
- 167 *Persona e mercato. Appunti per una pedagogia di "imprenditorialità etica"*
di Simonetta Ronco

Editoriale

di Bruno Maria Bilotta*

1. La normalità della guerra

«Non esiste una soluzione pratica alla guerra perché la guerra non è un problema risolvibile con la mente pratica, la quale è più attrezzata per la sua conduzione che per la sua elusione o conclusione. La guerra appartiene alla nostra anima come verità archetipa del cosmo. È un'opera umana e un orrore inumano, e un amore che nessun altro amore è riuscito a vincere. Possiamo aprire gli occhi su questa terribile verità e, prendendone coscienza, dedicare tutta la nostra appassionata intensità a minare la messa in atto della guerra, forti del coraggio che la cultura possiede, anche nei secoli bui, di continuare a cantare mentre resiste alla guerra. Possiamo comprenderla meglio, differirla più a lungo, lavorare per sottrarla via via al sostegno di una religione ipocrita. Ma la guerra in quanto tale rimarrà finché gli dèi stessi non se ne andranno».

Sono queste le parole di James Hillman che sintetizzano lo splendido volume da lui editato nel 2004, e immediatamente dopo editato in versione italiana¹. Un libro, scritto da uno dei massimi psicoanalisti e filosofi statunitensi, che, ritengo, dovrebbe stare nelle case di chiunque, e meglio ancora sul comodino di chiunque, unitamente a quello di Hanna Arendt, *La banalità del male*².

* Professore ordinario f.r. di sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro.

1. J. Hillman, *A Terrible Love Of War* (2004), trad. it. *Un terribile Amore Per La Guerra*, Adelphi, Milano 2005.

2. H. Arendt, *La banalità del male*, 1^a edizione originale 1963, trad. it. Feltrinelli, Milano 1964 e varie edizioni successive.

La guerra si pratica quotidianamente in ogni angolo del globo e di guerra si parla tanto cronachisticamente, quanto, assai meno, anzi poco, dal punto di vista scientifico e giuridico, seppure a dire il vero in questi ultimissimi anni il tema è tornato prepotentemente “di moda” nei trattati socio-filosofici e giuridici. Un segno di attenzione che desta, non possiamo negarlo, più di un moto di apprensione: se ne parla perché la guerra è sempre più in evidenza nella storia di ogni giorno e sempre più cruenta e crudele, semmai la guerra possa conoscere scale graduate di cruenta e di crudeltà. Se ne parla e la guerra è sempre più lontana anche quando è tragicamente vicina o vicinissima, se ne parla e la guerra diventa sempre più normale, quasi “domestica”, e persino, se il termine non sembri eccessivamente cinico, familiare.

Perché come ha detto Hillman la guerra è «normale», nel senso che si rapporta ad uno standard, diventa usuale, ordinaria, e persino «scontata», in definitiva «accettabile». Dobbiamo per forza rubare le parole a Hillman perché non ne troviamo di più appropriate: la normalizzazione della guerra ha candeggiato la parola e ci ha lavato il cervello, sicché dimentichiamo le sue immagini terribili.

Se ne parla in termini descrittivi, se ne parla in termini di analisi del pensiero ma con la convinzione, e nella convinzione, che questo parlare è fiato che si perde nel deserto, nessuno ha la bacchetta magica della risoluzione neppure il più potente dei potenti degli uomini. Perché siamo persuasi che la guerra alligna in parte nella natura stessa dell'uomo e in parte nella sua organizzazione sociale.

D'altra parte tutta la storia dell'umanità dai primordi ad oggi è una storia di guerra, la storia della “civiltà” è fatta di guerra e di conquista, dove l'elemento guerra è prevalente su ogni altro.

E guerra, non si può dimenticare neppure per un attimo, presuppone nemico e violenza.

È possibile regolamentare la violenza nelle sue manifestazioni più devastanti, quali appunto la guerra? Ed è possibile addirittura arrivare alla sua abolizione?

Le risposte date da una lunga e complessa elaborazione sono svariate: dal progetto di un dominio universale assicurato da un principe onnipotente, all'idea di una confederazione di stati sovrani fino ad arrivare ad una trasformazione della natura umana che all'egoismo sostituisca la solidarietà.

A partire, poi, dagli orrori della Seconda guerra mondiale i diritti umani sembrano costituire la più valida barriera contro le violenze e le sopraffazioni sia all'interno dei singoli Stati sia nei loro rapporti arricchendo le ragioni del pacifismo di un nuovo e importante strumento rapportabile alla centralità della persona umana e delle sue prerogative di fondo nei confronti dell'arroganza del potere. Al cui interno in particolare si delinea il controverso diritto di ingerenza umanitaria che sancendo la priorità delle sofferenze delle vittime nei confronti dei calcoli della "ragion di Stato" è destinato ad operare un cambiamento in profondità del diritto internazionale proponendo una ridefinizione del suo pilastro portante, la nozione di sovranità e del suo corollario, il principio di non ingerenza.

Apprendo così una via verso un nuovo ordine mondiale in cui la potenza degli Stati trova un temperamento nelle regole di un diritto umanitario o, per dirla con Kant, «cosmopolitico» di cui sussistono segnali incoraggianti quanto minacciati dalla precarietà.

Senza voler necessariamente far ricorso alla proposizione hobbesiana dell'*homo homini lupus* non possiamo tuttavia non riconoscere in Hobbes, pur nell'estremizzazione della formula, una gran dose di realismo nell'interpretazione dei rapporti inter-personali e inter-soggettivi. Certamente talune delle affermazioni di questo autore oggi potrebbero apparire contestualizzate nel clima socio-politico in cui sono nate ma crediamo innegabile che se si astrae la sua dottrina dal contesto seicentesco in cui è nata e si è sviluppata e le si assegna un valore simbolico talune proposte e talune affermazioni possano risultare estremamente convincenti nell'interpretazione delle interrelazioni umane dei giorni nostri.

Facciamo riferimento alla pregevole sintesi del pensiero di Hobbes che sul punto ne fa Don Martindale³:

tutti i pensieri dell'uomo cominciano dai sensi e da ciò deriva tutto il resto, la memoria, i sogni, le apparizioni o visioni. L'intelligenza e l'immaginazione operano in definitiva con questi dati. L'essenza dell'animale viene fatta risalire comportamentisticamente a due tipi di movimento: vitale (come lo scorrere del sangue) ed

3. D. Martindale, *The Nature and Types of Sociological Theory*, Houghton Mifflin, Boston 1960, trad. it. a cura di A. Izzo, *Tipologia e storia della teoria sociologica*, il Mulino, Bologna 1972, p. 223.

animale (volontario). Lo sforzo (o volontà) è costituito dagli inizi del movimento che, diretti verso qualcosa, costituiscono l'appetito o desiderio; diretti in senso opposto, costituiscono l'avversione. Tutte le emozioni si riducono a queste. La deliberazione nell'individuo consiste nel mutamento del desiderio o dell'avversione. L'ultimo appetito o avversione connessi all'azione o all'assenza di essa sono ciò che viene chiamato volontà.³

Date queste premesse l'inclinazione generale di tutta l'umanità è, secondo Hobbes, «un desiderio continuo e senza posa di accumulare potere, desiderio che cessa soltanto con la morte». E questo riguarda tanto il re quanto il suddito: «è per questo che i re, il potere dei quali è massimo, dirigono i loro sforzi ad assicurarlo all'interno con le leggi, all'esterno con le guerre: e quando ciò è stato compiuto, si presenta un altro desiderio: in alcuni di gloria per nuove conquiste; in altri di ammirazione, di essere lusingati per l'eccellenza in qualche arte, o per altre abilità della mente.

Il desiderio di agi e di piacere sensuale dispone gli uomini a obbedire a un potere comune: perché, spinto da tali brame, l'uomo abbandona la protezione che potrebbe sperare dalla sua attività e dal suo lavoro. La paura della morte e delle ferite provoca la stessa disposizione; e per gli stessi motivi».

Le forme principali di lotta, continua la sintesi di Don Martindale, compaiono nella gara per soddisfare appetiti identici, nel timore di essere superati da altri nel potere, e nel desiderare ardentemente riconoscimento e ammirazione.

I rapporti naturali tra un individuo e chiunque altro sono costituiti dalla competizione, dalla diffidenza, e dalla lotta per il prestigio. In uno stato di natura gli uomini vivono in condizione di guerra e la vita è «solitaria, povera, pericolosa, brutale e breve». Nello stato di natura non v'è distinzione fra vero e falso, non vi sono criteri per giudicare moralmente le passioni. Non c'è distinzione fra giusto e ingiusto. Il diritto naturale non significa altro che il diritto di fare tutto ciò che preserva la propria esistenza⁴.

Dal concetto di uomo lupo all'altro uomo al concetto di nemico il passo è breve!

Julien Freund, uno dei maggiori studiosi di polemologia, fa una affermazione categorica, che noi condividiamo in pieno, «una cosa è certa: l'essere umano

4. Ivi, p. 224.

che, nelle condizioni storiche a noi note da sempre, pensa politicamente non può comportarsi come se il nemico non esistesse»⁵.

D'altro canto, prosegue l'autore, nella misura in cui le teorie umanitarie sono anche teorie politiche, esse hanno sempre un nemico (di classe o d'altro tipo) da battere per poter instaurare il nuovo ordine promesso, nemico che esse presentano inevitabilmente come il principale ostacolo all'avvento dello stato nuovo preconizzato.

E se un giorno l'umanità conoscesse davvero un ordine assolutamente apolitico?

Questa domanda, è la risposta dell'autore, può essere oggetto soltanto di un atto di fede; essa è estranea alla fenomenologia. Se ci atteniamo all'esperienza generale ed alla storia, dobbiamo constatare che vi è politica solo là dove vi è nemico. Ciò significa che la violenza e la paura sono al cuore della politica. Non se ne deve certo concludere che il modo migliore o più efficace è quello che conduce verso il più alto grado di violenza o di paura. Tantomeno si tratta di giustificare qualsiasi tipo di violenza o peggio di raccomandarla. Il problema è di comprendere come e perché il politico non possa fare a meno del nemico.

A questo punto l'analisi di Freund si fa ancor più sottile: è la confusione dei generi a confondere le idee, e in specifico la confusione fra politica e religione. Si prende spunto dal precetto evangelico «amate i vostri nemici» per condannare qualsiasi forma di resistenza alla violenza. L'errore, per l'autore, consiste nel fare dell'amore un concetto politico, quando esso appartiene a tutt'altra sfera; in nessun caso il precetto evangelico significa rifiuto di vincere il nemico politico, ma solo rifiuto della vendetta e dell'odio. In breve, l'amore cristiano è carità, esso richiede che non si disprezzi l'uomo in quanto nemico. Per l'esattezza questo precetto riguarda il nemico privato e non quello pubblico, fermo restando che anche il nemico pubblico deve essere trattato da uomo.

Sul punto il riferimento d'obbligo corre senza dubbio a Carl Schmitt che al riguardo ha lasciato pagine memorabili sulla cui analisi si è impegnata una parte rilevante della scienza politologica, sociologica, filosofica e giuridica degli ultimi ottanta-novanta anni e su cui ragioni di spazio ci impediscono di

5. J. Freund, *Evolution des recherches sur la guerre et la paix*, «Revue Stratégique», n. 1/1979, pp. 9-30; *Observations sur deux catégories de la dynamique polémologique. De la crise au conflit*, «Communications», n. 25/1976, pp. 101-112; J. Freund, *Sociologie du conflit*, Presse Universitaires de France, Paris 1983, pp. 63-111, trad. it. *Il Terzo, Il Nemico, Il Conflitto*, a cura di A. Campi, Giuffrè, Milano 1995, p. 51.

dilungarci e a cui mi permetto di rinviare, per una sintesi ed una discussione, ad un mio saggio⁶.

I concetti di amico e nemico, afferma Schmitt, devono essere presi nel loro significato concreto, esistenziale, non come metafore o simboli; essi non devono essere mescolati e affievoliti da concezioni economiche, morali o di altro tipo, e meno che mai vanno intesi in senso individualistico-privato, come espressione psicologica di sentimenti e tendenze private.

Non sono contrapposizioni normative o «puramente spirituali».

Non serve stabilire se si ha torto o ragione nel vedere nell'altro un nemico: se l'altro vi tratta come tale, voi lo siete.

Nella realtà psicologica, conclude sul punto Schmitt, il nemico viene facilmente trattato come cattivo e brutto, poiché ogni distinzione di fondo, e soprattutto quella politica, che è la più acuta e intensiva, fa ricorso a proprio sostegno a tutte le altre distinzioni utilizzabili; ciò però non cambia niente quanto all'autonomia di quelle contrapposizioni. Vale perciò anche il rovescio: ciò che è moralmente cattivo, esteticamente brutto ed economicamente dannoso, non ha bisogno di essere per ciò stesso anche nemico, ciò che è buono, bello ed utile non diventa necessariamente amico nel senso specifico, cioè politico del termine. La concretezza ed autonomia peculiare del "politico" appare già in questa possibilità di separare una contrapposizione così specifica come quella di amico-nemico da tutte le altre e di comprenderla come qualcosa di "autonomo".

Non è certo casuale, quindi, da parte nostra, in questa circostanza, che dei quattro saggi, o capitoli, di cui si compone il corposo volume di Hillman, (*La guerra è normale; La guerra è inumana; La guerra è sublime; La religione è guerra*), la nostra attenzione, non certo la nostra predilezione esclusiva, vada al primo di questi e su questo incentriamo una suggestione.

La prima suggestione del volume è quella legata ad una battuta pronunciata dal generale Patton in una scena del celeberrimo film di Franklin J. Schaffner⁷,

6. B.M. Bilotta, *Voglia di nemico*, in B.M. Bilotta, F.A. Cappelletti (a cura di), *Pace Guerra Conflitto nella società dei diritti*, Giappichelli, Torino 2009.

7. Il film *Patton*, regia di Franklin J. Schaffner, con Frank Latimore, Karl Malden, George C. Scott (nei panni di Patton), Stephan Young, è apparso negli Stati Uniti d'America nel 1970 ed è risultato vincitore di 7 premi Oscar. In Italia è apparso sugli schermi con il titolo *Patton, generale d'acciaio*. La trama del film narra l'epopea delle forze americane che duramente sconfitte a Kasserine, in Tunisia, nel loro primo scontro con l'"Africa Korps" di Rommel, si rifanno allorché il comando della VII Armata viene assunto

e riportata come momento di apertura del volume: il generale Patton ispeziona il campo dopo una battaglia, tutto intorno terra sconvolta, carri armati distrutti dal fuoco, cadaveri. Il generale solleva tra le braccia un ufficiale morente, lo bacia e volgendo lo sguardo su quella devastazione esclama: «come amo tutto questo, che dio mi aiuti, lo amo più della mia vita».

Hillman trae spunto da questa frase, pronunciata forse veramente o solo nella trasposizione cinematografica, per affermare che se non si entra in questo amore per la guerra non si riuscirà mai a prevenirla né a parlare in modo sensato di pace e di disarmo; in altri termini se non spingiamo l'immaginazione dentro lo stato marziale dell'anima non potremo comprendere la forza di attrazione. Una frase cardine questa, vista in chiave tutta psicoanalitica, per capire lo svolgimento del suo discorso ed, accanto, una parola che guida l'intero sviluppo delle sue riflessioni: immaginazione; perché, come afferma lo stesso autore, il primo principio del metodo psicologico dice che qualsiasi fenomeno, per essere compreso, va immaginato entrando in sintonia con esso: nessuna sindrome può veramente essere strappata alla sua tragica fissità se prima non spingiamo l'immaginazione fin dentro il suo cuore.

Ma quali le origini della guerra?

Una su tutte la risposta: difetto di immaginazione: se vogliamo far cessare l'orrore della guerra affinché la vita possa continuare, è necessario comprendere e immaginare. Noi esseri umani siamo privilegiati per ciò che riguarda la capacità di comprensione. Forse l'incapacità di comprensione è dovuta al fatto che la nostra immaginazione è menomata e le nostre modalità di comprensione hanno bisogno di uno slittamento di paradigma. Può darsi che la frustrazione dei nostri sforzi non dipenda semplicemente dalla pertinacia della guerra, dal fatto che essa sia essenzialmente non comprensibile, non immaginabile. È forse colpa della guerra se non ne abbiamo colto il significato? Dobbiamo indagare la difettosità dell'attrezzo: come mai il nostro metodo di comprensione non comprende la guerra? Risposta: i problemi non

dal generale George Smith Patton. Militare di carriera e più ancora di vocazione, fanatico, arrogante e volgare, ma anche abile e valoroso comandante, Patton, dopo aver conquistato la Sicilia, rivaleggiando con Montgomery, subisce un'eclissi temporanea per aver schiaffeggiato come vigliacco un soldato colto da una crisi nervosa. Sbarcati gli alleati in Normandia, viene affidato a Patton il comando della III Armata, con la quale, vinta la cruenta battaglia di Bastogne, e conquistate le Ardenne, si spinge fin nel centro della Germania, infliggendo duri colpi ai tedeschi. Inviso agli alti vertici militari, gli viene tolto il comando della 3^a armata in Cecoslovacchia.

possono essere risolti al medesimo livello di pensiero che li ha creati, l'ha detto Einstein⁸.

Se la guerra è la normalità del mondo sin dall'antichità più antica, perché è innegabile che la storia del mondo è storia di guerra, non possiamo non chiederci se chi la crea è altrettanto normale.

Riferimenti bibliografici

- Arendt H., *La banalità del male*, 1^a edizione originale 1963, trad. it. Feltrinelli, Milano 1964 e varie edizioni successive.
- Bilotta B.M., *Voglia di nemico*, in B.M. Bilotta, F.A. Cappelletti (a cura di), *Pace Guerra Conflitto nella società dei diritti*, Giappichelli, Torino 2009.
- Freund J., *Evolution des recherches sur la guerre et la paix*, «Revue Stratégique», n. 1/1979, pp. 9-30.
- Freund J., *Observations sur deux catégories de la dynamique polémologique. De la crise au conflit*, «Communications», n. 25/1976, pp. 101-112.
- Freund J., *Sociologie du conflit*, Presse Universitaires de France, Paris 1983, pp. 63-111, trad. it. *Il terzo, il nemico, il conflitto*, a cura di A. Campi, Giuffrè, Milano 1995.
- Hillman J., *A Terrible Love Of War* (2004), trad. it. *Un terribile amore per la guerra*, Adelphi, Milano 2005.
- Martindale D., *The Nature and Types of Sociological Theory*, Houghton Mifflin, Boston 1960, trad. it. a cura di A. Izzo, *Tipologia e storia della teoria sociologica*, il Mulino, Bologna 1972.

8. Hillman, cit. pp. 16-17.

Voglia di nemico

di Bruno Maria Bilotta^{*}

Sommario: 1. Premessa – 2. Marginalità e conflitto – 3. Voglia di nemico – 4. Una suggestione psicoanalitica: un terribile amore per la guerra – 5. Conclusioni – Riferimenti bibliografici.

Abstract: Identity – Differentiation – Otherness – Conflict – War: this is, for us, the paradigm, the logical and chronological iter on which our entire proposal moved to arrive at war, which is the highest level of confrontation. With the eyes of the conflictualist and in the teaching of Simmel and Coser, we gave openness to a concept of conflict that was not necessarily of a positive sign i.e. a conflict of a destructive type, a disruptive conflict, but we also considered a conflict that was, so to speak, more “neutral”.

Keywords: Identity, differentiation, otherness, conflict, war.

1. Premessa

Il tema del conflitto sociale, che per lungo tempo è stato un tema all’attenzione dell’analisi sociologica, se non proprio tema dominante, ha ripreso nuova linfa pur in maniera abbastanza felpata ma decisamente visibile, e anche se l’ideologia, o se si preferisce la scelta culturale, integrazionista che per tutti gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso sembrava stesse sul punto di cedere il passo, almeno

^{*} Professore ordinario f.r. di sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.

nelle maggiori proposte scientifiche europee, ha ripreso un inaspettato vigore, grazie anche e soprattutto al largo diffondersi di ideologie iper-liberiste nei maggiori paesi di democrazia occidentale e non solo in questi.

Il tema del conflitto sociale sconta oggi, a nostro avviso, almeno in parte, la mancanza di quel grado di raffinatezza ideologico-culturale progressiva, e in definitiva la carenza di un circuito di puntualizzazioni scientifiche nuove, che è stata invece appannaggio di altre proposte, e questo ha finito in parte per penalizzarlo; sotto questo punto di vista può avere una qualche ragione l'affermazione di Berthelot, che pure non condividiamo, secondo cui la sociologia del conflitto è una tesi sulla natura della società mentre il funzionalismo sarebbe una teoria della spiegazione¹.

In realtà, se si guarda ai classici del pensiero sociologico conflittualista, si pensi fra i tanti a Gumplowicz, a Simmel, e prima di ogni altro a Durkheim², la teoria del conflitto è la proposta più "naturale", nel senso di meno scientificamente "costruita" cioè meno scientificamente artificiosa, per una teoria della spiegazione delle relazioni interpersonali e delle relazioni fra gruppi sociali; non a caso è la teoria più antica in assoluto rispetto ad ogni altra teoria sociologica, che trae le sue origini nella filosofia sociale e nella filosofia politica, oltre che nella teoria economica³.

Comunque, al di là del riconoscimento della supremazia dell'una o dell'altra teoria, che pure per un certo lasso di tempo ha dominato il dibattito teorico in sociologia, è innegabile che il concetto di conflitto è un concetto non solo centrale in ogni teoria sociologica, e non solo in questa ma più estensivamente nelle scienze sociali attuali, ma del tutto imprescindibile per ogni analisi che voglia interpretare i rapporti interpersonali e intersoggettivi in maniera realistica, senza voler, cioè, far ricorso a concezioni che propugnano, spontaneamente o forzatamente che sia, l'integrazione sociale ad ogni costo⁴.

1. J.-M. Berthelot, *La construction de la sociologie*, Presses Universitaires de France, Paris 2005, trad. it. *La costruzione della sociologia*, il Mulino, Bologna 2008, p. 112.

2. Pur, ovviamente, tra i mille distinguo che si potrebbero fare al riguardo dell'inserimento di questo autore fra i teorici del conflitto.

3. Tra gli autori più rappresentativi non si possono ovviamente tacere Hobbes, Machiavelli, Darwin, Malthus.

4. Il richiamo a Parsons è del tutto evidente.

2. Marginalità e conflitto

Per chiunque voglia accostarsi al tema del conflitto sociale concetto centrale dell'analisi, su cui si snoda l'intero discorso, è il concetto di potere.

Mi rendo perfettamente conto che usando il termine potere accendo una delle più pericolose micce interpretative dell'intero panorama delle scienze sociali e giuridiche ma, d'altra parte, non posso evitare in alcun modo il ricorso a questo concetto.

In questo contesto farò ricorso ad un concetto di pura forma, il più neutro possibile, che serva da strumento di analisi non come strumento di qualificazione di questa.

Il riferimento alla proposta di Lasswell e Kaplan è non solo ovvio ma determinante per questo scopo: il potere e la partecipazione alla presa di decisioni: G ha potere su H rispetto ai valori K, se G partecipa alla presa di decisioni che influenzano le linee di condotta di H riguardanti i valori K.

Precisano ulteriormente i due autori che il potere è una relazione non una semplice proprietà; aggiungendo che il potere è, inoltre, una relazione triadica in cui non basta specificare chi esercita il potere e chi lo subisce, occorre aggiungere l'area di attività rispetto alla quale il potere è esercitato (la sfera del potere)⁵.

E quindi, parafrasando i due autori, possiamo assumere che il potere è una relazione forte che implica una presa di decisioni determinanti su, e per, altri soggetti, diversi da quelli che partecipano alla presa di decisioni. In questo senso è innegabile che il potere finisce per essere limitativo della libertà altrui, come sostiene Felix Oppenheim⁶.

Un'analisi assai interessante, specie per i nostri fini attuali, del potere è quella proposta da Barry Barnes, con riferimento all'uso di questo termine in base al senso comune che l'autore analizza. Che tipo di entità o di attributo è il potere – si domanda l'autore – l'uso in base al senso comune è, ancora una volta, chiaro e coerente: esso tratta il potere in quanto capacità, non come qualcosa che è continuamente evidente e attuale. Così, quantunque il «potere»

5. Cfr. H.D. Lasswell, A. Kaplan, *Power and Society*, Yale University Press, New Haven 1950, trad. it. a cura di M. Stoppino, Etas Compass, Milano 1969, pp. 90-91.

6. F. Oppenheim, *Dimensions of Freedom*, St. Martin's Press, New York – London 1961, trad. it. a cura di A. Pasquinelli e R. Rossini, Feltrinelli, Milano 1964, pp. 101-102.

sia definito routinariamente come qualcosa di tangibile e di reale esso rimane comunque un concetto profondamente teoretico. Esso viene sempre usato in riferimento a una capacità, a un potenziale massimo, e questa capacità non si esprime mai in un modo chiaro e del tutto evidente⁷.

Illuminanti ai fini della nostra indagine risultano anche le parole di Giulio Chiodi: il potere è invisibile e ontologicamente indefinibile, è metafisico. Lo si coglie solo indirettamente, attraverso i suoi effetti. Nella sua costanza e peculiarità più elementare il potere è riconducibile a un rapporto o a un insieme di rapporti; ciò gli conferisce un carattere di completa relatività ed è del tutto arbitrario volergli attribuire una giustificazione univoca ed assoluta, volergli dare il supporto di un fondamento al di là del suo effettivo esercizio, come tutte le ideologie e le dottrine politiche che parteggiano per qualche indirizzo spesso tentano di fare, o per proteggere una parte o per condannarla⁸.

Date queste premesse, è necessario aggiungere che il potere è in sé una espressione priva di senso se non aggregata alla sua effettiva gestione e dunque il potere si misura effettivamente sulla differenza, nella quantità e nella qualità del potere stesso che i soggetti possiedono, o non possiedono, che gestiscono o possono gestire nelle relative situazioni, e che quindi, in sostanza, sono in grado di mostrare sul campo della scena sociale. Solo chi ha potere, a nostro avviso, può calcare la scena del conflitto.

Da qui la necessità di operare una distinzione assai rilevante tra le situazioni di conflitto vero e proprio e quelle di marginalità, infatti la quantità di potere, che concettualmente si può considerare come la dose di potere da far valere, è infinitamente minore nelle situazioni di marginalità che in quelle di conflitto; in altri termini il soggetto che partecipa ad un conflitto o, generalizzando, che si presenta sulla scena di un conflitto sociale in generale, è un soggetto forte rispetto al soggetto marginale.

7. B. Barnes, *The nature of power*, Polity Press, Cambridge 1988, trad. it. di L. Cecchini, il Mulino, Bologna 1995, pp. 18-19.

8. G.M. Chiodi, *La menzogna del potere: la struttura elementare del potere nel sistema politico*, Giuffrè, Milano 1979, p. 6. Un'altra analisi di rilievo nel panorama degli studi italiani è quella di Franco Crespi, *Azione sociale e potere*, il Mulino, Bologna 1989; si veda in particolare il capitolo IV. Altrettanto interessante, specie sotto l'aspetto ricostruttivo, si rivela l'analisi del *potere sociale e la sua forma politica* proposta da Gianfranco Poggi, nel volume *The State, Its Nature, Development and Prospects*, Stanford University Press, Stanford 1991, trad. it. di G. Poggi, il Mulino, Bologna 1992; si veda in particolare il capitolo I.

Forte sia in termini di soggetto singolo sia in termini di soggetto collettivo o di gruppi sociali.

L'osservazione potrebbe apparire scontata, in realtà, a mio avviso, è abbastanza sottile e niente affatto scontata se collocata in un'ottica di riferimento con gli altri gruppi sociali, cioè in un'ottica di confronto e di rivendicazione, e assai frequentemente di scontro. In quest'ottica il soggetto marginale, sia come singolo sia come soggetto collettivo, è perdente rispetto al soggetto che partecipa al conflitto, anche questo sia in termini di singolo che di soggetto collettivo. Se è vero, come noi assumiamo, che il soggetto marginale è "a margine" di qualsiasi situazione sociale, non necessariamente di quelle più lontane dal vertice della piramide sociale (e ciascuno o ciascun gruppo "a margine" della propria scala sociale di riferimento, sia essa costituita dalla "classe" o dal "ruolo" o dal "ceto" o dal "gruppo")⁹, questo ha un grado di gestibilità del proprio potere, sia interna al proprio gruppo di riferimento¹⁰, sia esterna a questo, assai limitata, e talvolta quasi, o del tutto, nulla, proprio perché assai scarso e quasi, o del tutto, nullo è il potere che questo soggetto detiene.

È scarso o inesistente è il grado di potere, e la sua gestibilità, perché assolutamente deboli sono gli interessi che questi soggetti, o questo soggetto, sono in grado di aggregare e di rappresentare, e perché, o perché, assolutamente deboli sono gli strumenti di rappresentazione di questi interessi.

Se, poi, gli interessi da aggregare, rappresentare e promuovere vengono aganciati ai bisogni che sottostanno a questi stessi interessi, così come propone Claus Offe, la distanza tra queste due situazioni si amplia ulteriormente.

Per Offe conflitti e interessi sociali sono capaci di promuovere organizzazione quando sono in grado di mobilitare in misura sufficiente le risorse motivazionali e materiali necessarie per costituire un'associazione o uno strumento analogo di rappresentanza di interessi; e quindi la capacità organizzativa di un interesse è legata al fatto che esistano o no determinati gruppi, chiaramente delimitabili, di persone (fisiche o giuridiche) che in base

9. Non vogliamo in questa sede, ovviamente, addentrarci in questa discussione di puntualizzazione della differenziazione o della stratificazione sociale, che non sarebbe neppure utile e opportuna al fine dello sviluppo della nostra analisi.

10. Uso l'espressione "gruppo di riferimento" nel senso più generico possibile proprio per evitare qualsiasi coinvolgimento nel dibattito cui ho accennato in nota precedente. E quindi il termine "gruppo sociale" e da intendersi semplicemente come riferibilità del soggetto a un qualche gruppo sociale che lo comprenda.

alla loro particolare posizione sociale sono interessati alla rappresentanza politica di bisogni specifici.

Per l'autore sono organizzabili soltanto quegli interessi che possono essere interpretati come bisogni speciali di un gruppo sociale, e soltanto quando questi interessi speciali siano sufficientemente chiari e importanti, per i membri attuali e potenziali di questo gruppo, in modo che essi siano disposti a fornire le risorse finanziarie necessarie.

Questa è la ragione per cui, conclude sul punto l'autore, i bisogni vitali primari si organizzano con maggiore facilità. Si organizzano più difficilmente, e in ogni caso non direttamente, quei bisogni vitali che non possono essere collegati con gruppi di funzioni o di *status* ben delineabili, ma con la totalità degli individui. Proprio alla categoria dei bisogni generali che riguardano le condizioni fisiche, morali ed estetiche della convivenza sociale al di fuori del mercato e della distribuzione è preclusa la forma organizzativa delle associazioni o del gruppo di interessi¹¹.

A nostro avviso questa seconda categoria di bisogni individuata da Offe, quella dei bisogni vitali che non possono essere collegati con gruppi di funzioni o di status ben delineabili, attiene in maniera diretta alla sfera della marginalità, perché generici sono gli individui che in questa sono rappresentati e generici, se non anche di più, sono gli interessi, dall'autore indicati addirittura come bisogni, e dunque ancor meno che interessi (dal punto di vista della rappresentabilità, si badi bene, non della loro reale consistenza).

Collegata a questa differenza relativa agli interessi e alle risorse è certamente quella relativa alla aggregabilità nei confronti di altri soggetti e di altri interessi, cioè al grado, reale o potenziale, di aggregazione che i soggetti hanno e gestiscono in queste due situazioni.

Anche per questo ulteriore aspetto del medesimo problema riteniamo che nelle situazioni di marginalità il grado di aggregabilità è limitato o nullo, maggiore è invece, e di gran lunga, nelle situazioni conflittuali.

Ciò che ci induce a ritenere in questi termini è in primo luogo la considerazione che nelle situazioni di marginalità si determina una sorta di appiatti-

11. Cfr. C. Offe, *Strukturprobleme des Kapitalistischen Staates. Aufsätze zur Politischen Soziologie*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1975, trad. it. *Lo Stato nel capitalismo maturo*, a cura di R. Schmid e D. Zolo, Etas Libri, Milano 1984, pp. 44-45.

mento verso il basso delle capacità reattive, dovuta non solo ad una sorta di forma psicologica di subordinazione sociale di cui parla Gino Germani¹², ma anche oggettivamente a quel grado di frantumazione e di disintegrazione sociale, e quindi di parcellizzazione degli interessi e delle istanze che è una delle componenti, non secondaria, della marginalità.

Il conflitto, invece, ha una grande forza aggregativa, sia dei soggetti che degli interessi, e quindi, in definitiva, delle istanze sociali e giuridiche, straordinariamente forte.

Questo tipo di relazione (conflitto e forza aggregante) risale, com'è noto, all'interpretazione di Georg Simmel e ancor più analiticamente al suo interprete più diretto Lewis Coser.

Per Simmel il conflitto può non soltanto accrescere il grado di compattezza di un'unità già esistente, esso può anche riunire persone e gruppi che altrimenti non avrebbero niente a che fare l'uno con l'altro. L'unificazione ai fini di lotta è un processo che si verifica così di frequente, che talvolta la semplice riunione di elementi diversi, anche quando avvenga senza alcun fine aggressivo o altrimenti conflittuale, appare agli occhi degli estranei un atto minaccioso e ostile.

L'unificazione ai fini esclusivamente difensivi si verifica nella maggior parte delle coalizioni fra gruppi costituiti, soprattutto quando i gruppi sono numerosi ed eterogenei. Questo intento difensivo rappresenta il minimo possibile di collettivizzazione dal momento che nella gara per l'autoconservazione esso costituisce per il singolo gruppo e per il singolo individuo uno sforzo a cui è quasi impossibile sottrarsi. Evidentemente quanto più numerosi e diversi sono gli elementi che si associano, tanto più piccolo è il numero di interessi che essi vengono ad avere in comune.

E oltre che elemento di aggregazione esterna al gruppo sociale, o ai gruppi sociali, il conflitto è un meccanismo connettivo molto forte all'interno del gruppo sociale stesso. Anche in questo caso l'interpretazione di Simmel è molto puntuale: una certa dose di discordia, di divergenza interna e di polemica esterna è organicamente connessa proprio con quegli elementi che in defini-

12. G. Germani, *El concepto de marginalidad: significado, raíces históricas y cuestiones teóricas, con particular referencia a la marginalidad urbana*, Ediciones Nueva Vision, Buenos Aires 1973, ora anche in *Marginalità e classi sociali*, a cura di G. Turnaturi, Savelli, Roma 1976.

tiva tengono unito il gruppo. I contrasti non solamente impediscono che i confini all'interno del gruppo gradualmente scompaiano, spesso essi collocano classi e individui in posizioni reciproche in cui non verrebbero mai a trovarsi se [...] alle cause dell'ostilità non si aggiungessero la consapevolezza e la manifestazione dell'ostilità¹³.

Analizzando e interpretando la tesi di Simmel, Lewis Coser sostiene che l'antagonismo nei confronti di un avversario comune può fungere da elemento unificatore in due modi: esso può determinare la formazione di nuovi gruppi con propri confini, con proprie ideologie, un proprio lealismo e valori comuni, oppure, senza giungere fino a questo punto, può dar luogo soltanto ad associazioni strumentali e momentanee per fronteggiare un comune pericolo. La formazione di simili associazioni di individui altrimenti isolati rappresenta un "minimum" di unificazione¹⁴.

Ritengo che la seconda forma di aggregazione di cui parla Coser, quella momentanea e strumentale sia di gran lunga quella più praticata; l'esperienza italiana al riguardo è certamente illuminante, considerati i vari "comitati", e altre simili forme associative che di frequente sorgono per la proposizione e la tutela delle più diverse istanze, non trascurando, fra gli altri, i comitati referendari, che in qualche misura potrebbero essere considerati anche come elementi aggregativi di conflitto sociale, oltre che di pressione sociale.

Altrettanto non si può affermare, con eguale sicurezza, per i gruppi marginali che, a mio avviso, non possiedono, come ho già detto in precedenza, questa forza aggregante, anche solo temporanea e strumentale.

Precisa al riguardo Coser che il gruppo di pressione, formato in vista della lotta contro particolari avversari o in vista della difesa di certi interessi specifici contro altri interessi, è tipico di una società nella quale la diffusione di una mentalità accentuatamente individualistica rende difficile la formazione di raggruppamenti più stabili, che richiederebbero ai loro membri un impegno e una partecipazione tanto maggiori. La coalizione è un tipo di formazione e di unificazione dei gruppi che, proprio perché

13. G. Simmel, *Der Streit*, Duncker und Humblot, Leipzig 1908, pp. 98-99, 101-102, 17-18; trad. inglese di K. Wolff, *Conflict*, The Free Press, Glencoe 1955 (è l'edizione citata da L.A. Coser in *Le funzioni del conflitto sociale*, Feltrinelli, Milano 1967, a cui ci riferiamo in questo lavoro); trad. it. a cura di C. Mongardini in *Il conflitto della cultura moderna*, Bulzoni, Roma 1976, pp. 87-103.

14. L.A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, cit., pp. 160-161.

diverse da altri tipi più durevoli, consente la convergenza di elementi che, per via dei loro antagonismi reciproci, sarebbero refrattari ad altre forme di unificazione.

Sebbene essa sia la forma più instabile di “socializzazione”, conclude Coser, presenta il vantaggio di permettere un qualche tipo di unificazione in casi in cui, altrimenti, qualsiasi unificazione sarebbe irrealizzabile¹⁵.

È questa, in altri termini, la forma di aggregazione che William Sumner definisce, con molta proprietà, come cooperazione antagonistica, che si costituisce fra persone o gruppi per la tutela di un interesse comune, abbandonando anche i contrasti di interesse che tra loro possono esistere, e che conduce alla cooperazione perché ogni individuo si rende conto che può conseguire più facilmente i suoi fini associandosi con altri. Infatti, per l'autore, nell'associazione consiste l'essenza dell'organizzazione e l'organizzazione è lo strumento fondamentale per accrescere il potere di più unità diseguali e dissimili che si collegano in vista di un fine comune¹⁶.

Si può, quindi, concludere sul punto, con le parole stesse di Coser, affermando che la lotta può unire gruppi e persone che altrimenti non avrebbero alcun rapporto fra loro. Da conflitti in cui sono coinvolti interessi essenzialmente pratici delle parti in lotta deriveranno, piuttosto che gruppi più stabili e coerenti, coalizioni e associazioni temporanee¹⁷.

L'altra forma di aggregazione evidenziata da Simmel, quella interna ai gruppi, è anch'essa un solido collante sociale nelle situazioni di conflitto, sia come elemento di aggregazione del gruppo stesso, sia come elemento di selezione e di consolidamento degli interessi e delle istanze, cioè della “forza” stessa del gruppo; in sintesi per questa seconda forma aggregativa (che abbiamo posposto all'altra per ragioni di mera rappresentabilità del conflitto sulla scena, è evidente che senza la loro presenza all'esterno i gruppi conflittuali non hanno alcuna visibilità sociale), si può affermare, usando le parole di Coser, che il conflitto serve a mantenere l'identità e i confini dei gruppi e, in secondo luogo, che il conflitto con gli altri gruppi contribuisce a costituire e riaffermare

15. Ivi, pp. 163-164.

16. W.G. Sumner, *Folkways: a study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals*, Dover, New York 1959, pp. 16-17, trad. it. *Costumi di gruppo*, introduzione di A.M. Cirese, Edizioni di Comunità, Milano 1983.

17. L.A. Coser, *The Functions of Conflict*, cit., p. 169.

l'identità del gruppo e ne preserva i confini nei confronti dell'ambiente sociale circostante¹⁸.

Vogliamo ripeterlo ancora una volta, queste espressioni dei soggetti sono caratteristiche delle situazioni di conflitto non anche di quelle di marginalità.

E volendo ulteriormente astrarre i contenuti teorici di queste due situazioni, anche con riferimento ai soggetti che vi partecipano, si può affermare che la condizione, e la situazione di marginalità, è una condizione, e una situazione relativamente stabile, o relativamente più stabile, rispetto a quella di conflittualità, questa certamente più dinamica rispetto all'altra.

Il riflesso istituzionale, e *tout court* normativo, è chiaro: la situazione di marginalità non determina affatto, a nostro avviso, o determina a livelli estremamente minimali, iniziative e produzione normative, e quindi, in definitiva conflitto. E ciò per la considerazione, del tutto evidente se si accetta la nostra proposta, che il soggetto marginale è meno "soggetto" di quello conflittuale.

Se si accoglie, e qui è certamente accolta, l'interpretazione di Tomeo che si è soggetti soltanto in quanto (e nei limiti in cui) si dispone di potere¹⁹ il quadro concettuale in cui la nostra proposta è inserita, si chiarisce ulteriormente.

È bene precisare, però, che se il marginale è meno "soggetto" di quello che partecipa al conflitto l'espressione e da intendersi in senso del tutto relativo; si tratta in entrambi i casi di situazioni di potere variabile a seconda delle circostanze, talora debole, o debolissimo o del tutto nullo, talaltra forte; e, quindi, qualsiasi aggettivazione qualificativa e da intendersi in termini puramente comparativi tra le due situazioni e tra i due soggetti, mai in termini assoluti.

Tomeo, in una situazione di conflitto aperto propende per la tesi di una contrapposizione di soggetti dotati straordinariamente di forza, da esercitare l'uno contro l'altro, nel momento in cui questi soggetti diventano "parti" in conflitto, in uno scenario di scontro in cui il paravento istituzionale e legale dello stato finisce per essere un debolissimo involucro, e spesso neanche più questo, entro cui le parti in conflitto esercitano e manifestano il loro potere²⁰.

E d'altra parte, come è noto, lo stesso Luhmann ammette senza alcuna esitazione, almeno apparentemente, la possibilità di una relazione tra diritto

18. Ivi, p. 41.

19. V. Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto*, FrancoAngeli, Milano 1981, p. 82.

20. Ivi, p. 84.

e conflitto solo, che nella sua prospettiva per così dire iper-sistemica e autoreferenziale questa relazione non riguarda affatto il momento della nascita del conflitto semmai quella della definizione, e cioè della risoluzione, del conflitto stesso attuata attraverso quei meccanismi di autoregolamentazione del sistema di cui l'autoreferenzialità costituisce l'aggettivazione più propria, e riguarda, in definitiva, il ristabilimento delle certezze delle aspettative (riacquisizione della sicurezza dell'aspettativa, per dirla con le parole stesse dell'autore)²¹.

È pacifico che l'ottica di interpretazione risulta in tal modo ribaltata e non soltanto perché in questa prospettiva ultrafunzionalistica il ruolo dello stato, meglio del sistema, risulta amplificato al punto che ogni elemento di regolazione del sistema finisce per essere un momento, e solo un momento, del più vasto sistema di autoregolazione del sistema stesso, ma anche perché è annullata qualsiasi prospettiva di produzione eteronoma della norma. Non è neanche il caso di sottolineare che la produzione conflittuale della norma non trova qui neanche la più lontana delle ipotesi, men che meno quella marginale.

Lo stesso Luhmann non ha difficoltà ad ammettere questa realtà affermando che

il diritto non risolve soltanto i conflitti, ma li rende possibili e addirittura li produce. [...] I conflitti creano, in situazioni instabili, sicurezza dell'aspettativa, anche se di natura negativa. Con il diritto questa sicurezza può essere di nuovo sgretolata e permeata di incertezza. Riferito ai conflitti, il diritto aumenta in primo luogo l'incertezza dell'aspettativa, aggiungendo un Terzo, che si inserisce nel conflitto e lo può risolvere. Non è certo in favore di chi esso lo risolverà.²²

21. «Noi – afferma Luhmann – non accettiamo l'ipotesi ottimistica che il conflitto provveda da se alla sua soluzione, nel momento in cui il conflitto viene percepito, iniziano anche gli sforzi per risolverlo. Risulta che i conflitti, nel caso di instabilità in linea di principio necessarie, servono alla riacquisizione della sicurezza dell'aspettativa. Si sa che per lo meno si deve fare i conti con l'avversario. I costi per la soluzione di questo problema possono essere, a seconda dell'ampiezza sociale e dell'armamentario del conflitto, molto elevati; ma in tal modo viene almeno scongiurato quel circolo vizioso che assorbe tutte le forze del sistema nella reazione all'incertezza dell'aspettativa. Rispetto ad esso, il conflitto ha dalla sua almeno un vantaggio: Fornire la possibilità di giungere ad una decisione, e quindi al ristabilimento delle aspettative». Cfr. N. Luhmann, *Conflitto e Diritto*, in «Laboratorio Politico», 1/1982, pp. 9-10. In questa stessa prospettiva si veda anche dello stesso autore *Ordine e Conflitto: un confronto impossibile*, in «Il Centauro», n. 8, 1983.

22. N. Luhmann, *Conflitto e Diritto*, cit., pp. 16-17.

Solo che, a nostro avviso, ammesso e affermato questo, l'esito finale dell'analisi luhmanniana rimane invariato in quanto il sistema tende ad attrarre nel suo ambito ogni e qualsiasi situazione di incertezza e insicurezza delle aspettative, avviluppando al suo interno anche queste forme di incertezza, così come tutte le altre; ne deriva, con le parole stesse dell'autore,

che il conflitto diviene così, per ciò che concerne la sua funzione essenziale meno attraente, l'ordine prende, o riprende il sopravvento: le condizioni che ne derivano, imposte dalla partecipazione di un Terzo, servono altre funzioni e tendono a stabilire un ordine che si presenta agli interessati con una certa obiettività. [...] Una situazione così preparata, che combina la certezza del conflitto con l'incertezza relativa al Terzo, rappresenta un terreno fertile per la genesi dell'ordine.²³

Un'analisi completamente diversa, e una conclusione altrettanto diversa, ci induce sul punto la proposta di Dahrendorf. Poiché, com'è noto, questa prevede che istituzionalmente in ogni organizzazione sociale vi sono delle posizioni che hanno il diritto di esercitare un controllo su altre posizioni, così da garantire un efficace esercizio della coercizione, in altre parole ciò significa che in esse vi è una distribuzione differenziata di potere e di autorità e che proprio questa distribuzione differenziata di autorità diventa invariabilmente il fattore determinante dei conflitti sociali, ne consegue che lo scenario dei conflitti sia esclusivo appannaggio di gruppi sociali rivestiti di ruoli d'autorità²⁴ (e l'autore intende, e specifica, che si tratta di ruoli istituzionali, in quanto l'autorità è la legittimità weberianamente intesa)²⁵, se ne deve concludere che il conflitto è limitato proprio dal possesso di questi ruoli d'autorità.

In altri termini per Dahrendorf, secondo la nostra interpretazione, il conflitto è istituzionale non in quanto questo investe tutte le sfere istituzionali dello stato, o anche solo quella legale, ma in entrambi i casi integralmente, e in

23. Ivi, pp. 17-18.

24. «Nel presente studio – afferma l'autore – noi ci occupiamo esclusivamente dei rapporti di autorità, perché solo essi fanno parte della struttura sociale, e quindi consentono la sistematica derivazione dei conflitti di gruppo dall'organizzazione delle società e da quelle associazioni in esse esistenti». Cfr. R. Dahrendorf, *Class and class conflict in industrial society*, Stanford University Press, Stanford 1959, trad. it. *Classi e conflitto di classe nelle società industriali*, Laterza, Roma-Bari 1977, vol. 2, p. 267.

25. Per Dahrendorf l'autorità è un rapporto legittimo di dominio e di subordinazione; in tal senso l'autorità potrebbe essere definita come potere legittimo.

questo senso e strutturale, ma investe solamente quei ruoli istituzionali dotati di autorità, ed evidentemente di autorità istituzionale.

Paradossalmente se volessimo applicare la teoria di Dahrendorf alla nostra proposta concettuale dovremmo invertire i termini di valutazione della situazione di conflitto e di marginalità; la marginalità diventerebbe un fattore infinitamente più forte del conflitto, in quanto il ruolo marginale riceverebbe un certo grado di autorità, e quindi anche un certo grado di potere istituzionale, che gli deriva dall'appartenenza alla struttura sociale in cui lo status marginale (e quindi, correlativamente, il suo ruolo) è inserito. Diversamente che per il ruolo conflittuale che sarebbe addirittura inesistente se non dotato, in proprio, di quel grado di autorità che gli consenta di essere parte in conflitto.

Paradossale e comunque inattuabile, per noi, che continuiamo ad essere convinti del contrario per le ragioni esposte in precedenza.

Il quadro concettuale, nel panorama del conflitto, si arricchisce di un ulteriore elemento: Soggetto – Interessi Specifici – Aggregazione – Gruppo Sociale – Conflitto.

E viceversa si impoverisce ulteriormente nel panorama della marginalità, in cui manca il supporto degli interessi specifici, manca o è debole l'elemento della aggregazione, manca del tutto la possibilità di accendere conflitti, e del tutto inesistente la possibilità del rifiuto di una controprestazione o comunque di altra forma di scambio: Soggetto – Interessi Generici – Aggregazione Limitata o Nulla – Gruppo Sociale Generico; il processo evolutivo della marginalità si arresta a questo punto.

Si diceva che al riguardo esiste ampia convergenza in dottrina. Tra le tante voci in questo senso particolarmente significativa ci sembra quella di Gabriella Turnaturi, la quale nel chiedersi in che misura le forze marginali costituiscono un potenziale di forte mobilitazione contro il sistema globale e attraverso quali fasi e modi si può arrivare a un'organizzazione politica precisa che a causa del particolare tipo di rapporti di dominio cui i marginali sono sottoposti, questi non entrino immediatamente in conflitti di classe diretti. Non esistono, cioè, per l'autrice, rapporti diretti fra i gruppi marginali e la classe dominante, piuttosto si stabiliscono rapporti con lo stato come mediatore. Rapporti che per la Turnaturi possono essere di assistenza o di aperto conflitto²⁶.

26. Cfr. G. Turnaturi (a cura di), *Marginalità e classi sociali*, cit. pp. 14-15.

Ma a questo punto dell'analisi sorge pressante un quesito, e altrettanto la sua risoluzione, l'uno e l'altra valutati in relazione ai fini specifici che questa analisi si propone.

Il quesito riguarda quale sia l'*altro* soggetto della mediazione e dello scambio.

È del tutto evidente che se avessimo accolto l'ipotesi della marginalità sociale legata puramente e semplicemente alla stratificazione sociale, e quindi, in definitiva, a un rapporto di classe saremmo stati costretti ad ammettere che il soggetto della mediazione è, e non può che essere, la "classe dominante", pur, attraverso tutte le possibili mediazioni istituzionali, con l'intervento diretto e nell'intervento diretto degli apparati statali. Aderendo, cioè, a quella visione della istituzionalizzazione del conflitto di classe²⁷, rivisitata e riproposta da Dahrendorf, in cui l'intervento di associazioni non statali prevale nettamente sull'intervento dello stato stesso nella risoluzione, o nel tentativo di risoluzione dei conflitti²⁸.

E massimamente questa istituzionalizzazione dovrebbe funzionare nei riguardi della marginalità, se mai questi organismi fossero deputati anche al trattamento delle situazioni di marginalità, del che dubitiamo fortemente.

Avendo assunto, invece, una ipotesi multidimensionale della marginalità, calata all'interno della classe, se così vogliamo ammettere per esigenze di esemplificazione, e più propriamente calata all'interno di ciascuna strutturazione, manifesta o occulta, in cui questa si esprime (ceto, ruolo, strato, ecc.) dobbiamo, e vogliamo, ipotizzare che il soggetto "altro", titolare delle possibilità di mediazioni e scambi sia lo stato stesso, inteso globalmente come astrazione, teorica e tangibile insieme, comprensiva di ogni rapporto istituzionale.

E questo più che altro perché accettando l'idea contraria rimarrebbero al di fuori della possibilità di mediazioni e scambi fasce più o meno ampie di contrattazioni in situazioni di potere assolutamente impari.

In questo caso l'apparato istituzionale non solo interviene dettando le regole del gioco (attraverso le regole procedurali ma facendosi egli stesso arbitro in prima persona di situazioni di debolezza, assoluta o relativa che sia, che diversamente non consentirebbero l'attivazione di mediazioni.

27. R. Dahrendorf, *Classi e conflitti di classe nella società industriale*, cit., pp. 113-115 e 356-363.

28. Non sempre queste istituzioni svolgono effettivamente il ruolo per il quale erano state concepite, talvolta pur essendo state istituite per eliminare il conflitto, esse possono, invece, in effetti riacutizzarlo, imprimendogli una direzione diversa. Cfr. ivi, p. 114.

Di una duplice forma di intervento dello stato nei riguardi di situazioni “forti” e di situazioni “deboli” parla anche Jürgen Habermas, operando, peraltro una sottile e assai convincente distinzione tra agire strategico (extra-statale, o quantomeno extra-istituzionale, evidentemente) e sistema amministrativo (di natura esclusivamente istituzionale, a nostro modo di intendere).

Nel sistema economico – afferma l'autore – le regole dell'agire strategico sono fissate ai pari delle dimensioni del profitto e della perdita; lo strumento dello scambio non ammette soluzioni di conflitti nel senso di un costante e reciproco adattamento degli orientamenti d'azione. Il sistema amministrativo sta invece in rapporto di scambio di trattative orientate nel senso del compromesso con gli ambienti dal quale esso dipende: il *bargaining* mira invece al reciproco adattamento forzato di strutture di aspettativa e di sistemi di valore. Il modo di movimento reattivo delle strategie di schivamento è espressione della limitata capacità di manovra di un apparato statale capace di rendere manifesti alle controparti nella trattativa gli interessi generalizzabili della popolazione come piano contrastante con gli interessi particolari organizzati²⁹.

Quindi per Habermas sono due le condizioni (che devono essere entrambe presenti contemporaneamente) che giustificano il compromesso: l'equilibrio di potere fra le parti interessate e la non generalizzabilità degli interessi trattati, se almeno una di queste condizioni generali della formazione di un compromesso non è data, si ha a che fare con un compromesso fittizio.

È, in sostanza, una situazione analoga a quella descritta da Tomeo quando alla fine del momento conflittuale individua «vincitori» e «vinti» tra i partecipanti; i vinti sono evidentemente da individuare tra quei soggetti dotati di minor potere, tale da non aver loro consentito di ottenere alcun vantaggio dallo scontro, verso i quali, per usare l'espressione di Habermas, è intercorso un compromesso fittizio, o non è intercorso alcun compromesso. Nota acutamente l'autore che nelle società complesse i compromessi fittizi costituiscono una forma importante di legittimazione ma che storicamente non costituiscono la regola.

Anzi è vero esattamente il contrario, nelle società classiste tradizionali e liberal-capitalistiche domina piuttosto la forma ideologica della giustificazio-

29. J. Habermas, *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, trad. it. di G. Backhaus, *La crisi della razionalità nel capitalismo maturo*, Laterza, Roma-Bari 1982, 2, p. 71.

ne, che, in contrasto con i fatti, afferma e presuppone una generalizzabilità di interessi. In questo caso le legittimazioni consistono in interpretazioni che hanno la duplice funzione di dimostrare che la pretesa di validità di sistemi normativi sussiste a buon diritto e di evitare, al tempo stesso, che le pretese di validità discorsive possano essere tematizzate e verificate³⁰.

Gli interessi non generalizzabili sono indubitabilmente quelli specifici collegati a soggetti o gruppi di potere di cui si è detto sopra, gli interessi generalizzabili, altrettanto innegabilmente, sono quelli diffusi, indistinguibili dalla massa dei bisogni comuni a tutti gli uomini, cioè, in definitiva, quelli che Offe descrive come bisogni generici non collegati e non collegabili ai bisogni speciali di un gruppo sociale.

L'esito dell'analisi di Habermas non lascia adito a dubbi: una teoria sociale di critica della ideologia può identificare la potenza normativa integrata nel sistema di istituzioni di una società solo se si ispira al modello del soffocamento di interessi generalizzabili e confronta le strutture normative date di volta in volta con la situazione ipotetica di un sistema normativo che, *ceteris paribus*, è stato formato discorsivamente³¹.

3. Voglia di nemico

Questa precisazione sul concetto di conflitto è fondamentale ai fini dell'economia della nostra analisi in quanto il concetto di conflitto sociale è l'iter inevitabile e l'esito altrettanto inevitabile in ogni rapporto di relazione inter-soggettiva, un iter ed un esito che aleggia costantemente in ogni rapporto di inter-relazione sociale.

Senza voler necessariamente far ricorso alla proposizione hobbesiana dell'*homo homini lupus* non possiamo tuttavia non riconoscere in Hobbes, pur nell'estremizzazione della formula, una gran dose di realismo nell'interpretazione dei rapporti inter-personali e inter-soggettivi. Certamente talune delle affermazioni di questo autore oggi potrebbero apparire contestualizzate nel clima socio-politico in cui sono nate ma crediamo innegabile che se si astrae la

30. Ivi, pp. 124-125.

31. *Ibidem*.

sua dottrina dal contesto seicentesco in cui è nata e si è sviluppata e le si assegna un valore simbolico talune proposte e talune affermazioni possano risultare estremamente convincenti nell'interpretazione delle interrelazioni umane.

Facciamo riferimento alla pregevole sintesi del pensiero di Hobbes che sul punto ne fa Don Martindale³²:

tutti i pensieri dell'uomo cominciano dai sensi e da ciò deriva tutto il resto, la memoria i sogni, le apparizioni o visioni. L'intelligenza e l'immaginazione operano in definitiva con questi dati. L'essenza dell'animale viene fatta risalire comportamentisticamente a due tipi di movimento: vitale (come lo scorrere del sangue) ed animale (volontario). Lo sforzo (o volontà) è costituito dagli inizi del movimento che, diretti verso qualcosa, costituiscono l'appetito o desiderio; diretti in senso opposto, costituiscono l'avversione. Tutte le emozioni si riducono a queste. La deliberazione nell'individuo consiste nel mutamento del desiderio o dell'avversione. L'ultimo appetito o avversione connessi all'azione o all'assenza di essa sono ciò che viene chiamato volontà.³³

Date queste premesse l'inclinazione generale di tutta l'umanità è, secondo Hobbes, «un desiderio continuo e senza posa di accumulare potere, desiderio che cessa soltanto con la morte». E questo riguarda tanto il re quanto il suddito:

è per questo che i re, il potere dei quali è massimo, dirigono i loro sforzi ad assicurarlo all'interno con le leggi, all'esterno con le guerre: e quando ciò è stato compiuto, si presenta un altro desiderio: in alcuni di gloria per nuove conquiste; in altri di ammirazione, di essere lusingati per l'eccellenza in qualche arte, o per altre abilità della mente.

Il desiderio di agi e di piacere sensuale dispone gli uomini a obbedire a un potere comune: perché, spinto da tali brame, l'uomo abbandona la protezione che potrebbe sperare dalla sua attività e dal suo lavoro. La paura della morte e delle ferite provoca la stessa disposizione; e per gli stessi motivi.³⁴

32. D. Martindale, *The Nature and Types of Sociological Theory*, Houghton Mifflin, Boston 1960, trad. it. a cura di A. Izzo, *Tipologia e storia della teoria sociologica*, il Mulino, Bologna 1972, p. 223.

33. T. Hobbes, *Leviathan*, edizione originale del 1651, trad. italiana *Leviatano*, Laterza, Roma-Bari 1974. Edizione più recente, Editori Riuniti, Roma 2005. La citazione nel testo è a p. 64 dell'edizione americana, Macmillan, New York 1947.

34. *Ibidem*.

Le forme principali di lotta, continua la sintesi di Don Martindale, compiono nella gara per soddisfare appetiti identici, nel timore di essere superati da altri nel potere, e nel desiderare ardentemente riconoscimento e ammirazione. I rapporti naturali tra un individuo e chiunque altro sono costituiti dalla competizione, dalla diffidenza, e dalla lotta per il prestigio. In uno stato di natura gli uomini vivono in condizione di guerra e la vita è «solitaria, povera, pericolosa, brutale e breve». Nello stato di natura non v'è distinzione fra vero e falso, non vi sono criteri per giudicare moralmente le passioni. Non c'è distinzione fra giusto e ingiusto. Il diritto naturale non significa che il diritto di fare tutto ciò che preserva la propria esistenza³⁵.

La conclusione di Hobbes è notissima al punto che diventa superflua citarla anche solo per grandi linee: non v'è scampo a questa situazione di perenne lotta se non il ricorso ad un contratto tra cittadino e stato, in virtù del quale lo stato si fa garante della sicurezza, anche fisica, del cittadino; lo stato, quindi, nasce dal bisogno della conservazione, e dalla necessità di sfuggire alla naturale condizione di guerra.

Dal concetto di uomo lupo all'altro uomo al concetto di nemico il passo è breve!

Julien Freund, tra l'altro uno dei maggiori studiosi di polemologia, fa una affermazione categorica, che noi condividiamo in pieno, «una cosa è certa: l'essere umano che, nelle condizioni storiche a noi note da sempre, pensa politicamente non può comportarsi come se il nemico non esistesse»³⁶.

D'altro canto, prosegue l'autore, nella misura in cui le teorie umanitarie sono anche teorie politiche, esse hanno sempre un nemico (di classe o d'altro tipo) da battere per poter instaurare il nuovo ordine promesso, nemico che esse presentano inevitabilmente come il principale ostacolo all'avvento dello stato nuovo preconizzato. E se un giorno l'umanità conoscesse davvero un ordine assolutamente apolitico? Questa domanda, è la risposta dell'autore, può essere oggetto soltanto di un atto di fede; essa è estranea alla fenomenologia. Se ci atteniamo all'esperienza generale ed alla storia, dobbiamo constatare

35. D. Martindale, *op. cit.*, p. 224.

36. J. Freund, *Evolution des recherches sur la guerre et la paix*, in «Revue Stratégique», n. 1/1979, pp. 9-30; Id., *Observations sur deux catégories de la dynamique polémologique. De la crise au conflit*, in «Communications», n. 25/1976, pp. 101-112; Id., *Sociologie du conflit*, Presse Universitaires de France, Paris 1983, pp. 63-111. trad. it. a cura di A. Campi, *Il Terzo, Il Nemico, Il Conflitto*, Giuffrè, Milano 1995, p. 51.

che vi è politica solo là dove vi è nemico. Ciò significa che la violenza e la paura sono al cuore della politica. Non se ne deve certo concludere che il modo migliore o più efficace è quello che conduce verso il più alto grado di violenza o di paura.

Tantomeno si tratta di giustificare qualsiasi tipo di violenza o peggio di raccomandarla. Il problema è di comprendere come e perché il politico non possa fare a meno del nemico³⁷.

A questo punto l'analisi di Freund si fa ancor più sottile: è la confusione dei generi a confondere le idee, e in specifico la confusione fra politica e religione. Si prende spunto dal precetto evangelico «amate i vostri nemici»³⁸ per condannare qualsiasi forma di resistenza alla violenza. L'errore, per l'autore, consiste nel fare dell'amore un concetto politico, quando esso appartiene a tutt'altra sfera; in nessun caso il precetto evangelico significa rifiuto di vincere il nemico politico, ma solo rifiuto della vendetta e dell'odio. In breve, l'amore cristiano è carità, esso richiede che non si disprezzi l'uomo in quanto nemico. Per l'esattezza questo precetto riguarda il nemico privato e non quello pubblico, fermo restando che anche il nemico pubblico deve essere trattato da uomo. Carl Schmitt ricorda giustamente che l'origine di questo errore si trova in un equivoco del vocabolario.

Ma, ed è la domanda su cui ruota la nostra analisi: chi è, dunque, il nemico? E collegate a questa altre domande si susseguono: come facciamo ad identificare il nemico? come facciamo a qualificare il nemico?

Domanda, e domande ineludibili, da parte di un'ampia, persino sterminata, bibliografia, ma che anche noi non intendiamo eludere; occorre, però, prima spendere qualche parola di puntualizzazione ricostruttiva sul concetto e sul suo significato.

Il riferimento d'obbligo corre senza dubbio a Carl Schmitt che sul punto ha lasciato pagine memorabili sulla cui analisi si è impegnata una parte rilevante della scienza politologica, sociologica, filosofica e giuridica degli ultimi ottanta anni.

I concetti di amico e nemico, afferma Schmitt, devono essere presi nel loro significato concreto, esistenziale, non come metafore o simboli; essi non de-

37. *Ibidem*.

38. Matteo, 5,44 e Luca, 6,27.

vono essere mescolati e affievoliti da concezioni economiche, morali o di altro tipo, e meno che mai vanno inteso in senso individualistico-privato, come espressione psicologica di sentimenti e tendenze private. Non sono contrapposizione normative o «puramente spirituali».

Nemico non è il concorrente o l'avversario in generale. Nemico non è neanche l'avversario privato che ci odia in base a sentimenti di antipatia; nemico è solo un insieme di uomini che combatte almeno virtualmente, cioè in base ad una possibilità reale, e che si contrappone ad un altro raggruppamento umano dello stesso genere. Nemico è solo il nemico pubblico, poiché tutto ciò che si riferisce ad un simile raggruppamento ed in particolare ad un intero popolo diventa per ciò stesso pubblico.

Non è necessario odiare personalmente il nemico in senso politico, e solo nella sfera privata ha senso amare il proprio «nemico», cioè il proprio avversario. La contrapposizione politica è la più intensa ed estrema di tutte ed ogni altra contrapposizione concreta è tanto più politica quanto più si avvicina al punto estremo, quello del raggruppamento in base ai concetti di amico-nemico³⁹.

Il pensiero di Schmitt è di una chiarezza esemplare che val la pena citarne alcuni stralci testualmente.

Nel concetto di nemico rientra l'eventualità, in termini reali, di una lotta. Questo termine va impiegato prescindendo da tutti i mutamenti casuali o dipendenti dallo sviluppo storico della tecnica militare e delle armi. Come il termine di nemico anche quello di lotta deve essere qui inteso nel senso di un'originarietà assoluta. Esso non significa concorrenza, non la lotta «puramente spirituale» della discussione, non il simbolico «lottare» che alla fine ogni uomo in qualche modo compie sempre, poiché in realtà l'intera vita umana è una «lotta» ed ogni uomo un «combattente». I concetti di amico, nemico e lotta acquistano il loro significato reale dal fatto che si riferiscono in modo specifico alla possibilità reale dell'uccisione fisica. La guerra consegue dall'ostilità poiché questa è negazione assoluta di ogni altro essere. La guerra è solo la realizzazione estrema dell'ostilità⁴⁰.

39. C. Schmitt, *Le categorie del "politico"*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna 1979. Si tratta di una antologia di vari scritti di Schmitt, pubblicati tra gli anni 1922 e 1963 presso l'editore Duncker & Humblot di Berlino. La citazione si riferisce, in specifico, al saggio *Il concetto di "politico"*, dell'anno 1932, alle pp. 110-112 dell'edizione italiana.

40. Ivi, *Il concetto di politico*, pp. 115-116.

La domanda si fa ancora più pressante, e investe per intero l'essenza stessa del concetto di nemico. Se l'accostamento al concetto di guerra e di lotta ci dà una dimensione per così dire "pubblica" e, per dirla in termini schmittiani, "politica", dobbiamo fare un ulteriore sforzo di approfondimento e addentrarci ancora di più nel significato del termine nemico.

Schmitt ha scritto sul punto pagine assai significative: amico e nemico hanno una diversa struttura linguistica e logica nelle diverse lingue e gruppi di lingue. Nella lingua tedesca, come in altre lingue, "amico" è originariamente soltanto il compagno di stirpe; amico è, quindi originariamente solo l'amico di sangue, il parente di sangue o «colui che è stato fatto parente», per mezzo di matrimonio, di fratellanza giurata, di adozione o di istituti del genere. Il termine tedesco "nemico" è meno facile da determinare: la sua radice peculiare non è stata ancora chiarita. Non è certo mia intenzione scendere in lotta con i linguisti, ma vorrei soltanto sostenere che nemico indica, nel suo significato originario, colui contro il quale viene condotta una faida. Faida e ostilità sono fin dall'inizio collegate fra loro con lo sviluppo dei diversi tipi e forme di faida muta anche il concetto di nemico cioè dell'antagonista nella faida. In altre lingue, il nemico è linguisticamente definito solo in senso negativo, come non-amico. Così nelle lingue romanze, il concetto di *hostis* sbiadì e si ridusse ad un fenomeno di politica interna: si pensi in tal senso alle coppie concettuali *amicus-inimicus*, *ami-ennemi*, amico-nemico e così via. Nelle lingue slave il nemico è in ogni caso, il non-amico. In inglese, il termine *enemy* ha completamente soppiantato il termine germanico *foe* (che originariamente indicava soltanto l'avversario in una lotta mortale, e in seguito ogni nemico)⁴¹.

Dove guerra e ostilità sono processi o fenomeni sicuramente determinabili o facilmente situabili, tutto ciò che non è guerra può essere definito *eo ipso* pace, tutto ciò che non è nemico, amico. Viceversa, dove la pace e l'amicizia costituiscono normalmente e incontestabilmente il dato di fatto, tutto ciò che non è pace può diventare guerra, tutto ciò che non è amicizia, ostilità. Nel primo caso la pace, nel secondo la guerra, vengono definiti negativamente a partire dal dato di fatto opposto. Per la medesima ragione, nel primo caso è amico il non-nemico, nel secondo è nemico il non-amico⁴².

41. Ivi, pp. 195-196.

42. Ivi, pp. 196-197.

Questa relazione amico-nemico non va intesa come una relazione esaustiva, ma alla stregua di una determinazione concettuale alla quale occorre riportarsi per comprendere la politica nella sua essenza, e dunque questa relazione ha un valore *sui generis*, nel senso che essa può presentarsi indipendentemente da distinzioni morali, estetiche o economiche; di conseguenza il nemico politico non è un essere eticamente malvagio, il nemico è semplicemente “l’altro”, lo “straniero” e basta alla sua essenza che egli sia esistenzialmente qualcosa d’altro e di straniero, tal che, nel caso estremo, siano possibili con lui conflitti che non possano venir decisi né attraverso un sistema di norme prestabilite né mediante l’intervento di un terzo “disimpegnato” e perciò “imparziale”. Solo chi vi prende parte direttamente può porre termine al caso conflittuale estremo, specifica Schmitt, in particolare solo costui può decidere se l’alterità dello straniero nel conflitto concretamente esistente significhi la negazione del proprio modo di esistere e perciò sia necessario difendersi e combattere per preservare il proprio peculiare modo di vita. Non serve stabilire se si ha torto o ragione nel vedere nell’altro un nemico: se l’altro vi tratta come tale, voi lo siete⁴³.

Nella realtà psicologica, conclude sul punto Schmitt, il nemico viene facilmente trattato come cattivo e brutto, poiché ogni distinzione di fondo, e soprattutto quella politica, che è la più acuta e intensiva, fa ricorso a proprio sostegno a tutte le altre distinzioni utilizzabili; ciò però non cambia niente quanto all’autonomia di quelle contrapposizioni. Vale perciò anche il rovescio: ciò che è moralmente cattivo, esteticamente brutto ed economicamente dannoso, non ha bisogno di essere per ciò stesso anche nemico, ciò che è buono, bello ed utile non diventa necessariamente amico nel senso specifico, cioè politico del termine. La concretezza ed autonomia peculiare del “politico” appare già in questa possibilità di separare una contrapposizione così specifica come quella di amico-nemico da tutte le altre e di comprenderla come qualcosa di «autonomo»⁴⁴.

Julien Freund riprende la domanda: che cosa è un nemico politico? La risposta è assonante con quella di Schmitt: è l’altro che si combatte non in quanto individuo o persona particolare, ma in quanto appartenente ad un’altra unità politica, è costituito dall’insieme dei membri di una collettività

43. Ivi, p. 109.

44. Ivi, pp. 109-110.

che i membri di un'altra combattono nel nome degli interessi della propria collettività, con la possibilità, in certe condizioni, di usare la violenza fisica⁴⁵. Precisa lo stesso autore che questa risposta non pretende affatto di essere originale visto che la si trova già in Rousseau, il quale afferma che se la vera guerra non si è mai avuta, e non potrà mai aversi, tra singoli, essa ha luogo tra le persone pubbliche, e che ogni Stato non può avere per nemici che altri Stati, e non uomini atteso che fra cose di natura diversa non si può stabilire alcun vero rapporto⁴⁶.

E dunque, conclude Freund, l'inimicizia politica e correlativamente la guerra sono specificamente differenti, ad un tempo sia dall'inimicizia privata (e quindi dalla lite, dalla disputa o dalla vendetta di individui) sia dalla violenza esercitata da briganti e da gangster: In primo luogo il nemico politico non è un concorrente né un semplice rivale nel senso dell'avversario personale. Il fondamento tipico dell'inimicizia privata è l'odio personale, il che presuppone che il nemico sia conosciuto personalmente; non è questo il caso dell'inimicizia pubblica, l'odio non appartiene specificamente al concetto e può essere del tutto assente.

Allorché una collettività si sente minacciata nella ragion d'essere, è la conclusione dell'autore, non si tratta più di scienza, di morale o di estetica; ragione di più per non identificare l'amicizia con la verità, la bellezza o il bene e l'inimicizia con l'errore, la bruttezza o il male: la coppia amico-nemico deve essere compresa in sé stessa, vale a dire dal punto di vista dell'essenza del politico e non da quello delle altre essenze⁴⁷.

Se volessimo trarre delle conclusioni estremamente sintetiche dall'analisi di Schmitt e Freund potremmo dire in una battuta che non esiste il nemico in quanto c'è la guerra ma che c'è la guerra in quanto esiste il nemico.

Torniamo allora all'essenza del concetto di nemico, come fin qui abbiamo delineato anche sulla scia di questi grandi insegnamenti di Schmitt e Freund: il nemico è *semplicemente* «l'altro e basta alla sua essenza che egli sia esistenzialmente qualcosa d'altro e di straniero»⁴⁸.

45. J. Freund, *op. cit.*, p. 115.

46. La citazione è contenuta nei frammenti cosiddetti *État de guerre* pubblicati da C.E. Vaughan, *The political writings of Jean-Jacques Rousseau*, Cambridge 1915.

47. J. Freund, *op. cit.* pp. 139-141.

48. C. Schmitt, *op. cit.*, p. 109.

Nel commentare questa affermazione Caterina Resta ha molto bene puntualizzato l'affermazione schmittiana affermando che "l'altro" prima ancora di invocare la minaccia concreta, fisica, della morte che l'altro potrebbe darmi, prima ancora di impugnare le armi, l'altro in quanto tale, ossia nella sua alterità irriducibile, nella sua estraneità appare immediatamente minaccioso. L'altro in quanto tale mi fa paura. L'"estraneo", l'altro, si mostra, dunque come nemico, e ci fa paura proprio perché attenta in primo luogo alla nostra integrità identitaria. Come amico indica l'aggregazione in un "noi", a sua volta "nemico" è il termine collettivo dietro il quale si annuncia la comunità combattente degli altri contro di noi. La concretezza del nemico non è data dalla guerra in atto ma solamente dalla sua possibilità reale, dalla realtà della sua possibilità. Il che vuol dire che nella semplice possibilità il nemico è reale e concreto, ossia che la guerra con lui comincia prima ancora di prendere le armi, prima ancora di scendere sul campo di battaglia. Il nemico è realmente presente anche dove è solo uno spettro, e niente più degli spettri è minaccioso e incute paura⁴⁹.

Se è universalmente nota e diffusa, tra gli studiosi di scienze sociali e giuridiche, la teoria di Carl Schmitt sulla guerra giusta che segue ed anzi è il presupposto del concetto di politico e di nemico pubblico⁵⁰, altrettanto note sono le critiche e le rivisitazioni apportate sin dal primo apparire di queste teorie. Schmitt è autore la cui fortuna sembra non dover tramontare mai, e che ritorna prepotentemente di moda anzi mantiene il suo essere autore "di moda", per così dire, specie in un'epoca come la nostra, e ciò forse per la ragione, purtroppo assai semplicistica, che mai come oggi il mondo è popolato dalla guerra e dal concetto di guerra, da guerre concretamente combattute e dalle sue teorizzazioni. Per restare al clima interpretativo italiano, a ben guardare mai come in questo momento si sono susseguite sul concetto di guerra volumi e saggi come mai prima d'ora⁵¹.

49. C. Resta, *L'altro tra ostilità e ospitalità: il politico di Carl Schmitt*, in Aa.Vv., *Paura dell'Altro*, a cura di E. Bilancia, F.M. Di Sciullo, F. Rimoli, Carocci, Roma 2008, pp. 57-58.

50. La guerra, afferma Schmitt, non è solo scopo e meta o anche solo contenuto della politica, ma ne è il presupposto sempre presente come possibilità reale, che determina, in modo particolare, il pensiero e l'azione dell'uomo provocando così uno specifico comportamento politico. Cfr. C. Schmitt, *op. cit.*, p. 117.

51. La Società Italiana di Filosofia del Diritto ha dedicato al tema della guerra e della pace un congresso dal titolo *Il problema della guerra e le vie della pace*, e un volume dal titolo *Filosofia giuridica della guerra e della pace*, a cura di V. Ferrari, FrancoAngeli, Milano 2008. Altro volume assai rilevante sul tema è *Forme della violenza, violenza della forma*, a cura di A. Catania e G. Preterossi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007. Altro volume significativo per spunti e riflessioni sul tema è *Paura dell'Altro*, già

Le principali critiche alla teoria schmittiana riguardano, com'è facile immaginare, il concetto stesso di guerra "giusta", un concetto questo che esula del tutto da riferimenti ideali o da norme giuridiche, ma un riferimento puramente e semplicemente effettivo, concreto, ossia contro "un nemico reale". E dimensione del "reale" è data dalla dimensione del "politico" e della "politica", come dichiara lo stesso Schmitt, infatti solo nella lotta reale si manifesta la conseguenza estrema del raggruppamento politico di amico e nemico. È da questa possibilità estrema che la vita dell'uomo acquista la sua tensione specificamente *politica*⁵².

Senza questa *tensione politica*, ammette lo stesso autore, e più in specifico, in un mondo nel quale sia stata definitivamente accantonata e distrutta la possibilità di una lotta di questo genere, un globo terrestre definitivamente pacificato, sarebbe un mondo senza più la distinzione fra amico e nemico e di conseguenza un mondo senza politica⁵³.

Ma è proprio questo aspetto e questo rapporto tra guerra e politica, o, espresso in altri termini, tra violenza e legittimazione che suscita la maggior parte delle critiche, che si risolvono sostanzialmente tutte nella domanda: chi decide della politicità della guerra, cioè della sua legittimazione e in ultima analisi della sua "giustizia"? La risposta che ne dà Schmitt è chiaramente auto-referenziale, se è vero, come è vero, che nella sua proposta il concetto di politico è compreso nel concetto di stato e viceversa. Sotto questo punto di vista la risposta dell'autore potrebbe apparire tautologica e nient'altro. Ed infatti, come osserva Francesco Mancuso, l'evoluzione del diritto internazionale nel XX secolo è stata caratterizzata dal tentativo di recidere il nesso tra sovranità e *jus ad bellum*; oggi tuttavia, la guerra è stata rilegittimata dopo un lungo periodo in cui essa è stata considerata, come afferma Norberto Bobbio, al di fuori di ogni criterio di legittimazione e di legalizzazione⁵⁴.

Una critica particolarmente efficace alla proposta schmittiana è senz'altro, a nostro avviso, quella che Mancuso fa risalire alla profonda convin-

citato. Cfr. anche: C. Galli, *La guerra globale*, Laterza, Roma-Bari 2002; D. Zolo, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Laterza, Roma-Bari 2006; A. Colombo, *La guerra ineguale*, il Mulino, Bologna 2006; C. Galli (a cura di), *Guerra*, Laterza, Roma-Bari 2004.

52. C. Schmitt, *op. cit.*, p. 118.

53. *Ibidem*.

54. F. Mancuso, *Ordine e conflitto in Kant e Schmitt*, in A. Catania, G. Preterossi (a cura di), *Forme della violenza, violenza della forma*, cit. pp. 44-45. Il richiamo a Bobbio è in N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, il Mulino, Bologna 1991, p. 65.

zione, che è latente nella tradizione del pensiero giuspolitico della modernità, di una sorta di “principio d’eccezione” costituito dalla possibilità di una guerra “assoluta” contro un nemico “assoluto”. Principio d’eccezione che Schmitt dichiara esplicitamente essere costituito dal «politico»⁵⁵, ma, come osserva Mancuso, l’intensificazione assoluta del conflittualismo rappresenta, secondo le coordinate teoriche schmittiane, il rovesciamento del “politico”, la perdita di quell’equilibrio, in stato di tensione e perennemente esposto alla contingenza tra ordine e disordine. Questo è, ad avviso dell’autore, il punto decisivo che riguarda e coinvolge il nucleo teorico del pensiero di Schmitt: la distinzione e la complicazione di guerra e politica, che si struttura in forme diverse a seconda che si tratti di politica interna o di politica esterna. Su questo livello si evidenzia un elemento di forte ambiguità, o meglio un’aporia giacché la possibilità dell’eccezione, ossia la possibilità di una lotta “reale” come “tensione specificamente politica” si accompagna ad un incanalamento dell’energia conflittualistica basato sul presupposto della destinazione “ordinativa” della distinzione amico-nemico e sul non superamento di un certo “grado di intensità”.

La conseguenza inevitabile, per Mancuso e facciamo nostra questa conclusione, è che la “relativizzazione” del conflitto sul piano interno si traduce, per la teoria schmittiana, in una sorta di privilegiamento della politica estera rispetto alla politica interna⁵⁶.

Conclusione questa certamente non priva di conseguenze: mentre sul piano interno l’ordine politico contiene sempre un principio di “esclusione” centrato su un’istanza sovrana (come se fosse una “guerra” civile normativizzata, oppure una latenza della frattura conflittualistica, mantenendo all’orizzonte la possibilità della guerra civile intesa sia come “origine” della politica, che come esito della massimizzazione del conflitto e dunque come sconfitta del politico, dell’equilibrio tra ordine e conflitto), sul piano esterno, la guerra non è data come possibilità ma come realtà concreta. È evidente che nel primo caso la relativizzazione è data da un contesto politico-giuridico-istituzionale vigente fino a che non vi sia il superamento di un certo grado di conflitto, che nel secondo caso è assente: il diritto internale per Schmitt si sostanzia quasi

55. C. Schmitt, *op. cit.*, p. 118.

56. F. Mancuso, *op. cit.*, p. 53.

esclusivamente nel “riconoscimento del diritto alla guerra”, cioè del nemico legittimo⁵⁷.

Insomma, sui due piani sui quali opera la rappresentazione schmittiana della polarità amico-nemico, quello interno e quello esterno, quello interno è del tutto “legittimato” da elementi giuridici e normativi, quello esterno è l’eccezione: differenza questa non da poco conto, tutt’altro perché investe, com’è evidente, la qualificazione stessa del “nemico” e in ultima analisi la possibilità, concretamente tale, della scelta di tale qualificazione. Da qui ad innescare un circuito di arbitrarietà il passo è decisamente breve, così come quello di scegliere il “nemico” o, invertendo i termini, l’“amico”; è, in sostanza, quello che Habermas, con la consueta acutezza del pensiero e dei termini chiama «potere di autoaffermazione selvaggio verso l’esterno e giuridicamente non sottomesso»⁵⁸.

Concentriamoci adesso sul concetto di nemico come “altro”, come “diverso”, come “estraneo”.

Sotto questo specifico significato la premessa da cui partiamo, che è anche la nostra convinzione e il punto di arrivo della nostra analisi, è che ciascuno di noi ricerca il nemico per sopravvivere, perché la ricerca del nemico è vista quanto meno in due modi diversi:

- può essere vista come auto affermazione della propria identità sull’altro e quindi della supremazia mia su di te, mia su di voi, mia su di noi, mia su di loro, mia su di essi;
- oppure può essere semplicemente l’affermazione della differenziazione della identità rispetto a te, rispetto a voi rispetto a noi rispetto a loro, rispetto ad essi.

Può esservi poi un modo diverso di differenziazione, un tipo di differenziazione che non prevede la sopravvivenza di uno solo rispetto agli altri ma la convivenza pur nella differenziazione dell’uno sull’altro; in questo caso il conflitto sarebbe la proposizione di un conflitto per così dire neutro, in cui io

57. Ivi, p. 54.

58. J. Habermas, *La costituzionalizzazione del diritto ha ancora una possibilità?*, in Id., *Der gespaltene Westen*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, trad. it. *L’Occidente diviso*, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 170.

riconosco il tuo ruolo accanto al mio non delimito un territorio di supremazia ma tuttavia differenzio le posizioni sociali, quindi io accanto a te, io accanto a noi io accanto ad essi, anche se in scale di valori sociali differenti. È un tipo di contrapposizione anche questa che presuppone una concezione abbastanza “neutra” del conflitto.

Comunque, in tutte queste forme di conflitto è presente l’idea di contrapposizione, la ricerca della supremazia per la supremazia; è un concetto, se si vuole, che invade in parte la sfera psicologica ma che nel nostro caso evitiamo accuratamente di invadere perché non ne abbiamo le competenze e l’interesse specifico a farlo; ci interessa qui solo l’aspetto sociale e sociologico del discorso: vogliamo indagare all’interno di questa voglia di contrapposizione e quindi della ricerca di un vero nemico per la supremazia, che è un concetto tutto conflittuale anzi iper-conflittuale, cioè la voglia di costruirsi un nemico per delineare la supremazia.

Ecco quindi che la voglia di nemico che da un ambito micro-sociologico tutto individuale o interindividuale o intersoggettivo si estende ad un ambito macro-sociologico, cioè ad uno scontro fra gruppi.

Sul concetto di identità e alterità mi sono occupato in passato in varie circostanze, è solo per ragioni di completezza della mia analisi che mi permetto di rimandare a questi lavori⁵⁹, e tuttavia qualche precisazione in questa sede si impone.

La prima domanda con cui intendiamo confrontarci è quella relativa a che cosa deve intendersi per alterità, e quindi che cosa è “l’altro”.

Al concetto di altro non si può offrire una risposta univoca perché il concetto di altro, e correlativamente quello di alterità, è in sé un concetto polivalente, da cui possiamo estrapolare, ai fini del nostro discorso, almeno due diversi significati: “l’altro da sé” e “l’altro da noi”. L’“altro da sé” attiene ad una sfera e a un profilo prevalentemente, anche se non esclusivamente, psicologico e psicoanalitico, l’“altro da noi” è invece un concetto tutto sociologico; e diversi sono anche i contenuti ed i significati dei due termini: nel primo caso, l’altro da sé, il contenuto e il significato si compone di un’unica

59. B.M. Bilotta, *Il conflitto nella diversità. Un’analisi sociologica*, in Aa.Vv., *Diritto Lavoro Alterità. Figure della diversità e modelli culturali*, a cura di F.A. Cappelletti e L. Gaeta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1998. Si veda anche *Appartenenza ed estraneità: la giustizia degli altri*, in B.M. Bilotta, *Forme di Giustizia*, Giuffrè Milano 2003¹, 2008², nello stesso volume si veda anche *Lo straniero e la Giustizia*.

dimensione, quella dell'alterità rispetto al sé, in cui la dimensione dominante è proprio l'elemento del sé rispetto al quale la dimensione dell'altro diventa termine di paragone o di confronto, o eventualmente di scontro; nel secondo caso, l'altro da noi, l'altro da noi si diversifica in una pluralità di definizioni e di significati. Più in specifico, nel primo caso, l'altro da sé, il contenuto e il significato si definisce mediante l'individuazione della relazione fra "sé" e il "non sé" (o l'"altro generalizzato"); nel secondo caso emerge prevalentemente un profilo di diversificazione sociale, o di *differenziazione sociale* per usare l'espressione di Simmel⁶⁰.

Non è facile reperire in sociologia una qualche definizione di "altro", forse perché assai spesso questa scienza tende ad omettere, volutamente, definizioni che finirebbero per vincolare il concetto in una gabbia interpretativa troppo rigida, e preferisce rimandare, a buona ragione a mio avviso, al significato più comune e più intuitivo, per così dire, del termine. In questo caso ci sorregge una precisa ed elaborata definizione di Luciano Gallino secondo cui si tratta di una configurazione della coscienza di un individuo formata dalla interiorizzazione del complesso organizzati de a. gli atteggiamenti che la comunità in cui è vissuto, o alcuni settori di essa, hanno manifestato sia nei suoi confronti sia nei confronti di altri soggetti, interni o esterni, alla comunità, insieme con le situazioni più o meno critiche che essa ha dovuto affrontare; b. le norme di condotta che la comunità prescriveva, e che l'individuo ha appreso a generalizzare svolgendo diversi ruoli e interpretando i ruoli di altri, sotto l'influenza di una serie di altri significati. In sintesi, l'altro generalizzato potrebbe definirsi come la personificazione interiore di aspetti della società penetrati in un individuo tramite la socializzazione, cioè la realtà oggettiva di altrui divenuta soggettiva nel sé⁶¹.

Da questa definizione scaturisce, *a contrario*, per Gallino che identità significa capacità di stabilire una differenza osservabile fra sé e l'altro, di differenziarsi dal mondo e di mantenere nel tempo il senso di tale differenza⁶²; se così è, e condividiamo questo assunto, per noi la differenza, e quindi anche

60. G. Simmel, *Über soziale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen*, Duncker & Humblot, Leipzig 1890, trad. it. *La differenziazione sociale*, a cura di Bruno Accarino, prefazione di F. Ferrarotti, Laterza, Roma-Bari 1982.

61. L. Gallino, voce «Altro generalizzato», in *Dizionario di Sociologia*, Utet, Torino 1983, p. 17.

62. L. Gallino, *Identità, Identificazione*, in «Laboratorio Politico», 1982, nn. 5-6, p. 145.

l'alterità, è l'affermazione dell'identità, la sua dimensione e la misura della dimensione stessa.

E quindi, per noi, come abbiamo già precisato in altra circostanza⁶³ alterità è innanzitutto “l'altro da sé” e in secondo luogo “l'altro da noi” e “l'altro da loro”, e ciò può intendersi come esclusivamente altro da sé o esclusivamente come altro da noi o esclusivamente altro da loro, oppure può essere inteso come altro da sé e da noi o da loro; cioè, in una sola parola, altro significa differenziazione.

Simmel che della differenziazione sociale è stato l'interprete più profondo ha affermato che l'uomo è un essere differenziale: così come noi non percepiamo mai la grandezza assoluta di uno stimolo, ma solo la sua differenza rispetto allo stato delle sensazioni quale si è dato finora, anche il nostro interesse non è inerente a quei contenuti vitali che sono da sempre e ovunque i contenuti diffusi e generali, ma a quelli per mezzo dei quali ognuno si distingue da ogni altro. Il fondamento comune sul quale si costruisce tutto ciò che è individuale è qualcosa di ovvio, e non può richiedere quindi una particolare attenzione, che viene semmai interamente consumata dalle differenze individuali. Infatti tutti gli interessi pratici, tutte le determinazioni della nostra collocazione nel mondo, tutte le utilizzazioni di altri uomini si fondano su queste differenze tra uomo e uomo, mentre il terreno comune nel quale si svolgono tutti questi processi è un fattore costante che la nostra coscienza può trascurare, perché tocca allo stesso modo tutte le differenze: e solo queste sono importanti.⁶⁴

Da qui una voglia costante di “nemico”, la ricerca continua del “nemico” per affermare la propria identità e la propria differenza rispetto all'“altro”.

Una voglia incessante di differenziazione!

Merton ha, dal canto suo, precisato in termini estremamente puntuali il criterio della “non appartenenza” osservando come l'appartenenza ad un gruppo non è un concetto in sé evidente ma esige espliciti criteri sociologici per essere concettualmente identificabile, anche la *non appartenenza* ha bisogno di criteri di identificazione. Certamente i “non membri” sono coloro che non soddisfanno criteri d'interazione e di definizione di appartenenza e potrebbe sembrare,

63. B.M. Bilotta, *Il conflitto nella diversità. Un'analisi sociologica*, cit., pp. 191-193.

64. G. Simmel, *La differenziazione sociale*, cit., p. 24.

quindi, che la definizione di membro possa essere sufficiente a definire un non membro; ma le definizioni per esclusione rendono notoriamente ad oscurare elementi significativi di ciò che viene definito solo negativamente⁶⁵. Se la categoria della “non appartenenza”, specifica Merton, viene definita solo in termini negativi, includendo in essa gli individui che non soddisfano i criteri di appartenenza, essa oscurerà distinzioni fondamentali fra i vari tipi della non appartenenza; e tali distinzioni rivestono una particolare importanza per la teoria dei gruppi di riferimento. Che sia così, diviene evidente se deduciamo alcune implicazioni dell'importante concetto, a lungo trascurato di “completezza” di un gruppo, che era stato formulato da Simmel⁶⁶.

Il richiamo a Simmel sul punto dell'appartenenza e della non appartenenza al gruppo sociale è quanto mai opportuno da parte di Merton, il quale precisa che, come Simmel sembra aver intuito, il concetto di completezza implica l'esistenza di *tipi di non membri* distinti e strutturalmente diversi. I *non membri* non costituiscono una singolo, omogenea categoria sociale; essi differiscono nei loro tipici rapporti con il gruppo di cui non sono membri⁶⁷.

Il punto della nostra analisi si fa ancora più sottile ed è la ricerca della relazione tra la differenziazione e la voglia di differenziazione che sfocia nell'alterità. Lo abbiamo precisato già in altra circostanza⁶⁸, e qui lo ribadiamo, che per noi esiste una sorta di paradigma che parte dalla complessità sociale ed arriva all'alterità passando per la differenziazione: in quest'ottica l'alterità è la risultante sociale della complessità e della situazione di differenziazione che questa determina.

Il risultato finale di questo paradigma non può che essere il conflitto: la condizione di alterità sconfina in quella del conflitto sociale, della voglia di contrapposizione e quindi della ricerca di un vero nemico per la supremazia.

Sotto questo punto di vista crediamo che la migliore definizione di conflitto sociale sia quella fornita da Lewis Coser il quale lo definisce come una lotta per l'affermazione di certi valori e per la realizzazione di aspirazioni al miglioramento della condizione sociale e all'aumento del potere e delle ricchezze,

65. R.K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, Glencoe 1957, ed. it. *Teoria e Struttura Sociale*, a cura di F. Barbano, il Mulino, Bologna 1966, p. 464.

66. *Ibidem*.

67. *Ivi*, p. 465.

68. B.M. Bilotta, *Il conflitto nella diversità. Un'analisi sociologica*, cit., p. 195.

nella quale i contendenti tendono a neutralizzare, danneggiare o eliminare i loro rivali⁶⁹.

Conflitto che, si badi bene, ha una valenza tanto microsociologica, investendo un ambito del tutto individuale (a questo riguarda Simmel avanza la teoria del conflitto come “valvola di sicurezza”; il conflitto, in questo caso servirebbe come sbocco per lo scarico di ostilità che in mancanza di un qualsiasi sbocco di questo tipo causerebbero la fine del rapporto tra gli antagonisti) o inter-individuale quanto macrosociologica, cioè uno scontro tra gruppi sociali: è come dire che il conflitto, la voglia di nemico da una affermazione individualistica della contrapposizione del soggetto sull'altro per la supremazia si evolve in uno scontro per la supremazia dei gruppi sociali.

E ciò tanto nel caso di conflitti che Simmel definisce realistici tanto in quelli definiti «non realistici»⁷⁰. Coser ha precisato assai bene questa situazione quando ha affermato che ogni sistema sociale contiene germi di conflitto realistico, nella misura in cui la gente solleva contrastanti rivendicazioni per conseguire posizioni sociali, potere, risorse, non disponibili in misura sufficiente per tutti, e aderisce a valori contrastanti. La distribuzione delle posizioni sociali, del potere e delle risorse, anche se regolata da norme e da sistemi che provvedono alla distribuzione dei vari ruoli, continuerà in qualche misura ad essere oggetto di contesa. I conflitti realistici sorgono quando gli uomini si scontrano nel perseguimento di rivendicazioni basate su frustrazioni di richieste e aspettative di guadagno.

I conflitti non realistici sorgono da rinunce e frustrazioni inerenti al processo di integrazione sociale e agli obblighi che si assumono col sopravvivere dell'età adulta, o risultano dalla conversione di un antagonismo originariamente realistico a cui non fu consentito di esprimersi. Mentre, quando si verifica il primo tipo di conflitto, anche gli agenti della frustrazione si attendono di conseguire risultati ben precisi; il secondo tipo consiste in uno sfogo di tensio-

69. L.A. Coser, *op. cit.*, p. 10.

70. Nel conflitto realistico, secondo la formulazione di Simmel, gli individui o i gruppi utilizzano il conflitto come lo strumento più efficace per ottenere ciò che vogliono, se riuscissero ad ottenerlo senza lotta, abbandonerebbero immediatamente il conflitto. Questo tipo di conflitti sono sostanzialmente quelli che altri conflittualisti definiscono in termini di interessi personali. Il conflitto non realistico serve, invece, come strumento per allentare le tensioni, o per affermare la propria identità, e include spinte ostili, che in realtà derivano da altre fonti. Spesso un conflitto contiene elementi realistici e non realistici insieme.

ne attraverso azioni aggressive contro oggetti intercambiabili. Il primo tipo di conflitto è considerato dai partecipanti come un mezzo per il raggiungimento di scopi realistici, un mezzo che potrebbe essere abbandonato altri mezzi apparissero più idonei a conseguire lo stesso scopo. Il secondo non consente una scelta del genere, poiché la soddisfazione deriva dall'atto aggressivo in sé stesso⁷¹.

A nostro modo di vedere tanto nel caso di conflitti individuali tanto nel caso di conflitti di gruppo assai di frequente è indistinguibile la dose di conflitto realistico e di conflitto irrealistico presente in ciascuno di essi, i due tipi di conflitto sociale si compongono assai spesso di un amalgama così integrato di entrambe queste componenti da non poterlo scindere; a nostro avviso entrambi questi conflitti nient'altro sono che frutto di un'unica matrice: la voglia di nemico.

Simmel ha precisato da par suo questo aspetto: i gruppi specialmente quelli minoritari che sono perseguitati e vivono in una lotta continua spesso respingono approcci e tolleranze da parte dell'avversario perché ne verrebbe stemperata la natura integrale della loro opposizione senza la quale non sono in grado di lottare. La completa vittoria di un gruppo sui suoi nemici non costituisce perciò sempre un evento fortunato, la vittoria smobilita le energie che garantiscono l'unità del gruppo e le forze dissolventrici che sono sempre all'opera guadagnano terreno all'interno di certi gruppi può persino essere un atto di saggezza politica far in modo che vi sia sempre qualche nemico perché l'unità dei membri resti operante e il gruppo non smarrisca la consapevolezza che essa rappresenta un suo interesse vitale⁷².

Due le conclusioni che si possono trarre da questa affermazione, la prima è che i gruppi in lotta possono creare, o "suscitare come chiosa Coser, dei nemici per poter sviluppare ed accrescere la loro coesione interna, in questo caso il conflitto diventa una condizione indispensabile per la loro sopravvivenza e devono continuamente alimentarlo; la seconda è che è assolutamente ininfluente che il conflitto esista realmente, è fondamentale, al contrario, che i membri del gruppo in conflitto credano o vengano indotti a credere, che esista una minaccia reale, non importa che questa minaccia esista nella realtà, basta che

71. L.A. Coser, *op. cit.*, p. 60.

72. G. Simmel, *Il conflitto nella cultura moderna*, cit., pp. 96-97.

il gruppo la consideri reale. Come specifica Coser la percezione collettiva di una minaccia esterna può essere errata, ma il suo effetto sul gruppo può essere identico a quello di una adeguata percezione della minaccia reale⁷³.

Questa ricerca di nuovi nemici, o come noi l'abbiamo definita voglia di nemico, per Coser ha delle analogie col processo che Gordon Allport ha definito come «autonomia funzionale dei motivi», secondo cui i motivi che si sono originariamente manifestati nella ricerca di un obiettivo determinato possono continuare ad operare anche quando l'obiettivo originario non esiste più⁷⁴.

Analogamente, per Coser, il conflitto che originariamente il gruppo intraprende come via per conseguire un fine stabilito diventa poi fine a sé stesso.

Delle due conclusioni di cui si è detto appena poco sopra e della conclusione di Coser noi preferiamo trarne una sola, che sostanzialmente le contiene tutte: il conflitto serve a marcare e ad accrescere la coesione interna, cioè a differenziarsi verso l'esterno e ad identificarsi all'interno.

In questa incessante ricerca di demarcazione della differenziazione, tanto in termini soggettivi quanto in termini di gruppi sociali, ed in questa altrettanto incessante ricerca dell'accrescimento dell'auto-affermazione e della coesione del gruppo sta, nostro parere, la linea di demarcazione fra conflitto vero e proprio e il suo effetto disgregante, o come dice Simmel tra conflitto aggregante e conflitto disgregante, in cui gli antagonismi rendono più sensibili i legami sociali pur se è vero che, come nota lo stesso autore, è anche un modo di spezzarli, ma finché questo limite estremo non è raggiunto, questi conflitti rendono la solidarietà più attiva, che i soggetti ne abbiano o no coscienza⁷⁵.

Per noi la voglia di nemico sta tutta in questa linea di demarcazione, sottile fin che si vuole ma densissima di significati e di conseguenze, che è la linea di demarcazione fra la voglia di tendere allo spasimo o di spezzare i legami sociali, o per dirla in termini durkheimiani i rapporti di solidarietà interindividuale e sociale.

73. L.A. Coser, *Le funzioni del conflitto sociale*, cit., p. 116.

74. G.W. Allport, *Personality*, Henry Holt & Co., New York 1937, cap. VII.

75. G. Simmel, *Il conflitto nella cultura moderna*, cit., pp. 88-89.

4. Una suggestione psicoanalitica: un terribile amore per la guerra

James Hillman, al momento tra i più noti e diffusi scrittori di psicologia e psico-analisi al mondo, ha messo a frutto le sue esperienze scientifiche di grande studioso di scienza psicoanalitica ed anche filosofica e le sue esperienze di vita vissuta come medico militare al servizio della *US Navy* durante la seconda guerra mondiale e di cronista della radio militare in Germania⁷⁶ in un volume di rara suggestività e ancor più forte impatto emotivo: *Un terribile amore per la guerra*⁷⁷.

Si potrebbe subito obiettare che in un saggio di stretta osservanza sociologica com'è quello che proponiamo l'impatto psicoanalitico e psicologico potrebbe in qualche maniera stonare e risultare persino fuorviante: nulla di più errato!

Perché al di là delle considerazioni che seguono, la sola conoscenza dell'autore tende ad allontanare questo pensiero; Hillman è uno studioso, di matrice culturale europea, che non ripudia affatto, al di là di qualche dichiarazione di facciata e di qualche voluta iperbole letteraria, l'analisi filosofica e il metodo speculativo di questa scienza né l'analisi sociologica, anzi riesce a coniugare magistralmente queste scienze, quella psicoanalitica e quella filosofica e quella sociologica, come raramente accade di vedere nel mondo scientifico.

Non è certo casuale, quindi, da parte nostra, in questa circostanza, che dei quattro saggi, o capitoli, di cui si compone il corposo volume (*La guerra è normale; La guerra è inumana; La guerra è sublime; La religione è guerra*), la nostra attenzione, ma non certo la nostra predilezione esclusiva, vada al primo di questi e su questo incentriamo in prevalenza la nostra analisi e le nostre suggestioni.

La prima suggestione del volume è quella legata ad una battuta pronunciata dal generale Patton in una scena del celeberrimo film di Franklin J. Schaffner⁷⁸,

76. US Forces Network.

77. J. Hillman, *A Terrible Love of War*, The Penguin Press, New York 2004, trad. it. di A. Bottini, *Un terribile amore per la guerra*, Adelphi, Milano 2005.

78. Il film *Patton*, regia di Franklin J. Schaffner, con Frank Latimore, Karl Malden, George C. Scott (nei panni di Patton), Stephan Young, è apparso negli Stati Uniti d'America nel 1970 ed è risultato vincitore di 7 premi Oscar. In Italia è apparso sugli schermi con il titolo *Patton, generale d'acciaio*. La trama del film narra l'epopea delle forze americane che duramente sconfitte a Kasserine, in Tunisia, nel loro primo scontro con l'"Africa Korps" di Rommel, si rifanno allorché il comando della VII Armata viene assunto dal generale George Smith Patton. Militare di carriera e più ancora di vocazione, fanatico, arrogante e volgare, ma anche abile e valoroso comandante, Patton, dopo aver conquistato la Sicilia, rivaleggiando

e riportata come momento di apertura del volume: il generale Patton ispeziona il campo dopo una battaglia, tutto intorno terra sconvolta, carri armati distrutti dal fuoco, cadaveri. Il generale solleva tra le braccia un ufficiale morente, lo bacia e volgendo lo sguardo su quella devastazione esclama: *come amo tutto questo, che dio mi aiuti, lo amo più della mia vita*.

Hillman trae spunto da questa frase, pronunciata forse veramente o solo nella trasposizione cinematografica, per affermare che se non si entra in questo amore per la guerra non si riuscirà mai a prevenirla né a parlare in modo sensato di pace e di disarmo; in altri termini se non spingiamo l'immaginazione dentro lo stato marziale dell'anima non potremo comprendere la forza di attrazione. Una frase cardine questa, vista in chiave tutta psicoanalitica, per capire lo svolgimento del suo discorso ed, accanto, una parola che guida l'intero sviluppo delle sue riflessioni: immaginazione; perché, come afferma lo stesso autore, il primo principio del metodo psicologico dice che qualsiasi fenomeno, per essere compreso, va immaginato entrando in sintonia con esso: nessuna sindrome può veramente essere strappata alla sua tragica fissità se prima non spingiamo l'immaginazione fin dentro il suo cuore⁷⁹.

E qui scatta da parte dell'autore una sorta di garbata *vis* polemica nei confronti della filosofia e della teologia, ambiti cui spetterebbe, a suo dire, produrre pensieri forti per conto della nostra specie e che invece hanno trascurato l'importanza prioritaria della guerra; ma si capisce chiaramente che si tratta di una *vis* polemica assai morbida perché da subito l'analisi del pensiero di Hillman si spinge proprio sul pensiero filosofico nelle citazioni di Eraclito, «polemos di tutte le cose è padre»⁸⁰, e di Emmanuel Lévinas: «l'essere si rivela al pensiero filosofico come guerra»⁸¹.

Ma non può certo negarsi che il rilievo di Hillman abbia più d'un fondamento: se è una componente primordiale dell'essere, allora la guerra genera

con Montgomery, subisce un'eclissi temporanea per aver schiaffeggiato come vigliacco un soldato colto da una crisi nervosa. Sbarcati gli alleati in Normandia, viene affidato a Patton il comando della III Armata, con la quale, vinta la cruenta battaglia di Bastogne, e conquistate le Ardenne, si spinge fin nel centro della Germania, infliggendo duri colpi ai tedeschi. Inviso agli alti vertici militari, gli viene tolto il comando della 3^a armata in Cecoslovacchia.

79. J. Hillman, *Un terribile amore per la guerra*, cit. p. 12.

80. Eraclito, *I frammenti e le testimonianze*, a cura di C. Diano e G. Serra, Mondadori, Milano 1980, Fr. 22B53 DK.

81. E. Lévinas, *Totalité et infini*, Nijhoff, La Haye 1961, trad. it. *Totalità e infinito*, Jaca Book, Milano 1980, p. 19.

la struttura stessa dell'esistenza e del nostro pensiero su di essa; le nostre idee di universo, di religione, di etica; il tipo di pensiero alla base della logica aristotelica degli opposti, delle antinomie kantiane, della selezione naturale di Darwin, della lotta di classe marxiana e perfino della freudiana rimozione dell'Es da parte dell'Io e del Super-Io⁸².

Date queste premesse l'autore non può che pervenire all'unica conclusione possibile, cioè che la categoria della guerra sia "dentro" di noi: noi pensiamo secondo la categoria della guerra, ci sentiamo in dissidio con noi stessi e senza rendercene conto siamo convinti che la predazione, la difesa del territorio, la conquista e la battaglia interminabile do forze opposte siano le leggi fondamentali dell'esistenza⁸³.

È facile immaginare, per tutto quanto abbiamo fin qui detto, che aderiamo senza riserve a questo assunto, solo che noi ci siamo espressi in termini di conflitto più che di guerra, ma la linea di demarcazione è davvero assai sottile.

Così come conveniamo con l'altra affermazione dell'autore secondo cui il fatto che i filosofi non abbiano posto la guerra al centro della loro opera sia stato, in definitiva, un bene perché, come egli afferma, il meglio che la filosofia sa offrire alla nostra indagine non è tanto una teoria compiuta quanto l'invito a dedicarci al piacere di pensare pensieri forti e di immaginare in libertà; il modo in cui funziona la mente dei filosofi, il loro modo di pensare sono più preziosi per il ricercatore delle conclusioni del loro pensiero⁸⁴.

Né non si può non convenire con Hillman che nessuno dei filosofi maggiori (ad eccezione di Thomas Hobbes, che ha prodotto il suo *Leviatano* più di tre secoli e mezzo fa) ha mai affrontato in maniera esauriente l'argomento o ha attribuito alla guerra l'importanza primaria che le compete nella gerarchia dei temi filosofici; lo stesso Kant è pervenuto alla trattazione di questo tema con un breve saggio scritto a più di settant'anni, nel quale nel riecheggiare l'insegnamento di Hobbes dichiara che lo stato di pace tra gli uomini che vivono gli uni accanto agli altri non è uno stato naturale (*status naturalis*), e in cui l'attenzione prioritaria è rivolta più alla "pace perpetua" che alla guerra vera e propria⁸⁵.

82. J. Hillman, *op. cit.*, p. 12.

83. Ivi, pp. 12-13.

84. Ivi, pp. 20-21.

85. Delle innumerevoli edizioni italiane dell'opera preferiamo segnalare la più recente. Si veda I.

Ecco quindi che la guerra, come sottolinea un po' sarcasticamente Hillman, "cacciata" dal centro della contemplazione dell'intelletto "alto" tende ad essere esaminata in maniera parcellizzata da vari specialisti o a essere relegata nella storia di cui diventa un sottocapitolo, la storia militare, affidato a studiosi e giornalisti dediti alla registrazione dei fatti, oppure, aggiungiamo noi all'arte cinematografica che di questo tema si è a lungo nutrita e continua a nutrirsi; oppure il suo studio è marginalizzato e rinchiuso in organismo governativi che con la magia del loro pensiero trasformano "ammazzare" in "eliminare", i "massacri" in "danni collaterali", il caos nella battaglia in "scenari tattici", "teoria dei giochi", "rapporto costi-benefici", e contemporaneamente le armi diventano "giocattolo" e le bombe "intelligenti", senza trascurare, aggiungiamo noi, l'espressione più singolare e sinceramente più comica in cui quasi quotidianamente ci è dato di imbatterci nelle cronache degli scenari di guerra, quella del "fuoco amico".

Ma quali le origini della guerra?

Una su tutte la risposta: difetto di immaginazione: se vogliamo far cessare l'orrore della guerra affinché la vita possa continuare, è necessario comprendere e immaginare. Noi esseri umani siamo privilegiati per ciò che riguarda la capacità di comprensione. Forse l'incapacità di comprensione è dovuta al fatto che la nostra immaginazione è menomata e le nostre modalità di comprensione hanno bisogno di uno slittamento di paradigma. Può darsi che la frustrazione dei nostri sforzi non dipenda semplicemente dalla pertinacia della guerra, dal fatto che essa sia essenzialmente non comprensibile, non immaginabile. È forse colpa della guerra se non ne abbiamo colto il significato? Dobbiamo indagare la difettosità dell'attrezzo: come mai il nostro metodo di comprensione non comprende la guerra? Risposta: i problemi non possono essere risolti al medesimo livello di pensiero che li ha creati, l'ha detto Einstein⁸⁶.

Su questa risposta convergono molti studiosi da più prospettive, Theodore Ropp nella sua vasta rassegna sulla guerra conclude che le voluminose opere degli studiosi militari contemporanei non contengono idee nuove sulle origini della guerra, stando così le cose siamo quanto mai lontani da una visione

Kant, *Per la pace perpetua*, prefazione di S. Veca, traduzione di R. Bordiga, con un saggio di A. Burgio, Feltrinelli, Milano 2006.

86. J. Hillman, *op. cit.* pp. 16-17.

scientifica della guerra che risulti soddisfacente⁸⁷, e da un'altra prospettiva più psicologica Susan Sontag esclama che non possiamo immaginare com'è orribile la guerra, come è terrificante, e come diventi una cosa normale; non si può capire, non si può immaginare⁸⁸.

La guerra, ribadisce Hillman, esige un salto immaginativo non meno straordinario e formidabile del fenomeno stesso, le nostre consuete categorie non sono abbastanza capienti, perché riducono il significato della guerra alla spiegazione delle sue cause⁸⁹.

E le cause sono talmente molteplici che finiscono per eludersi a vicenda, è indubbio che le parole più significative sulle cause della guerra le abbia profferite Tolstoj in una nota, citatissima, di *Guerra e Pace*: perché milioni di uomini cominciarono ad ammazzarsi a vicenda? Chi glielo ordinò? Si direbbe fosse chiaro a ciascuno che nessuno di loro ne avrebbe tratto alcun beneficio, ma anzi per tutti le cose sarebbero peggiorate. Perché lo fecero? Retrospectivamente si potrebbero avanzare, e si avanzano, congetture all'infinito sulle cause di tale insensato comportamento, ma il numero infinito di queste spiegazioni e la loro convergenza dimostrano soltanto che le cause erano innumerevoli e che nessuna di esse può essere considerata la causa⁹⁰. Per Tolstoj, in sostanza, la guerra è governata da una sorta di forza collettiva che trascende la volontà umana individuale.

Se la guerra, dunque, sfugge a qualsiasi motivo o causa, se sfugge alla ricerca della sua origine, ecco, allora, un'altra suggestione forte che ci fornisce il grande psicoanalista americano: la guerra è mito! E sull'idea del mito il richiamo corre a Shakespeare: noi siamo per gli dei come mosche per i monelli, ci uccidono per divertimento⁹¹.

Per comprendere la guerra dobbiamo arrivare ai suoi miti, è l'analisi di Hillman, riconoscere che essa è un accadimento mitico che coloro che vi sono im-

87. T. Ropp, «War and Militarism» in *Dictionary of the History of Ideas*, vol. IV, Scribner's, New York 1973.

88. S. Sontag, *Regarding the Pain of Others*, Hamish Hamilton, London 2003, trad. it. *Davanti al dolore degli altri*, Mondadori, Milano 2003.

89. J. Hillman, *op. cit.*, p. 18.

90. L.N. Tolstoj, *Guerra e Pace*, edizione originale russa del 1865/1869, delle numerosissime edizioni italiane segnaliamo quella edita da Garzanti, Milano 1989, introduzione di S. Vitale, prefazione di F. Malcovati, traduzione di P. Zveteremich.

91. W. Shakespeare, *Re Lear*, IV, I, 36.

mersi sono proiettati in uno stato d'essere mitico, che il loro ritorno da quello stato sembra inesplicabile razionalmente e che l'amore per la guerra dice di un amore per gli dèi, per gli dèi della guerra, e che nessun'altra interpretazione (politica, storica, sociologica, psicoanalitica) può penetrare fino agli abissi disumani della crudeltà, ed ecco perché la guerra rimane non immaginabile e non comprensibile⁹².

Un'ulteriore suggestione nasce da una constatazione: la guerra è normale, nel senso che ci accompagna ogni giorno e sembra non andarsene mai; questa *routine* di guerra va avanti da quando l'uomo ha memoria; nei cinquemilaseicento anni di storia scritta sono registrate quattordicimilaseicento guerre, una media di due o tre per ogni anno di storia umana. La guerra è una costante sempre in crescita della storia, è l'evento più diffuso nella storia dell'umanità, tanto da far dire a Hillman che nella nostra storia secolarizzata, la battaglia e la sua epitome personificata, il vincitore, il "genio" diventano rappresentazioni salvifiche; la corona d'alloro al posto dell'aureola, le statue dei nostri parchi, i nomi dei nostri viali principali e le festività civili commemorano (e non solo nelle civiltà occidentali) l'aspetto salvifico della battaglia⁹³.

E dunque la guerra diventa ogni giorno più normale, anzi questa normalizzazione della guerra, come afferma con felice acutezza l'autore, ha candeggiato la parola e ci ha lavato il cervello, sicché dimentichiamo le sue immagini terribili. Sovvertiamo, in sostanza, l'idea della guerra con la propaganda che la accompagna, con le cause politicamente dichiarate, con la giustificazione morale con cui si esprime, la guerra diventa allora ancora più normale, fa parte del tessuto sociale, favorita in questo da due fattori che contribuiscono a normalizzarla ancor di più, la costanza nel corso della storia e la ubiquità sul pianeta, caratteristiche queste che ne presuppongono un'altra, l'accettabilità.

La normalità è anche accettazione!

Dunque, se la guerra è normale, si chiede l'autore, lo è perché è radicata nella natura umana o perché è essenziale per le società? È fondamentalmente espressione dell'aggressività e dell'istinto di autoconservazione degli esseri umani o è un prolungamento del comportamento del branco – dai cacciatori ai razziatori – su su fino alle coalizioni di milioni di uomini in paesi lontani?

92. J. Hillman, *op. cit.*, p. 21.

93. Ivi, p. 31.

Il Nuovo Testamento opta per la prima ipotesi: da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere e uccidete; invidiate e non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra⁹⁴, e Platone ribadisce che tutte le guerre si originano per brama di ricchezze, e le ricchezze noi dobbiamo di necessità procacciarcele a causa del corpo⁹⁵. Per Kant, sulla scia del pensiero di Hobbes, la guerra è scardinata dalla società e alligna nella natura umana: la guerra non richiede alcuna motivazione, ma appare radicata nella natura umana ed è addirittura considerata qualcosa di nobile⁹⁶.

Sinteticamente, le origini della guerra, sia che la si consideri innata nella natura umana o acquisita all'interno della società, sono riconducibili, per Hillman, a due posizioni di fondo. Da un lato le teorie improntate alla psicoanalisi, che incardinano la natura umana alla perdita infantile degli oggetti d'amore e al trauma della nascita; e le teorie fondate sulla biologia animale (meccanismo innati di combattimento o fuga; il gene che lotta per diventare dominante). Dall'altro lato le teorie che considerano la guerra un prodotto della struttura interna dei gruppi, dei loro sistemi di credenze, delle loro pretese territoriali, delle loro esigenze riproduttive esogamiche e della psiche collettiva della follia⁹⁷.

Come che la si consideri la guerra, sia come pulsione umana o bisogno della società, si rende necessaria l'immagine di un nemico.

È questa parte dell'analisi che dal nostro punto di vista ci fornisce più suggestioni, o forse solo più conferme a quel che nelle pagine precedenti abbiamo detto e ripetuto: l'immagine del nemico.

L'immagine del nemico è quella che lega insieme le diverse facce della guerra, la guerra pubblica e la guerra privata, la guerra di pochi individui e la guerra di gruppi, pochi o tanti, sino alla guerra fra nazioni e persino alla guerra totale. Hillman lo dice chiaramente che l'idea di altro o di alterità che oggi domina il discorso filosofico è troppo astratta per scatenare i "cani della guerra": che l'obiettivo sia una preda, una vittima sacrificale, uno spirito maligno o un oggetto del desiderio è l'idea del nemico a mobilitare l'energia. La figura del nemico

94. Nuovo Testamento, Gc4, 1-2.

95. Platone, *Fedone*, 66 c-d, trad. it. a cura di G. Reale, in Platone, *Opere*, Rusconi, Milano 1991, p. 78.

96. E. Kant, *La Pace Perpetua*, cit., p. 123.

97. J. Hillman, *op. cit.*, p. 37.

alimenta le passioni della paura, dell'odio, della collera, del desiderio di vendetta, della furia distruttiva o della concupiscenza, fornendo quel sovrappiù di energia compressa che rende possibile il campo di battaglia⁹⁸.

È il nemico che crea la guerra non viceversa!

Ed allora ecco trovata la causa della guerra: il nemico. Quel difetto di immaginazione su cui pure tanto Hillman e noi ci siamo dilungati forse è un oggetto meno oscuro, è l'immaginazione del nemico pur nella mancata immaginazione dello sviluppo e dell'esito dello scontro.

Qui emerge per intero l'anima psicoanalitica dell'autore: la guerra si appoggia sulle rimozioni o pulsioni aggressive dell'individuo, sul suo piacere di aggredire e distruggere, sul suo appetito per lo straordinario e lo spettacolare, sul suo bisogno ossessivo di autonomia. Perché siano mobilitati gli impulsi aggressivi e di conquista individuali, e da quell'utero emerga la guerra, ci vuole un nemico. Il nemico è la levatrice della guerra.

Il nemico fornisce l'immagine capace di costellare tali impulsi nell'individuo ed è necessario allo Stato per raccogliere gli individui in un corpo belligerante coeso: René Girard lo ha detto in maniera assai forte ed assai plastica: l'emozione che unifica una società è l'umanità nella violenza⁹⁹.

Ma attenzione, avverte Hillman, non è detto che il nemico esista davvero! Stiamo parlando dell'*idea* di nemico, di un nemico fantasma. Causa della guerra non è il nemico, bensì l'immaginazione. È l'immaginazione la forza propulsiva. Il fantasma immaginato si gonfia e oscura l'orizzonte, blocca la vista. L'idea archetipica ha ora una faccia. Una volta che abbiamo evocato l'immagine del nemico, siamo già in stato di guerra¹⁰⁰.

Che dire di più, avremmo voluto scriverle noi queste parole.

5. Conclusione

Identità – Differenziazione – Alterità – Conflitto – Guerra: è questo, per noi, il paradigma, l'iter logico e cronologico su cui si è mossa l'intera nostra pro-

98. Ivi, p. 38.

99. R. Girard, *La Violence e le sacré*, Grasset, Paris 1972, delle molteplici edizioni italiane segnaliamo la più recente *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano 2003.

100. J. Hillman, *op. cit.*, pp. 39-40.

posta per giungere alla guerra, che è il massimo del livello di scontro. Con gli occhi del conflittualista e nell'insegnamento di Simmel e di Coser abbiamo dato apertura ad un concetto di conflitto che non fosse necessariamente di segno positivo cioè un conflitto di tipo distruttivo, un conflitto disgregativo, ma abbiamo anche considerato un conflitto per così dire più "neutro", un conflitto, cioè, che è l'anima stessa della relazione sociale pur senza farne di questa un terreno di scontro, anche se dobbiamo constatare che anche quando si manifesta in una sua intrinseca neutralità il conflitto è comunque un elemento di differenziazione sociale, e più precisamente è il momento in cui la differenziazione emerge e si ribadisce, anzi è il momento in cui più forte il senso dell'identità viene rivendicato e ribadito contro qualcuno o contro più di qualcuno.

Questo necessariamente implica un concetto tanto limitato tanto allargato di conflitto, implica un concetto di conflitto limitato nei termini di uno scontro fra due o poco più soggetti e persino uno scontro con sé stessi, senza con questo voler necessariamente scomodare la scienza psicoanalitica, ma significa anche scontro a più alto livello, cioè un concetto di guerra.

La guerra non è necessariamente ed esclusivamente un concetto che investa un popolo o una nazione contro un altro popolo o un'altra nazione, o talune nazioni o popoli contro altre nazioni o popoli, certo questo è il concetto più comune e più diffuso ma certamente il concetto di guerra può avere un ambito più limitato ed investire persone fisiche, individui semplici, non necessariamente popoli e può investire persino un solo individuo: l'espressione che assai di frequente si coglie: quel soggetto è in guerra con sé stesso ne è la prova più visibile.

Il concetto di guerra è, dunque, un concetto per così dire "naturale", rientra nella natura dell'uomo, non necessariamente aggressiva (Hobbes) ma sicuramente una natura fondata sul concetto di identità personale: *io e voi, io contro di voi, voi ed io, voi contro di me*.

La guerra è l'elemento più naturale come tutti gli elementi che si trovano in natura, e tra i più diffusi; ma non è solo un elemento naturale, non è solo un istinto di aggressività innato è anche uno spirito acquisito, la teoria del politico di Schmitt ne è forse l'esempio scientifico più pertinente e più calzante.

La guerra è certamente una miscela quasi inestricabile di entrambi questi profili, così come d'altra parte anche il conflitto, quando la guerra diventa istituzione o come direbbe Schmitt quando la guerra diventa "politica", cioè

quando la guerra è un comando, sicuramente non può che esservi in questa anche parte di quell'istinto di contrapposizione che è, a nostro avviso, recondito in ciascuno di noi, di quella voglia di autoaffermazione sull'altro che è parte di noi, dichiarata o nascosta che sia, e quindi la guerra è la spinta a cercare un nemico, è la ricerca di un nemico, ma la ricerca di un nemico non è la conseguenza della guerra ma ne è il presupposto: è il nemico il presupposto della guerra, così come lo è il presupposto del conflitto; psicoanaliticamente si potrebbe dire anche che il nemico lo si ricerca anche in sé stessi oltre che negli altri.

È vero è stato detto e ribadito più volte, tutti quelli che la guerra hanno fatto o l'hanno analizzata o hanno avuto in essa responsabilità lo hanno affermato: la guerra è mancanza di immaginazione, la guerra è mancanza di immaginazione proprio perché assai spesso la guerra è per la guerra, non si capirebbero diversamente gli errori di valutazione che nella quasi totalità dei casi la guerra produce, il mancato risultato che questa comporta, il mancato obiettivo politico della guerra stessa, anzi assai spesso il perseguimento di un obiettivo politico del tutto diverso da quello previsto e più disastroso politicamente, in sintesi il fallimento della guerra stessa.

La mancanza di immaginazione non è però la causa, è il motivo dominante della guerra, la causa è ben altra ed è precisamente quella voglia di nemico su cui tante parole abbiamo fin qui speso e che è stato il tema conduttore di questo nostro lavoro.

Come ha scritto Clausewitz la politica è l'utero in cui si sviluppa la guerra, il nemico è la levatrice della guerra; il nemico è quindi quell'elemento che riesce a dare immaginazione a chi immaginazione non ha, concretizza l'immaginazione, dà una dimensione reale ad una dimensione che di reale ha poco o nulla.

La voglia di nemico, in ultima battuta, è l'immaginazione stessa della guerra.

Riferimenti bibliografici

Allport G.W., *Personality*, Henry Holt & Co., New York 1937.

Bilotta B.M., *Forme di giustizia tra mutamento e conflitto sociale*, Giuffrè, Milano 2008.

Bilotta B.M., *Il conflitto nella diversità. Un'analisi sociologica*, in Cappelletti F.A., Gaeta L. (a cura di), *Diritto Lavoro Alterità. Figure della diversità e modelli culturali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1998.

- Berthelot J.-M., *La construction de la sociologie*, Presses Universitaires de France, Paris 2005, trad. it. *La costruzione della sociologia*, il Mulino, Bologna 2008.
- Bobbio N., *Il problema della guerra e le vie della pace*, il Mulino, Bologna 1991.
- Catania A., Preterossi G., *Forme della violenza, violenza della forma*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007.
- Crespi F., *Azione sociale e potere*, Il Mulino, Bologna 1989.
- Chiodi G.M., *La menzogna del potere: la struttura elementare del potere nel sistema politico*, Giuffrè, Milano 1979.
- Colombo A., *La guerra ineguale*, il Mulino, Bologna 2006.
- Coser L.A., *Le funzioni del conflitto sociale*, Feltrinelli, Milano 1967.
- Dahrendorf R., *Class and class conflict in industrial society*, Stanford University Press, Stanford 1959, trad. it. *Classi e conflitto di classe nelle società industriali*, Laterza, Roma-Bari 1977.
- Eraclito, *I frammenti e le testimonianze*, a cura di C. Diano e G. Serra, Mondadori, Milano 1980.
- Ferrari V. (a cura di), *Filosofia giuridica della guerra e della pace*, FrancoAngeli, Milano 2008.
- Freund J., *Evolution des recherches sur la guerre et la paix*, in «Revue Stratégique», n. 1/1979.
- Freund J., *Sociologie du conflit*, Presses Universitaires de France 1983, trad. it. *Il Terzo, Il Nemico, Il Conflitto*, a cura di A. Campi, Giuffrè, Milano 1995.
- Galli C. (a cura di), *Guerra*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- Galli C., *La guerra globale*, Laterza, Roma-Bari 2002.
- Gallino L., *Altro generalizzato*, in *Dizionario di Sociologia*, Utet, Torino 1983.
- Gallino L., *Identità, Identificazione*, in «Laboratorio Politico», 1982.
- Germani G., *El concepto de marginalidad: significado, raíces históricas y cuestiones teóricas, con particular referencia a la marginalidad urbana*, Ediciones Nueva Vision, Buenos Aires 1973.
- Girard R., *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano 2003.
- Habermas J., *La costituzionalizzazione del diritto ha ancora una possibilità?* in Id., *Der gespaltene Westen*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, trad. it. *L'Occidente diviso*, Laterza, Roma-Bari 2007.
- Habermas J., *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, trad. it. di G. Backhaus, *La crisi della razionalità nel capitalismo maturo*, Roma-Bari, Laterza 1982.

- Hillman J., *A Terrible Love of War*, The Penguin Press, New York 2004, trad. it. di A. Bottini, *Un terribile amore per la guerra*, Adelphi, Milano 2005.
- Hobbes T., *Leviathan*, edizione originale del 1651, trad. italiana *Leviatano*, Laterza, Roma-Bari 1974.
- Lasswell H.D., Kaplan A., *Power and Society*, Yale University Press, New Haven 1950, trad. it. a cura di M. Stoppino, Etas Kompass, Milano 1969.
- Lévinas E., *Totalité et infini*, Nijhoff, La Haye 1961, trad. it. *Totalità e infinito*, Jaca Book, Milano 1980.
- Luhmann N., *Conflitto e Diritto*, in «Laboratorio Politico», 1/1982.
- Martindale D., *The Nature and Types of Sociological Theory*, Houghton Mifflin, Boston 1960, trad. it. a cura di A. Izzo, *Tipologia e storia della teoria sociologica*, il Mulino, Bologna 1972, p. 223.
- Merton R.K., *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, Glencoe 1957, ed. it. *Teoria e Struttura Sociale*, a cura di F. Barbano, il Mulino, Bologna 1966.
- Offe C., *Strukturprobleme des Kapitalistischen Staates. Aufsätze sur Politischen Soziologie*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1975, trad. it. *Lo Stato nel capitalismo maturo*, a cura di R. Schmid e D. Zolo, Etas Libri, Milano 1984.
- Oppenheim F., *Dimensions of Freedom*, St. Martin's Press, New York – London 1961, trad. it. a cura di A. Pasquinelli e R. Rossini, Feltrinelli, Milano 1964.
- Platone, *Fedone*, 66 c-d, trad. it. a cura di G. Reale in Platone, *Opere*, Rusconi, Milano 1991.
- Poggi G., *The State, Its Nature, Development and Prospects*, Stanford University Press, Stanford 1991, trad. it. di G. Poggi, il Mulino, Bologna 1992.
- Resta C., *L'altro tra ostilità e ospitalità: il politico di Carl Schmitt*, in Bilancia F., Di Sciullo F.M. (a cura di), *Paura dell'Altro*, Carocci, Roma 2008.
- Ropp T., *War and Militarism*, in *Dictionary of the History of Ideas*, vol. IV, Scribner's, New York 1973.
- Simmel G., *Der Streit*, Duncker und Humblot, Leipzig 1908; trad. inglese di K. Wolff, *Conflict*, The Free Press, Glencoe 1955.
- Simmel G., *Über soziale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen*, Duncker & Humblot, Leipzig 1890, trad. it. *La differenziazione sociale*, a cura di B. Accarino, Laterza, Roma-Bari 1982.
- Shakespeare W., *Re Lear*, IV, I, 36.
- Schmitt C., *Le categorie del "politico"*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna 1979.

- Sontang S., *Regarding the Pain of Others*, Hamish Hamilton, London 2003, trad. it., *Davanti al dolore degli altri*, Mondadori, Milano 2003.
- Sumner W.G., *Folkways: a study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals*, Dover, New York 1959, trad. it. *Costumi di gruppo*, introduzione di A.M. Cirese, Edizioni di Comunità, Milano 1983.
- Tolstoj L.N., *Guerra e Pace*, Garzanti, Milano 1989.
- Tomeo V., *Il diritto come struttura del conflitto*, FrancoAngeli, Milano 1981.
- Turnaturi G. (a cura di), *Marginalità e classi sociali*, Savelli, Roma 1976.
- Zolo D., *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Laterza, Roma-Bari 2006.

La tolleranza e il diritto alla differenza

Rabaut Saint-Etienne e la libertà di culto

di Franco Alberto Cappelletti*

Sommario: 1. “La traversée du Désert” – 2. Un concetto “dispotico” – 3. Il “français nouveau” – Riferimenti bibliografici.

Abstract: J.P. Rabaut Saint-Etienne is an leading figure in the French Revolution not enough well known. This essay means to emphasize his contribution to the drawing up of the articles 10 and 11 of the Déclaration of 1789 concerning the freedom of religion and speech who acquire the status of human rights. In the new world the right of difference takes the place of the concept of tolerance whit her hierarchic logic now absolutely incompatible whit the principles of “liberté” and “égalité” ratified by the Revolution.

Keywords: French Revolution, human rights, tolerance.

1. “La traversée du Désert”

Già negli anni '60 del XVIII secolo in Francia sull'onda delle nuove idee portate avanti dalla cultura dei Lumi emergono alcune voci, da Turgot a Malesherbes ecc., che denunciano la vergognosa situazione dei non cattolici. In particolare si sottolinea l'esigenza di fare uscire la considerevole minoranza protestante dal vuoto giuridico e civile cui l'aveva costretta l'Editto di Fontainebleau del 1685 voluto da Luigi XIV per lavare la sua anima dal peccato di aver tollerato l'eresia e salvare il regno dal pericolo del pluralismo religioso.

* Professore ordinario f.r. di filosofia del diritto, Università degli Studi del Sannio di Benevento.

Di qui la revoca dell'Editto di Nantes del 1598 con cui Enrico IV era riuscito, almeno in parte, a mettere fine alla sanguinosa stagione delle guerre di religione attuando una politica di tolleranza che, sebbene ostacolata fin dall'inizio – i Parlamenti allungano i tempi di approvazione della legge nell'*Ancien Régime* condizione della sua esecutività e ne riducono gli spazi di autonomia – riesce ad assicurare una relativa pacifica convivenza tra i due “figli rissosi” della Francia. Politica che il re sole si propone di smantellare tramite un processo di normalizzazione che unendo la violenza delle persecuzioni – si pensi alle tristemente celebri “dragonades” – con il ricorso alla corruzione e l'acquisto delle cariche, gli permette di cancellare l'anomalia della Francia senza per questo sconfermare la volontà del venerato capostipite della dinastia facendo ricorso ad una clamorosa “fake news”. Accredita infatti la versione ufficiale secondo la quale gli ugonotti semplicemente non esistono quando in realtà raggiungono la ragguardevole cifra di 6/700000¹.

Per essi inizia allora un lungo periodo conosciuto come “Désert” in ricordo dell'esodo degli ebrei dall'Egitto cui metterà fine Luigi XIV con l'Editto di Versailles del 1787. Privati dei luoghi di culto e costretti quindi a riunirsi in posti nascosti lontani dagli sguardi dell'autorità nonché dell'accesso allo stato civile per cui nascite matrimoni e morti non risultano gli eroici seguaci di Calvino scompaiono dalla scena sociale. Vivono e agiscono nel mondo come una sorta di “fantasmi” senza una identità politica e giuridica vittime designate di ogni arbitrio.

Agrippa d'Aubigné aveva raccontato ne *Les tragiques* l'epopea degli ugonotti nella Francia degli ultimi Valois dominata dalla terribile Caterina de' Medici. Spetta ora al giovane pastore Jean Paul Rabaut Saint-Etienne² la descri-

1. Sulle guerre di religione ed i vari editti di tolleranza si veda F.A. Cappelletti, *La libertà di coscienza dall'Editto di Nantes alla Dichiarazione dell'89*, in *Diritti umani e sovranità. Per una ridefinizione del politico*, Giappichelli, Torino 2000.

2. Jean-Paul Rabaut Saint-Etienne (Nîmes 1743 – Parigi 1793) figlio del pastore protestante Paul per sfuggire ai rigori del “Désert” compie i suoi studi di diritto e teologia a Losanna e Ginevra. Dopo il diploma di avvocato e la consacrazione a pastore rientra nella città natale dove coadiuva il padre nella sua attività. Nel 1786/7 parte per Parigi per perorare la causa degli Ugonotti presso il re dando inizio ad un'importante carriera politica. È infatti nominato deputato del Terzo Stato agli Stati Generali del 1789. È quindi eletto all'Assemblea Nazionale di cui per breve tempo è presidente partecipando alla elaborazione della Costituzione del 1791 e successivamente alla Convenzione Nazionale rivestendo ancora una volta la carica di presidente da cui scaturirà la Costituzione del 1793. Fa parte della “Commission des six” incaricata di sorvegliare il “Tribunale Straordinario” e della “Commission Extraordinaire des douze”

zione delle condizioni di vita dei suoi correligionari nella dolorosa traversata del “*Désert*” attraverso le disavventure di Ambroise Borély protagonista del romanzo difficilmente collocabile *Le vieux Cévenol* uscito anonimo nel 1779 suscitando un certo interesse anche nel *milieu* cattolico per il quale era stato concepito. Conosce infatti varie edizioni prima di scomparire.

Nella lunghissima vita dell'eroe, nasce nel 1686 sotto Luigi XIV attraversa il regno di Luigi XV e muore a 104 anni nel 1774 sotto Luigi XVI, si ritrovano tutte le ingiustizie e tutti i soprusi sopportati dai seguaci di Calvino compresi i genitori dell'autore. Al povero Ambroise i dragoni uccidono il padre e una legge contraria ad ogni principio di equità gli impedisce di accedere all'eredità gettando la famiglia nella miseria e costringendolo all'esilio³.

Privato di ogni connotazione psicologica il protagonista si risolve nell'essere la personificazione delle sofferenze di un'intera comunità per altro sempre pronta confermare a il suo rispetto per la monarchia. Ulteriormente feriti inoltre dalla impossibilità di dare un senso all'enorme ingiustizia che la travolge. Fondato sui valori dell'illuminismo *Le vieux Cévenol* è anche e forse soprattutto un romanzo filosofico sulle orme di Voltaire e Diderot con la denuncia degli orrori del fanatismo e della tirannia arricchito dalla consapevolezza dolorosa delle vicende di uomini e donne innocenti “colpevoli” solo di pregare Dio a modo loro. E al “*bon roi Henry*” che rispetta le scelte religiose dei sudditi si contrappone il “cattivo” Luigi XIV con la sua politica di conversione forzata anche se emergono i limiti della tolleranza mentre si fa strada l'idea che solo la libertà di culto può assicurare la pace sociale.

Sebbene in chiave meno romanzesca emerge tutta la crudezza con cui il pastore Jean Claude ne *Les plaintes des Protestans*, uscito anonimo nel 1686 subito dopo la revoca, aveva descritto le sofferenze di un popolo la cui unica colpa era quella di voler vivere liberamente la propria fede. Giudici e funzionari pronti a calpestare ogni principio di umanità in nome dell'obbedienza agli ordini, i dragoni sempre più liberi di abbandonarsi alla violenza, ogni mezzo è lecito

preposta alla denuncia di complotti e tradimenti che minaccino la Nazione. Condannato a morte dai Giacobini riesce a fuggire ma è presto ripreso e muore sulla ghigliottina il 5 dicembre 1793. Su di lui è imprescindibile C. Borello, *Du Désert au Royaume*, Honoré Champion, Paris 2013 che contiene l'edizione critica del *Vieux Cévenol* e numerosi sermoni nonché una ricca bibliografia alla quale rimando.

3. Si veda ancora una volta F.A. Cappelletti, *La libertà di coscienza dall'Editto di Nantes alla Dichiarazione dell'89*, cit., pp. 202 ss.

per forzare le coscienze e imporre la “vera” fede a sudditi che si proclamano rispettosi del potere reale. E ritorna l’indignazione per quel misto di arroganza e falsità con cui Luigi definisce “inutile” la legge che Enrico aveva proclamato “irrevocabile” in quanto ormai in Francia gli eretici sino scomparsi⁴.

In realtà per essi inizia un percorso fatto di persecuzioni, lutti, umiliazioni ecc. Sono gli effetti perversi di una legge voluta da un re ormai vecchio preoccupato della salvezza della sua anima caduto sotto l’influenza del suo confessore Père La Chaise e della potente fazione dei Gesuiti supportati dalla sempre più devota M.me de Maintenon, per altro nipote di d’Aubigné. Una legge nata in netta violazione delle norme del diritto naturale e di ogni principio di umana pietà.

Tuttavia la ragione nel suo inarrestabile sviluppo con la forza della critica è in grado di erodere i fondamenti di un sistema crudele ormai irrimediabilmente superato avvicinando il momento in cui grazie ai progressi delle scienze e delle arti «le siècle des lumières» scalzerà «le temps des tenebres»⁵. Ma il vecchio Ambroise reso saggio dalla sue sventure si pone la domanda, spiazzante per un contesto culturale dominato dall’esaltazione del progresso che non conosce limiti, se sia sufficiente per liberare una nazione dalla tirannia sia sufficiente la forza emancipatrice dei “libri” oppure se il vero problema consiste nella necessità di colmare il divario tra cultura e vita sociale.

Il romanzo, nella sua complessità, rappresenta tuttavia il punto di approdo di un percorso all’interno della filosofia dei Lumi che si dispiegherà poi nell’impegno per la libertà del futuro membro dell’Assemblea Nazionale da cui scaturirà il capolavoro giuridico-politico della *Déclaration des droits de l’homme et di citoyen*. Percorso la cui evoluzione è segnata da una serie di sermoni che da una impostazione tradizionale arrivano alla modernità. Il primo del 1745 si muove strettamente all’interno dell’ortodossia: la regalità nasce da un’esigenza umana di ordine approvata da Dio per cui opporsi al re anche se sbaglia è offendere Dio.

4. Il titolo completo è J. Claude, *Les plaintes des Protestants cruellement opprimez dans le Royaume de France*, Pierre Marteau, Cologne 1686. Scritto all’indomani della revoca dell’Editto di Nantes il libro denuncia la violenza delle persecuzioni dei protestanti del Poitou e si spinge fino a rivelare nomi e qualifiche dei religiosi responsabili di tali orrori. Bloccato alle frontiere solo gli esuli poterono conoscerlo.

5. J.P. Rabaut Saint-Etienne, *Sermon sur l’accord de la Religion et des Lois*, in C. Borello, *Du Désert*, cit., p. 306.

Cinque anni più tardi in occasione del matrimonio del Delfino con Maria Antonietta, Rabaut Saint-Etienne se esalta la superiorità della monarchia ereditaria su quella elettiva – non si esce comunque dal sistema monarchico visto come naturale – in quanto assicura un rapporto fusionale tra popolo e sovrano che condividono gli stessi dolori e le stesse gioie introduce anche l'idea che i re «doivent se souvenir que les Trônes sont fondés sur la justice, et que, si l'onôte le fondement, le Trône s'écoule et se détruit»⁶.

E in occasione dell'incoronazione invita il giovane Luigi, chiamato ad un così arduo compito, a tenere sempre presente il dovere di assicurare l'accordo tra legge e religione. Mentre per quanto riguarda l'origine del potere si assiste ad un'interessante oscillazione tra i due modelli contrapposti del re/padre-pastore inviato da Dio per la felicità dei sudditi e del contratto tra uomini decisi a mettere fine alla violenza dello stato di natura. E se ancora si predica la tolleranza, nei lavori successivi si fa sempre più strada l'idea della libertà religiosa senza aggettivi alla quale Rabaut Saint-Etienne legherà il suo nome. È certamente vero che Dio vuole essere adorato nella «sincerité du coeur» e «les temples, les déserts, les montagnes, tout lui est indifférent pourvuque l'omage soit pur et sincère»⁷ ma è altrettanto vero che affinché la religione possa produrre i suoi benefici effetti sulla società occorre che gli uomini possano riunirsi in appositi luoghi da dove divulgare quella verità che è motore di progresso intellettuale e morale per tutti, che abbia insomma una dimensione collettiva.

Armato di un solido bagaglio culturale costruito sui valori della *Raison* Rabaut Saint-Etienne nel 1786/7 abbandona Nîmes dove coadiuvava il padre nel suo impegno di pastore per Parigi con l'intenzione di ottenere dal re finalmente la concessione dei diritti civili per i riformati dando inizio ad un percorso che lo vedrà diventare uno dei protagonisti della Rivoluzione. È eletto deputato del Terzo Stato per la Sénéchaussée di Nîmes e Boucaire agli Stati Generali convocati da Luigi XVI di fronte alle disastrose condizioni del regno che ben presto si trasformeranno in Assemblea Costituente. E nel 1792 alla Convenzione Nazionale, di cui per un breve periodo sarà presidente, per il

6. J.P. Rabaut Saint-Etienne, *Discours prononce à l'occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin*, in C. Borello, *Du Désert*, cit., p. 293.

7. J.P. Rabaut Saint-Etienne, *Sermon sur les avantages et la nécessité du culte public*, in C. Borello, *Du Désert*, cit., p. 322.

dipartimento dell'Aude. Entrato nel gruppo dei Girondini ne seguirà la sorte fino alla condanna a morte per ghigliottina avvenuta il 5 dicembre 1793.

Nella capitale il giovane pastore entra in contatto con La Fayette, circonfuso dalla gloria della Rivoluzione Americana, e il ministro Malesherbes sensibile alla causa degli ugonotti e grazie al loro appoggio riesce nel suo intento. Il 7 novembre 1787 il re firma il decreto detto di Versailles che mette fine alla lunga traversata del *Désert* di quel che resta dei protestanti francesi che acquisiscono il diritto di vivere senza subire violenze e persecuzioni. Per la verità già molto ridotte sotto il regno di Luigi XV. Nascite, matrimoni e decessi sono registrati mediante semplice dichiarazione davanti ad un giudice o un curato della parrocchia investito per l'occasione della qualifica di ufficiale dello stato civile. Finalmente ai "fantasmi" è permesso di godere della protezione del diritto. Possono ereditare, formare famiglie regolari in cui le donne cessano di essere considerate concubine per diventare mogli a tutti gli effetti.

Nonostante il favore con cui il testo è accolto i problemi degli ugonotti sono ben lontani dall'essere risolti. Rabaut Saint-Etienne lo definisce «più celebre che giusto»⁸ riconoscendogli il merito di permettere future speranze che ben presto si realizzeranno ma solo sotto la spinta della Rivoluzione. Secondo una prassi già sperimentata con Enrico IV i "Parlamenti" ancora una volta nel procedere alla registrazione dell'Editto – essenziale perché divenga esecutivo – ne riducono la portata dichiarando che il cattolicesimo è la sola religione ufficiale del regno relegando protestantesimo e giudaismo ad un rango inferiore. Continua inoltre ad essere proibito l'accesso alle cariche civili e militari e, più grave, non si parla di libertà di coscienza e tantomeno di culto. L'unico culto pubblico è quello cattolico, gli altri rimangono confinati nella sfera privata.

Resta il risultato, non di poco conto, della cancellazione di leggi inutilmente punitive nei confronti di una parte non trascurabile di francesi non più privati di diritti che la Natura stessa conferisce loro.

In realtà la legge nasce già vecchia nel suo aderire ancora una volta ad una logica gerarchica che pone il problema dell'eresia in termini di ordine pubblico risolvibile all'interno del meccanismo religione dominante/religione dominata incapace ormai di resistere ai colpi della logica dell'uguaglianza e della libertà fissata nella *Déclaration*. E in nome dei nuovi principi il decreto del 24

8. Ivi, p. 324.

dicembre 1789 ammette i non cattolici a tutti gli impieghi pubblici mentre la Costituzione del 1791, mai entrata in vigore a causa del crollo della monarchia, accorda loro la piena libertà di culto. In entrambi i casi Rabaut Saint-Etienne svolge un ruolo determinante.

2. Un concetto “dispotico”

Niente meglio dell'arte riesce a cogliere lo spirito “rigeneratore” che investe la Francia cambiandola per sempre per poi aprirsi all'Europa. Nel celebre quadro *Le serment du jeu de paume*, di cui si conserva un frammento al Louvre ed un eccezionale disegno a Versailles, il deputato David rende omaggio alla Rivoluzione raffigurandone l'atto fondativo. Il momento in cui, siamo il 20 giugno, 461 rappresentanti del Terzo Stato più alcuni esponenti del clero e della nobiltà contravvenendo agli ordini del re si riuniscono nella sala della pallacorda del castello di Versailles e prestano lo storico giuramento: «giuriamo di non separarsi mai e di riunirci ovunque le circostanze lo impongano fino a che la Costituzione del regno sia stabilita e affermata su solide fondamenta».

Intorno al presidente Bailly, futuro primo sindaco di Parigi, sono raccolti i rappresentanti della nazione ritratti nella loro individualità. Ma il colpo da maestro di David consiste nel collocare ai lati dell'opera il cuore del messaggio. Dalle finestre aperte un vento impetuoso solleva le tende lasciando intravedere i volti sorridenti del popolo unito ai suoi deputati nel compimento di un'impresa straordinaria. È il vento della democrazia che senza bisogno di eroici protagonisti guida un'intera collettività verso la distruzione dell'ormai decrepito edificio dell'*Ancien Regime* e la costruzione del mondo della libertà. Anche della libertà religiosa. Quasi al centro del foglio il pittore ritrae infatti Rabaut Saint-Etienne insieme al certosino Charles Antoine Gerle e all'abbé Gregoire, paladino dell'emancipazione degli ebrei, stretti in un abbraccio fraterno da cui è esclusa ogni idea di gerarchia⁹.

9. In realtà il rappresentante della Chiesa Cattolica, il cappuccino don Gerle non ha partecipato al giuramento. Anzi all'Assemblea ha presentato un progetto poi ritirato che riconosceva il cattolicesimo come religione di stato. Successivamente inizia un confuso percorso di vita che lo vede abbandonare la tonaca, sposarsi e avvicinarsi sempre più al misticismo. Ricompare con Napoleone svolgendo incarichi di collaboratore presso il ministero degli interni.

Ossia l'idea che da sempre ha sostenuto la politica della tolleranza dall'Editto di Janvier del 1562 voluto da Caterina de' Medici e dal suo cancelliere Michel de L'Hôpital per gestire lo "scandalo" della pluralità religiosa in uno stesso regno in un momento in cui l'unico garante dell'ordine sociale è il principio espresso dalla formula "un roi une loi, une foi" fino al ben più complesso Editto di Nantes del 1598 con cui Enrico IV riesce a dar vita ad una relativa pace. Insomma per mantenere l'ordine nel paese ed evitare il suo inevitabile declino se non si riesce a cancellare l'eresia occorre "tollerarla" relegandola in spazi il più possibile marginali al fine di renderla il più possibile inoffensiva. In una situazione altamente drammatica quale il conflitto religioso "sopportare" la diversità è il male minore, la soluzione meno traumatica per evitare il caos¹⁰.

Così la descrive Cesare Ripa nella sua galleria di immagini:

Si dipinge donna, vestita di berettino, d'aspetto senile, in atto di sopportare sopra alle spalle un sasso con molta fatica, con un motto *Rebus me servo secundis*. Tolerare, è quasi portare qualche peso, dissimulando la gravezza di esso per qualche buon fine, et son pesi dell'anima, alla quale il sopportare e tollerare per cagione di virtù i fastidi e le afflittioni, le quali si dimostrano col sasso, che per gravità sua, opprime quello che gli stà sotto. È vecchia d'aspetto, perché la tolleranza nasce da maturità di consiglio, la quale è dell'età senile in maggior parte de gli uomini mantenuta e adoprata. Ed il motto dà ad intendere il fine della tolleranza, che è di quiete et di riposo, perché la speranza sola di bene apparente, fa tollerare, et sopportare volentieri tutti i fastidi.¹¹

Per perseguire il valore supremo della pace sociale occorre allora operare una distinzione tra il piano dei comportamenti completamente sottoposto al controllo del potere ed il piano dell'interiorità di pertinenza del soggetto aper-

10. L'ordine è il bene supremo del regno per conservarlo si delineano due possibilità: il popolo segue la religione del principe o prende la via dell'emigrazione. In Francia dove gli ugonotti sono ormai troppo numerosi e occupano posti importanti nella società Caterina propone di sperimentare una politica diversa: tollerare la pluralità religiosa tramite una complessa regolamentazione che riconosce l'autonomia del soggetto nella sua sfera interiore mentre sottopone le sue manifestazioni esteriori al controllo dello Stato.

11. C. Ripa, *Iconologia, ovvero descrizione di diverse immagini cavate dall'antichità, e di propria inventione*, L. Faeij, Roma 1603, p. 488.

to solo allo sguardo di Dio. Per cui di fronte ad una piena libertà di pensiero è ammessa solo una limitata e regolata libertà di culto¹².

Se secondo Rabaut Saint-Etienne è necessaria un'autorità per dare un ordine al mondo degli uomini è un pregiudizio smentito dalla ragione ritenere che la pluralità religiosa porti un paese alla rovina. Al contrario, il vero pericolo sta nella pratica della persecuzione che snatura il sentimento religioso trasformandolo da fattore di perfezionamento morale e civile in superstizione. Certamente Dio vuole essere adorato «en esprit et vertu»¹³ ma ciò non esclude la necessità di forme di culto che anche se diverse sono fondamentali per la formazione del fedele e dell'uomo.

Si tocca qui l'idea-forza della confutazione della mozione del conte di Castellane tenuta nella seduta del 22 agosto relativa alla libertà religiosa e di espressione da cui scaturiranno gli articoli 10 e 11 della *Déclaration*. La pretesa di tenere separato il piano del pensiero da quello della sua manifestazione in nome di pericoli per l'ordine pubblico è per Rabaut Saint-Etienne un ritorno al dispotismo dell'Inquisizione con il suo carico di violenza e oscurantismo. E a nome dei suoi rappresentati chiede il superamento dell'Editto di Versailles in quanto viola il valore dell'uguaglianza dividendo il popolo francese tra chi gode di tutti i diritti e chi solo di alcuni nonostante i servizi resi alla patria. Ma la libertà o appartiene a tutti e in ugual misura o non è.

Di qui la proposta di dichiarare in un articolo «que tout citoyen est libre dans ses opinions, qu'il a le droit de professer librement son culte et qu'il ne doit pas être inquieté pour sa religion»¹⁴. Ed un coro di applausi accoglie la tirata dell'ormai lanciaatissimo pastore contro la tolleranza, parola "barbara" da cancellare per sempre dal vocabolario:

Ma Signori non è più la Tolleranza che reclamo, è la libertà! La Tolleranza, la sopportazione, il perdono, la clemenza! Idee sovranamente ingiuste nei confronti dei

12. Il meccanismo si fonda sul principio del "foris ut licet, into ut libet" elaborato dalla filosofia italiana del tardo rinascimento da Pomponazzi a Cremonini a Cardano ecc. che protegge l'audace e pericolosa ricerca dell'autonomia della ragione dalla fede dietro il conformismo esteriore. Si veda H. Cardani, *De sapientia*, Lugduni 1663.

13. J.P. Rabaut Saint-Etienne, *Sermon sur les avantages et la nécessité du culte public*, cit., p. 323.

14. J.P. Rabaut Saint-Etienne, *Opinione del Sig.re Rabaut Saint-Etienne sulla seguente mozione del Sig.re Conte di Castellane: nessuno può essere perseguitato per le sue opinioni, né ostacolato nell'esercizio della sua religione*, ivi p. 325.

dissidenti, fintanto che sarà vero che la differenza di religione, di opinione non è un crimine. La Tolleranza. Chiedo che sia prescritta a sua volta, e lo sarà, questa parola ingiusta che presenta come cittadini degni di pietà, come colpevoli ai quali si perdona, quelli che il caso spesso e l'educazione hanno portato a pensare in modo diverso dal nostro. L'errore, Signori, non è un crimine, colui che lo professa lo prende per verità, la sua verità. Egli è obbligato a professarlo e nessun uomo, nessuna società ha il diritto di impedirglielo.¹⁵

In base a quale criterio l'autorità si arroga la prerogativa di definire la verità o l'errore se non quello della forza? E se gli uomini nascono uguali come si può impedire che alcuni celebrino un culto diverso che per altro non danneggia nessuno se non al prezzo di cadere in contraddizione? Il punto è che la paura del diverso nasconde in realtà la paura del potere di indebolirsi. Non è tanto la teologia ad essere in causa quanto la politica. Una politica miope come dimostra l'esempio degli americani che hanno conquistato la loro libertà a partire dal riconoscimento della libertà di tutte le religioni. Non a caso nella civilissima Filadelfia esistono ben «vingt temples»¹⁶ senza suscitare particolari problemi di ordine pubblico.

Nella stessa seduta si schiera con Rabaut Saint-Etienne Mirabeau che colpisce al cuore il concetto di tolleranza denunciandone il carattere intrinsecamente "tirannico" con la sua assurda pretesa di separare ciò che separabile non è, pensiero e sua manifestazione, se non al prezzo di una contrazione della libertà ed è un ritorno al dispotismo decidere chi tollerare e chi no. Come è un ritorno al dispotismo l'idea di privilegiare un culto per il solo fatto di essere professato dalla maggioranza della popolazione.

Il testo definitivo dell'art. 10 è il risultato di un compromesso tra le diverse convinzioni tra i membri del "Sixième Bureau" incaricato di occuparsi del tema in questione. Castellane, Pétion, Talleyrand rimangono legati al concetto di culto dominante riflesso dell'antica avversione al pluralismo. Non compare infatti la libertà di culto ma la libertà di religione come caso particolare – per quanto importante – della libertà di opinione limitata nelle sue manifestazioni per ragioni di ordine pubblico seppure nei casi previsti dalla legge. Il vecchio meccanismo della duplicazione dei piani continua a funzionare.

15. *Ibidem.*

16. *Ibidem.*

Per i non-cattolici il luogo privilegiato per onorare Dio è ancora l'interiorità della coscienza mentre l'idea che ogni religione abbia bisogno di una manifestazione pubblica fatica a farsi strada. Non stupisce quindi che i seguaci dei *Philosophes*, Rabaut Saint-Etienne in testa, abbiano vissuto questo articolo più come una parziale sconfitta che una vittoria. Come ben sintetizza un anonimo redattore (lo stesso Mirabeau?) del «*Courier de Provence*» definendolo «*calculé plutôt pour le méridien de Goa et le XIV siècle que pour la France de l'année 1789*»¹⁷.

Altrettanto vivace è la discussione sull'articolo 11 relativo alla libertà di stampa polarizzata tra il partito degli ecclesiastici che sottolineano la necessità di limitarlo per la conservazione dei buoni costumi ed il partito dei progressisti che accolgono con entusiasmo l'intervento del duca di La Rochefoucauld d'Enville, cui dobbiamo la traduzione della Costituzione americana, che riconosce alla stampa il merito storico di aver distrutto il dispotismo come precedentemente aveva distrutto il fanatismo.

La concezione della cultura, o meglio, del suo sviluppo come motore della politica acquista qui una sorta di ufficializzazione. Sono infatti i Lumi ad aver liberato il popolo dalle tenebre dell'ignoranza trasformandolo in "opinione pubblica" in grado di valutare le azioni del potere. Nel *Précis* Rabaut Saint-Etienne afferma esplicitamente che «sono i libri ad aver fatto la Rivoluzione»¹⁸. Se la causa scatenante risiede, tra le altre, nell'ingiustizia del sistema fiscale è nel cambiamento del "pensiero" preparato da Bacon, Montaigne, Bayle e portato a compimento da Montesquieu, Voltaire, Rousseau con lo smantellamento

17. «*Courier de Provence*», n. XXXII, p. 1. Il giornale annovera tra i suoi più assidui collaboratori Mirabeau che segue e commenta i lavori dell'Assemblea. Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge. Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

18. J.P. Rabaut Saint-Etienne, *Précis historique de la Revolution Francaise*, Nabu Press, Paris 1821, p. 162. In particolare suscita un grande interesse il volume di Mably *Des droits et des devoirs de citoyen*, A. Kell MDCCLXXXI, uscito nel 1789 nel pieno della tempesta politica ma scritto nel 1758, per le sue tesi radicali sull'uguaglianza e la netta condanna dell'aristocrazia a causa del suo stile di vita lussuoso e della sua inutilità sociale. Nel corso di piacevoli passeggiate nei giardini reali di Marly, simbolo di uno splendore nato dall'ingiustizie e l'oppressione, Lord Stanhope impartisce all'autore sempre più convinto una serie di lezioni sui diritti e i doveri del cittadino in uno stato libero. Ossia regolato da leggi ispirate ai principi della Natura e della Ragione che trent'anni dopo si tradurranno nei valori di libertà ed uguaglianza fatti propri della Rivoluzione.

del paradigma gerarchico sostituito dalla triade *Liberté Egalité Fraternité* che consiste la causa profonda. In conclusione la Rivoluzione è stata il prodotto di un movimento intellettuale che ha saputo trasformare le menti degli uomini. Essa «è stata il prodotto dei Lumi»¹⁹ mentre «l'ignoranza è la molla dei governi dispotici»²⁰.

Rimane il problema degli abusi della libertà di cui si fa carico Rabaut Saint-Etienne ricordando che se il pensiero è per essenza libero altrettanto libere devono essere le sue manifestazioni in parole o in scritti alla sola condizione di non nuocere agli altri, sottoposte cioè unicamente a quello strumento di libertà che è la legge intesa come, sul modello di Rousseau, volontà generale nella quale confluiscono le volontà dei cittadini.

Il vero abuso è introdurre un limite rincara Robespierre ricordando l'esempio della Costituzione degli Stati Americani che «ont énoncé purement et simplement les droits sur la liberté de la presse»²¹ lasciando l'abuso alla giurisdizione del diritto penale.

Se la *Déclaration* enuncia solennemente i diritti naturali dell'uomo spetta alla Costituzione renderli effettivi all'interno di un preciso contesto sociale e garantirne un sicuro godimento al fine di rendere gli uomini «plus forts par l'association de plusieurs forces et plus heureux par l'association des secours»²². Già a settembre iniziano i lavori per dare alla Francia la tanto sospirata Costituzione. Il dibattito si concentra principalmente su chi debba detenere la sovranità. Per i “patriotes” essa spetta esclusivamente alla Nazione tramite i suoi rappresentanti per i “monarchiens” essa deve essere divisa tra la nazione e il re.

In entrambi i casi si assiste al passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale fondata sulla tripartizione del potere proposta da Montesquieu. Al sovrano rimane il potere esecutivo mentre il potere legislativo spetta al parlamento ed il giudiziario ad un apposito ordine indipendente. Cade ogni residuo di “tirannia” insieme ad ogni idea di “accondiscendenza” con il suo substrato discriminatorio. E nel “Titolo Primo” tra le varie libertà la Costituzione riconosce ad ogni cittadino la libertà «di esercitare il culto reli-

19. Ivi, p. 25.

20. Ivi, p. 188.

21. M. Robespierre, *Oeuvres Complètes*, t. VI, p. 62.

22. J.P. Rabaut Saint-Etienne, *Idées sur les bases de toute Constitution*, Baudouin, Paris 1789, p. 2.

gioso»²³ che preferisce. Finalmente il sogno di Rabaut Saint-Etienne e dei suoi correligionari è realtà.

Il testo definitivo è votato il 3 settembre del 1791 e il 14 dello stesso mese Luigi XVI presta il giuramento. Inizia così il percorso effimero e accidentato della prima Costituzione Francese che, fondata su di un fragile equilibrio tra potere del re e dell'Assemblea, è travolta da una serie di eventi che segnano il declino del prestigio monarchico. Già con la fuga della famiglia reale del giugno 1791 interrotta a Varennes ed il ritorno in una Parigi ostile e silenziosa è evidente ormai l'insanabile frattura tra il sovrano e il suo popolo. La situazione precipita poi con la presa delle Tuileries seguita dalla incarcerazione di Luigi XVI e dalla condanna a morte eseguita il 21 gennaio 1793. Ogni legame con il passato è rotto. La Francia deve darsi una nuova Costituzione questa volta repubblicana.

3. Il "français nouveau"

E allora eletta una nuova assemblea, la Convenzione Nazionale, alla quale Rabaut Saint-Etienne partecipa come rappresentante dell'Aude. Siede sugli scranni della Gironda e si occupa soprattutto di agricoltura e di scuola. Il testo, conosciuto come Costituzione dell'anno I, è votato il 24 giugno 1793 in tutta fretta e senza un vero dibattito sulla base del progetto di Hérault de Séchelles concepito all'interno della logica democratica – sono previsti il suffragio universale maschile, il referendum, i così detti diritti sociali – del precedente progetto elaborato da Condorcet anche con la collaborazione dell'amico Thomas Paine²⁴.

A causa della situazione drammatica della Francia in preda ad una grave crisi economica e alla conflittualità interna suscitata dalle forze fedeli alla

23. L'articolo completo è: «La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili: la libertà di ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato né detenuto se non nelle forme determinate dalla Costituzione; la libertà di ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i suoi pensieri, senza che gli scritti possano essere sottoposti ad alcuna censura né ispezione prima della loro pubblicazione, e di esercitare il culto religioso al quale aderisce; la libertà dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, soddisfacendo alle leggi di polizia; la libertà di indirizzare alle autorità costituite petizioni firmate individualmente».

24. Esso è la sintesi di numerosi progetti, pare 300, giunti alla Convenzione. Il potere effettivo spetta ad un corpo legislativo eletto a suffragio universale mentre il potere esecutivo si riduce ad un "consiglio" sottoposto all'impero della legge. La discussione da vita ad un dibattito lungo e defatigante per cui quando Hérault de Séchelles presenta un testo unificante è subito approvato senza ulteriori approfondimenti.

monarchia mentre alle frontiere premono gli eserciti dei principi europei preoccupati per la sorte dei loro troni essa non sarà mai applicata ma costituirà un modello per il successivo costituzionalismo europeo. Il potere passa infatti nelle mani del comitato di salute pubblica fondato sull'alleanza tra "popolo" e Giacobini e dominato dalla figura di Robespierre. E solo dopo la sua caduta la Convenzione potrà redigere un nuovo testo, la Costituzione dell'anno III – 22 agosto 1795 – abolita poi da Napoleone con il colpo di stato del 18 brumaio dell'anno VIII.

Se riprende temi precedentemente trattati, dal riferimento al diritto naturale e all'essere supremo, la Costituzione repubblicana si connota per la prevalenza attribuita ai valori della *égalité* e della *fraternité* rispetto a quello della *liberté*. E accanto ai diritti ormai classici che lo Stato deve tutelare compaiono anche i nuovi "diritti sociali" – dai "secours publiques" per i cittadini bisognosi visti come "dette sacrée" della nazione nei confronti dei suoi figli meno fortunati all'istruzione per tutti di particolare importanza in quanto motore del progresso di quella *raison publique* alla quale dobbiamo la conquistata libertà –, destinati ad assumere sempre maggiore importanza nel corso del '900. "Natura" e "Ragione" ormai criteri ispiratori dell'agire umano sono sufficienti a dimostrare l'universalità e l'assolutezza di una serie di diritti che il dispotismo aveva soffocato sotto una complessa costruzione gerarchica. La libertà di espressione e di culto sono realtà evidenti di per sé senza bisogno di discussioni e dibattiti. Come ricorda l'articolo 7 liquidando ogni riferimento al passato: «La nécessité d'enoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme»²⁵.

E sempre ai valori delle *Lumières* che hanno fatto la Rivoluzione Rabaut Saint-Etienne si ispira nel suo intervento del 21 dicembre 1793 sulla riforma della scuola cui affida il compito precipuo di diffondere nei ceti popolari il messaggio dei *Philosophes* rendendoli consapevoli dei loro diritti e partecipi delle conquiste del progresso trasformando la "populace", per usare una definizione cara alla tradizione libertina, da forza bruta manovrabile a piacere in opinione pubblica "éclairée" in grado di servirsi dello strumento ragione.

25. Nel suo *Préliminaire de la constitution Francaise* anche Rabaut Saint-Etienne affida allo stato il compito di sopperire alle necessità dei cittadini impossibilitati a soddisfarle. Si veda C. Fauré, *La Déclaration des droits de l'homme du 1789*, Payot, Paris 1981.

L'uomo infatti è «suscettibile di una perfezione infinita»²⁶ e più sviluppa le sue capacità «più i governi si perfezionano»²⁷. A tale scopo occorrono «grandi e comuni istituzioni»²⁸ cui spetta il duplice compito di prendersi cura del soggetto dalla nascita alla maturità e di formarlo alla conoscenza e all'esercizio delle professioni. Di qui la distinzione tra l'«istruzione pubblica» che «illumina ed esercita lo spirito»²⁹ e l'«educazione nazionale» tesa a formare i cuori. La prima lavora sulla straordinaria prerogativa umana della perfettibilità da sviluppare in quanto motore di ogni progresso, la seconda si concentra sulla formazione di un cittadino in grado di difendere la patria e contribuire alla sua prosperità. Necessita quindi di accademie, palestre, spettacoli pensati per rafforzare il senso di appartenenza ad una stessa comunità da rendere sempre più forte e ricca. Mentre per l'altra Rabaut Saint-Etienne prevede la costruzione in ogni dipartimento di un «Temple National»³⁰ dove attraverso l'attività fisica, la conversazione, le buone letture soprattutto lo studio della *Déclaration* l'eredità della Rivoluzione con i suoi valori di libertà ed uguaglianza si consolidi e si perpetui nelle generazioni. Se l'educazione nazionale riguarda tutti la cultura essendo patrimonio di tutti, l'istruzione pubblica concerne un'élite cui spetta il compito precipuo di allargare i confini del sapere e illuminare le menti degli uomini. Ed entrambe convergono nell'obiettivo comune di «fare dei Francesi un popolo nuovo»³¹ libero nell'obbedire a leggi sagge modellate sui principi della natura e della ragione.

Se per il giovane pastore la conquista della libertà religiosa e della fine delle discriminazioni costituiva il centro del suo impegno per l'autorevole esponente della Convenzione il problema è proteggere e consolidare gli effetti di una straordinaria esplosione culturale che è riuscita nella titanica impresa di *régénérer* la Francia corrotta da secoli di tirannia elevandola al contempo a modello per i popoli ancora sottoposti al suo giogo. Stupisce l'assenza in questo progetto pedagogico di ogni riferimento alla religione soverchiata da una razionalità sempre più laica che sembra diventata parte integrante del comune pensare.

26. *Projet d'éducation nationale* par J.P. Rabaut Saint-Etienne, Imprimerie Nationale, pp. 2-3.

27. *Ibidem*.

28. *Ibidem*.

29. *Ivi*, p. 5.

30. *Ibidem*.

31. *Ibidem*.

Dalla denuncia delle sofferenze dei protestanti nel lungo cammino ne *Désert* alla critica alla tolleranza con la rivendicazione di un diritto alla libertà che non ammette né concessioni né restrizioni – altrimenti non è diritto – si snoda un percorso intellettuale e politico nel quale si riflettono le caratteristiche di un periodo storico eccezionale che continua a proiettare la sua luce sulla nostra realtà. Un filo rosso lega quindi i nuovi diritti alla differenza nati sul terreno delle lotte del '900 – dalle donne, agli omosessuali alle minoranze etniche ecc. – a quel diritto alla cui elaborazione Rabaut Saint-Etienne con il suo inesauribile impegno ha fornito un contributo essenziale. Come se quel vento che per David spingeva verso la costruzione di un mondo nuovo non avesse smesso di soffiare.

Anche se un momento esaltante non può far dimenticare che esso si costruisce con il materiale di sempre, gli uomini con i loro limiti e le loro passioni. Come ricordava alla Convenzione il girondino Bancal Des Issart davanti al furore rivoluzionario dei giacobini: «nelle rivoluzioni tutto è nuovo, salvo gli uomini».

Riferimenti bibliografici

Borello C., *Du désert au royaume*, Honoré Champion, Paris 2013.

Borello C., *Le fonti dell'alterità religiosa nella rivoluzione*, in «Annales historiques de la Révolution Française», n. 378, 2014.

Cabanel P., *Rabaut Sint-Etienne dal religioso al politico*, in «Bollettino per la storia del protestantesimo francese», vol. 147, 2001.

Cappelletti F.A., *Diritti umani e sovranità. Per una ridefinizione del politico*, Giappichelli, Torino 2000.

Poujol J., *Monsieur Rabaut Saint-Etienne sequestrato dalla rivoluzione*, in «Autres Temps», 22, 1989.

A Plea for A 'European Anti-Mafia Court'

Inquiry on the Feasibility and Desirability of a Vertical Prosecutorial Forum Dealing with Transnational Organised Crime at the European Union Level

di Alessandro Corti*

Summary: 1. Introduction – 2. Organised Crime & European Union – 3. Joint Criminal Enterprise & 'Mafia Method' – 4. Vertical EU Prosecution of Organised Crime – 5. Critiques & Open Questions – 6. Conclusion – References.

Abstract: Calabrian 'Ndrine, Albanian Mafia, Mocco Maffia, Camorra... these groups are spreading out across Europe without even being noticed much. The same groups then act, often undisturbed, to launder illicit proceeds into the economies of EU states that allow them to do so, first and foremost the Benelux states. Too many differences in views, too distorted a perception of security with respect to mafias by most EU states, too many different and uncoordinated national methods to respond effectively to criminal groups that, instead, act in a central and coordinated manner. The EU thus remains easy prey for criminal organisations. But then what is the way forward? The European Public Prosecutor's Office was recently established, which has prosecutorial prerogatives based on a centralised system of investigation. The problem, however, may reside in the nature of the criminal proceedings that EPPO can begin as of today, which are initiated and concluded in a decentralised way in the national courts of the individual EU states where the EU Public Prosecutor decides to

* Amministratore presso il Municipio 7 del Comune di Milano, ha svolto il ruolo di ricercatore per OIM Cairo e di professore a contratto in giustizia penale internazionale presso l'Università degli Studi "Niccolò Cusano" di Roma e di analista di investigazione per la Corte penale internazionale.

set up trials. And it is precisely here that we need to have the courage to change and favour a European Union spillover effect in criminal law issues, through the establishment of a ‘European Anti-Mafia Court’.

Keywords: Transnational Crimes, European Criminal Law, European Anti-Organized Crime Action, Joint Criminal Enterprise and Mafia Method, Vertical EU Prosecution, Narcotic Traffick, Money Laundering, European Fiscal Paradises.

1. Introduction

‘Garbage is gold’. In 1992, the Mafia boss Perrella, so-called ‘King of Waste’, described the waste business as “more valuable and less risky than the drug trade”¹. Following his declarations, investigations targeted huge nets of corruption: Fraudulent systems of politicians, entrepreneurs, and Organized Crime (OC) members were burying detrimental substances all over Italy, for years². These crimes resulted in a sharp increase of cancer rates among populations living nearby. In 2017, Perrella went undercover with a famous online newspaper to gather evidence. Months later, released videos proved that Perrella met with politicians, entrepreneurs, and Mafia associates for illegally disposing tons of garbage and toxic waste³. Other OC activities include drug and human trafficking, counterfeiting, money laundering and grand corruption. After the Berlin Wall’s fall, more than \$150 billion from Italian clans were illegally pumped via front men into Former East Germany⁴. These activities grew over the years, deeply influencing European Union (EU) Member States’ (MS) GDP.

OC exploits fiscal policies of certain MS (such as Luxembourg, Germany, the Netherlands, or Malta) for laundering profits⁵. It keeps its apparatus-

1. P. Grasso, *Prodotto interno mafia: così la criminalità organizzata è diventata il sistema Italia*, Einaudi, Torino 2011, p. 19.

2. A. Iacueli, *Le vie infinite dei rifiuti – il sistema campano*, Lulu.Com, Raleigh 2007, p. 12.

3. Backstair, *Inchiesta rifiuti, chi è Nunzio Perrella: da boss pentito a infiltrato per Fanpage.it* in «Fanpage», May 2018, <https://www.fanpage.it/attualita/inchiesta-rifiut>, accessed on 3 February 2022.

4. J. Roth, *The Mafia and Organized Crime in Germany – Transnational Organized Crime: Analysis of a Global Challenge to Democracy*, Transcript Verlag, Bielefeld 2014, p. 286.

5. S. Adamoli, *Organised Crime around the World* in «European Institute for Crime Prevention and Control», vol. 31, March 1998.

es strong by benefitting from MS individual interests and non-centralized operations. Thus, powers to investigate, prosecute and punish OC should be delegated to the EU for guaranteeing an effective response. Indeed, horizontal cooperation among MS is not the most efficient tool against OC. This article addresses the need and feasibility of an EU initiative to investigate, prosecute and adjudicate OC cases occurring in two or more MS. So, assuming the establishment of a *European Anti-Mafias Court* (EAC), why would the EU vertical prosecution of OC be a feasible and desirable outcome to yield better results against mafias? The analysis assumes the political will to assign such competence, an outcome also endorsed by many Anti-Mafia prosecutors, such as Nicola Gratteri⁶.

The EAC could find legal basis in a Regulation establishing an EU felony of OC Association, correlated with all serious transnational crimes (environmental, drug trafficking, money laundering, grand corruption). A Directive would result in MS giving too much weight to (often unprecise) national perceptions, interpretations, and awareness of Mafias, impeding a successful initiative. The Italian experience and background against OC represent excellent instruments. The techniques of the only MS having a century of OC understanding and prosecution should have a leading role. Italian Anti-Mafia prosecutors may also find a common platform to share with EU colleagues on how to develop more efficient strategies against OC⁷. Furthermore, interesting is the comparability between two doctrines, one international (a) and one national (b): a. the Joint Criminal Enterprise (JCE) developed in international criminal law; b. the Italian Mafia Method (MM) doctrine for assessing the intent of the Mafia Association (MA) crime. International law (IL) does not envisage a crime similar to national MA crimes, apart from the definition addressed by the UN Convention against Transnational Organised Crime (Palermo Convention – UNTOC), which is nonetheless too vague compared to the concreteness of the OC phenomenon. So, this doctrines' similarity may be useful for defining the mens rea of an EU crime of OC Association. Thus, the Italian Anti-Mafia framework is considered as a role-model.

6. N. Gratteri, *Storia segreta della 'ndrangheta – una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, Mondadori, Milano 2019, p. 208.

7. Redazione IM, *L'inefficienza europea nelle lotte alla mafia*, in «Il Mediterraneo», November 2019, <https://www.ilmediterraneo.org/24/11/2019/linefficienza-euro>, accessed on 10 July 2022.

This contribution proposes the creation of an imaginary entity, not yet comprehensively theorised nor considered in practice. Consequently, the methodology is primarily based on secondary sources. Chapter II is based on secondary findings introducing the EU dimension of OC. Regarding Chapter III, the brief comparison between JCE and MM doctrines is based on the jurisprudence of international criminal tribunals and Italian doctrine. Chapter IV is entirely based on secondary sources giving a comprehensive picture of the current EU situation and addressing the needs and proposals for a changing venue. Regarding the structure, Chapter II contextualises the EU dimension of OC. Chapter III considers JCE and MM in comparison, so as to assess elements of comparability between these two doctrines. Chapter IV weighs the proposal to establish an EAC against negative effects of decentralised actions. Chapter V briefly addresses critiques and open questions remain to be properly addressed by academia. Finally, the research question will be answered.

2. Organised Crime & European Union

The OC ‘value’ in Europe totals an amount of EUR 110 billion per-year⁸. Italian Mafias’ economic power comprises 15% of the Italian GDP⁹, with annual revenues over EUR 16 billion solely from environmental crimes (EC)¹⁰. ‘*Ndrangheta*’s worldwide revenues triple that of Facebook, with 50.000 affiliates worldwide dominating entire businesses markets: Canada, Australia, North and South America, European and East European countries¹¹. They practice both legal and illegal activities¹². Mafias’ ability to infiltrate and subjugate cardinal sourc-

8. Redazione FQ, *Mafie, 110 miliardi l'anno: ecco quanto vale l'economia criminale in Europa* in «Il Fatto Quotidiano», March 2015, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/31/mafie-110>, accessed on 3 February 2020.

9. F. Mercadante, *È ora di trattare la mafia come un'impresa a tutti gli effetti. Ecco perché*, in «Il Sole 24 Ore», June 2018, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/06/22/m>, accessed on 3 February 2020.

10. R. Battaglia, *Fatturato ecomafia, superati i 16 miliardi. +15% in un solo anno* in «Valori», July 2019, <https://valori.it/fatturato-ecomafia-2019-superati-16-miliardi/> accessed on 3 February 2020.

11. R. Saviano, *Antonio Pelle boss di 'Ndrangheta – Kings of Crime* in *Imagine*, 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=3HxyqUDq2pI>, accessed on 3 February 2022.

12. UNICRI, *Organized Crime and the Legal Economy – The Italian Case*, 2016, http://www.unicri.it/services/library_documentati, accessed on 3 February 2022.

es of power belonging to the highest levels of the political, entrepreneurial and masonic worlds are at the basis of their dominance¹³. These relationships are ever growing, characterising OC as states within the state¹⁴. Mafias' prosperity transcends EU borders, benefitting from loopholes, concessions and differences in the political, legal, fiscal and social views among states¹⁵. The EU is regarded by clans as 'hunting ground'.

Free movements of goods, people and capital rendered MS easy targets for criminal activities, mainly due to a lack of stringent border controls¹⁶. Authorities encounter many difficulties in tracing and detecting the transport of illicit goods/services and the consequent laundering and concealment of criminal proceeds. Over the years, the EU has shown a genuine interest in enhancing its fight against OC. Mafias must be fought using supranational countermeasures capable of harmonising MS national legislations into a single framework. While clans have no difficulties in connecting with other OC groups and laundering money abroad, law enforcement agencies display great inefficiency in coordinating measures between them¹⁷. In Germany, for example, the danger is not the presence of Italian clans' members, but the billions of mafias' euros invested in the national economy¹⁸. An increasing number of MS sectors are gradually and inconspicuously infiltrated.

3. Joint Criminal Enterprise & 'Mafia Method'

IL does not envisage a crime similar to national crimes of association, such as the Italian MA crime, on the basis of which the mere affiliation to, or partic-

13. DIA, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, 2019, <http://direzioinvestigativaantimafia.inte>, accessed on 4 February 2020.

14. F. Armao, *Criminal Clusters: State and Organized Crime in a Globalised World*, in «The European Review of Organised Crime», Vol. 1 Issue 1, June 2014, pp. 122-156.

15. N. Gratteri, *Storia segreta della 'ndrangheta – una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, cit., pp. 183-207.

16. T. Obokata, *Key EU Principles to Combat Transnational Organized Crime*, in «Common Market Law Review», Vol. 48, May 2012, pp. 801-828.

17. Europol, *Italian Organized Crime, Threat Assessment 2013*, <https://www.europol.europa.eu/publications-docume>, accessed on 10 August 2022.

18. J. Roth, *The Mafia and Organized Crime in Germany – Transnational Organized Crime: Analysis of a Global Challenge to Democracy*, cit., p. 286.

ipation in an OC organisation envisages the crime¹⁹. Notwithstanding, within IL, the JCE doctrine was established as a form of liability. It applies to anyone contributing to the (attempted) commission of a crime by a group of persons acting with a ‘common purpose’. Such contribution is intentional and either: i. made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group or ii. made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime²⁰. The criminal activity is then carried out either jointly or by some member. Article 416-bis Italian Penal Code (IPC) establishes that whoever is part of a ‘Mafia-type association’ formed by 3 members, or more is punished with reclusion from 10 to 15 years. Whoever promotes, directs or organises such association is punished with reclusion from 12 to 18 years.

The MA is established when participants (having common criminal purposes and exploiting the intimidatory force of the associative tie, the condition of subjugation and the code of ‘silence’ imposed among society) directly/indirectly acquire the management or control of economic activities, concessions, authorizations, public contracts and services, realise illegal profits or advantages for themselves or others, impede or obstruct the free exercise of the vote or procure electoral votes useful for the interests of the organisation²¹. The Court must evaluate whether the perpetrator(s): i. is guilty of having knowingly committed a crime producing damage and ii. is aware that the association of which he is part deploys a particular type of intimidating force, so-called ‘Mafia Method’ (MM). This ‘force of intimidation’ is the capacity to instil fear and determine a diffuse status of psychological coercion. Any third party external to OC suffering such conditions is obliged to behave against his will, fearing retaliations²².

Both within and outside the OC association and after having agreed a common criminal purpose, the MM subjugation is determined by the impossibility

19. G. Calvetti, *Il Tribunale per la ex-Iugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, Giuffrè, Milano 2007, p. 5; Article 416-bis, Italian Penal Code.

20. R. Cryer, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, p. 349.

21. R. Aleo, *L'Art. 416-bis C.P. nuovamente al vaglio della corte di Cassazione: la natura oggettiva del metodo mafioso*, in «SalvisJuribus», May 2020, <http://www.salvisjuribus.it/lart-416-bis-c-p-nuov>, accessed on 12 July 2022.

22. G. Tringali, *Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso: il delitto imperfetto*, in «StudioCataldi», January 2016, <https://www.studiocataldi.it/articoli/20408-il-concorso-estern>, accessed on 12 July 2022.

to withdraw from the association 'tie' or the common criminal purpose established, under threat of death. Non-member co-perpetrators can be criminalised too²³. The mens rea threshold for 'external participation' in MA requires that the defendant: ii. aimed to contribute to the realisation of the crime, not with the intention to 'be part of the organisation itself' but as 'knowledge of the contribution' given to members in the conduct of being part of the MA and for facilitating specific crimes and i. had knowledge of the OC member(s)'s associative tie and intentions regarding the aided/abetted conduct. Indeed, liability is externally found in situations of 'proximity' with OC associations²⁴. While members aim to realise the association's common purpose, external contributors are essential for realising such scopes. The association's objectives (desired by affiliates) are only known by contributors that generally reap personal benefits.

The JCE doctrine resembles much of the MM mens rea, although some elements slightly differ. Firstly, the two JCE mens rea conditions are disjunctive, while the conditions for (internal and external) MA are conjunctive; both must be satisfied. Yet, while the first JCE mens rea condition substantively matches that of MA, the second is equivalent to the mens rea for 'external' MA. Indeed, the mens rea of both the first JCE form and MA are directed at members acting with the intention to further the common criminal purpose. The second form of JCE prosecutes persons that may not be direct perpetrators of International Core Crimes but contribute with knowledge of the group's criminal intentions²⁵. In parallel, the 'external' MA mens rea criminalises 'white-collar' not affiliated with the organisation, but vital for OC crimes' commission. These external individuals act with knowledge and awareness of OC's criminal features, purposes and dangerousness²⁶.

Secondly, the 'associative tie' and the 'force of intimidation' are other elements that may differentiate the two doctrines. Yet, coercion characterises both situations. Both systems of criminality impede the withdrawal from the associative bond by resorting to deadly threats against participants. In light

23. R. Aleo, *L'Art. 416-bis C.P. nuovamente al vaglio della corte di Cassazione: la natura oggettiva del metodo mafioso*, cit.

24. G. Tringali, *Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso: il delitto imperfetto*, cit.

25. R. Cryer, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p. 349.

26. G. Tringali, *Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso: il delitto imperfetto*, cit.

of a new EU crime of OC Association backed by a doctrine for assessing OC groups' mens rea, the above comparability may be relevant. It must be stressed that, although JCE and MA show similarities, the doctrinal architecture differs: JCE concerns a mode of liability, while 'participation in a criminal organisation' is a separate criminal offence. Still, JCE and MA doctrines may be ideally combined, on the substantive point of view, to establish a EU principle for attributing associatory liability to OC members and key contributors.

4. Vertical EU Prosecution of Organised Crime

A leading German criminalist once said: "When you only have a certain pool of personnel, you can't fight bike-gang crime and Mafia crime at the same time. Hardly any light is being shed on OC structures in the area of white-collar crime". In Lower-Saxony, one chief superintendent affirmed: "the problem is a political one. You can do your best, but still fail when those pulling the strings are doing so from abroad"²⁷. Germany is particularly susceptible to money laundering because of its economy and immense importance as a financial epicentre. Authorities frequently do not know how to identify and investigate money laundering in practice²⁸. Furthermore, this crime is often ignored in the interest of obtaining new customers. An example is the 'Uzbek' case, where a German bank could not be stopped from accepting a dubious Uzbek national as a customer: a well-known oligarch from Russia, member of the criminal organisation 'Solnzevskaja'²⁹.

Similar schemes apply in other MS. Furthermore, OC activities are not limited to money laundering³⁰. Many luxury resorts in the Costa Brava were built by Italian clans, similarly for several tourist attractions in Aberdeen. These are

27. J. Roth, *The Mafia and Organized Crime in Germany – Transnational Organized Crime: Analysis of a Global Challenge to Democracy*, cit., p. 292.

28. Committee on Homeland Security and Governmental Affairs (US Senate), *Failure to Identify Company Owners Impedes Law Enforcement*, 2006, <https://books.google.it/books?id=eG58dLSdMRMC&> accessed on 16 July 2022.

29. J. Roth, *The Mafia and Organized Crime in Germany – Transnational Organized Crime: Analysis of a Global Challenge to Democracy*, Transcript Verlag, Bielefeld 2014, p. 292.

30. R. Saviano, *Gomorra*, Mondadori, Milano 2006, p. 124.

just a few examples of a more expanded phenomenon³¹. OC manages hundreds of B2C activities, such as, *inter alia*, restaurants and casinos, but also B2B activities, in almost all MS. Additionally, 'Ndrangheta controls Rotterdam and Antwerp ports, where tons of illicit goods transit daily³². Noteworthy is the different modalities of checks between Italian and Northern European ports. Italian authorities check an average of 10/100 transiting containers, while only 1/100 are opened in Rotterdam and Antwerp³³. This is one of several differences seriously affecting MS capacity to intercept illegal fluxes in the EU.

Another problem is the ability of the Italian Mafia to obtain annual EU funds destined to MS citizens³⁴. Every year, clans acquire 24,5 billion Euros deriving from the Union and destined for agricultural, livestock and food distribution purposes. Investigations also discovered misuses of funds to sustain the migration crisis³⁵. Without concerted action, the legitimization of the phenomenon will grow. In this light, this thesis theorises the creation of a centralised EAC competent to prosecute OC throughout the EU. The following subchapters outline mafias' characteristics and presence within MS, drawbacks of the current framework, lacunas of the existing EU OC definition and the necessity for a more structured EU venture. Then, the specific features of the proposed EAC are addressed.

4.1. Mafias' Functional Diversification & European Misconceptions

The main obstacle to a centralised intervention is the misconception of mafias among MS, mainly due to OC's 'functional diversification' strategy abroad³⁶.

31. P. Campana, *Understanding Then Responding to Italian Organized Crime Operations across Territories*, in «Oxford University Press», Vol. 7 Issue 3, August 2013, pp. 316-325.

32. N. Gratteri, *Storia Segreta della 'Ndrangheta – Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, Mondadori, Milano 2019, pp. 183-207.

33. C. Braga, *Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*, 2014, <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1064090.pdf>, accessed on 10 July 2022.

34. Coldiretti Relazioni Esterne, *Mafia, dal latte ai fondi UE business da 24,5 miliardi* in Coldiretti, January 2020, <https://www.coldiretti.it/economia/mafia-dal-latte-ai-fondi-ue>, accessed on 16 July 2022.

35. G. Righi, *Mafia capitale e il business dei migranti*, 2018, http://tesi.luiss.it/22673/1/079252_RIGHI_GIANL, accessed on 16 July 2022.

36. P. Campana, *Eavesdropping on the Mob: the functional diversification of Mafia activities across territories*, in «European Journal of Criminology», Vol. 8 Issue 3, May 2011, pp. 213-228.

Generally, Mafia-like OC uses violent methods. Yet, they do not do so everywhere. Instead, they diversify activities and *modus operandi* across MS: They may afford illegal ‘protection’ in one location (usually, the territory of origin where no competitor is allowed), while they just trade on markets in other places (non violent methods, low-profile and avoidance of moral panic)³⁷. Nonetheless, this is not a static process; OC may import ‘protection’ activities into new MS, if left free to act. The misconception derives from mafias’ ‘invisibility’ by not breaking laws of MS where they invest capital. Still, the same families operate as legal entrepreneurs in certain MS, while maintaining illegal roots, methods and resources in others³⁸.

Gratteri claimed that: “Foreign authorities say that in their country nothing happens; [...] they believe that a crime takes place only when you have a dead body, gun shots against the shutters and burnt-out cars. But, if in need to launder money in Germany or the Netherlands, OC is extremely careful so that nothing takes place there, not even the theft of a bicycle”³⁹. MS do not know how to counter mafias. OC groups prosper from chaotic bureaucracy and absence of frameworks fronting mafias’ continuous transformations, then leading to ‘normative paradises’⁴⁰. The most advanced OC perpetrate crimes in one country, while their economic power remains safely hidden abroad. Among MS, there is a clear reluctance to acknowledge the magnitude of mafias’ activities, particularly among academics and governments⁴¹.

There is a general refusal among MS in respect of a common recognition of this problem as having a strong impact on EU societies, economies and politics. For instance, there have been reports claiming that Mafia members were influencing German politics⁴². Without a common understanding of these dynamics, such conditions are bound to increase without MS even realising

37. P. Campana, *Understanding Then Responding to Italian Organized Crime Operations across Territories*, cit., pp. 316-325.

38. F. Allum, *Italian Organized Crime in the UK: Continuing the Debate*, in «Policing: A Journal of Policy and Practice», 7 (2), 2013, Oxford University Press, pp. 227-232.

39. R. Bindi, *commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere*, 2014, <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/c>, accessed on 10 April 2022.

40. N. Gratteri, *Storia segreta della 'ndrangheta – una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, cit., p. 208.

41. F. Allum, *Italian Organized Crime in the UK: Continuing the Debate*, cit., pp. 227-232.

42. D. Andreatta, *Mapping the Risk of Serious and Organized Crime Infiltration in Europe*, Transcrime Report, 2018, <https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2018/04/Mapping-the-Risk-of-Serious-and-Organized-Crime-Infiltration-in-Europe-2018.pdf>, accessed on 10 April 2022.

it. There is also a lack of European data, which is why Italian intelligence is vital. Some MS possess several data, while others do not⁴³. An effective OC counteraction must be based on comprehensive analysis taking into account as much information as possible, so as to depict a realistic picture of clans' transnational activities. Yet, this remains quasi-impossible without centralised interventions.

4.2. *Existent Framework & Weaknesses*

While the EU adopted some measures against OC, issues such as State sovereignty, human rights protection and the practical struggle in upholding key EU principles affect MS ability to counter OC. Several EU Framework Decisions (FD) were adopted, however producing little results due to inconsistencies in imposing penalties and MS non-compliances with these decisions. This mainly derives from different national perceptions of specific criminal offences, excluding a common understanding of OC: A unique multifaceted phenomenon composed by the sum of specific criminal conducts to be countered on a common basis⁴⁴. A well-organised EU approach would need to involve, *inter alia*, a combination of measures common to all MS, including measures: a. facilitating cross-border arrest and surrender procedures; b. facilitating collection and sharing of evidence during both investigation and trial phases; c. combating money laundering and facilitating asset seizures and forfeiture across the Union. MS already adopted some types of a and b tools⁴⁵. Yet, instruments adopted need amendments. Regarding type a tools, the European Arrest Warrant is a decent device.

Europol and Eurojust were established with the aim of advancing type b measures. However, better procedures for collecting and sharing evidence can surely be developed. Type c instruments, contrarily, are mostly undeveloped and EU attempts to collectively respond to OC in this respect did not

43. M. Angelini, *From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organized Crime in Europe*, Transcrime Report, 2015, <http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/12/ocp.pdf> accessed on 12 July 2022.

44. T. Obokata, *Key EU Principles to Combat Transnational Organized Crime*, in «Common Market Law Review», Vol. 48, May 2012, pp. 801-828.

45. P. Campana, *Understanding Then Responding to Italian Organized Crime Operations across Territories*, cit., pp. 316-325.

produce effective results. Between 2010 and 2014, only 2,2% of assets deriving from a crime were seized or frozen within the EU, while only 1,1% of these assets were actually confiscated, leaving the remaining 98.1% at the disposal of criminal groups⁴⁶. A new type c instrument is the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders⁴⁷. Such a new tool would partially improve the current framework. Being a regulation, it is directly applicable and has a wider scope than the instrument it will replace. Further, it introduces strict and clear deadlines for recognizing and executing freezing and confiscation orders⁴⁸. Being relatively new, Regulation 1805 still lacks a concrete understanding of its potential effectiveness⁴⁹. Moreover, it must compensate for years of quasi-inactivity in asset recovery at the EU level.

A European Public Prosecutor's Office (EPPO) was also established in 2017. Its mandate is limited to individuating, prosecuting and indicting authors of crimes damaging the EU budget (such as fraud, corruption or cross-border VAT fraud) above €10 million⁵⁰. Even though it just became operational (in 2021) and is quite limited in scope, EPPO represents the embryonic product of a possible EU centralised action. It operates as a single office across MS, combining European and national law-enforcement efforts in a unified, seamless and efficient approach⁵¹. Almost all MS consented to EPPO's creation, functioning through a centralised prosecution and decentralised adjudication of cases. EPPO has jurisdiction on the basis of territoriality and nationality. In this respect, issues arise due to variant national interpretations regarding the territoriality principle, or the definitions of 'suspect' and 'accused'⁵². These diverse conceptions may, *inter alia*, create confusion and hinder EPPO from fully

46. M. Letizi, *Come cambia l'Asset Recovery nell'Unione alla luce del recente Regolamento (UE) 2018/1805* in «Il Sole 24 Ore», 2020, <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAf>, accessed on 16 October 2022.

47. C. Cirlig, *Mutual recognition of freezing and confiscation orders*, 2018, <http://www.marinacastellanea.it/blog/wp-content/>, accessed on 10 July 2022.

48. *Ibidem*.

49. L. Bodrero, *An Alternative Method to Combat the Mafia: Confiscation of Criminal Assets – Transnational Organized Crime: Analysis of a Global Challenge to Democracy*, Transcript Verlag, Bielefeld 2014, p. 278.

50. N. Vandystadt, *Frequently Asked Questions on the European Public Prosecutor's Office*, 2018, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/deta>, accessed on 12 July 2022.

51. *Ibidem*.

52. A. Klip, *European Criminal Law*, Intersentia, Cambridge 2016, p. 515.

adhering to the legality principle, considering it will have to adapt its actions to many different conceptions of the criminal law.

The 2017 PIF Directive is EPPO's legal basis⁵³. Yet, several factors led to fragmentation. Firstly, the EPPO Regulation only applies to certain MS through enhanced cooperation. Secondly, its material competence is drawn from the implementation of the PIF Directive in each MS, leading to inconsistencies⁵⁴. Thirdly, the territorial and personal competences of EPPO are derivative from national laws, being them entirely dependent upon the existence of MS jurisdiction over particular acts. Finally, the rules on the exercise and reallocation of competence are unclear, potentially detrimental to the defence's rights⁵⁵. An appropriate consideration of the problem should start by recognizing the need to reform EU Treaties to provide an explicit basis for the creation of directly applicable norms and penalties, and eventually protect EU interests. EPPO's competence would then flow naturally from the applicable substantive law, upholding consistency and certainty. A centralised EU initiative against serious OC could, in turn, find legal basis on these possible new formulations.

4.3. *The European Union Definition of Organised Crime Does Not Work*

The OC definition adopted by the EU FD 2008/841 is uncertain and vague. This claim is based on legislative and criminological arguments. The FD defines a "criminal organisation" as "a Structured Association (SA), established over a period of time, of more than two persons acting in concert"⁵⁶. The SA concept is negatively formulated, stating what a SA is not without giving some positive features. The text only specifies two extremes of a SA's possible range of variation. The lower extreme excludes random groups formed to commit a single crime, while the higher extreme excludes "complex structures", "formal hierarchy" and "con-

53. I. Grassle, *Protection of the Union's Financial Interests (PIF Directive)*, 2020, <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/the>, accessed on 12 July 2022.

54. P. Caeiro, *A European Contraption: The relationship between the competence of the EPPO and the scope of Member States' jurisdiction over criminal matters*, in *The European Public Prosecutor's Office at Launch*, Wolters Kluwer, Milano 2020, p. 61.

55. *Ibidem*, p. 61.

56. F. Calderoni, *A Definition that Could not Work: the EU Framework Decision on the Fight against Organized Crime*, in «European Journal of Crime», Vol. 16, August 2008, pp. 265-282.

stant composition” as mandatory requirements⁵⁷. The described range comprises a broad variety of different OC, including groups that may differ significantly in their social threat and seriousness of criminal intent. The ‘established over a period of time’ and ‘concert among members’ requirements restrict the scope’s application. Then, the vague SA definition may foster problems for the legality principle and have repercussions on certainty, clarity and precision of criminal law⁵⁸.

This definition deprives the SA notion of a large part of its selective potential. Moreover, such uncertainty and differences among MS will likely jeopardise the FD’s original objective⁵⁹. Criminologically, the FD definition covers an extremely broad range of phenomena without addressing typical OC features. The latter should be indicated to distinguish serious OC from mere ‘crimes that are organised’. The main studies on OC identified four features: a. continuity: A stable structure of continuous and indefinite commission of crimes, independently of its membership; b. violence: use or threat to use violence towards other criminal groups, minor criminals, legal/illegal competitors and victims; c. enterprise: The group’s main goal are profit and power, usually pursued through the production and/or exchange of illegal goods/services; d) immunity: The group exerts influence on other subjects to shield its activities from sanction(s)⁶⁰. None of these characteristics are defined, rendering the EU OC notion completely detached from the main research in the field.

Moreover, the OC criminal plan must include offences punishable with at least four years of imprisonment. The aim of this limitation is to restrict the applicability of the OC concept to serious crimes. Yet, it results in a rigid approach producing unintended problems. Indeed, the level of penalties varies significantly among MS and no EU framework for criminal sanctions exists. Different offences may fall within the OC notion according to MS sanction regimes, resulting in different applications of the concept and hindering MS authorities’ coordination⁶¹. Besides, as several OC activities are perpetrated

57. *Ibidem*, pp. 265-282.

58. V. Mitsilegas, *Defining Organized Crime in the European Union: The Limits of European Criminal Law in an Area of Freedom, Security and Justice*, in «European Law Review», Vol. 16, December 2001, pp. 565-581.

59. *Ibid.* 56, cit., pp. 265-282.

60. J. Finckenauer, *Problems of Definition: What is Organized Crime?*, in «Trends in Organized Crime», Vol. 8 Issue 3, March 2005, pp. 63-83.

61. F. Calderoni, *A Definition that Could not Work: the EU Framework Decision on the Fight against Organized Crime*, cit., pp. 265-282.

conjunctively in many MS, criminal treatments may vary much depending on which MS prosecutes a specific offence. The adoption of this FD reflects a contentious criminal policy attitude towards the OC concept: Instead of focusing on OC distinctive features, it transforms the concept into a generic 'box' serving ideological and mutual cooperation aims⁶².

The OC tag produces consequences on police control and derogations to standard procedural guarantees: States' reactions are proportional to crimes' seriousness. The FD definition, however, does not focus on OC distinctive seriousness able to rationalise a substantial intensification of investigation, prosecution and sanctioning regimes. It precludes from establishing a unique threshold for applying the OC notion, leaving the risk for either excessive or insufficient counteraction⁶³. The FD allows MS not to introduce the OC concept and continue applying national laws on participation/preparation of specific crimes. It does not direct towards a common EU offence of OC participation, allowing each MS to maintain national disciplines without substantial changes⁶⁴. A comprehensive EU initiative against OC should adopt an OC definition mirroring the Italian Anti-Mafia law. The latter recognizes all OC distinctive features, particularly the coercing 'associative tie' and the 'force of intimidation', elements differentiating serious OC from 'crimes that are organised'.

4.4. A European Holistic Venture against Organised Crime

A solution designating the enlargement of EPPPO's competences and the creation of an EAC would allegedly create a democratic deficit and a problem for MS sovereignty and human rights compliance. This is mainly associated with the reluctance of states to delegate criminal law competences to supranational institutions. Unfortunately, this approach extremely hinders effective action against OC⁶⁵. The EU remains the most advanced regional concentration in

62. *Ibidem*, pp. 265-282.

63. E. Symeonidou-Kastanidou, *Towards a New Definition of Organized Crime in the European Union*, in «European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice», Vol. 15 Issue 1, March 2007, pp. 83-103.

64. F. Calderoni, *A Definition that Could not Work: the EU Framework Decision on the Fight against Organized Crime*, cit. pp. 265-282.

65. *Ibidem*.

terms of human rights assurances and practices. There is no reason to claim that MS would not assure compliance with human rights obligations among each other⁶⁶. What the EU needs to commonly agree on is not only the offences' definitions, but also a standard set of procedural safeguards for suspects and defendants⁶⁷. This is to avoid variances in treatment depending on which MS arrests, prosecutes or punishes. The resulting instrument, however, should not disregard the Italian reluctance towards over-lenient legislation and over-superficial approaches. For example, a criticised instrument of the Italian tradition is Article 41-bis, whereby the most dangerous individuals are kept in 22/24h daily isolation, the remaining hours in groups of 4 but under 24h/7days surveillance⁶⁸.

It is not a matter of disgrace for human rights, but a necessity for security reasons. Indeed, several prisons are controlled by clans, and bosses are able to maintain control over their associates outside. The only way to obstruct their power is to keep the heads of the groups in total isolation⁶⁹. An EU proposal envisaging some device similar to Article 41 bis is advisable. The same priority associated to terrorism must be applied to OC⁷⁰. For terrorism, all MS agreed on promulgating extraordinary security measures, frequently leading to disregards for basic human rights. OC must be considered equal and even more dangerous, as sometimes OC is even a supplier for terrorists⁷¹. States are more likely to cooperate with each other when they share similar history, values and legal traditions⁷². Regarding the proposal, the EU is a regional concentration able to accommodate the implementation of an instrument of such calibre and where this experiment would have higher chances of success. Yet, fragmented views due to MS' false perceptions of their public security and legislative rightness remain

66. T. Obokata, *Key EU Principles to Combat Transnational Organized Crime*, cit., pp. 801-828.

67. *Ibidem*.

68. V. Zeppilli, *Il 41-bis*, in «StudioCataldi», 2020, <https://www.studiocataldi.it/articol>, accessed on 11 October 2022.

69. V. Musacchio, *In Europa non hanno capito cos'è il 41 bis e sottovalutano le mafie in Polizia Penitenziaria*, 2020, <https://www.poliziapenitenziaria.it/in-europ>, accessed on 10 September 2022.

70. M. Shaw, *When Terrorism and Organized Crime Meet*, in «Policy Perspectives», Vol. 6, Issue 7, October 2018, pp. 1-4.

71. Financial Intelligence Agency, *Il terrorismo e il suo finanziamento: l'esperienza europea*, 2018, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=>, accessed on 10 September 2022.

72. T. Obokata, *Key EU Principles to Combat Transnational Organized Crime*, cit., pp. 801-828.

a vivid internal challenge. Meanwhile illegal funds are daily pumped into MS's economies⁷³.

A meaningful EU venture against OC could be modelled on the Italian experience of mafias' 'pool-based' prosecution. In 1980, the Italian judge Rocco Chinnici pressured the government to create the so-called Anti-mafia pool, a group of specialised Anti-mafia prosecutors working on the same investigation(s)⁷⁴. Their strategy was sharing information and developing means of investigation against the Sicilian Mafia, decreasing risks and personal responsibilities while distributing the workload amongst them⁷⁵. The rationale at the basis of this approach was that, while mafias were moving on the territory with a unitary and top-down method, the counter-reaction of the state could not be fragmented⁷⁶. The importance of this strategy was also its secrecy to prevent moles, however, it limited evidence gathering outside the group of trusted members. Also, it rendered pool members vulnerable targets of mafia retaliation, with their deaths automatically concluding the investigation⁷⁷. Indeed, this was the result after the killings of Chinnici, Falcone and Borsellino. This was not determined by the inefficiency of the "pool method", but rather an absence of political support, and even more so, the willingness of their death by corrupt state apparatuses⁷⁸.

Recently, the UN 'Falcone Resolution' was unanimously voted in Vienna, establishing the necessity to follow, at the international level and with a common path, the Falcone's *modus operandi*: The "Follow the Money" doctrine⁷⁹. Falcone was the first to theorise that effective counteraction of OC requires tracking dirty investments rather than untraceable illegal products.

73. N. Gratteri, *Storia segreta della 'ndrangheta – una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, Mondadori, Milano 2019, p. 208.

74. L. Zingales, Rocco Chinnici: *l'inventore del pool antimafia*, Limina, Arezzo 2006, p. 15.

75. R. Mancuso, *Il pool antimafia – continuiamo a ricordare*, in «StudioCataldi», 2012, https://www.studiocataldi.it/news_giuridich, accessed on 11 October 2022.

76. A. Ribaldo, *L'Onu vota la "Risoluzione Falcone". Il metodo del giudice ispirerà la lotta alle mafie del mondo*, in «Corriere della Sera», 2020, https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_1, accessed on 18 October 2022.

77. Redazione Focus, *Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: il coraggio di essere eroi*, in «Focus», 2020, <https://www.focus.it/cultura/storia/giovan>, accessed on 10 September 2020.

78. J. Sacco, *Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: due eroi contro la Mafia*, in «University of Malta Publishing», 2013, <https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstrea>, accessed on 10 October 2020.

79. A. Ribaldo, *L'Onu vota la "Risoluzione Falcone". Il metodo del giudice ispirerà la lotta alle mafie del mondo*, cit.

Its method developed based on banking investigations that started in Sicily and reached the US, Canada and credit institutes having ‘bank secrecy’ at their disposal⁸⁰. From these investigations, quasi-centralized operations were born between Italian police, FBI and DEA⁸¹. Another point of Falcone’s vision was the need for international centralised cooperation against OC and the formation of common investigative corps resorting to advanced tools⁸². This and other issues, such as the need for universal legislation against EC and new forms of OC, are included in this new Resolution. The latter legitimates the reciprocal judicial assistance between states, promotes active cooperation between public forces and foresees several obligations for signatory states⁸³.

In particular, the Resolution aims at contrasting the OC economic dimension and enhances the return of assets to victims also via social use. Further, it plans new international cooperation methods and the use of special investigative techniques. Moreover, it pushes towards the use of the UN-TOC of 2000, opens for a way of collaboration between States and internet providers against cybercrime, and proposes the fight against OC not only as repression but primarily as a fight to assure rights and freedoms⁸⁴. The Palermo Convention created a device governing international cooperation between authorities for sharing evidence and pursuing criminal actors at the international level, together with a framework to modernise and revise national legislations to better investigate and prosecute in a common effort⁸⁵. However, the discrepancy between the political momentum of the end of 1990s with the actual results after 18 years from UNTOC’s entry into force in 2003 is contradictory.

80. AMDuemila, *Onu approva risoluzione Falcone. Antoci: Adesso via libera a cooperazione contro le mafie*, in «Antimafia», 2020, <https://www.antimafiaduemila.com/home/rassegn> accessed on 15 October 2020.

81. P. Grasso, *Il ‘Metodo Falcone’ era lui stesso, uomo e giudice*, in «La Repubblica», 2018, <https://mafie.blogautore.repubblica.it/2018>, accessed on 10 April 2021.

82. A. Ribauda, *L’Onu vota la “Risoluzione Falcone”. Il metodo del giudice ispirerà la lotta alle mafie del mondo*, cit.

83. AMDuemila, *Onu approva risoluzione Falcone. Antoci: Adesso via libera a cooperazione contro le mafie*, cit.

84. Redazione PRP, *Untoc adopts the “Falcone resolution” in Vienna on the fight against the mafia in PRP Channel*, 2020, <https://www.prpchannel.com/en/untoc-adopts-t> accessed on 10 April 2021.

85. I. Tennant, *Fulfilling the Promise of Palermo? A Political History of the UN Convention Against Transnational Organized Crime*, in «Journal of Illicit Economies and Development», Vol. 2 Issue 1, February 2021, pp. 53-71.

The UNTOC brought anti-drug and anti-crime efforts around the UN umbrella closer together, despite different backgrounds and personnel's cultures. Yet, the level of coordination among UN processes on drugs and crime still leave significant room for improvement, yet difficult to reach with the current state of affairs⁸⁶. Ugljesa Zvekic declared that: "The Convention is a quasi-legal framework yet lacks authority and sanctions. There is no way of knowing whether and how countries are implementing it. There is no international authority governing OC". At the beginning, the UNTOC did not have priority in Vienna. In the 2014 and 2016, the Conference of Parties (COP) summits were able to establish a review mechanism mainly due to the Italian Ambassador, Maria Sabbatini⁸⁷. Yet, this device was adopted without public awareness, it does not have many resources, its structure is complex, its scope is narrow compared to the potential engagement from civil society, and the transparency remains low. In reality, it is more an agreement reached to conclude the discussion and solve legal uncertainty, instead of creating an effective monitoring mechanism.

Gino Polimeni argued that: "The 3 Protocols were added straight away after the adoption of the Convention, showing how flexible the Convention is. To allow this dynamic approach, the COP needs to include more expertise and science"⁸⁸. Again, Zvekic claimed that: "The UNTOC COP risks becoming outdated. The demise of UNTOC is due to the expansion of transnational OC, both politically and geographically. There are new criminal markets, and the problem is becoming more articulated and serious. The COP is not adequate to deal with this expansion". Antonio Balsamo agreed with the necessity to include expert discussion: "The link between development and OC is a challenge for the future. In the current COP architecture, best practice is not shared in enough detail"⁸⁹. Tennant claims that there should be more talks at the national level in respect of the UNTOC implementation, to comprehend how to use it. Indeed, the COP is deemed not to have enough room for solid expert discussion. Moreover, it is not efficient in promoting the broad use of international cooperation mechanisms of UNTOC.

86. *Ibidem*.

87. *Ibidem*.

88. *Ibidem*.

89. *Ibidem*.

The phenomenon of transnational OC is not properly fought by the COP, as the use of the Palermo Convention itself is too low⁹⁰. The diffusion of expertise is necessary as well as the reduction of the weight given to politics' considerations. This entails the need to find new unitary ways to counter the strength of transnational OC and increase the UNTOC implementation. On issues related to economic development and technical aid, collection and examination of information on OC, and proper exchanges of views, consistent renovations should be done⁹¹. All these gaps, structural lacunas and implementation problems derive from the abstractness that an international convention initiative has in respect of an ever-growing phenomenon such as OC. The latter is concrete, daily operative and able to change forms and methods faster than states. The more it is underestimated, the more it becomes dangerous and difficult to defeat⁹². It is time to surpass Palermo while avoiding the inescapable interference of 190 different national views.

More effective responses must be regional, and the EU is an area having judicial culture and resources to reach this result⁹³. Within the Union, there would also be a stronger interest compared to the COP, as mafias are stealing billions from the Union's budget every year. The establishment of a regional forum would be much faster as the political will is (technically) easier to be unified among MS. The African Union (AU), for example, is attempting to establish a similar device⁹⁴. In 2014, the Malabo Protocols introduced criminal jurisdiction through an International Criminal Law Section to the African Court of Justice and Human Rights' mandate. These protocols expanded the courts' jurisdiction to include several international and transnational crimes (amongst others, money laundering, organised crime, environmental crime). While not yet in force, this new device arose debates on its legal relationship with the ICC⁹⁵. Particularly, the fact

90. *Ibidem*.

91. R. Bindi, *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere*, 2014, <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/c>, accessed on 10 April 2022.

92. M. Ludovico, *C'è mancanza di allarme sociale: così la Mafia cresce al nord*, in «Il Sole 24 Ore», 2019, <https://www.ilsole24ore.com/art/c-e-mancanza-allar> accessed on 10 April 2021.

93. H. Van der Wilt, *On Regional Criminal Courts as Representatives of Political Communities: The Special Case of the African Criminal Court*, in *The Oxford Handbook of International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford 2020, p. 230.

94. *Ibidem*.

95. P. Martini, *The International Criminal Court versus The African Criminal Court*, in «Journal of International Criminal Justice», Vol. 18 Issue 5, November 2021, pp. 1185-1205.

that the AU also has jurisdiction over international crimes is seen as problematic, a critique that may also be made if the EU would take a similar path.

Yet, the aim of this proposal is to offer an international court having jurisdiction on transnational serious crimes made within the EU. An EAC would vertically adjudicate cases that are centrally prosecuted by EPPO, ruling over cases that would otherwise be centrally adjudicated by MS courts. A regional forum prosecuting transnational OC crimes may be beneficial and create an added value for success, instead of resulting in an unanswerable problem of attribution of jurisdiction and human rights abuses. Indeed, other than incorporating an EU notion of OC, a regional EU court may cover all main serious crimes, including corporate criminal liability⁹⁶. Among others, a gap that an EAC could fill would be to ensure that justice is done in the prosecution of corporate actors: White collars playing a vital role for keeping OC apparatuses alive. Moreover, this ideal court would address the causal effects of OC at the EU level, so as to diffuse awareness among MS of its 'vital organs' (more violent crimes in Italy, more economic crimes in Malta, for example) and collectively counter it more effectively.

The EAC would result in giving the EU greater ownership of the process of justice in a democratic and fair procedural context. It will not replace the ICC as it will have jurisdiction over transnational serious crimes, but not over international crimes. To have any long-lasting effect, MS must leave the competence of prosecuting OC to the EU, so that the latter can be able to individuate and reach, from its privileged position, "those pulling the strings from abroad". Weaknesses and inefficiencies of the current system of transnational prosecution are continuing to offer OC the opportunity to act through favoured positions of power, concealing themselves more efficiently⁹⁷. Between opportunity, desire and targeting of victims/illegal activities, the former is the 'pillar' more easily addressable to reduce the likelihood of crimes, thus, the EU must unitarily impede the systematic exploitation of decentralised opportunities offered by the EU market.

96. K. Roberts, *Corporate Liability and Complicity in International Crimes*, Cambridge University Press, Cambridge 2013, p. 190.

97. R. Bindi, *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere*, cit.

4.5. A European Anti-Mafia Court Initiative

The EU remains the crucial market for OC. In parallel, the ‘Falcone’ and ‘pool’ methods were effective. Consequently, he and others got killed. Yet, if these tactics were working in Palermo, they could be replicated on an EU scale. A serious EU investment for centralised judicial cooperation could represent the instrument to reach a higher level of counteraction against OC. This has been demanded by Europol recommendations for years. The latter requests to receive a stronger and more centralised ‘police function’, instead of simple coordinating tasks in international cooperation⁹⁸. MS must be required to commit resources and comply with centralised orders to tackle targets posing the highest threats at the EU level⁹⁹. In respect of an EU harmonisation of this type, 100 years of Italian experience of OC investigation, prosecution and sentencing must not be wasted. Moreover, an EU harmonisation of OC criminal law and procedures resulting in more lenient instruments or practises would be counterproductive¹⁰⁰.

The EAC should prosecute and adjudicate the members of the most powerful OC, frequently protected by webs of judicial and political complicity at the national level. Moreover, it should also recover the goods illegally obtained and manage their (re)distribution to victims¹⁰¹. The EAC should be competent to adjudicate serious OC as soon as EPPO finalises indictments¹⁰². This new framework could consist of features similar to those of the ICC, with EPPO already corresponding to the former’s office of the prosecutor, however, adding a pre-trial chamber (three judges), trial chamber (three judges) and appeal chamber (five judges) to the EAC¹⁰³. The latter could be classified under the

98. Europol, *Italian Organized Crime*, Threat Assessment 2013, <https://www.europol.europa.eu/publications-docume>, accessed on 10 August 2022.

99. *Ibidem*.

100. G. Ruccia, *Ue, Gratteri vs Frassoni (Verdi): “Omologazione legislazione giudiziaria? Ho paura, cancelleremo un secolo di antimafia”*, in «Il Fatto Quotidiano», 2018, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/3>, accessed on 10 September 2022.

101. COPLA, *Verso un tribunale latino-americano contro il crimine organizzato*, in «L’Unità Europea», January 2020, <http://www.mfe.it/unitaeuropea/fileMfe/archivio>, accessed on 15 August 2022.

102. L. Kuhl, *The European Public Prosecutor’s Office – More Effective, Equivalent and Independent Criminal Prosecution against Fraud?*, in «Eucriim», Vol. 13 Issue 3, March 2017, pp. 135-143.

103. Aba-ICC, *Structure of the ICC*, 2020, <https://www.aba-icc.org/about-the-icc>, accessed on 17 October 2022.

framework of the Court of Justice of the EU (CJEU) or under a new European judicial structure. Judges may be appointed in the same way as CJEU's judges, holding 6-year renewable terms¹⁰⁴. Candidates should be selected among national criminal judges dealing with serious crimes.

EPPO's competencies can be enlarged to increase mandate, investigatory powers and number of Delegated Prosecutors. Furthermore, EPPO's structures should reflect the Italian Anti-mafia pools albeit with prosecutors belonging to two or more states. Specifically, in cases of serious OC investigations, teams of EU prosecutors and judges among MS should be able to operate under the EAC and the EPPO judicial structures, being then able to enforce confiscation, freezing and orders in the whole EU territory without the need for further authorization. The direction of each EPPO pool shall be determined on the basis of the MS giving the greenlight for the EPPO investigation. Regarding Europol and Eurojust, their competencies and powers in coordinating EU operations should also be refined¹⁰⁵. Indeed, instead of simply synchronising the operations of individual police forces, they should be able to direct a unique effort consisting of several police and judicial forces acting as one¹⁰⁶. This could be obtained by increasing the number of liaison officers and operatives.

Also, Europol should be competent to ensure the protection of transnational crimes' key witnesses¹⁰⁷. Furthermore, an entity should be established for the organisation and redistribution of assets confiscated to victims. As stated by Gratteri, the EU does not only need a centralised approach to conquer OC, but more importantly, a centralised understanding of its dangerousness in order for such an approach to be practical¹⁰⁸. Indeed, once a common understanding is achieved, the centralization of OC prosecution would be more efficient as it eliminates the handling of investigations and the passing of information to several entities, thereby diminishing the risks of corruption and

104. European Parliament, *The Court of Justice of the European Union*, Fact Sheets 2020, <https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/>, accessed on 17 October 2022.

105. Europol, *Italian Organized Crime*, Threat Assessment 2013, <https://www.europol.europa.eu/publications-docume>, accessed on 10 August 2022.

106. European Commission, *Operational Cooperation*, Policies 2020, <https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/>, accessed on 17 October 2022.

107. COPLA, *Verso un tribunale latino-americano contro il crimine organizzato*, cit.

108. G. Tizian, *Così la mafia è diventata europea*, in «L'Espresso», 2014, <https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2014>, accessed on 13 October 2022.

loopholes within the EU system (particularly in Eastern EU)¹⁰⁹. The issue of secrecy regarding anti-OC operations is not only problematic on a national level, but evermore problematic at the European level¹¹⁰.

The exercise of jurisdiction requires several authorizations. Further, different procedures among MS not only lead to inefficient investigations but also to the risk of enlarging the circle of information due to the various layers of authorities to be notified¹¹¹. Thus, the existing joint investigation scheme is too slow and facilitates its own penetration by OC due to its decentralised nature and poor coordination. The EAC would create a unique judicial space where requests for judicial assistance and mutual recognition decisions are not necessary¹¹². The sharing of sensible information will still be present, however only between EPPO prosecutors, EAC judges and Europol/Eurojust officers. Besides, the EAC should function based on the primacy principle, rather than the complementarity principle. Primacy ensures that states do not take the backseat through what is called the “bystander effect”¹¹³.

First, states prefer not to be involved in sensitive matters concerning other state sovereignty (especially criminal matters) as it may hinder international relations. Second, the complementarity principle is counterproductive as it would endorse a *laissez-faire* attitude by MS in respect of OC crimes in their territories not envisaging violence but only high economic returns¹¹⁴. Theoretically, MS having an interest in opposing the prosecution of the EAC on the basis of complementarity could refuse its jurisdiction and carry out investigations themselves. However, having an economic interest in OC organisations within its territory may prevent a MS from conducting impartial investigations¹¹⁵. For example, in the event that the EAC would start a complementary

109. V. Musacchio, *Le mafie italiane regnano in Europa*, in «Antimafia», 2019, <https://www.antimafia-duemila.com/home/di-la-tua/>, accessed on 16 October 2022.

110. Europol Public Information, *Europol Programming Document*, 2019, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=>, accessed on 16 October 2022.

111. A. Truzzolillo, *L'Europa è disarmata contro la 'Ndrangheta*, in «Corriere della Calabria», 2017, <https://www.corrieredellacalabria.it/cronaca>, accessed on 16 October 2022.

112. Europol, *Italian Organized Crime, Threat Assessment 2013*, cit.

113. A. Klip, *European Criminal Law*, Intersentia, Cambridge 2016, p. 521.

114. M. Portanova, *United Mafias of Europe*, in «Il Fatto Quotidiano», 2020, <https://www.ilfattoquotidiano.it/longform/mafia-and-o>, accessed on 17 October 2022.

115. G. Parada, *Malta Nostra: How Italian Mafia is using the island to launder money*, in «L'Espresso», 2017, <https://espresso.repubblica.it/inchieste/2017>, accessed on 16 October 2022.

investigation regarding crimes occurred in a MS where powerful institutional or economic links are established with an OC organisation, this situation may lead to three outcomes: Absence of collaboration in investigations, a reduced probability of a successful prosecution and, eventually, an increase of diplomatic distrust among MS¹¹⁶.

The primacy principle also prevents the so-called “boomerang effect”, meaning that states with an active record of prosecution tend to deter suspects from their country¹¹⁷. In that sense, the better a state is at prosecuting OC, the more likely it is that offenders avoid their territory. Hence, all investigations must be in the hands of one EU court to ensure that this deterrence is effective over the whole EU territory¹¹⁸. MS would be obliged to provide full cooperation to the operations in light of their belonging to a united Europe. Consequently, primacy should become the default option not only because it is more practical, but more so, as a symbolic manifestation of the political will of all MS to fight OC once and for all. All these competencies must be attributed to each entity through the adoption of some form of binding decision or treaty. The latter should also provide an OC definition, together with common characterizations of each related felony, on the basis of which the mere membership and the external contribution to an OC association determine the EU crime¹¹⁹.

As stated above, this common definition should mirror the Italian one, the latter giving clear elements differentiating serious OC from other forms of organised criminality. Moreover, the mens rea applicable to OC felonies should be established as a mix between the international JCE and the Italian MM doctrines. Then, a standard set of procedural safeguards for OC suspected/accused individuals prosecuted by the EAC must be agreed upon through a common ‘EU Charter of Rights’¹²⁰. As for terrorists, the traditional guarantees should be revised considering democratic values and utilitarian considerations to render the operations against OC members more successful. The latter represent a

116. European Commission, *Examining the Links between Organized Crime and Corruption*, Directorate Report 2020, <https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/hom>, accessed on 17 October 2022.

117. A. Klip, *European Criminal Law*, Intersentia, Cambridge 2016, p. 521.

118. *Ibidem*.

119. Europol, *Italian Organized Crime*, Threat Assessment 2013, cit.

120. T. Obokata, *Key EU Principles to Combat Transnational Organized Crime*, in «Common Market Law Review», Vol. 48, May 2012, pp. 801-828.

high social danger necessitating extraordinary efforts of public force and coercion. So, the new device should also envisage utilitarian measures, such as instruments similar to the Article 41-bis IPC and the capability to intercept telecommunications in an enhanced manner, so as to bypass the capability of mafias to maintain clans' structures alive and operational regardless of key arrests.

5. Critiques & Open Questions

This contribution aimed at convincing readers that the current decentralised system displays many deficiencies and cannot cope with the widespread and diversified operations of mafias. Still, apart from the persuasiveness of these claims, there remain flaws and questions that should be further addressed. Indeed, arguments may just underline the need for further laws' harmonisation and more effective cooperation. The contribution lacks a separate section addressing why a centralised adjudicative body is needed, apart from obstructing moles. EPPO just became operational and may not be the final solution, but one could argue that the EU should maintain decentralised adjudications¹²¹. Moreover, EPPO is depicted as insufficient without having yet demonstrated anything. The academia may address this critique in the future, when the effects produced, and the hurdles encountered by EPPO will be more recognizable. EPPO will certainly do its part against serious crimes, yet it would be naïve to deny that it will face many obstacles throughout investigations, being much dependent on MS cooperation¹²².

Other questions that remain open to debate are the following: As the EAC would still be dependent on MS cooperation, what progress is made? Does the proposal really claim that the EAC would enhance efficiency? In briefly trying to answer these criticisms, this whole exercise is based on the assumption that the EU would collect the will to establish this instrument. A unified direction of investigations, prosecutions and adjudication at the EU level is based a pri-

121. M. Wade, *A European public prosecutor: potential and pitfalls*, in «Crime Law and Social Change», Vol. 59, Issue 4, May 2013, pp. 506-609.

122. *Ibidem*.

ori on the supposition that all MS agree to this new authority and collaborate fully. In case the EAC would receive the legal capacity to reach all MS banking documentation and finance sectors to collect data without having to request permissions from national authorities, this would potentially be a progress in terms of investigation efficiency. The recognition of such an intrusive prerogative may be justified for preserving EU citizens' human rights and the Union's interests¹²³.

This development is a matter of pure attribution of competence: If the EU is given this mandate, it only depends on the political will to reach this result among MS¹²⁴. This contribution tried to depict, in as much detail as possible, crude criminal practices to stress the problem's scope and the urgency to find an adequate solution. It does not intend to sustain that the EU developments against OC do not work at all. Moreover, it recognizes a general positive trend of EU initiatives in this respect, leaving to EPPO the credit of potentially being a strong improvement against serious crimes. Still, this thesis strongly sustains that an EU central prosecution and adjudication of OC is the key condition necessary at the EU level for obstructing, to the maximum possible extent, OC opportunities to operate, as opposed to the current split and decentralised cooperation.

6. Conclusion

Mafias' ability to subjugate cardinal sources of power are at the basis of their dominance. Mafias' prosperity transcends EU borders, benefitting from loopholes, concessions and differences in political, legal, fiscal and social views among states. The EU is regarded by clans as 'hunting ground'. Free movements of goods, people and capital rendered MS easy targets for OC. Authorities encounter many difficulties in detecting the transport of illicit goods/services and the laundering/concealment of criminal proceeds. Mafias must be fought using supranational countermeasures capable of harmonising MS national legislations

123. V. Scalia, *Protection of Fundamental Rights and Criminal Law*, in «Eucriim», Issue 3, 2015, pp. 100-111.

124. H. Van der Wilt, *On Regional Criminal Courts as Representatives of Political Communities: The Special Case of the African Criminal Court*, in *The Oxford Handbook of International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford 2020, p. 230.

into a single framework. While clans have no difficulties in connecting with other OC groups and laundering money abroad, MS authorities display inefficiency in coordinating measures between them. The EU should agree on a centralised instrument to adjudicate these organisations when committing their crimes in the EU territory. The proposal of an EAC is based on six postulations.

Firstly, structural differences among MS affect their capacity to intercept illegal fluxes and avoid, *inter alia*, illegal appropriations by clans. Secondly, without a concerted action, the legitimization and proportion of this phenomenon is destined to grow among MS. It is not a static process: OC may expand 'protection' and violent activities throughout the Union, if left free to act. Clans prosper from chaotic procedures and absence of consistent frameworks leading to 'normative paradises'. The most advanced OC associations perpetrate crimes in one country, while their economic power remains safely hidden abroad. Without common understanding, such conditions are destined to increment without MS even realising it. There is also a grave lack of European data, which is why Italian data are extremely important. Effective investigations must revise as many documents as possible, so as to depict a realistic picture of clans and their transnational activities. Yet, this remains quasi-impossible without a centralised intervention.

Thirdly, the existing framework is insufficient. Problems derive from too different national interpretation rules regarding the territoriality principle, or the definitions of 'suspect' and 'accused'. These divergences, *inter alia*, create confusion and hinder an efficient intervention. Also, the current EPPO legal frame has several problems that may lead to fragmented results. The EPPO Regulation only applies to agreeing MS, its material competence is inconsistent because it depends on national transpositions, its competences are derivative as they depend entirely on each MS's jurisdiction, and the rules on the exercise and reallocation of competence are unclear and thus, potentially detrimental for defendants. Fourthly, the EU FD 2008/841 definition of OC is uncertain and vague, fostering problems for the legality principle, impacting criminal law's certainty, clarity and precision. Moreover, the FD definition covers a broad range of phenomena without addressing typical OC features. A meaningful EU initiative should adopt an OC definition mirroring the Italian MA offence, the latter recognizing the distinctive elements differentiating serious OC from 'crimes that are organised'.

Fifthly, OC must be considered more dangerous than terrorists, necessitating for equally extraordinary and special security measures. Countermeasures must be taken at the EU level to yield better results in terms of, *inter alia*, states' speediness, effectiveness and coordinated interventions. The rationale at the basis of a centralised action is that, while mafias are moving within the Union with a unitary and top-down method, the EU counter-reaction cannot be fragmented. Sixthly, the EAC could be modelled on the current EU judicial structure. The EU must agree on a Regulation establishing an EU crime of 'OC Association' and related crimes. This should be construed with the Italian jurisprudence as a starting point, considering OC peculiarities and approach towards institutional, administrative and entrepreneurial figures. Substantively, there are also similarities between the JCE doctrine used by international criminal courts and tribunals and the Italian MM doctrine establishing the mens rea of the MA offence. So, these two doctrines should be combined to establish an EU doctrine for the attribution of OC liability.

References

Primary Sources

Legislation

Italian Penal Code.

Secondary Sources

Articles

Adamoli S., *Organised Crime around the World*, in «European Institute for Crime Prevention and Control», vol. 31, March 1998.

Allum E., *Italian Organized Crime in the UK: Continuing the Debate*, in «Policing: A Journal of Policy and Practice», 7 (2), 2013, Oxford University Press.

Armao F., *Criminal Clusters: State and Organized Crime in a Globalised World*, in «The European Review of Organised Crime», Vol. 1 Issue 1, June 2014.

- Caeiro P., *A European Contraption: The relationship between the competence of the EPPO and the scope of Member States' jurisdiction over criminal matters*, in «The European Public Prosecutor's Office at Launch», Wolters Kluwer, Milano 2020.
- Calderoni F., *A Definition that Could not Work: the EU Framework Decision on the Fight against Organized Crime*, in «European Journal of Crime», Vol. 16, August 2008.
- Campana P., *Eavesdropping on the Mob: the functional diversification of Mafia activities across territories*, in «European Journal of Criminology», Vol. 8 Issue 3, May 2011.
- Campana P., *Understanding Then Responding to Italian Organized Crime Operations across Territories*, in «Oxford University Press», Vol. 7 Issue 3, August 2013.
- Finckenauer J., *Problems of Definition: What is Organized Crime?*, in «Trends in Organized Crime», Vol. 8 Issue 3, March 2005.
- Kuhl L., *The European Public Prosecutor's Office – More Effective, Equivalent and Independent Criminal Prosecution against Fraud?*, in «Eucrim», Vol. 13 Issue 3, March 2017.
- Martini P., *The International Criminal Court versus The African Criminal Court*, in «Journal of International Criminal Justice», Vol. 18 Issue 5, November 2021.
- Mitsilegas V., *Defining Organized Crime in the European Union: The Limits of European Criminal Law in an Area of Freedom, Security and Justice*, in «European Law Review», Vol. 16, December 2001.
- Obokata T., *Key EU Principles to Combat Transnational Organized Crime*, in «Common Market Law Review», Vol. 48, May 2012.
- Roberts K., *Corporate Liability and Complicity in International Crimes*, Cambridge University Press, Cambridge 2013.
- Scalia V., *Protection of Fundamental Rights and Criminal Law*, in «Eucrim», Issue 3, 2015.
- Shaw M., *When Terrorism and Organized Crime Meet*, in «Policy Perspectives», Vol. 6 Issue 7, October 2018.
- Symeonidou-Kastanidou E., *Towards a New Definition of Organized Crime in the European Union*, in «European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice», Vol. 15 Issue 1, March 2007.
- Tennant I., *Fulfilling the Promise of Palermo? A Political History of the UN Convention Against Transnational Organized Crime*, in «Journal of Illicit Economies and Development», Vol. 2 Issue 1, February 2021.
- Van der Wilt H., *On Regional Criminal Courts as Representatives of Political Communities: The Special Case of the African Criminal Court*, in *The Oxford Handbook of International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford 2020.
- Wade M., *A European public prosecutor: potential and pitfalls*, in «Crime Law and Social Change», Vol. 59 Issue 4, May 2013.

Books

- Bodrero L., *An Alternative Method to Combat the Mafia: Confiscation of Criminal Assets – Transnational Organized Crime: Analysis of a Global Challenge to Democracy*, Transcript Verlag, Bielefeld 2014.
- Calvetti G., *Il tribunale per la ex-Iugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, Giuffrè, Milano 2007.
- Cryer R., *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, Cambridge 2019.
- Grasso P., *Prodotto interno mafia: così la criminalità organizzata è diventata il sistema Italia*, Einaudi, Torino 2011.
- Gratteri N., *Storia segreta della 'ndrangheta – una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)*, Mondadori, Milano 2019.
- Iacueli A., *Le vie infinite dei rifiuti – il sistema campano*, Lulu.Com, Raleigh 2007.
- Klip A., *European Criminal Law*, Intersentia, Cambridge 2016.
- Roth J., *The Mafia and Organized Crime in Germany – Transnational Organized Crime: Analysis of a Global Challenge to Democracy*, Transcript Verlag, Bielefeld 2014.
- Saviano R., *Gomorra*, Mondadori, Milano 2006.
- Zingales Z., *Rocco Chinnici: l'inventore del pool antimafia*, Limina, Arezzo 2006.

Others

- Aba-ICC, *Structure of the ICC*, 2020, <https://www.aba-icc.org/about-the-icc>, accessed on 17 October 2022.
- Aleo R., *L'Art. 416-bis C.P. nuovamente al vaglio della corte di Cassazione: la natura oggettiva del metodo mafioso*, in «SalvisJuribus», May 2020, <http://www.salvisjuribus.it/lart-416-bis-c-p-nuov>, accessed on 12 July 2022.
- AMDuemila, *Onu approva risoluzione Falcone. Antoci: Adesso via libera a cooperazione contro le mafie*, in «Antimafia», 2020, <https://www.antimafiaduemila.com/home/rassegn>, accessed on 15 October 2020.
- Andreatta D., *Mapping the Risk of Serious and Organized Crime Infiltration in Europe*, Transcrime Report, 2018, <https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2018>, accessed on 10 April 2022.
- Angelini M., *From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organized Crime in Europe*, Transcrime Report, 2015, <http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/12/ocp.pdf> accessed on 12 July 2022.

- Backstair, *Inchiesta rifiuti, chi è Nunzio Perrella: da boss pentito a infiltrato per Fanpage.it*, in «Fanpage», May 2018, <https://www.fanpage.it/attualita/inchiesta-rifiut>, accessed on 3 February 2022.
- Battaglia R., *Fatturato ecomafia, superati i 16 miliardi. +15% in un solo anno*, in «Valori», July 2019, <https://valori.it/fatturato-ecomafia-2019-supera-16-miliardi/>, accessed on 3 February 2020.
- Bindi R., *Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere*, 2014, <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/c>, accessed on 10 April 2022.
- Braga C., *Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*, 2014, <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1064090.pdf>, accessed on 10 July 2022.
- Cirlig C., *Mutual recognition of freezing and confiscation orders*, 2018, <http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/>, accessed on 10 July 2022.
- Coldiretti Relazioni Esterne, *Mafia, dal latte ai fondi UE business da 24,5 miliardi*, in «Coldiretti», January 2020, <https://www.coldiretti.it/economia/mafia-dal-latte-ai-fondi-u>, accessed on 16 July 2022.
- Committee on Homeland Security and Governmental Affairs (US Senate), *Failure to Identify Company Owners Impedes Law Enforcement*, 2006, <https://books.google.it/books?id=eG58dLSdMRMC&>, accessed on 16 July 2022.
- COPLA, *Verso un tribunale latino-americano contro il crimine organizzato*, in «L'Unità Europea», January 2020, <http://www.mfe.it/unitaeuropea/fileMfe/archivio>, accessed on 15 August 2022.
- DIA, *Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, 2019, <http://direzioneeinvestigativaantimafia.inte>, accessed on 4 February 2020.
- European Commission, *Examining the Links between Organized Crime and Corruption*, Directorate Report 2020, <https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/hom>, accessed on 17 October 2022.
- European Commission, *Operational Cooperation*, Policies 2020, <https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/>, accessed on 17 October 2022.
- European Parliament, *The Court of Justice of the European Union*, Fact Sheets 2020, <https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/>, accessed on 17 October 2022.
- Europol Public Information, *Europol Programming Document*, 2019, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=>, accessed on 16 October 2022.
- Europol, *Italian Organized Crime, Threat Assessment 2013*, <https://www.europol.europa.eu/publications-docume>, accessed on 10 August 2022.

- Financial Intelligence Agency, *Il terrorismo e il suo finanziamento: l'esperienza europea*, 2018, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=>, accessed on 10 September 2022.
- Redazione FQ, *Mafie, 110 miliardi l'anno: ecco quanto vale l'economia criminale in Europa*, in «Il Fatto Quotidiano», March 2015, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/31/mafie-110>, accessed on 3 February 2020.
- Grassle I., *Protection of the Union's Financial Interests (PIF Directive)*, 2020, <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/the>, accessed on 12 July 2022.
- Grasso P., *Il 'Metodo Falcone' era lui stesso, uomo e giudice*, in «La Repubblica», 2018, <https://mafie.blogautore.repubblica.it/201>, accessed on 10 April 2021.
- Letizi M., *Come cambia l'Asset Recovery nell'Unione alla luce del recente Regolamento (UE) 2018/1805*, in «Il Sole 24 Ore», 2020, <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAf>, accessed on 16 October 2022.
- Ludovico M., *C'è mancanza di allarme sociale: così la Mafia cresce al nord*, in «Il Sole 24 Ore», 2019, <https://www.ilsole24ore.com/art/c-e-mancanza-allar>, accessed on 10 April 2021.
- Mancuso R., *Il pool antimafia – continuiamo a ricordare*, in «StudioCataldi», 2012, https://www.studiocataldi.it/news_giuridich, accessed on 11 October 2022.
- Mercadante F., *È ora di trattare la mafia come un'impresa a tutti gli effetti. Ecco perché*, in «Il Sole 24 Ore», June 2018, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/06/22/m>, accessed on 3 February 2020.
- Musacchio V., *In Europa non hanno capito cos'è il 41 bis e sottovalutano le mafie*, in «Polizia Penitenziaria», 2020, <https://www.poliziapenitenziaria.it/in-europ>, accessed on 10 September 2022.
- Musacchio V., *Le mafie italiane regnano in Europa*, in «Antimafia», 2019, <https://www.antimafiaduemila.com/home/di-la-tua/>, accessed on 16 October 2022.
- Parada G., *Malta Nostra: How Italian Mafia is using the island to launder money*, in «L'Espresso», 2017, <https://espresso.repubblica.it/inchieste/201>, accessed on 16 October 2022.
- Portanova M., *United Mafias of Europe*, in «Il Fatto Quotidiano», 2020, <https://www.ilfattoquotidiano.it/longform/mafia-and-o>, accessed on 17 October 2022.
- Redazione Focus, *Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: il coraggio di essere eroi*, in «Focus», 2020, <https://www.focus.it/cultura/storia/giovan>, accessed on 10 September 2020.
- Redazione IM, *L'inefficienza europea nelle lotte alla mafia*, in «Il Mediterraneo», November 2019, <https://www.ilmediterraneo.org/24/11/2019/linefficienza-euro>, accessed on 10 July 2022.
- Redazione PRP, *Untoc adopts the "Falcone resolution" in Vienna on the fight against the mafia in «PRP Channel»*, 2020, <https://www.prpchannel.com/en/untoc-adopts-t>, accessed on 10 April 2021.

- Ribauda A., *L'Onu vota la "Risoluzione Falcone". Il metodo del giudice ispirerà la lotta alle mafie del mondo*, in «Corriere della Sera», 2020, https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_1, accessed on 18 October 2022.
- Righi G., *Mafia capitale e il business dei migranti*, 2018, http://tesi.luiss.it/22673/1/079252_RIGHI_GIANL, accessed on 16 July 2022.
- Ruccia G., *Ue, Gratteri vs Frassoni (Verdi): "Omologazione legislazione giudiziaria? Ho paura, cancelleremmo un secolo di antimafia"*, in «Il Fatto Quotidiano», 2018, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/3>, accessed on 10 September 2022.
- Sacco J., *Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: due eroi contro la Mafia*, in «University of Malta Publishing», 2013, <https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream>, accessed on 10 October 2020.
- Saviano R., *Antonio Pelle boss di 'Ndrangheta – Kings of Crime*, in «Imagine», 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=3HxyqUDq2pI>, accessed on 3 February 2022.
- Tizian G., *Così la mafia è diventata europea*, in «L'Espresso», 2014, <https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2014>, accessed on 13 October 2022.
- Tringali G., *Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso: il delitto imperfetto*, in «StudioCataldi», January 2016, <https://www.studiocataldi.it/articoli/20408-il-concorso-esterno>, accessed on 12 July 2022.
- Truzzolillo A., *L'Europa è disarmata contro la 'Ndrangheta*, in «Corriere della Calabria», 2017, <https://www.corrieredellacalabria.it/cronaca>, accessed on 16 October 2022.
- UNICRI, *Organized Crime and the Legal Economy – The Italian Case*, 2016, http://www.unicri.it/services/library_documentati, accessed on 3 February 2022.
- Vandystadt N., *Frequently Asked Questions on the European Public Prosecutor's Office*, 2018, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/deta>, accessed on 12 July 2022.
- Zeppilli V., *Il 41-bis*, in «StudioCataldi», 2020, <https://www.studiocataldi.it/articol>, accessed on 11 October 2022.

Filosofia sociologica del diritto o sociologia filosofica del diritto

La coincidenza tra fatti e valori

di Enrico Damiani di Vergada Franzetti*

Sommario: 1. Sociologia (filosofica) del diritto e metodo empirico: tra aporie e contrasti insanabili – 2. Il paradosso: l'adozione di una prospettiva oggettiva, empiricamente verificabile per revocare in dubbio il modello di conoscenza empirica – 3. Tra categorie generali e astratte e l'irriducibile complessità del reale: per nuove ipotesi – Riferimenti bibliografici.

Abstract: This work deals with some questions that have invested the sociology of law since its origins as a positive science and before that the philosophy of law from an epistemological point of view: questions that all sociologists and philosophers of law have come across and that at least once in the course of their career have set themselves. What is meant when it is stated that the sociology of law is (or should be) an empirical science? How to overcome the dualism constituted by the opposition between facts and values?

Keywords: Sociology of law, Philosophy of law, facts, values, empirical research, theoretical research.

1. Sociologia (filosofica) del diritto e metodo empirico: tra aporie e contrasti insanabili

Questo lavoro affronta sia pure sommariamente alcuni quesiti che investono

* Professore a contratto di sociologia della famiglia presso l'Università degli Studi di Milano.

la sociologia del diritto¹ sin dalle sue origini come scienza positiva e prima ancora la filosofia del diritto sotto il profilo epistemologico: quesiti in cui tutti i sociologi e i filosofi del diritto si sono imbattuti e che almeno una volta nel corso della propria carriera si sono posti. Cosa si intende quando si afferma che la sociologia del diritto è² o dovrebbe essere³ una scienza empirica? Come superare il dualismo costituito dalla contrapposizione tra fatti e valori?

Sotto il profilo terminologico non si può fare a meno di notare il fatto che espressioni come empirismo, empiria o empirico ed i reciproci opposti pur assunte con accezioni dai contorni e contenuti definiti (indefiniti), spesso non sono in grado di fugare i dubbi, risolvere le incertezze, le contraddizioni che producono sotto il profilo giuridico, filosofico, epistemologico e metodologico.

Si tratta di aspetti piuttosto evidenti allorché solo si rifletta sul significato che assumono o possono assumere tali espressioni, sulle implicazioni concettuali, sulle contraddizioni che le contraddistinguono e caratterizzano: che se in un primo momento appaiono comprensibili, ad un esame più attento spesso rivelano aporie non facilmente risolvibili o addirittura irrisolvibili. Infatti se per empirismo si intende qualsiasi dottrina che ritiene l'esperienza essere l'unico fondamento del conoscere sia da un punto di vista oggettivo in quanto opposta al razionalismo, sia dal punto di vista soggettivo in quanto contrapposta all'innatismo; se per empirico si intende ciò che risulta fondato sui dati contingenti della esperienza, quindi estraneo al rigore scientifico e per questo generalmente sconsigliabile, ovvero contrapposto a sistematico poiché alieno da leggi e principi, ovvero contrapposto a razionale in quanto non ricavato per puro ragionamento, né tanto meno innato, dunque contrapposto a ciò che è razionale o comunque presente al di fuori dell'esperienza; e ancora se per empiria, ci si riferisce alla somma di esperienze, libera da pregiudiziali teoretiche ed estranea alle meditazioni speculative; allora

1. Le espressioni sociologia giuridica e sociologia del diritto sono state talvolta differenziate sul piano teorico, da coloro che definiscono come "diritto" solo il diritto ufficiale dello Stato iscritto nell'area più vasta della "giuridicità". L. Carbonnier, *Sociologie Juridique*, I. ed. "Quadrige", Presses Universitaires de France, Paris 1994; L. Carbonnier, *Sociologie Juridique*, A. Colin, Paris 1994.

2. V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, Roma-Bari 1997; V. Ferrari, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2004; V. Ferrari, *Prima lezione di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2010.

3. A.G. Conte, *Sociologia filosofica del diritto*, Giappichelli, Torino 2011.

tra conoscenza teorica ed empirica non solo non può esservi alcun punto di contatto, ma addirittura esse consistono in forme di conoscenza tra loro inevitabilmente e irrimediabilmente separate e distinte, finanche in opposizione l'una rispetto all'altra se non addirittura mutuamente escludenti. Si tratta molto spesso di speculazioni concettuali che affermano e sostengono come il tema dell'esperienza e della razionalità debbano porsi ed essere considerati in netta antitesi tra loro, nei termini di un'opposizione concettuale e sostanziale insanabile, utilizzando finanche termini che li rappresentano in una sorta di endiadi. Nonostante l'endiadi, intesa anche solo come figura retorica, consista invece nell'esprimere un concetto unitario con due termini coordinati (cioè legati dalla congiunzione e) invece che utilizzare un'unica espressione, in cui uno dei cui termini risulta subordinato all'altro. In questo senso affermare "nella strada e nella polvere", invece che dire "nella strada polverosa", o ancora dire "la notte e il buio" anziché affermare "la notte buia" o ancora, "la fortuna e il caso" anziché "il caso fortunato", se costituisce una endiadi, determinando lo sdoppiamento del concetto attraverso due termini di significato affine, allora non elimina il concetto unitario cui si riferisce, evidenziando semmai la sostanza (unitaria) della cosa cui entrambe le dimensioni considerate ineriscono, dunque lo stato del fenomeno considerato. Giungendo in tal senso ad omettere di considerare non solo il fatto che ognuna di queste concezioni ed espressioni, meglio sarebbe dire dimensioni o stato del fenomeno considerato, costituiscono l'una il complemento e il completamento dell'altra, ponendosi in termini tra loro dialettici, ma addirittura anche che ciascuna di esse risulta essere reciprocamente consustanziale all'altra se non la stessa cosa pur assumendo forme diverse. Nel senso di essere l'una rispetto all'altra non solo una parte più o meno essenziale, ma addirittura necessaria sia sul piano quantitativo e qualitativo, sia su quello strutturale e funzionale, ma anche nel senso in cui tali espressioni risultano costituite dalla, e si riferiscono alla, dunque costituiscono espressione della, medesima realtà teorico-empirica, della medesima sostanza. Consistente in un intreccio di variabili di variabili teorico-empiriche, fattuali-ideali, concrete-astratte, oggettive-soggettive, che devono costituire oggetto di un'attenta analisi teorico-empirica⁴: a condizione di disporre di un paradigma fi-

4. R. Treves, *Sociologia del Diritto*, Einaudi, Torino 1987-1988; V. Tomeo, *Interpretare il conflitto*, in

losofico-sociologico-giuridico-teorico-empirico-metodologico adeguato alla complessità dell'oggetto di studio che si intende o, più spesso si dovrebbe, indagare empiricamente.

2. Il paradosso: l'adozione di una prospettiva oggettiva, empiricamente verificabile per revocare in dubbio il modello di conoscenza empirica

Le contraddizioni, le aporie in cui si incorre quando si cerca di rispondere ai quesiti che ci si è inizialmente posti, paradossalmente si riflettono non solo sui concetti utilizzati per spiegare tali nozioni, ma investono anche e soprattutto gli stessi pensatori che hanno di fatto utilizzato e fatto riferimento a concetti quali empirismo, empiria o empirico e che sono stati considerati a tutti gli effetti come "primi empiristi": è il caso ma solo per fare alcuni esempi, di George Berkeley (1685-1753), filosofo, teologo, vescovo anglicano irlandese, considerato tra i massimi esponenti e fondatore insieme a John Locke e David Hume della cosiddetta scienza positiva britannica e del moderno metodo scientifico. Sotto questo profilo se non vi è dubbio che il pensiero di tali autori possa, o addirittura debba, porsi all'origine e a fondamento della scienza positiva inglese, allora e in ogni caso tali autori rappresentano paradossalmente e al contempo non solo il naturale punto di partenza e di riferimento della filosofia fenomenologica originata dall'empirismo, ma costituiscono anche, e addirittura, il presupposto (necessario) per la nascita e lo sviluppo in Gran Bretagna della filosofia idealista: correnti di pensiero considerate quali naturali contraddittori ed antagonisti del positivismo, della sociologia positivista e dell'empirismo classico genericamente considerato⁵.

La constatazione che la sociologia (filosofica) del diritto, intesa come scienza positiva ed empirica possa essere posta a fondamento di correnti di pensiero come quella fenomenologica e idealista, tra loro tanto diverse da potersi persino considerare agli antipodi rispetto al pensiero positivista, richiama ancora una volta l'attenzione sulle aporie, le contraddizioni e le incertezze cui si accennava

«Critica liberale», 6, n. 144, agosto 1973; V. Tomeo, *Il giudice sullo schermo. Magistratura e polizia nel cinema italiano*, Laterza, Roma-Bari 1973; V. Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto*, FrancoAngeli, Milano 1981.

5. N. Bobbio, *Profilo ideologico del Novecento*, Garzanti, Milano (1969) 1990.

poc'anzi. Solleva dunque importanti dubbi e interrogativi sulla validità ed efficacia euristica non solo del modello di conoscenza da assumere, i paradigmi, sul metodo da adottare, dunque sulla via da seguire per raggiungere una conoscenza che possa dirsi scientifica, eventualmente consistente nel controllare empiricamente le ipotesi teoriche prospettate, ma addirittura anche, e più specificamente, sui metodi della ricerca empirica, ovvero sui singoli strumenti, le singole tecniche di rilevazione di raccolta dei dati, che si possono adottare per realizzare una qualsiasi forma di verifica empirica delle ipotesi prospettate, un aspetto che qui tralascieremo del tutto: aspetti e temi che se certamente riguardano le scienze sociali cui la sociologia generale appartiene, allora e a maggior ragione investono non solo le sociologie speciali come la sociologia (filosofica) del diritto, da intendersi quale settore specialistico della sociologia generale, e le corrispondenti scienze specialistiche (scienza giuridica, etc.), ma anche le scienze riguardanti i diversi settori della vita umana associata afferenti il diritto, come la filosofia del diritto, la sociologia della devianza, l'antropologia del diritto, etc., e tutte le altre scienze che esaminano aspetti del diritto da una prospettiva "esterna" come la semiotica giuridica, la criminologia solo per citarne alcune⁶.

Se, come detto, le riflessioni svolte intorno ai dubbi riguardanti la sociologia del diritto come scienza empirica investono tutti gli ambiti della conoscenza che possa dirsi scientifica, per ciò che interessa i settori disciplinari direttamente o indirettamente connessi al diritto, allora tali aspetti dovrebbero potersi individuare e riscontrare anche in ambiti disciplinari diversi e piuttosto lontani dalla sociologia (filosofica) del diritto, come in effetti puntualmente accade anche nel campo della sociologia della devianza e della criminologia, che, come sappiamo, soltanto con una certa ed eccessiva forzatura possono distinguersi tra loro⁷. Si tratta di un aspetto puntualmente evidenziato dalla presenza anche in questo ambito disciplinare di correnti di pensiero come l'etnometodologia e la *New Criminology* che pur partendo da presupposti, posizioni naturalistiche e positivistiche, non appaiono comunque scevre da contraddizioni e aporie riguardanti il paradosso in cui nei fatti incorre tutta la conoscenza che voglia, o possa dirsi, scientifica, poiché anche nel caso di queste

6. V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 52-53, 79-80, 83-85.

7. Ivi, pp. 176-181.

discipline si evidenziano fondamenti epistemologici e opzioni metodologiche di chiara derivazione fenomenologica⁸.

In questi termini l'adozione di punto di vista oggettivo ed empiricamente verificabile diviene ancora una volta l'occasione per revocare in dubbio il modello di conoscenza empirica ed assumere rispetto ad essa posizioni antitetiche se non addirittura antiscientifiche.

Si tratta di un aspetto certamente paradossale ma che occorre tenere in debito conto e che riemergendo in modo ricorrente, costituisce molto più che una semplice ricorrenza, tanto da costituire un tratto caratteristico della storia dello sviluppo della nostra disciplina, e di molte altre ancora, una vera e propria lacuna del paradigma sociologico-giuridico, filosofico-giuridico o forse sarebbe meglio dire della sociologia (filosofica) del diritto o della filosofia (sociologica) del diritto. Ogni qualvolta si presuppone o si sostiene una posizione marcatamente naturalistica o positivistica, nonostante si sia mossi dal verosimile intento di sostenere posizioni oggettive ed empiricamente verificabili, ci si spinge poi sino ad un punto di non ritorno, consistente nel sostenere e rivolgere critiche alla filosofia positivistica e naturalistica da cui si è preso spunto, giungendo finanche a revocarne in dubbio il carattere di scientificità, i fondamenti scientifici. Una circostanza ben evidenziata anche da Baratta per ritornare nel campo della sociologia della devianza con la propria filosofia idealista (idealismo realistico)⁹ al punto da giungere ad affermare «l'impossibilità di fondare nel fatto una normatività oggettiva indipendente dalla valutazione e dalla volizione del soggetti, e di scorgere nella natura del fatto un valore che precede l'atto e la qualificazione del soggetto: giacché la natura del fatto è l'attività del soggetto che lo pone in essere e lo qualifica creandone e ricreandone il senso». Ovvero ancora una circostanza ben evidenziata da quanto avvenuto nell'ambito della filosofia fenomenologica nel caso delle scuole di pensiero anglo-americane realiste, ritenute incapaci di produrre una conoscenza scientifica, alla luce dei limiti e delle carenze in cui di fatto incorreva ed ancora oggi

8. M.L. Ghezzi, *Diversità e pluralismo. La sociologia del diritto penale nello studio di devianza e criminalità*, Cortina, Milano 1996.

9. A. Baratta, *Tra idealismo e realismo. A proposito della Filosofia del diritto di Widar Cesarini Sforza*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XLII, 1965, pp. 421-456; M.L. Ghezzi, *Diversità e pluralismo. La sociologia del diritto penale nello studio di devianza e criminalità*, Cortina, Milano 1996.

incorre il paradigma, il metodo, i metodi conoscitivi adottati dalle scienze sociali.

Sebbene le riflessioni svolte e gli esempi considerati possano apparire inconferenti e alquanto distanti rispetto ai quesiti che ci si è proposti di analizzare, essi tuttavia forniscono alcuni spunti di riflessione per cercare non tanto di precisare cosa debba intendersi sotto il profilo definitorio e concettuale con tali quesiti ovvero cercare di individuare e proporre il miglior paradigma possibile, il miglior metodo o metodi seguiti o da seguire per raggiungere una conoscenza che possa dirsi scientifica, semmai e al contrario per prospettare un ulteriore sempre più stringente interrogativo ed eventualmente una nuova ipotesi che possa anche solo indurre ad affrontare nel modo più possibile concreto e produttivo, e chissà forse in un futuro risolvere, l'infinito paradosso in cui incorre la contrapposizione tra idea e fatto, tra norma e atto, tra sociologia del diritto e filosofia del diritto che ha costituito per fin troppo tempo e ancora oggi continua a costituire l'oggetto di infinite, inconcludenti, improduttive, fini a sé stesse speculazioni accademiche che se celano elevatissime (spesso astruse) argomentazioni teoriche, allora nei fatti si piegano a malcelati personalissimi interessi concreti.

3. Tra categorie generali e astratte e l'irriducibile complessità del reale: per nuove ipotesi

La prima disarmante riflessione da cui occorre partire per cercare di affrontare e rispondere al quesito "cosa si intenda quando si afferma che la sociologia giuridica è una scienza empirica" ovvero cosa si intende quando si afferma che la filosofia del diritto è una scienza teorica ovvero "come sia possibile superare il dualismo costituito dalla contrapposizione tra fatti e valori?" non può che consistere, nella mera constatazione che ciò che è o si reputa essere empirico, riferendosi con tale espressione a quello che di più evidente e concreto possa descriversi nel panorama scientifico degli studi sociologici e filosofici, è, e deve considerarsi, come quanto di più astratto, irripetibile e opinabile vi possa essere ovvero possa anche solo essere immaginato: con l'ulteriore sconcertante constatazione-corollario, dell'insuperabile asserita incomunicabilità tra due mondi che nei fatti invece coesistono nello stesso tempo e nello stesso spazio,

e, conseguentemente, che l'attuale paradigma conoscitivo sociologico-giuridico, filosofico-giuridico, teorico-empirico, non appare in grado di affrontare e risolvere le contraddizioni in termini, le aporie, le continue incertezze e dubbi, in definitiva il dualismo tra fatti e valori, concreto-astratto, generale-individuale in cui ciclicamente incorre. Si tratta allora di un paradosso che a ben vedere solleva ulteriori importanti quesiti, e forse un interrogativo più importante tra gli altri di cui diremo, che richiederebbe forse la necessità di essere indagato e a cui occorrerebbe dare una risposta esauriente, ma soprattutto in grado di produrre "effetti concreti": cerchiamo di comprendere quale sia questo interrogativo tralasciando complicati discorsi teorici ricorrendo semmai a banali esempi di buon senso.

Se mi domando che cosa io abbia in tasca in questo momento, la risposta empirica non potrà che coincidere in un gesto concreto: metterò la mano in tasca per apprendere quello che in essa si trova e poterlo quindi vedere. La risposta empirica al quesito proposto ha in questo caso una valenza individuale, consistendo il fenomeno indagato in un fenomeno concreto e particolare: mi pongo una domanda, infilo la mano in tasca per vedere cosa in essa trovo, la estraggo per mostrarne e descriverne il contenuto.

Occorre in questi termini preliminarmente rilevare il fatto che il semplice esempio proposto evidenzia come qualunque tipo di ragionamento sociologico-filosofico-giuridico di senso comune o di buon senso, finanche scientifico teorico-empirico, individui sempre la presenza convenzionale di un campo di analisi che si caratterizza per la presenza di un individuo, il soggetto S, di un determinato luogo, il contesto C, di una determinata circostanza temporale, il tempo t, e una cosa, l'oggetto O: soggetto, oggetto, contesto e tempo, considerati al contempo tanto da un punto di vista materiale e simbolico, quanto singolarmente e come pluralità. Si tratta di elementi o fattori costituiti nella loro sostanza da variabili di variabili, elementi imprescindibili e tra loro interconnessi da tener sempre presenti, quali presupposti necessari per qualunque tipo di ragionamento, come detto di buon senso o senso comune, compreso quello scientifico.

Si tratta di considerazioni certamente scontate ma che traggono dall'analisi situazionale riferibile alla domanda posta, alcuni importanti indizi circa la necessità di concentrarsi non tanto sulla risposta da dare al quesito posto e riguardante il fatto che si possa avere o in effetti si abbia in tasca qualcosa, quan-

to piuttosto sull'insieme di variabili di variabili interagenti nell'ambito di un determinato momento spazio-temporale, o come lo chiameremo di un flusso o campo d'azione convenzionale riferibile ad un contesto, un tempo, un soggetto e un oggetto determinati o determinabili, e riferibili al quesito riguardante che cosa io abbia o possa avere in tasca, o che è lo stesso, come mai io abbia e possa avere in tasca qualcosa.

Si tratta a ben vedere di un paradosso che evidenzia come l'oggetto che si trova nella tasca di un soggetto non debba tanto essere considerato come obiettivo in sé della ricerca nella sua veste di entità fisica, semmai come probabilità afferente il simultaneo operare di una moltitudine di variabili di variabili tra loro interconnesse e interagenti secondo nessi di relazione o relazioni di multivarianza in potenza, riferibili ad un determinato campo o flusso d'azione e qui si fornisce un primo indizio circa i quesiti che ci si è posti all'inizio di questo lavoro e il nuovo quesito da porsi¹⁰.

Si tratta di un aspetto che per essere meglio inquadrato e compreso implica un passo ulteriore, consistente nella complicazione del quadro d'analisi prospettato: riferibile all'introduzione della pluralità dei soggetti che individuano il fenomeno concreto considerato quale oggetto d'analisi, costituendo ciò che potremmo definire come il tipo multiplo ideale.

Se infatti rivolgiamo il medesimo quesito agli studenti di un'intera classe la risposta empirica non potrà che coincidere con una serie multipla di gesti concreti e di risposte: quelli degli studenti che interrogati al riguardo infileranno la mano in tasca per estrarre e mostrare ciò che in essa conservano fornendo molteplici risposte. Non vi è dubbio che la risposta che si otterrà non avrà, come nel caso precedente, una valenza individuale poiché il fenomeno multiplo considerato, riguardante una pluralità di soggetti, oggetti, contesti e tempi (e risposte), comporterà l'inevitabile utilizzo di un strumento di riduzione della complessità: occorrerà infatti ricorrere ad una forma di mediazione simbolica consistente in una regola di costanza statistica, che per poter essere esplicativa del "fenomeno multiplo" considerato, dovrà necessariamente utilizzare categorie generali e astratte create per l'analisi del fenomeno considerato, categorie che per il loro elevato carattere di generalità ed astrattez-

10. E. Damiani di Vergada Franzetti, *Ricostruire l'efficacia giuridica. Per un modello di analisi multivariata*, l'Harmattan, Torino 2020.

za tenderanno inevitabilmente ad allontanarsi dalla realtà effettuale oggetto d'analisi o, nel caso opposto, giungeranno a frantumarsi in una moltitudine di casi singoli la cui irriducibile molteplicità vanificherà qualsiasi possibilità esplicativa del modello d'analisi proposto: ecco ancora una volta palesarsi il solito paradosso della scienza empirica consistente nell'irriducibile complessità del molteplice concreto che non può essere ridotta all'uno teorico perché quell'uno teorico ancora una volta rischia infatti di trasformarsi in un "valore" e non in un "fatto".

Per individuare in ambito sociologico-giuridico, filosofico-giuridico una regola di costanza statistica che consenta di individuare che cosa gli studenti di una classe di diritto abbiano in tasca durante un'ora di lezione occorre dunque ricorrere a categorie concettuali generali e astratte riguardanti non solo la cosa che si ha in tasca, dunque l'oggetto O, la persona cui si rivolge il quesito, il soggetto S, il luogo ove si svolge l'azione, il contesto C, il tempo t in cui essa si svolge, ma addirittura anche il concetto più complesso costituito dalla regola di costanza statistica che riassuntivamente preconizza, descrive ed esplica le ragioni per cui un soggetto abbia una cosa in tasca durante un'ora di lezione: strumenti conoscitivi ed esplicativi del fenomeno considerato, forme di mediazione simbolica, che per l'elevato grado di astrazione e di generalità che li connota tendono inevitabilmente, come sappiamo, ad allontanarsi dalla realtà effettuale, l'uno generale che non si riconcilia con il molteplice singolo concreto ancora una volta sfuggente e irriducibile nella sua multiforme complessità, insomma la solita contrapposizione tra fatti e valori.

Sotto questo profilo la risposta al quesito concernente che cosa gli studenti di una classe di diritto abbiano in tasca, misurandosi con un fenomeno multiplo riferibile a diversi, soggetti, contesti, oggetti e tempi, implica, in via di prima approssimazione e semplificazione, il ricorso a strumenti statistico-descrittivi come ad esempio il concetto di percentuale: l'utilizzo dei quali se consente di affermare che durante un'ora di lezione tenuta in un luogo determinato, una percentuale X% di alunni ha un fazzoletto in tasca, una percentuale Y% delle caramelle, una percentuale Z% dei soldi, mentre i restanti nulla, allora ricorre a, ed utilizza, una categoria concettuale generale ed astratta che ancora una volta si allontana dal fenomeno concreto analizzato, dalla realtà oggettiva trasformandola in un'immagine magari senz'altro plausibile, ma del tutto sfuocata. Si tratta naturalmente di percentuali che possono essere meglio

caratterizzate e descritte, immagini che possono essere meglio a fuoco, ricorrendo all'utilizzo ed all'incrocio di sempre più numerose e differenti variabili dipendenti e indipendenti (sesso, l'età, etc.), un aspetto che ancora una volta se rende l'immagine certamente più nitida rischia paradossalmente di fissarla su di uno stato delle cose non più corrispondente a quanto avviene nella realtà oggetto di indagine.

Nel processo conoscitivo e di apprendimento della ricerca teorico-empirica la fase appena descritta definibile statistico-descrittiva, può essere seguita da una fase ulteriore definita esplicativa: consistente nell'individuazione di un nesso di relazione corrente tra ciò che, statisticamente rappresentato e descritto in termini percentuali ricorrendo a categorie generali e astratte, gli studenti hanno in tasca, in un momento e luogo determinati, da una parte, e le variabili che possono aver influito o addirittura determinato tale fenomeno, dall'altra: tra ciò che sembra essere e non è e ciò che non è più perché è qualcos'altro.

Un passaggio quello esplicativo consistente nel ricercare il nesso di relazione corrente tra il fatto che uno studente durante l'orario di lezione abbia o possa avere qualcosa in tasca, da una parte, e le variabili che hanno influito o possono aver determinato tale circostanza, dall'altra: un passaggio che risulta senz'altro più articolato e complesso di quanto appaia a prima vista, per l'incidenza, ancora una volta occorre sottolinearlo, di una moltitudine di variabili di variabili tra loro interconnesse secondo nessi di relazioni di multivarianza che se condizionano il fenomeno considerato, allora operano secondo nessi di relazione che spesso sfuggono alle capacità euristiche dei paradigmi conoscitivi adottati dalla ricerca teorico-empirica¹¹.

Proviamo a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a descrivere alcune delle variabili (dipendenti e/o indipendenti, dirette e/o indirette, omogenee e disomogenee) che entrano in gioco o possono concretamente entrare in gioco nell'analisi esplicativa del fenomeno concreto multiplo considerato per la rilevanza che possono avere nel processo di analisi della contrapposizione tra i fatti e i valori, astratto e concreto, oggetto-soggetto, teoria-empiria.

Possiamo infatti individuare quali variabili: di *contesto* quelle riferibili al luogo ove si svolge la lezione, la città, la provincia, la regione, la macro-regio-

11. *Ibidem*.

ne, la nazione; quelle di *tempo* riferite all'orario, al giorno, al mese, all'anno in cui si tiene la lezione; di *soggetto* riferibili all'età, al sesso degli studenti; le variabili di *oggetto* riferibili al tipo di oggetto tenuto in tasca; e così via discorrendo.

Ora non vi è dubbio che le variabili considerate non siano e non possano essere unicamente considerate quali fatti concreti perché se è vero che alcune di esse consistono o possono consistere in fatti materiali, come ad esempio il fatto di trovarsi in un *contesto* ovvero in università a Milano, di ivi trovarsi ad un certo orario o *tempo*, di essere un *soggetto* maschio o femmina, di avere un *oggetto* un libro in tasca, allora e a ben vedere ciascuna di queste variabili o proprietà, risultano a loro volta costituite o addirittura scomponibili in una serie ulteriore di variabili (di variabili) che di concreto, empirico, fattuale, oggettivo non hanno proprio nulla. Proviamo a cambiare lo scenario d'indagine e lo capiremo meglio individuando delle variabili: di contesto riferita ad un'università telematica, di tempo riferibili a qualunque tempo possibile, di soggetto il quale ritiene di poter imparare da solo, di oggetto legate ad un telefono cellulare che può anche stare altrove che di concreto e fattuale hanno ben poco e che spesso avendo a che fare con il mondo delle informazioni, con i processi comunicativi e soggetti virtuali, non hanno proprio nulla a che vedere con i fatti, semmai con codici, idee e valori inesplorati ma che appaiono in grado di produrre effetti concreti e tangibili, esattamente come i fatti producono spesso conseguenze ideali, e qui inevitabilmente si scioglie la contrapposizione tra fatti e valori. Ma vi è di più, a ben guardare, perché ciascuna di queste variabili ha una o più valenze ovvero appare potenzialmente in grado di portare con sé un carico di informazioni (fatti e idee) idonee non solo a produrre effetti concreti o ideali sulle altre proprietà o variabili con cui esse entrano in contatto, ma addirittura di mutare la propria e anche la stessa natura delle variabili con cui esse entrano in contatto e interagiscono.

Non vi è dubbio che le variabili considerate (nella loro dimensione consustanziale fattuale/ideale, oggettiva/valoriale, astratta/concreta) siano idonee al contempo non solo a realizzare una singola immagine descrittiva del fenomeno considerato, una sorta di immagine fotografia, ma addirittura, nel loro continuo operare e trasformarsi, sono in grado di dar luogo ad una sorta di filmato, un flusso, costituito da una sequenza continua di "immagini" capaci di rappresentare e descrivere il simultaneo operare delle variabili di variabili coinvolte,

la relativa attitudine e l'effettiva capacità di ciascuna di esse di influenzare, direttamente e/o indirettamente, il fenomeno analizzato, di produrre gli effetti concreti/astratti, oggettivi/soggettivi, fattuali/valoriali, concreti/astratti oggetto di rilevazione e analisi. Posta la questione in questi termini vale ancora la pena di chiedersi se la sociologia del diritto o la filosofia del diritto siano una scienza teorica o empirica oppure può farsi strada l'idea concreta/astratta, meglio sarebbe dire l'ipotesi che entrambe siano al contempo l'una una sociologia filosofica del diritto e l'altra una filosofia sociologica del diritto a seconda che si guardi il fenomeno considerato dal punto di vista della sociologia o della filosofia, sia pure senza dimenticare che si tratta in ogni caso del medesimo fenomeno, visto da diverse prospettive, poiché fatti e valori se anche non li si vuole porre sul medesimo piano e considerarli come la medesima cosa, costituiscono espressione del medesimo fenomeno, costituito dall'operare da una moltitudine di variabili di variabili tra loro interagenti secondo nessi di relazione multivariata.

Sotto questo profilo chiedersi che cosa gli alunni di una classe di diritto abbiano o possano avere in tasca durante l'orario di lezione significa in definitiva domandarsi come mai ognuno di essi abbia o possa avere qualcosa in tasca. Nessun dubbio circa il fatto che se la lezione di diritto si fosse svolta in università durante il periodo invernale, allora vi sarebbe stata un'elevata probabilità di trovare in tasca agli studenti un fazzoletto per soffiarsi il naso, perché durante la stagione fredda vi è un'elevata incidenza dell'influenza; nessun dubbio poi che se la domanda fosse stata rivolta sempre durante il periodo invernale ma nel corso di una lezione svolta via web da remoto, allora avremmo avuto una probabilità inferiore di trovare degli alunni con un fazzoletto in tasca, con evidenti conseguenze circa l'individuazione dell'indice percentuale di presenza di tale oggetto nelle tasche degli intervistati.

Questo esempio se evidenzia la probabile presenza di un nesso causativo o eziologico di relazione, meglio sarebbe dire dunque una legge causale probabilistica, concernente l'operare di alcune variabili (di variabili) riguardanti i soggetti, i contesti, gli oggetti e tempi in cui il flusso dell'azione sociale si svolge, allora manifesta anche una dimensione ben più articolata e complessa circa l'operare di nessi di relazione tra variabili (di variabili), in grado persino di riverberarsi, in modo del tutto inatteso sul processo della conoscenza sociologico-giuridica, filosofico-giuridica, teorico-empirica,

ideale/fattuale, oggettiva/valoriale, astratta/concreta, dunque sugli stessi interrogativi da cui siamo partiti. Interrogativi che dovrebbero come detto forse mutare e consistere invece nel chiedersi o meglio sarebbe dire nell'ipotizzare il fatto che la filosofia del diritto e la sociologia del diritto siano esattamente la stessa cosa, pur essendo discipline potenzialmente diverse, perché le variabili di variabili che agiscono secondo nessi di multivarianza e sottostanno al loro operare nella loro potenziale multiforme variabilità sono esattamente le stesse in entrambi i casi, come del resto sono esattamente quelle stesse variabili che operano e sottostanno all'operare dei fatti e dei valori, dell'astratto e del concreto, dell'oggettivo e dell'ideale, e in definitiva per ciò che concerne quanto risulta essere a noi accademicamente più vicino, della norma e del comportamento: in una sorta di *coincidentia oppositorum* che vede sempre possibile il passaggio da uno stato all'altro degli opposti. Un passaggio che deve costituire oggetto, come insegnano i nostri maestri Renato Treves e Vincenzo Tomeo, di un'attenta e puntuale ricerca teorico-empirica.

Riferimenti bibliografici

- Baratta A., *Tra idealismo e realismo. A proposito della Filosofia del diritto di Widar Cesarini Sforza*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XLII, 1965, pp. 421-456.
- Bobbio N., *Profilo ideologico del Novecento*, Garzanti, Milano (1969) 1990.
- Carbonnner L., *Sociologie Juridique*, I. ed. "Quadrige", Presses Universitaires de France, Paris 1994.
- Carbonnner L., *Sociologie Juridique*, A. Colin, Paris 1994.
- Damiani di Vergada Franzetti E., *Ricostruire l'efficacia giuridica. Per un modello di analisi multivariata*, l'Harmattan, Torino 2020.
- Ferrari V., *Lineamenti di sociologia del diritto. Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, Roma-Bari 1997.
- Ferrari V., *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- Ferrari V., *Prima lezione di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2010.
- Ghezzi M.L., *Diversità e pluralismo. La sociologia del diritto penale nello studio di devianza e criminalità*, Cortina, Milano 1996.

Treves R., *Sociologia del Diritto*, Einaudi, Torino 1987-1988.

Tomeo V., *Interpretare il conflitto*, in «Critica liberale», 6, n. 144, agosto, 1973.

Tomeo V., *Il giudice sullo schermo. Magistratura e polizia nel cinema italiano*, Laterza, Roma-Bari 1973.

Tomeo V., *Il diritto come struttura del conflitto*, FrancoAngeli, Milano 1981.

Complessità sociale e richiesta di giustizia

Un'analisi

di Antonio Dimartino*

Sommario: 1. Giustizia e ingiustizia – 2. Un bisogno umano fondamentale – 3. Complessità sociale e richiesta di giustizia – Riferimenti bibliografici.

Abstract: The demand for justice, for more and more justice, for absolute justice, is the main focus of the sentiments of modern times. The main purpose of this paper is that of shedding light on justice, on its evolutionary pattern and its deep historical roots. The paper discusses about strong common values, linked to lawfulness and justice ideas. In pragmatic terms, however, the issue that must be solved is not that of abstract justice, but of its practical and difficult administration.

Keywords: law, justice, lawfulness, juridical administration.

1. Giustizia e ingiustizia

Questo saggio propone, senza pretese esaustive, una riflessione di analisi sociale sul tema della giustizia in uno sfondo costante di teoria di conflitto sociale.

È chiaro come un dibattito a tutto tondo sulle aspettative in riguardo alla giustizia si presenterebbe, anzi si presenta, alquanto complesso. Sulla base di questa premessa, dunque, i primari indirizzi di pensiero verteranno sulla forte ambiguità che presenta il concetto stesso di giustizia.

* Cultore della materia in sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro.

“Giustizia” è una parola ambigua, afferma Gherardo Colombo, nel senso che presenta forti ambiguità. Viene indifferentemente utilizzata, con significati diversi, per definire sia la giustizia che la sua amministrazione.

Nel primo senso si delinea un principio di fondo dello stare insieme o un'aspirazione cui tende la persona, che induce a diverse aggettivazioni quali giustizia sociale o giustizia distributiva, o ancora giustizia retributiva, per poter così dare un significato al termine riferendosi al campo in cui viene applicato. Il secondo caso, invece, è rappresentato da quel termine “giustizia” inteso quale meccanismo messo in piedi per risolvere le controversie, ovviamente ad opera degli esseri umani, per verificare chi ha ragione e chi ha torto tra privati, tra cittadini e pubblica amministrazione nonché tra lo Stato e chi è sospettato di aver commesso un reato. In questa seconda accezione, il termine “giustizia” è spesso utilizzato per parlare di giudici, di udienze, di avvocati, di carceri, perfino di mancanza di fotocopiatrici.

Colombo, che evidenzia più volte nelle sue analisi come il termine stesso di giustizia sia interpretato in modi assai diversi, rappresenta una sorta di binario su cui si muove la nostra riflessione in questo saggio, specie quando l'autore spiega che, quando si afferma che in un paese non c'è giustizia, ci si riferisce al principio fondamentale della convivenza, mentre quando ci si riferisce al fatto che la giustizia non funziona, si allude inevitabilmente alla sua amministrazione¹.

Il senso della questione, facendo ricorso alla sintesi di Colombo, si sostanzia nel sottolineare come deve essere riconosciuto il fatto che esistono convinzioni profonde ed estremamente diverse tra loro su cosa sia la giustizia. Ed è proprio su tale pluralità di modi di intendere la giustizia che il giurista si chiede altresì quanto sia davvero possibile individuare il significato profondo della parola “giustizia”; se non quello universale almeno il più condivisibile². E scrive dal canto suo:

Si è mai sentito qualcuno, al di là di pazzi e provocatori, che abbia dichiarato pubblicamente di perseguire l'ingiustizia? Qualunque sia il fine, e al di là dei mezzi usati per raggiungerlo, ciascuno si presenta come persona giusta che intende realiz-

1. G. Colombo, *Sulle regole*, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 23-24.

2. Ivi, p. 26.

zare la giustizia. In nome di questo principio sono scoppiate rivoluzioni, sono state represses sommosse, praticati genocidi, commessi crimini orrendi. Quanto male è stato provocato sotto il vessillo della giustizia!³

Un'analisi assai interessante, quella che Colombo consegna a questo saggio, specie per i nostri fini attuali orientati principalmente su di una riflessione sulla cultura della giustizia. Un saggio che non può altresì privarsi, in termini di senso profondo della giustizia, dell'analisi proposta da Michele Taruffo quando tratta di un interrogativo martellante: dov'era la giustizia mentre il male accadeva, e che senso ha parlarne dopo?

Le ingiustizie sono terribilmente definitive, una condizione umana che include l'orrore, dalla quale non è possibile uscire. Perché se fallace è la vendetta, in quanto reagendo al male con il male si aumenta il male complessivo, sicuramente fallace si presenta anche la risposta del diritto penale, perché punisce ma non ripara, rifugiandosi nell'illusione di rieducare il colpevole. Ma fallaci si presentano tutte le risposte, in quanto arrivano sempre dopo, quando è ormai troppo tardi.

Insomma, come conclude abilmente Taruffo, la giustizia «non è lì a portata di mano: è una conquista complicata, aspra, faticosa, qualcosa che si deve fare di giorno in giorno, senza rivelazioni e senza miracoli, affrontando con determinazione le difficoltà che essa implica», aggiungendo con fermezza che «è anche qualcosa che si può fare, e si deve fare»⁴.

Il problema è che l'idea di giustizia è inafferrabile. La ricercata definizione appare del tutto inafferrabile al di fuori di ciò che pensa la gente comune. Come specifica Federico Stella nella sua indagine sull'idea di giustizia «proprio l'ancoramento all'idea di giustizia diffusa tra la gente comune consentirà al massimo di affermare che la giustizia è una meta che una società giusta cerca di raggiungere, ma una meta che si allontana ad ogni passo che viene compiuto»⁵.

Ed è la giustizia inesistente per l'illustre giurista quando cerca di tirar le somme, perché volgendo lo sguardo agli esseri che vivono nel mondo reale,

3. Ivi, p. 24.

4. M. Taruffo, *Prefazione. Un'ipotesi di lettura*, in F. Stella, *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, Bologna 2006, pp. 9-12.

5. Ivi, p. 14.

Stella non vede la giustizia ma le ingiustizie, soprattutto quelle dove si esprime il male assoluto:

Lo spettacolo che il mondo contemporaneo offre ai nostri occhi – spettacolo di guerre, terrorismo, genocidi, di miliardi di esseri superflui e di vite di scarto e, soprattutto, spettacolo di incapacità degli Stati di intervenire sul nascere di quei fenomeni, per impedire che vengano portate a compimento le violazioni dei diritti umani fondamentali – fa diventare retorica la domanda se esista la giustizia. Una caratteristica fondamentale delle società contemporanee è costituita proprio dalla impossibilità di concepire, per un essere ragionevole, una riparazione dei torti subiti o un premio per le sofferenze patite. Dobbiamo dunque eliminare dal vocabolario la parola «giustizia».⁶

Crediamo che questa preoccupazione colga uno o più problemi effettivi, ritenendo necessario sottolineare che quando si discute di giustizia non si tende a far riferimento solo alla sua amministrazione quotidiana, ma soprattutto ad un punto di riferimento ideale.

2. Un bisogno umano fondamentale

È sicuramente complesso inquadrare concetti etici e politici come quelli di giustizia e ingiustizia, nonché tutte le relative analisi che nel tempo si sono succedute. Di conseguenza, per affrontare tal complessità, la nostra attenzione sul tema proposto non può non cadere sul cospicuo fiorire degli studi e delle analisi di Amartya Sen.

L'economista indiano muove una critica estremamente interessante al filone del pensiero illuminista che pone il contratto sociale al centro della riflessione politica e la cui ambizione massima è di definire i contenuti di accordi perfettamente giusti, non di chiarire, invece, come le pratiche di giustizia debbano essere confrontate e valutate.

Pensiamo alla presa della Bastiglia da parte dei cittadini francesi, oppure a Martin Luther King che combatte la supremazia dei bianchi, o ancora

6. Ivi, pp. 176-177.

all'Impero sul quale il sole non tramontava mai sfidato da Gandhi; sono tutte situazioni dove si presentava palese una specie di "consapevolezza" di trovarsi davanti a delle ingiustizie. Chi si è mosso, sostanzialmente, non aspirava a un mondo perfettamente giusto, ammesso che lo stesso sia possibile, ma, semmai, a eliminare ingiustizie manifeste⁷.

Di conseguenza Sen si propone come finalità quella di chiarire in quale modo si dovrebbe procedere nell'affrontare le questioni inerenti la promozione della giustizia e l'eliminazione dell'ingiustizia, invece che offrire una soluzione delle questioni inerenti la perfetta giustizia. Non si mira, quindi, alla descrizione di una società perfettamente giusta. Sen, semmai, propone una teoria della giustizia in senso molto ampio, che porta con sé nette differenze con le principali teorie della giustizia formulate dalla filosofia morale e politica contemporanea⁸.

È chiaro che riconosciamo grande rilevanza a queste tematiche, che si sono in qualche modo sempre più imposte non solamente all'attenzione degli addetti ai lavori, ma anche a quella della gente comune. E ci sembrava opportuno, quindi, riprendere quel contributo di Sen che si sostanzia nel non definire che cosa debba essere considerato "giusto" ma, semmai, nello scegliere tra argomentazioni concorrenti, aprendosi a una pluralità di voci, per guardare su scala globale alle ingiustizie, con l'idea di eliminarle o di ridurle.

Ingiustizie, si badi, per le quali l'autore coglie un problema effettivo, un problema relativo alla primaria sensazione di ingiustizia; un problema che affronteremo soprattutto, e per completezza, attraverso le sue parole:

Per capire il mondo non è mai sufficiente limitarsi a registrare le nostre percezioni immediate. Per capire è sempre indispensabile riflettere. Ciò che sentiamo e ciò che riteniamo di vedere va "letto": dobbiamo domandarci che cosa tali percezioni stiano a indicare e come sia possibile tenerne conto senza tuttavia restarne sopraffatti. Le singole questioni vanno inquadrare in relazione all'affidabilità dei nostri sentimenti e delle nostre impressioni. Una sensazione di ingiustizia può costituire un segnale che ci spinge ad agire, ma ogni segnale richiede una disamina critica, e

7. A. Sen, *L'idea di giustizia*, Mondadori, Milano 2011, pp. 3-15.

8. Ivi, p. 5.

la validità delle conclusioni basate essenzialmente su segnali va sempre sottoposta a verifica.⁹

Coglieremo con favore l'invito di Sen e lo faremo avvalendoci di alcune importanti riflessioni di Raymond Boudon, nello specifico quando l'autore sottolinea l'importanza della dimensione della giustizia nelle relazioni sociali: non c'è nulla, infatti, che faccia indignare più dell'ingiustizia.

La domanda di giustizia – spiega il sociologo liberale francese – non si rivela solamente all'interno di un'impresa quando, per esempio, troviamo comportamenti svolti intenzionalmente in modo ingiusto verso un dipendente, costringendolo così a mansioni che non gli piacciono o retribuendolo non adeguatamente ai suoi meriti effettivi, ma si rivela anche a livello della società nel suo insieme, quando meccanismi sociali potenti e difficilmente controllabili generano – senza volerlo – delle forme di ingiustizia.

Pensiamo agli incredibili progressi della medicina che, seppur rappresentino un fatto significativo per il cittadino e quindi una soddisfazione degna di gioia, troveranno la contropartita in una “medicina” che diventa sempre più complessa e quindi più costosa, che si tradurrà in una distribuzione ineguale delle cure, generando disuguaglianze in ambito sanitario. Bene, tutto ciò dimostra che il progresso può essere potenzialmente portatore di ingiustizia¹⁰.

Per questo motivo, sforzandosi nel dare al tema della giustizia l'importanza che merita, Boudon sulla necessità della riflessione pone dei quesiti:

Perché davanti a questa o a quella situazione abbiamo una sensazione di giustizia o di ingiustizia, di legittimità o di illegittimità? Nella maggior parte dei casi, non abbiamo alcun dubbio nel dare il nostro verdetto: ci sono situazioni che provocano in noi un sentimento di ingiustizia fortissimo; siamo certi che il nostro sentimento sia fondato; siamo persuasi che la maggior parte delle persone che ci stanno intorno darebbero un giudizio identico al nostro. Ma perché abbiamo questa sensazione, e da dove viene questa certezza? Perché pensiamo che il nostro sentimento debba essere condiviso dagli altri?¹¹

9. Ivi, p. 4.

10. R. Boudon, *Sentimenti di giustizia*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 7-8.

11. Ivi, pp. 10-11.

Le scienze sociali, a tal riguardo, hanno proposto diverse teorie che cercano di spiegare perché i soggetti sociali valutano una certa situazione come giusta o ingiusta, come legittima o illegittima¹². Tuttavia, chiarisce Boudon, i sentimenti di giustizia, pur rappresentando uno dei principali fenomeni sociali, sono sicuramente tra quelli che la scienza ha maggiori difficoltà ad affrontare adeguatamente.

Una prima motivazione, sicuramente l'unica da poter testé affrontare, principia le analisi dello stimato sociologo francese:

Una delle ragioni di questa situazione deludente è che le teorie della giustizia sono, nella maggior parte dei casi, filosofiche. Il loro scopo è, in altri termini, prettamente normativo: si tratta di determinare ciò che è bene o male, giusto o ingiusto o che cosa si deve fare, invece che spiegare perché le persone percepiscono alcune situazioni come buone o cattive, giuste o sbagliate o coerenti con quello che si deve o si dovrebbe fare.¹³

È d'uopo, peraltro, precisare che la questione non richiama solamente il fatto che il termine “diritto” è spesso associato alla parola “giustizia”, ma anche e soprattutto che il concetto di giustizia ha conosciuto una pluralità di narrazioni¹⁴.

L'orizzonte dell'analisi sul tema della giustizia conduce inevitabilmente a Fabio Macioce che, inquadrando la storia del pensiero occidentale, riconosce chiaramente le innumerevoli definizioni della giustizia, nonché il fatto che molte delle principali teorie del diritto e della morale abbiano cercato di spiegare il rapporto tra diritto e giustizia.

L'idea è quella di riconoscere come la giustizia rappresenti un bisogno umano fondamentale, un bisogno quale fatto storico e sociale incontestabile e, questo, nonostante molti ritengano che la giustizia sia un concetto indeterminabile razionalmente o che la ragione umana non sia in grado di coglierne contenuto e portata in modo definitivo¹⁵.

12. *Ibidem*.

13. *Ivi*, p. 87.

14. Per una considerazione delle trasformazioni del concetto di giustizia cfr. S. Maffettone, S. Veca (a cura di), *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, Laterza, Roma-Bari 1997.

15. F. Macioce, *Giustizia. Un bisogno umano fondamentale*, in A. Andronico, T. Greco, F. Macioce (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Giappichelli, Torino 2019, p. 3.

Questo primo aspetto ci impone un'attenta valutazione sul comportamento degli esseri umani che, in qualche modo, storicamente, non hanno mai smesso di cercare la giustizia, senza trascurare altresì un ulteriore aspetto: quello di esseri umani capaci e propensi a valutare l'azione dei sovrani, le leggi o perfino i loro stessi comportamenti in termini di giustizia. Sul punto Macioce rammenta che:

Se, non ostante tutto, gli esseri umani cercano di realizzare le loro aspettative di giustizia – quali che siano – tale bisogno, per quanto irrazionale *condiziona* il diritto, così come le scelte normative e interpretative, e le decisioni politiche. Tutto il diritto, tanto nella sua dimensione puramente normativa quanto nella vita delle istituzioni e nel momento dell'interpretazione e dell'applicazione, è condizionato dalla “domanda” di giustizia, e dal bisogno di giustizia dei soggetti del diritto. Che tale bisogno si manifesti nella forma di aspettative sociali, o di ideologie politiche, o di sistemi di valori meta-positivi, o come insieme di principi storicamente determinati e (magari) costituzionalizzati, è questione rilevantissima sul piano teoretico, e per la comprensione dei fenomeni giuridici, ma non fa che confermare quanto detto: non si può comprendere la *vita* dei sistemi politici, e il loro concreto strutturarsi, senza far riferimento al tema della giustizia. Che la giustizia operi come sistema di conservazione, o che operi come principio di innovazione e rivoluzione, essa appare uno dei moventi della vita dei sistemi normativi e delle istituzioni.¹⁶

Un problema, questo, che riguarda la realtà più profonda dell'esistenza umana e ci riporta alla dimensione della coesistenza. «La giustizia garantisce la possibilità di instaurare in generale qualsiasi forma di coesistenza sociale e, prime tra tutte, quella economica e quella politica», afferma deciso Francesco D'Agostino, aggiungendo altresì che «in senso lato – e riconoscendo l'opportuna valenza della metafora di origine post-classica – si può chiamare *diritto* l'insieme delle pratiche sociali volte a dare carattere *giuridico* alla coesistenza, cioè a garantirne la giustizia»¹⁷.

Su questo ulteriore aspetto, che aumenta le nostre attente valutazioni, sem-

16. Ivi, p. 4.

17. F. D'Agostino, *Giustizia. Elementi per una teoria*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2010, p. 15.

bra opportuno un piccolo ulteriore inciso rammentando quelli che per D'Agostino sono, invece, i limiti della giustizia:

È un'illusione pensare che nell'esperienza umana possa mai realizzarsi una giustizia assoluta: la giustizia, infatti, possiede limiti insuperabili, sia *fattuali* che *di principio*. A livello proverbiale, questa consapevolezza emerge sia dal detto *summum ius summa iniuria*, sia dalla consapevolezza che non basta essere *giusti* per condurre una *vita buona*.¹⁸

Sono tutti elementi che vanno a comporre un discorso sulla giustizia, elementi che in qualche misura devono essere tenuti presenti dall'uomo. Un impegno per comprendere che, a livello fattuale, la giustizia incontra i propri limiti nel determinarsi dell'impossibilità materiale di procedere alla restituzione o alla reintegrazione del *suum* di un altro (pur volendolo). Pensiamo a un errore giudiziario che non potrà mai essere ricompensato oggettivamente in termini di giustizia, ovviamente una volta accertato. Così, in maniera analoga, deve esser detto che «se esistono *tecniche giuridiche* per *risarcire*, non esistono probabilmente tecniche per *sanare* le ingiustizie subite»¹⁹.

3. Complessità sociale e richiesta di giustizia

Gherardo Colombo ha aperto a quella distinzione tra la giustizia e la sua amministrazione, tra un'aspirazione cui tende la persona (nel primo caso) e la differenza con quel sistema messo in piedi per risolvere le controversie (nel secondo). Così, seguendo compiutamente il suo discorso, abbiamo altresì compreso che quando si grida alla mancanza di giustizia ci ritroviamo in qualcosa di diverso da quando ci permettiamo di affermare che la giustizia non funziona, perché in quest'ultimo caso si fa riferimento alla sua amministrazione.

D'altra parte, per profondità, faremo ricorso all'acutezza di analisi e al pensiero di Bruno Maria Bilotta, che nel suo discutere di "forme di giustizia" affronta uno dei temi più scottanti della stessa, quello della discrezionalità

18. Ivi, p. 65.

19. Ivi, p. 66.

giudiziaria. Una riflessione che sviluppa sullo sfondo costante del mutamento sociale, nonché del conflitto sociale.

Bilotta offre, così, un contributo determinante a questo saggio e alle meditazioni necessarie che si vogliono fornire proprio sulla incidenza pesante dell'amministrazione quotidiana – di cui parla, appunto, Colombo – sulle persone.

Bilotta si rivela estremamente chiaro quando afferma che «dietro l'idea e il concetto di giustizia si muovono figure umane in carne ed ossa, con i loro drammi, le loro debolezze, le loro protervie, le loro acquiescenze». E scrive dal canto suo:

Sul tavolo della giustizia c'è e si spende la pelle dell'uomo. Non un'idea, non un'emozione, non un pacchetto di teorie filosofiche, sociologiche o giuridiche. Solo e soltanto la pelle dell'uomo. Il suo destino, il suo passato e il suo futuro. Il destino di tutti quegli uomini che in qualche misura sono coinvolti sul tavolo della giustizia, da attori, da comprimari o da semplici comparse. Ma soprattutto il destino dei più deboli. Perché, senza volersi nascondere dietro un dito, la giustizia incide più sui deboli che sui forti e ai deboli incute timore più che ai forti, più ai poveri che ai ricchi.²⁰

Particolarmente interessante risulta, poi, l'attenzione che Bilotta riserva al passaggio dal "concetto" di giustizia all'"idea" di giustizia, considerando che questa seconda espressione trova sicuramente una maggiore comprensibilità a livello individuale. Nell'idea di giustizia, difatti, riconosciamo un sentimento profondo, radicato e intimo, che si lega necessariamente alle proprie esperienze di vita nonché ad aspetti del proprio carattere, allontanandosi dal cosiddetto "concetto" di giustizia, espressione decisamente più spersonalizzata e anonima.

Di conseguenza, ancor più utilmente, descrivendo questa idea di giustizia capace di sfidare i secoli e i millenni, ancor più affascinante risulta essere la considerazione di un ulteriore passaggio da un'idea di giustizia ad un interrogativo universale ed ontologico.

Osserviamo, a questo proposito, l'analisi di Bilotta che delinea come ciò che non era un concetto di giustizia ad un certo punto non diventa neanche

20. B.M. Bilotta, *Forme di Giustizia tra mutamento e conflitto sociale*, Giuffrè, Milano 2008, p. XIV.

un'idea di giustizia, ma un interrogativo universale e, come se non bastasse, un interrogativo che finisce per essere aggettivato: sovente l'idea di giustizia si aggettiva con il termine “giusta”, aprendosi così una voragine interpretativa estremamente difficile da colmare²¹.

La nostra convinzione più profonda è che in queste parole emerge quell'estrema difficoltà in cui si dibatte la ricerca dell'idea di giustizia.

«Della giustizia e della saggezza, e di tutte quante le altre cose pregevoli alle anime, non c'è niente del loro splendore nelle copie di quaggiù», ricorda Mario Cattaneo nell'introduzione al suo pregevole volume *Critica della giustizia*. La celebre affermazione che Platone attribuisce a Socrate indica precisamente il compito e la difficoltà dell'indagine filosofico-giuridica, cioè ricercare e mettere in luce il divario tra l'idea platonica di giustizia e le “copie di quaggiù”.

Cattaneo si riferisce agli «ordinamenti giuridici esistenti, le leggi e le istituzioni positive con le quali abbiamo a che fare nella vita sociale e civile; leggi e istituzioni le quali, anche se talora vengono esaltate dalla retorica politica, in realtà non hanno nulla dello “splendore” dell'idea di giustizia». Di conseguenza, aggiunge l'autore, «il compito della riflessione filosofica sul diritto consiste proprio nella continua analisi del divario esistente tra l'idea (della giustizia) e la sua attuazione concreta»²².

Se le parole devono avere un senso, ed è innegabile che sia così per noi studiosi, sono ancora una volta essenziali le riflessioni di Bruno Bilotta, pronto ad asserire – senza reticenze – come il panorama nazionale e internazionale degli studi e delle analisi sulla “giustizia” sia progressivamente cresciuto²³.

Con grande chiarezza Bilotta ha fotografato in maniera esemplare questa situazione rendendo dunque noto come questo “panorama” sia cresciuto in coincidenza coi nuovi scenari politici che hanno investito gran parte delle nazioni, tanto all'est quanto all'ovest, tanto al nord che al sud del mondo; un universo in cui la complessità sociale si è fatta galoppante e inarrestabile e nei confronti

21. Ivi, pp. 1-5.

22. M.A. Cattaneo, *Critica della giustizia: natura e società moderna*, Lanfranchi, Milano 1996, p. 11. Il riferimento alla celebre affermazione è contenuto in Platone, *Fedro*, 250 a b, trad. it. di G. Galli, Firenze 1971 (II ristampa), p. 55.

23. Si ricorda che Bilotta presenta una seconda edizione di *Forme di giustizia tra mutamento e conflitto sociale* nel 2008, a quattro anni dalla prima edizione, mantenendo un impegno nel riprendere un percorso e una lunga riflessione sulla “discrezionalità giudiziaria”, uno dei temi più scottanti dell'intero panorama della giustizia.

della quale qualsiasi scenario, interno e internazionale, economico, politico, sociale, si è rivelato fortemente inadeguato²⁴. L'ultima questione, dunque, sarà per noi su tal panorama:

A fronte di questa accresciuta complessità sociale e di questa polverizzazione delle problematiche ad essa connessa è aumentata a dismisura per un verso la richiesta di “giustizia” e per altro verso l'esigenza di controllare questa domanda, di esorcizzarla, di inquadrarla e di incanalarla entro binari precostituiti e programmati.²⁵

Riferimenti bibliografici

- Bilotta B.M., *Forme di Giustizia tra mutamento e conflitto sociale*, Giuffrè, Milano 2008.
- Boudon R., *Sentimenti di giustizia*, il Mulino, Bologna 2002.
- Cattaneo M.A., *Critica della giustizia: natura e società moderna*, Lanfranchi, Milano 1996.
- Colombo G., *Sulle regole*, Feltrinelli, Milano 2008.
- D'Agostino F., *Giustizia. Elementi per una teoria*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2010.
- Macioce F., *Giustizia. Un bisogno umano fondamentale*, in Andronico A., Greco T., Macioce F. (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Giappichelli, Torino 2019.
- Maffettone S., Veca S. (a cura di), *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, Laterza, Roma-Bari 1997.
- Platone, *Fedro*, 250 a b, trad. it. di G. Galli, Firenze 1971.
- Sen A., *L'idea di giustizia*, Mondadori, Milano 2011.
- Stella F., *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, Bologna 2006.
- Taruffo M., Prefazione, *Un'ipotesi di lettura*, in Stella F., *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, Bologna 2006.

24. B.M. Bilotta, *Forme di Giustizia tra mutamento e conflitto sociale*, cit., p. 39.

25. *Ibidem*.

L'imperatif d'un humanisme écologique face à la crise écologique

di Roland Etoga*

Sommaire: 1. La crise écologique et ses enjeux – 2. La pluralité écologique – 3. Humanisme écologique – 4. Conclusion – Bibliographie.

Abstract: Faced with the ecological crisis mentioned by Pope Francis in the Encyclical *Laudatio Si*, Guattari proposes deep ecology. Ecological plurality revolves around ecosophy : environmental, social and mental. This eco-rationality joins the ontological communion of Gabriel MARCEL. It is a question of safeguarding the unity of immanence to transcendence.

Keywords: Ecological crisis, ecosophy or deep ecology, ontological communion, ecological plurality, ecophilosophy and ecological humanism.

L'ordre mondial traverse une profonde crise écologique et ceci crée un déséquilibre de tout écosystème par rapport à l'avenir. L'écophilosophie (débat actuel sur les problèmes liés à l'écologie et à la philosophie) pose le problème de la domination de l'homme sur l'environnement engendrant des aspects formels ou spirituels des catastrophes écologiques pour penser les stratégies d'action susceptibles d'intégrer une nouvelle fondation méta-écologique de l'humain. Car le fondement ontologique appelle un humanisme écologique à la lumière de la communion ontologique selon Gabriel Marcel avec les trois dimensions de l'intrsubjectivité : le moi et son corps, le moi et l'univers, le moi et le transcendant.

* Dottore di ricerca in filosofia, sacerdote e matematico formatosi all'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé I.

L'enjeu de la problématique écologique nous amène à poser rapidement les caractéristiques de la crise écologique et en dégager les enjeux. L'activité intellectuelle autour de cette thématique, suite à la publication de l'encyclique *Laudato si'*¹ du Pape François, nous invite à une interdisciplinarité afin d'élaborer, même seulement de manière embryonnaire et tatillonnante, des solutions susceptibles de travailler à la protection et à la préservation de l'équilibre des écosystèmes pour garantir l'épanouissement de tous. Cette réflexion veut contribuer à la recherche des solutions durables face à cette crise écologique. Nous posons d'abord les éléments de la crise écologique avec ses enjeux. Ensuite, nous présentons les multiples assertions du concept écologie. Et enfin, nous suscitons le nouvel humanisme écologique à partir de la pensée de Gabriel Marcel orientée vers la relation dyadique entre l'immanence et la transcendance pour sauver la maison commune.

1. La crise écologique et ses enjeux

La problématique de l'écologie est une urgence actuelle : il faut conserver le biotopique au risque de voir l'humanité disparaître. La prise de conscience de tous les protagonistes devient importante au regard des enjeux soulevés par la crise écologique, surtout pour l'Afrique qui subit les effets néfastes de l'action irresponsable de l'homme. La dégradation affecte tous les segments du biotopique entraînant une crise écologique aux conséquences considérables sur l'existentialité de tous les êtres.

La crise écologique révèle les conséquences réelles de l'action humaine sur la nature. L'hypertrophie de la science et de la technique a conduit à la mauvaise utilisation de prodigalité de la nature. La civilisation industrielle est une source de domination néfaste sur notre environnement. Le souci de la rentabilité et de la productivité a poussé l'homme vers une exploitation à outrance des ressources naturelles destinées à plusieurs générations. Notre rapport à la nature appelle à une nouvelle orientation existentielle emprunte de respon-

1. Pape François, *Laudato si'*, Don Bosco, Yaoundé 2015, 171 p. Cette encyclique fait la promotion de l'écologie intégrale en synergie avec la bioéthique, l'éthique planétaire, la justice distributive et intergénérationnelle.

sabilité, d'engagement et de protection de la maison commune dans sa triple dimension économique, sociale et environnementale.

1.1. *La crise écologique*

Le rapport homme-nature révèle le penchant de l'objectivité propre à la démarche scientifique qui a prévalu dans la totalité de l'expérience humaine au niveau philosophique ; et les répercussions se font ressentir sur les liens entre l'homme et les écosystèmes naturels. De la crise écologique à la socio-écologique, il y a un pas. Face à la dégradation accentuée de l'environnement et la prolifération des menaces écologiques, apparaît ou surgit une conscience-de-soi humaine qui se saisit du souci écologique comme la grande peur liée aux multiples activités dévastatrices et destructives de l'être humain dans son biotope².

Cette crise écologique se décline par une hypertrophie de la science avec son versant technique polluant et néfaste propice à une destruction accélérée de l'humanité. Face à l'épuisement rapide des sources d'énergies fossiles non renouvelables, et devant la nécessité de les substituer, l'homme pille, pollue et mutile la planète³. Cette crise, à la fois massive et agressive éveille à un souci écologique fondé sur une éco-rationalité qui interpelle la philosophie de la nature. Jean Ladrière note « la pertinence d'une philosophie de la nature aujourd'hui » pour juguler la déperdition totale de l'humanité. Conscient des périls liés à la dégradation de notre écosystème face à la rupture des équilibres biotopiques, il faut la prise de conscience de la rationalité humaine pour définir l'enjeu politique autour de la problématique écologique. Celle-ci engage notre vivre-ensemble dans un monde menacé par la pollution de l'air, les déchets toxiques et nucléaires, etc. L'homme devient le tournant écologique de la raison afin de poser les jeux et les enjeux de l'écologie contemporaine dans son évolution historique et son développement technoscientifique.

L'évolution historique de l'humanité nous peint trois types de civilisation : la civilisation cynégétique couvrant les origines de l'humanité jusqu'à l'agricul-

2. I. Ledoux, *Les « grandes peurs » écologistes : mythes et réalités*, in « *Communio* », T. 18, (3) n. 107, (Mai-juin 1993), pp. 51-62 ; G.L.M. Togueu, *La pollution atmosphérique et ses implications*, Editis, Dakar 2019, pp. 82-83.

3. A. Munster, *Réflexions sur la crise...*, pp. 16-17.

ture naissante ; la civilisation agricole progressant avec l'expansion de l'agriculture ; la civilisation industrielle ouvrant la voie au capitalisme et à notre société contemporaine avec l'abrogation des visions cosmocentrique et théocentrique pour une vision anthropologique du monde. La croissance vise le développement économique et social. Le mode de vie de l'humanité en subit des modifications considérables. La civilisation industrielle instaure une exploitation systématique des ressources naturelles et humaines pour une classe capitaliste mue par la plus-value et l'accumulation des richesses⁴.

Revenons sur l'éco-rationalité qui investit la raison écologique pour analyser les dimensions de l'identité, de l'altérité, de l'illégitimité de l'ensemble et de la naturalité afin de comprendre « le tissu relationnel et interrelationnel de l'être-au-monde et des êtres humains dans leurs milieux »⁵. En effet l'éco-rationalité qui appelle à la raison écologique se définit comme une intelligence des systèmes et des écosystèmes dans laquelle la circularité de la raison prône l'interconnexion et l'interdépendance quantitatives et qualitatives, inter-technologiques, intra-technologiques⁶ pour lier le moi à son corps, aux autres et même à Dieu. Donc l'ordre de la raison écologique est l'ordre de l'interdépendance des êtres humains au niveau interne et au niveau externe. L'interdépendance, la circularité et la corrélation avec la totalité des êtres vivants rejoint la nature pour une symbiose du système. La communion ontologique de Gabriel Marcel s'avère une piste inouïe pour une approche méta-écologique. Attardons-nous sur les enjeux de la crise écologique.

1.2. Les enjeux de la crise écologique

Partout dans le monde, les sociétés sont face à un défi énorme : repenser leur modèle afin de construire les bases d'un avenir plus durable, plus positif, plus juste. Le développement durable est au coeur des réflexions, dans tous les domaines. Au niveau des énergies : produire des énergies plus propres, plus respectueuses de l'environnement ; au niveau de la mobilité : penser des

4. J.A. Prades, *L'éthique de l'environnement et du développement*, P.U.F., Paris 1995.

5. G. Bobongaud, *Le malaise du vivre-ensemble : perspectives africaines*, dans S.K. Forbi (éd.), *Le vivre-ensemble en Afrique aujourd'hui*, Presses de l'UCAC, Yaoundé 2017, pp. 177-195.

6. Samail Aït-El-Hadji, *Systèmes technologiques et innovation*, L'Harmattan, Paris 2002, pp. 130-133.

moyens de se déplacer plus efficaces mais qui détruisent moins la planète et soient plus accessibles à tous ; au niveau économique : une répartition plus juste des richesses pour prévenir et pour lutter contre l'exclusion, la pauvreté, le mal-être. Donc les sociétés sont en train de se réinventer pour faire face aux menaces que représentent la crise écologique, le changement climatique ou encore les transformations des aspirations citoyennes et démocratiques.

De manière succincte, les enjeux du développement durable sont répartis en trois catégories, conformément à la définition du développement durable, élaborée en 1987 dans le Rapport Brundtland. Il y a l'économie, l'environnement, et la société. Le développement durable est une manière de vivre qui nous permette de concilier à la fois des objectifs de performance économique, des ambitions de protection et de préservation de l'environnement et un développement social commun positif.

Pour faire simple, regroupons ces enjeux par thématiques, les plus importants :

- Changements climatiques et atmosphériques.
- Biodiversité et écosystèmes.
- Transition agricole et alimentaire.
- Transition énergétique.
- Mobilité durable.
- Innovations durables et responsables.
- Préservation de la santé.
- Bien-être et qualité de vie.
- Égalité et droits humains.
- Lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
- Répartition des richesses.
- Transparence et démocratie.
- Consommation responsable.
- Réduction des déchets et des gaspillages.
- Modèles économiques alternatifs.

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement durable fait l'objet d'une atten-

tion de plus en plus importante : pensons par exemple aux nombreux articles consacrés aux pollutions engendrées par l'activités des grandes firmes, la pollution atmosphérique, aux problèmes de mobilité, aux milieux naturels, au réchauffement climatique de la planète. Chacun peut tirer profit d'une politique de développement durable et chacun peut facilement y contribuer.

Les trois piliers du développement durable sont :

- *Le pilier économique* : l'économie est un pilier qui occupe une place prééminente dans notre société de consommation. Le développement durable implique la modification des modes de production et de consommation en introduisant des actions pour que la croissance économique ne se fasse pas au détriment de l'environnement et du social.
- *Le pilier social* : ou encore le pilier humain. Le développement durable englobe la lutte contre l'exclusion sociale, l'accès généralisé aux biens et aux services, les conditions de travail, l'amélioration de la formation des salariés et leur diversité, le développement du commerce équitable et local.
- *Le pilier environnemental* : il s'agit du pilier le plus connu. Le développement durable est souvent réduit à tort à cette seule dimension environnementale. Il est vrai que dans les pays industrialisés, l'environnement est l'une des principales préoccupations en la matière. Nous consommons trop et nous produisons trop de déchets. Il s'agit de rejeter les actes nuisibles à notre planète pour que notre écosystème, la biodiversité, la faune et la flore puissent être préservées.

La crise écologique a drainé avec elle un grand nombre de réflexions scientifiques. Ceci a l'avantage de voir le déploiement de l'interdisciplinarité dans la quête des solutions durables et efficaces face aux menaces récurrents que subissent notre humanité. Présentons cette pluralité écologique.

2. La pluralité écologique

La réflexion écologique embrasse un vaste champ des sciences où une interdisciplinarité s'impose entre la physique-chimie, les sciences biologiques et naturelles, la cosmologie, la géologie, la philosophie, et plus précisément la

bioéthique. Aujourd'hui le « principe de responsabilité »⁷ nous rappelle notre devoir éthique et existentiel sur la nature pour « la race future ». Nous voulons présenter succinctement les différentes définitions qui caractérisent l'écologie avant d'évoquer l'écosophie ou l'écologie profonde.

2.1. Approches plurielles de l'écologie

Selon l'étymologie, l'écologie vient du mot grec oikos qui veut dire maison, habitation commune. L'écologie signifie la maison commune⁸ qui comprend la nature et l'environnement où l'homme évolue. Comme science et connaissance de l'environnement, l'écologie regroupe une pluralité de disciplines. Le droit et la diplomatie privilégient le cadre juridique et les responsabilités scientifiques et technologiques sur les éléments naturels et la dangerosité de leur manipulation ; l'éthique et la philosophie abordent les questions d'ordre moral et religieux liées à la gestion de la nature ; la politique définit les orientations liées à l'organisation de la société civile pour la préservation de notre habitat commun.

L'écologie connote l'existentialité sur le double registre ontologique et empirique. Il nous faut relever, pour le souligner, que la protection de l'intégrité de la nature est un devoir d'humanité comme le stipule la Déclaration de Salzbourg :

Toute personne a droit à un environnement sain, favorable à son épanouissement et écologiquement équilibré. Elle est responsable de cet environnement et à le devoir de contribuer à sa conservation... Ce droit, proclamé dans un nombre grandissant de pays par des textes constitutionnels ou législatifs, doit être compris le droit à la conservation de l'environnement, c'est-à-dire à la protection, la gestion

7. H. Jonas, *Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, trad. J. Greisch, Champ Flammarion, Paris 1991.

8. Terme référentiel du pontife romain, François dans sa Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. L'encyclique du pape François, *Laudato si'* (Loué sois-tu), est un appel pour faire face à la crise écologique actuelle en misant sur un changement de paradigme qui permettra à tous les êtres humains de vivre de manière durable et dans la dignité. Pour souligner le 5^e anniversaire de la publication de *Laudato si'*, le groupe de travail interdicastériel du Saint-Siège sur l'écologie intégrale a publié « En chemin pour la sauvegarde de la maison commune – 5 ans après *Laudato si'* » afin de nous guider sur la façon de mettre en œuvre les enseignements de l'encyclique.

rationnelle, la restauration et l'amélioration de l'environnement. Le terme d'environnement doit s'entendre dans le sens large et peut notamment s'étendre aux aspects culturels inséparables des milieux.⁹

Aujourd'hui l'écologie porte plusieurs figures heuristiques : politiques, économiques, éthiques et sociales.

2.1.1. Au niveau politique

Georges Perkins Marsh (1801-1882) fait figure de pionnier de l'écologie politique à partir de son ouvrage *Man and nature or physical geography as modified by human action* (1864). Face à la modernité galopante, il pose les bases de l'écologie politique. André Gorz (1923-2007) avance l'écologie libératrice dans une Europe marquée par la consommation leitmotiv du capitalisme. Son ouvrage *Écologie politique* (Ed. Galilée, 1992) critique les effets néfastes de la production capitaliste sur la planète. Il porte sa critique sur les techniques liées à la domination de l'homme sur la nature. Plus loin son analyse du capitalisme cognitif met en exergue l'asservissement de l'intelligence à des fins étrangères à l'humain. Par l'intelligence artificielle il est possible de « transhumaniser » la nature humaine pour la création de nouvelles espèces posthumaines. Ajoutons à cette liste le tiers-mondiste et anticapitaliste français René Dumont (1904-2005) avec son ouvrage *L'utopie ou la mort* (Ed. Seuil, 1973). Ses positions sont plus radicales et il appelle à une réorientation radicale de la France. Les politiques sont nombreux : Al Gore avec le documentaire *An Inconvenient Truth* (Une vérité qui dérange), candidat démocrate à la maison blanche en 2000, sonne l'alerte sur les effets néfastes du réchauffement climatique ; Nicolas Hulot, homme politique français, devenu partisan de l'urgence climatique en France et dans le monde. Plus récemment Barack Obama, premier président noir des États-Unis avec sa « Green dream team » pour réfléchir sur les changements climatiques et la réponse fondamentale à donner à cet enjeu planétaire. Nous nous souvenons de la muraille verte claironnée par Maître Abdoulaye Wade, président du Sénégal de 2000 à 2012.

Tout de même soulignons que Claude Allègre et Vincent Courtillot dé-

9. Unesco, *Environnement et droits de l'homme*, sous la direction de Pascale Kromareck, 1987, p. 176.

noncent les intérêts personnels d'Al Gore et Nicolas Hulot pour qui le message écologique serait devenu un fonds de commerce politique alléchant mais vide de consistance¹⁰.

2.1.2. Au niveau économique

François Partant (1926-1987) recherche un monde idéal lorsqu'il propose l'idée d'un après-développement face aux limites des politiques de développement. Dans son livre *La fin du développement. Naissance d'une alternative in tiers monde*¹¹, il met à nu l'idéologie du progrès d'une part ; et d'autre part, il propose une alternative. Sur la même perspective critique, Serge Latouche, professeur d'économie à l'université Paris-XI, fustige l'orthodoxie économique, l'utilitarisme dans les sciences sociales pour le « Pari de la décroissance »¹². Ivan Ilitch (1926-2002) analyse la suprématie mutilante du marché de développement avec ses effets délétères propices à la pauvreté, à la misère matérielle et morale des sociétés non industrielles. Le constat est clair : le modèle productif devient contre-productif¹³.

2.1.3. Au niveau éthique et social

Ernst Haeckel (1834-1919), inventeur de l'écologie scientifique, développe les fondements théoriques de l'écologie. Sa vision repose sur la réforme politique qui allie la connaissance scientifique des rapports de l'homme avec la nature et le respect des écosystèmes. Hans Jonas (1912-1993) valorise l'éthique de la responsabilité face à l'expansion technologique¹⁴. Jacques Ellul, à partir de la réflexion de Bernard Charbonneau sur la disparition du monde rural sous l'emprise de la technique au profit d'une expansion galopante de l'urbanisation, invite à penser globalement pour agir localement¹⁵. Arne Naess (1912-2009) propose l'écologie profonde avec un accent particulier sur la nature dans la défense

10. C. Allegre, *L'imposture écologique ou la Fausse écologie*, Plon, Paris 2010.

11. Tome 25, n° 98, 1984.

12. Fayard, Paris 2006.

13. I. Ilitch, *Énergie et équité*, Seuil, Paris 1973.

14. H. Jonas, *Le Principe responsabilité*, Champ Flammarion, Paris 1990.

15. J. Ellul, *La technique ou l'enjeu du siècle*, Armand Colin, Paris 1954.

des droits des espèces vivantes. John Baird Callicot (né en 1941) est le pionnier international de l'éthique environnementale. Ses recherches nous conduisent à quitter l'« éthique de la terre » avec petit T pour l'« éthique de la Terre » avec grand T. Proche du spinozisme, il veut rabaisser la conscience humaine vers le monde naturel. Vittorio Hòsle (né en 1960) tire sa réflexion de son maître Hans Jonas pour proposer une pensée transdisciplinaire. Il dépasse le cadre théorique et engage l'examen critique des mécanismes économiques, politiques et culturels propres de nos sociétés. Edgar Morin (né en 1921), par sa pensée complexe, appelle à la transdisciplinarité autour d'une écologie articulant son double versant scientifique et politique¹⁶.

Finissons cette liste d'écologistes par des éco-sceptiques. Si Allègre trouve que le message écologique devient un marché juteux et un fonds de commerce politique pour des intérêts personnels à l'instar d'Al Gore et Nicolas Hulot¹⁷, Bjorn Lomborg (né en 1965), quant à lui, se présente comme *L'écologiste sceptique*¹⁸. Sympathisant engagé de Greenpeace, il rejette les fameuses théories liées au réchauffement, à la surpopulation, à la déforestation, à l'extinction de la biodiversité et au manque d'eau. Plus proche de nous, nous avons le 45^{ème} président des États-Unis Donald Trump et Bolsonaro, président actuel du Brésil qui sont des éco-sceptiques adoués de populisme. Cette note sur les éco-sceptiques ne doit aucunement nous empêcher d'amorcer une prise de conscience profonde sur la question écologique.

2.2. *L'écologie profonde ou l'écosophie*

L'écologie profonde porte le nom d'écosophie. Celle-ci renvoie à la science des écosystèmes sociaux, urbains, familiaux et biosphériques. Félix Guattari, promoteur de l'écosophie structure cette nouvelle science en trois écologies : environnementale, sociale et mentale. « Le constat posé résonne comme une ritournelle paralysante : tout va mal, nous allons droit dans le mur, il faut faire autrement. Les trois écologies¹⁹ de Félix Guattari développent la notion d'écosophie en s'appuyant sur ces trois types d'écologies.

16. E. Morin, *Pour une politique de la civilisation*, Arlea, Paris 1997, 2008.

17. C. Allègre, *L'imposture écologique ou la fausse écologie*, Plon, Paris 2010.

18. B. Lomborg, *L'écologiste sceptique*, Centur 1998, trad. Anne Terre.

19. F. Guattari, *Les trois écologies*, Galilée, Paris 1989.

2.2.1. Écologie environnementale

Ou l'écologie de la nature se concentre sur les méfaits de l'action humaine dans la nature. Cette nature, considérée par les humains comme une mère aux capacités nourricières illimitées, subit les bâfres de l'expansion technologiques et la croissance démographique²⁰ d'où apparaît son caractère de finitude. Malheureusement les problématiques environnementales sont souvent gérées dans leur aspect technologique selon l'angle de la nuisance industrielle.

Très peu loquace sur l'écologie environnementale, Guattari reconnaît que « Tout est possible, le pire comme le meilleur ». La nature est machinique. Elle ressemble à un ensemble de connexion d'éléments hétérogènes qui se modifient en permanence sans lien avec les humains qui en font partie. Envisager seulement le pire révèle de la myopie pour ne pas voir le meilleur côté aussi. Guattari en appelle à une éthique comme une réappropriation collective des solutions techniques aux crises écologiques. Le réchauffement climatique doit faire l'objet d'une réappropriation collective avec à la clé des solutions sociales et mentales innovantes. Par exemple l'« ecodesign » qui intègre les critères des problèmes environnementaux dans le design des appareils consommateurs d'énergie. Nous relevons ici les appareils de la vie quotidienne : les machines utilisées dans l'industrie, les hôpitaux, l'école, etc.

Aldo Léopold fait le diagnostic alarmiste de l'action humaine sur la nature. Dans son livre *A Sand County Almanac*, publié en 1949, il révèle que « La gestion actuelle des ressources naturelles nous conduit à une impasse... Nous maltraitons la terre parce que nous la considérons comme une marchandise en notre possession. Le jour où nous la percevons comme une communauté dont nous sommes membres, nous la traiterons avec amour et respect »²¹. Donc il faut quitter les rapports du maître, du propriétaire ayant tous les droits sur la nature pour viser l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. L'éthique de l'environnement passe par une prise de conscience de la vulnérabilité de la nature malgré son immensité. Face donc à cette immensité de la nature, Pascal oppose la petitesse de l'homme qui devient aujourd'hui dominateur et maître du monde à l'exemple de la technoscience, et l'intelligence artificielle.

20. Voir la position de Malthus sur la croissance démographique.

21. Oxford University Press, New York 1949, p. VIII.

L'écologie a subi l'influence néfaste du mécanisme²² comme la domination de l'homme sur la nature. La science moderne conduit à l'anthropocentrisme affirmant la suprématie de l'homme sur le monde à travers ce manifeste de Descartes : « Comment le feu et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les maîtres et possesseurs de la nature »²³.

Arne NAESS disqualifie cette écologie superficielle parce qu'elle conçoit l'homme comme un être séparé de son milieu l'homme-dans-l'environnement (humain-environnement) pour la substituer à l'écologie profonde. Il énumère une ribambelle des conséquences de l'action humaine sur la nature. Les phénomènes issus de la crise de l'environnement sont l'amincissement de la couche d'ozone, la diminution des ressources naturelles. Ces conséquences résultent d'un développement économique, d'un mode de consommation, des programmes sociaux et politiques inappropriés. La nécessité de développer une autre éthique s'avère urgente et pressante.

2.2.1.1. + L'éthique biocentrique²⁴

La vie constitue le fondement de la valeur intrinsèque du monde. Un grand défenseur : W. Taylor réfute la thèse selon laquelle la nature doit être vue sous le prisme d'un simple moyen. Son éthique du respect de la nature s'appuie sur cette orientation fondamentale : « Nous respecterions les êtres vivants – les individus, les espèces ou toute la communauté – si et seulement si nous admettons qu'ils sont des entités pourvues d'une valeur intrinsèque »²⁵.

La valeur intrinsèque de la nature, selon Taylor, constitue la conception biocentrique de la nature avec ses quatre éléments :

22. F. Copra, *Le temps du changement*, trad. de l'américain par P. Couturier, Le Rocher, Monaco 1983, p. 53.

23. Descartes, *Discours de la méthode*, Gallimard, Paris 2002, Partie IV.

24. Albert Schweitzer (1875-1965) a préconisé l'éthique du respect de la vie. *La civilisation et éthique*, traduction française de M. Horst, Colmar, Alsatia 1976 ; *La paix par le respect de la vie*, traduction française de M. Horst, La Nuée Bleue, Strasbourg 1979.

25. W. Taylor, *The ethics of respect for nature* in E.C. Hargrove (éd.), *The Animal Rights / Environmental Ethics Debate*. State University of New York Press, Albany 1992, p. 29.

- a. *Au niveau biologique* : l'humanité est membre de la communauté biotique sur cette planète au même titre que les autres espèces. L'homme et les autres êtres partagent la même condition, même si le bien propre d'un être humain diffère des autres espèces, ils sont égaux entre eux.
- b. *L'égalité biologique* : l'ensemble des écosystèmes naturels de la terre possèdent des éléments interdépendants. Le cycle biochimique ou la chaîne alimentaire illustrent cette interdépendance.
- c. *Chaque être vivant est un « centre-de-vie-téléologique (teleological-center-of-life) »* : tout être vivant réalise une fin de croître, de préserver la vie et de se reproduire.
- d. *Corollaire des deux premières* : rejet de l'idée de la suprématie de l'homme sur la nature. Ce « chauvinisme humain » (R. Routley) et cet anthropocentrisme tirent sa source de la civilisation occidentale dominatrice : l'humanisme de la Grèce classique, le dualisme de Descartes et la doctrine judéo-chrétienne de la « Grande chaîne des êtres ».

Face aux objections, Taylor intègre dans l'éthique « biocentrique » la règle de la justice restitutive : « Je dois compenser la perte, la distribution, le mal que j'ai fait aux autres vivants, en créant des conditions favorables à la préservation des espèces »²⁶. Le respect de la vie arbore une dimension communautaire où les communautés biotiques et l'ensemble des conditions naturelles revêtent un caractère transversal et nécessaire.

2.2.1.2. + L'éthique « écocentrique »

Elle est défendue par Aldo Léopold (*The Land Ethic : L'éthique de la terre*). Devançant Paul Taylor et les autres écologistes, Aldo dénote « la relation étroite entre le respect de la nature et la reconnaissance de la valeur intrinsèque de celle-ci. Donc le rapport de l'homme avec les autres espèces vivantes, avec la terre est essentiellement organique parce que la terre représente un organisme unique »²⁷.

26. W. Taylor, *Qu'est-ce que l'éthique de l'environnement ?*, « Horizons philosophiques », Nguyen Vinh-De, Méditations, Volume 9, number 1, 1998, p. 15.

27. A. Leopold, *A Sand County Almanac*, Oxford University Press, New York 1949, pp. 204-216. « The Land ethic simply enlarges the boundaries of the community to include soils, waters, and animals or

Deux conséquences apparaissent : la première se traduit dans chaque communauté biotique vivant ou dans un écosystème, les éléments sont équilibrés ; la deuxième privilégie l'interdépendance entre les espèces avec interdiction formelle de destruction de l'une ou l'autre. La conception de la terre comme communauté doit se concrétiser dans le respect des équilibres. D'ailleurs Aldo énonce la règle : « Une chose est correcte quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est incorrecte dans le cas contraire »²⁸.

Contrairement à l'éthique « biocentrique », l'éthique « écocentrique » ou l'éthique de la nature est holistique parce qu'elle met l'accent sur la valeur morale de l'action humaine, laquelle concerne le droit naturel, le droit à la vie propre aux être organiques et inorganiques. La critique adressée à Léopold sur le respect du Tout voit le risque de sacrifice de l'individu au nom du Tout : un « fascisme environnemental ». Poser le problème de manière heuristique : comment peut-on respecter la communauté sans violer les droits de l'individu ? Nous trouvons une esquisse de réponse à ces interrogations dans l'écologie profonde et la philosophie environnementale du philosophe Arne Naess.

2.2.2. Écologie sociale

La caractéristique de l'écologie sociale repose sur la fabrication d'« éco de groupes » (p. 59). Deux modes se démarquent : le modèle de la famille appliquée à l'ordre social et le modèle de groupes – sujets auto-référents. Le premier groupe développe la triangulation classique de type père-mère-enfant où les rapports sont toujours dissymétriques et susceptibles de se refermer sur soi. Le second groupe est capable de produire lui-même la justification de la formation du groupe et s'ouvrir au reste de la société en rapport constant avec le cosmos pour une relation avec un ailleurs auquel le groupe participe. Les familles gagneraient à copier ce modèle basé sur les groupes sociaux à partir d'un modèle qui exclut l'identification au « père », symbole trop pesant de la psychanalyse œdipienne que Guattari cherche à dépasser.

collectively: the land; [...] land, then, is not merely soil; it is a fountain of energy flowing through a circuit of soils, plants and animals ».

28. *Ibidem*, pp. 224-225.

Guattari note l'apparition d'un éco-business qui a provoqué le « revirement spectaculaire de l'audience des mass-médias contribuant aussi à l'extension de l'audience des mouvements d'écologie politique avec pour vitrine l'« économie sociale et solidaire ». Dans son CMI (Capitalisme Mondial Intégré) il souhaite développer avec les réalités économiques et sociales, un nouveau rapport au socius²⁹. Bookchin fait un constat cuisant : la domination exercée par les riches sur les pauvres, les hommes sur les femmes, les vieux sur les jeunes, se prolonge dans la domination des sociétés fondées sur la hiérarchie et qui exercent sur leur environnement. Ces mêmes sociétés hiérarchiques détruisent la nature. Protéger la nature appelle à une émancipation sociale avec pour vecteur une mutation des rapports politiques. Une société politique porte mieux un nouveau paradigme que l'individualisme comportemental. Il faut donc s'inspirer du fonctionnement de la nature sans confondre la société avec un écosystème.

La hiérarchie et la domination sont les mots-clés qui sous-tendent le désastre écologique aujourd'hui. La hiérarchie sur toutes ses formes et la domination écrasante ont suscité une stratification sociale. Une libération s'impose à nous pour éradiquer toutes les hiérarchies et toutes les formes de domination et œuvrer pour un changement social profond. Face au biocide produit par le capitalisme actuel, il faut opposer la « société écologique » où les changements sociaux radicaux indispensables éliminent les abus perpétrés contre l'environnement. Cette société écologique doit non seulement mener des réflexions et des débats théorétiques de haut niveau, mais aussi bannir la hiérarchie et les classer pour éliminer l'idée même de domination sur la nature. Ce travail de refondation appelle aux fondements de l'anarchisme de Kropotkine, aux idéaux éclairés de la raison de Malatesta ou Berneri. Bookchin les résume en des idéaux humanistes avec une nouvelle rationalité, une nouvelle conception de la science et la technique. La pleine humanité exige de reconsidérer le problème social sous le prisme des changements institutionnels et culturels fondamentaux susceptibles de réaliser une société écologique harmonieuse où il faut bannir les antagonismes entre les âges, les sexes, les classes, les revenus, les ethnies, etc.

29. La société inscrite dans son espace matériel est transformable le long de vecteurs sociaux par des actions microscopiques qui se propagent en son sein.

2.2.3. Écologie mentale

Focalisée sur la subjectivité et la singularité, l'écologie mentale veut réfléchir sur une nouvelle conception de l'individu dans la société.

- Le progrès social et moral est lié aux pratiques collectives et individuelles qui en assument la promotion. Par exemple le nazisme, le fascisme, le stalinisme du goulag, le despotisme maoïste ne sont pas des « accidents de l'histoire », ils peuvent renaître dans de nouveaux contextes.
- La promotion d'une nouvelle conscience planétaire repose sur notre capacité collective à faire ré-émerger des systèmes de valeurs qui échappent au laminage moral, psychologique et social auquel procède la pensée capitaliste axée sur le profit économique. Par contre il nous faut considérer de nouveau la joie de vivre, la solidarité et la compassion à l'égard d'autrui comme des facteurs à protéger, à vivifier afin de les ré-impulser dans le cadre du vivre-ensemble.

Guattari constate, pour le déplorer, la crise actuelle des médias qui atteint la subjectivité contemporaine parce que l'information est réduite à ses manifestations objectives de calcul, de profit et de résultat. Or la vérité de l'information renvoie toujours à un événement existentiel qui touche ceux qui la reçoivent. Il ne faut pas seulement chercher l'exactitude des faits mais la pertinence d'un problème, la constance d'un univers de valeurs. L'ère postmédias doit s'intéresser à un individu dans un « collectif » de composantes hétérogènes – le corps, le moi, la famille, le groupe, l'ethnie. On ne saurait oublier les procédures de subjectivation qui s'incarnent dans la parole, l'écriture, l'information et les machines technologiques.

L'humain vit une nouvelle solitude « machinique » qui tend à supprimer les rapports individuels entre les générations, les sexes, les groupes de proximité. Donc le choix des enlacements polyphoniques entre l'individu et le social permet de créer une nouvelle conscience planétaire pour repenser le rapport de la machine à l'âme humaine, non dans le sens d'opposition, mais d'une nouvelle configuration, une nouvelle alliance. Les machines, loin de représenter des totalités recluses sur elles-mêmes, entretiennent des rapports déterminés avec l'extériorité spatio-temporelle. Reconnaissons que l'émergence de ces champs d'altérité reste

encore complexe. Une « mécanosphère » englobe toutes les forces créatrices des sciences, des arts, des innovations sociales, tout en explorant le devenir humain. Les multiples commissions d'éthiques relatives aux problèmes de la biologie, de la médecine contemporaine s'étendraient à l'éthique des médias ; les valeurs de « résingularisation » de l'existence, de la responsabilité écologique, et de créativité machinique deviendraient des nouveaux paradigmes liés à la subjectivité humaine appelée à se responsabiliser pour donner une orientation significative à l'agir.

Guattari va jusqu'à proposer la démocratie écosophique où un accord consensuel ne suffit plus, il faut arriver à la responsabilité qui sort de soi pour passer à l'autre. Il promeut donc une subjectivité de la différence, de l'atypie et de l'utopie (pour éviter les conflits de l'identité). Soulignons pour le dénoncer qu'il y a lieu d'éviter la subjectivité éprise de profit et de pouvoir mais valoriser les médias associés à la recherche de nouvelles interactivités sociales, à une créativité institutionnelle et à un enrichissement des univers de valeurs où l'humain tend à être une fin et non un moyen. La responsabilité chrétienne pour la protection de l'environnement propose un humanisme écologique afin de juguler la crise écologique.

3. Humanisme écologique

L'urgence qui se précise nous invite à sauver l'humain de l'influence des multinationales, des organisations secrètes, de la totipotence des masses et ses propres pulsions sexuelles aliénantes. Il faut le souligner à grand trait, la faille de la raison nous conduit vers l'intelligence qui s'ouvre à l'absolu. L'humain cherche à se sauver comme personne pour s'opposer au relativisme et donner sens à la totalité historique de son existence dans cette ouverture à la révélation. Fausse piste de penser la coupure avec l'absolu, encore moins la révolte contre l'infini afin de justifier le nihilisme³⁰. L'homme doit chercher à reconquérir son autonomie du sujet logique, éthique et épistémologique et aspirer à jouir de son unité existentielle. Ne faut-il pas voir dans le symbolisme des deux ailes de l'encyclique *Fides et Ratio* de Saint Jean Paul II l'appel à conjuguer en-

30. Schopenhauer souligne ce pessimisme ; Heidegger voit la dimension ontologique ; Camus, Sartre et Alfred de Vigny reconnaissent la déréliction de tout homme.

semble la raison discursive et la foi ? Le constat se dégage : « Laissez à lui-même et coupé de sa relation à Dieu, l'homme reste misérable. Avec Dieu l'homme est grandi »³¹. Par conséquent la vocation de l'homme dans le monde reste une préoccupation dans la sauvegarde de la maison commune d'une part ; et d'autre part la communion ontologique définit l'horizon eschatologique.

3.1. *La vocation de l'homme dans le monde*

La vocation de l'homme est dans le bon usage de sa liberté, dans la coopération volontaire de l'homme avec Dieu. Il apparaît donc le principe ontologique de l'interdépendance homme-nature-Dieu dans la perspective d'un développement vital commun. Cette vision s'inscrit dans une conception globale du vivre-ensemble appelée méta-écologie. L'éco-participation exige de l'homme une utilisation rationnelle de sa liberté dans ses interactions avec la nature. L'existence étant commune à tous nous participons à des niveaux différents et à sa manière à un écosystème global et structuré. Les éléments sont « liés par un même cordon ombilical » pour former un « univers en toile d'araignée »³². Cette conception de l'écosystème est développée dans la théorie générale des systèmes. L'homme possède une autonomie relative qui le relie non seulement aux autres êtres comme lui, mais aussi à l'environnement multidimensionnel : le cosmique, le physique et le sociobiologique. Des interactions complexes et continues agissent pour former une « osmose ontologique ».

Comme un élément de la nature, l'homme est impliqué dans un ordre harmonieux de combinaisons infinies pour construire la fraternité entre l'homme, la plante, les animaux et les minerais. Les caractéristiques de cette « osmose ontologique » sont l'appartenance, la dépendance et l'interdépendance entre les éléments de la nature. L'être humain construit une « symbiose ontologique » avec la nature physique. Cette symbiose se lit sous le prisme d'une écologie de dépendance, et d'une intercommunication entre les êtres. Alors le monde est perçu comme un grand système de vases communicants.

31. E.D. Menyomo, *Romano Guardini dans l'encyclique Laudato Si : l'homme, son essence et sa vocation dans le monde*, in *Le Triptyque indispensable pour le bonheur de l'être humain. Loi naturelle, Environnement et Politique*, Les presses universitaires de Yaounde, Yaounde 2019, p. 123.

32. M. Perez, *La « membralité » : clé de compréhension des systèmes thérapeutiques africains*, Thèse de doctorat, Université de Fribourg, Suisse 2007, p. 117.

Le rapport homme-nature se définit comme appartenance à l'univers. Dans cet ordre universel l'homme doit chercher, préserver et conserver l'équilibre dans la nature. L'écologie profonde appelle à une décentralisation de l'anthropocentrisme en lieu et place de l'écocentrisme. La crise écologique dont souffre l'ordre mondial est d'abord une crise de l'humain dans son être et son devenir. L'imperatif d'une nouvelle conscience liée à notre condition humaine implique de nouveaux choix de la civilisation en vue d'assurer l'avenir des peuples³³. Les solutions techniques sont limitées ; il faut susciter une mutation profonde de notre être au monde. Cette mutation concerne les principes d'organisations de nos productions techniques et industrielles, les bases méta-éthiques et métaphysiques de nos productions.

Par humanisme écologique, il faut entendre une nouvelle quête de sens et de signification de notre être-au-monde et de notre-être-avec. Le nouveau choix global qui fonde l'humanisme écologique se focalise sur la réconciliation de l'humain avec lui-même, avec l'environnement et d'une certaine mesure avec Dieu. Désormais il faut penser l'écologie à partir d'une perspective globale et inclusive où l'homme développe son lien vital avec l'écosystème naturel et avec la transcendance comme horizon ultime de la vie.

L'engagement écologique dépasse l'environnement et s'étend à l'éducation, à l'humanisme du développement humain durable. L'enjeu de cette crise écologique encourage une éducation globale qui vise une attitude profonde de coopération et de responsabilité partagée dans le maintien de la « maison commune ». Le nouveau choix de civilisation écologique s'illustre dans ces propos de Michel Serres : « nous avons à inventer de nouveaux rapports entre les hommes et la totalité de ce qui conditionne la vie : planète inerte, climat, espèces vivantes, visibles et invisibles, sciences et technique, communauté globale, morale et politique, éducation et santé »³⁴. L'écologie africaine, poursuit Kā Mana, emprunte « la voie de la promotion de la vie, de la protection de l'environnement et du respect de l'inviolable identité des personnes et des peuples »³⁵. Gabriel Marcel nous en dit plus sur l'humanisme écologique comme la communion ontologique.

33. E. Golsmith, *Le Tao de l'écologie, une vision écologique du monde*, Rocher, Paris 2002.

34. M. Serres, *Le Contrat naturel*, Bourin, Paris 1987.

35. Kā Mana, *Pour l'éthique de la vie : bible, écologie et reconstruction de l'Afrique*, in *Ethique écologique et*

3.2. *La communion ontologique*³⁶

La communion ontologique est ce concept original dans lequel Gabriel MARCEL tente de mettre ensemble l'existence humaine, qui aspire à la transcendance de l'être, et Dieu. De l'existence, peut-on atteindre l'être ? Oui, répondra notre auteur. Car les trois unions existentielles trouvent le sens ultime dans l'union à Dieu, à partir du recueillement de la prière. La plénitude de l'existence repose dans la contemplation de Dieu. Cette découverte bat en brèche et le triomphalisme du cogito, et l'existentialisme athée. La métaphysique spirituelle répondra à la question du sens de l'existence humaine.

La thèse de l'indépendance radicale du moi à l'égard du corps est insoutenable. L'utopie idéaliste prône l'insularité absolue du sujet pensant. Cette dissociation réflexive contraint de reconnaître que le moi est coupée de son corps. Gabriel Marcel refuse une telle objectivation du moi et de son corps. Par contre, il nous faut revenir sur le lieu mystérieux de l'unité du corps que nous sommes. La réalité du corps est « placenta spirituel » vital de notre être incarné.

Le problème de la genèse du moi et celui de la genèse de l'univers ont un unique et même « insoluble ». L'insolubilité est liée à mon existence. « Je ne peux pas, même en pensée, me mettre réellement à part de l'univers, ce n'est que par une fiction inintelligible que je peux me situer en je ne sais quel point extérieur à lui d'où je reproduirais, à une échelle réduite, les phases successives de sa genèse »³⁷. Le mystère du moi et celui de l'univers se confondent en un seul mystère : celui de l'existence.

Une relation métaphysiquement satisfaisante entre mon corps et moi s'établit sur la base de l'appartenance ontologique ou créatrice capable de faire de mon corps, non pas un esclave ou un tyran, mais un serviteur. Cette même base permet d'établir ma liaison au monde. En traitant le monde comme un spectacle, il devient métaphysiquement inintelligible. Cette relation entre nous et le monde est intrinsèquement absurde. Si on sépare l'univers de l'homme, l'un devient une

reconstruction de l'Afrique : actes du colloque international organisé à Batié, CIPRE, Editions Clé, Yaoundé, Cameroun 1996., p. 45.

36. R. Etoga, *Communion ontologique chez Gabriel Marcel : Existence et Être*, Éditions Universitaires Européennes, Allemagne 2020, 171 p.

37. G. Marcel, *Être et Avoir*, Aubier, Paris 1935, p. 23.

sorte de monstre à deux têtes pour l'autre : objet indifférent et incompréhensible d'une part ; et force mauvaise et destructive d'autre part. Entre le monde et moi, à l'image de la relation entre moi et mon corps, s'établit une relation réelle basée sur le renoncement à la fois au spectaculaire et au technique³⁸ pour participer d'une façon effective à l'intention créatrice qui anime l'ensemble. Il s'agit de passer de l'évolution créatrice à une philosophie religieuse par le truchement d'une dialectique concrète de la participation transcendant le voir et l'avoir.

Ainsi les êtres vivent vraiment ensemble et se reconnaissent l'un l'autre dans la singularité de leur être, lorsqu'ils participent à l'être transcendant dans l'unité de leur destinée. L'amitié et l'amour deviennent le lieu où ces sujets se lient. Dans ces rapports d'intimité croissante, il faut exclure toute objectivation Parce que la participation créatrice enveloppe le mystère ontologique. En définitive, il s'agit de la métaphysique du « nous sommes ». Gabriel Marcel définit « la relation avec » d'intersubjective par excellence. Son champ d'application n'est pas le monde de pure juxtaposition. La plénitude vécue par deux êtres : l'un avec l'autre, est une « intimité féconde » où les êtres communient tous ensemble ; où ils sont toujours plus, dans et par l'acte même de participation ontologique³⁹.

La proposition *avec* et l'adverbe « ensemble » sont plus que les notions d'extériorité, d'adhérence ou même d'inhérence ; ils traduisent l'intimité réelle et créatrice du « coesse » authentique. Comment Gabriel Marcel entrevoit le « nous sommes ensemble » ? Il voit clairement que :

La présence ne peut-être qu'accueillie (refusée) mais il est évident qu'entre accueillir et saisir la différence d'attitude est fondamentale. [...] Pour autant que la présence est au-delà de la préhension on peut dire qu'elle est aussi en quelque manière hors des prises du comprendre.⁴⁰

La présence est incirconsrite et concrète à la fois. La clé de lecture se situe au niveau du métaproblématique. La présence est mystère parce qu'elle est à la fois bienvenue à l'être et une révélation de l'être. En présence du nous, le don

38. Objectivé par la science ou dominé par la technique.

39. Pape François, *Laudato si'*, Don Bosco, Yaoundé 2015, n. 91 « Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l'environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société ».

40. G. Marcel, *op. cit.*, pp. 223-224.

de l'être et accueil à l'être sont conscients et libres en tant qu'ils sont incitation mystérieuse à créer. La présence n'appartient qu'à ce qui est susceptible de se donner. C'est insuffisant de dire que le sujet a à se faire reconnaître par le sujet. L'initiative provient de la grâce.

Par son existence même, l'être humain est essentiellement ouverture, intentionnalité. Pour cela, cet être au monde devient conscient par une option libre et un échange novateur avec le créateur. L'amour permet donc le passage de la communauté existentielle donnée à la communion ontologique reconnue et acceptée dans la liberté, ouvrant au Transcendant. L'approche du Transcendant par l'amour nous transporte au sommet de la démarche de Gabriel Marcel. Nous sommes au cœur de la récapitulation de la seconde partie du *Journal Métaphysique* et des découvertes d'*Être et Avoir*, et les œuvres de cette époque-là. Au sein du Toi Absolu, il y a jonction du Recours Absolu et de la Présence Absolue. La relation d'amour à autrui offre à l'homme l'opportunité de s'accomplir en Dieu dans les expériences concrètes de fidélité, d'espérance et d'amour.

En définitive, le passage de l'existence à l'être s'accomplit dans la communion à Dieu. Pour cela, il faut arpenter l'ouverture au Toi absolu où l'affirmation d'une co-présence ontologique et transcendante reste indubitable. Une philosophie de la personne évacue le « on », « man », afin de nous engager, par la liberté et la grâce, vers la réponse à toute inquiétude métaphysique dans la prière.

L'ouverture au Toi absolu suscite aussitôt l'union. Cette union ontologique permet l'intimité profonde entre « esse » et « coesse » à partir de l'acte de foi. Il se développe un échange créateur qui relie le créé et le créateur. Ainsi, le suicide, le désespoir et la souffrance trouvent leur clé de lecture dans la foi véritable. Par conséquent, l'humilité ontologique sied à toute personne capable de reconnaître le mystère face à l'appel divin.

L'approche concrète du mystère ontologique se fonde sur le recours absolu qui porte sur une dialectique circulaire entre Toi absolu et le je suis créé. L'exigence ontologique, quête de l'être, est donc la hantise des êtres pris dans leur singularité et engagé dans des mystérieux rapports qui les unissent. L'acte de la foi, fondé sur les expériences concrètes du bonheur, de l'amour, nous aide à saisir l'être en tant qu'être.

L'adoration devient l'acte le plus ontologique qui soit accessible à l'homme pour maintenir vivante la relation humano-divine. Devant l'être incréé, l'être

créé est plongé dans un profond respect et une grande crainte filiale. L'acte d'adoration concilie d'une part le sentiment d'indigence ontologique propre à l'être fini et d'autre part, le sentiment de ressource ontologique caractéristique de l'Être absolu. Il résulte donc une joie dans cette expérience de la plénitude de l'Être créateur où l'être créé justifie l'appel au Recours absolu. L'écologie profonde se caractérise dans la communion ontologique avec en filigrane l'unité biotopique.

4. Conclusion

Penser le développement durable sans tenir compte des défis écologiques auxquels le monde fait face semble une utopie ou même une hérésie. Au niveau individuel, l'écologie est un élément essentiel dans le rapport à nous-mêmes, à autrui, à la nature et à Dieu. Au niveau collectif, la symbiose des actions dévoile la corresponsabilité, l'interdépendance et la communion ontologique entre les êtres dans leur diversité. Les écosystèmes restent liés et un déséquilibre entre eux serait catastrophiques. Par exemple les changements climatiques modifient déjà notre existentialité avec les typhons, les feux de brousse, aujourd'hui la pandémie de la Covid-19.

Le risque d'une destruction de l'humanité semble probable. Même si certains penseurs sont sceptiques devant ces analyses alarmistes, il faut néanmoins reconnaître que l'environnement subit des changements néfastes qui affectent plusieurs espèces. La croissance démographique exige de nouvelles orientations dans la santé, le transport, l'alimentation, etc. L'homme s'oriente vers l'intelligence artificielle. Cette nouvelle découverte améliore les conditions de vie mais elle crée d'autres problématiques. L'humanisme écologique reste une réponse globale pour une situation planétaire. Notre réflexion ne prétend pas apporter une solution toute faite. Elle se veut une contribution dans le vaste débat écologique. La problématique va encore occuper le devant de la scène dans les prochaines années. Et que vivement les prises de conscience conduisent à des actions louables. La promotion d'une éducation écologique deviant le moyen efficace pour organiser des enseignements et des apprentissages dans lesquels la pratique de la protection s'acquiert avec l'expérience, par la prise de responsabilité et l'engagement personnel.

Bibliographie

Livres

- Aldo L., *A Sand County Almanac*, Oxford University Press, New York 1949.
- Aldo L., *The Land Ethic*, Oxford University Press, New York 2019.
- Allegre C., *L'imposture écologique ou la Fausse écologie*, Plon, Paris 2010.
- Bobogaud G., *Le malaise du vivre-ensemble : perspectives africaines*, dans S.K. Forbi (éd.), *Le vivre-ensemble en Afrique aujourd'hui*, Presses de l'UCAC, Yaoundé 2017, pp. 177-195.
- Copra F., *Le temps du changement*, trad. de l'américain par Paul Couturier, Le Rocher, Paris 1983.
- Descartes R., *Discours de la méthode*, Gallimard, Paris 2002, Partie IV.
- Ellul J., *La technique ou l'enjeu du siècle*, Armand Colin, Paris 1954.
- Etoga R., *Communion ontologique chez Gabriel Marcel : Existence et Être*, Éditions Universitaires Européennes, Allemagne 2020.
- Francois pape, *Laudato si'*, Don Bosco, Yaoundé 2015.
- Golsmith E., *Le Tao de l'écologie, une vision écologique du monde*, Rocher, Paris 2002.
- Guattari F., *Les trois écologies*, Galilée, Paris 1989.
- Horst M., *La civilisation et éthique*, traduction française de M. Horst, Colmar, Alsatia 1976.
- Horst M., *La paix par le respect de la vie*, traduction française de M. Horst, La Nuée Bleue, Strasbourg 1979.
- Illich I., *Énergie et équité*, trad. de l'All. L. Giard, Seuil, Paris 1975.
- Jonas H., *Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, trad. J. Greisch, Paris 1991.
- Latouche S., *Pari de la décroissance*, Fayard, Paris 2006.
- Lomborg B., *L'écologiste sceptique*, trad. Allègre, Le Cherche Midi, Paris 2004.
- Marcel G., *Être et Avoir*, Aubier, Paris 1935.
- Morin E., *Pour une politique de la civilisation*, Arlea, Paris 2008.
- Munster A., *Réflexions sur la crise : éco-socialisme ou barbarie ?*, L'Harmattan, Paris 2009.
- Perrez M., *La « membralité » : clé de compréhension des systèmes thérapeutiques africains*, Thèse de doctorat, Université de Fribourg, Suisse 2007.
- Prades J.A., *L'éthique de l'environnement et du développement*, P.U.F., Paris 1995.
- Samaïl Aït-El-Hadji, *Systèmes technologiques et innovation*, L'Harmattan, Paris 2002, 168 p.

Serres M., *Le Contrat naturel*, Editions Bourin, Paris 1987.

Taylor W., *Qu'est-ce que l'éthique de l'environnement ?*, « Horizons philosophiques », Nguyen Vinh-De, Méditations, Volume 9, number 1, 1998.

Articles

Kä Mana, *Pour l'éthique de la vie : bible, écologie et reconstruction de l'Afrique*, in *Ethique écologique et reconstruction de l'Afrique : actes du colloque international organisé à Batié*, CIPRE, Editions Clé, Yaoundé, Cameroun 1996.

Ledoux I., *Les « grandes peurs » écologistes : mythes et réalités*, in « *Communio* », T. 18, (3) n. 107, (Mai-juin 1993), pp. 51-62.

Menyomo E.D., *Romano Guardini dans l'encyclique Laudato Si : l'homme, son essence et sa vocation dans le monde*, in *Le Triptyque indispensable pour le bonheur de l'être humain. Loi naturelle, Environnement et Politique*, Les presses universitaires de Yaounde, Yaounde 2019.

Partant F., *La fin du développement. Naissance d'une alternance*, in « *Tiers monde* », Tome 25, n. 98, 1984.

Taylor W., *The ethics of respect for nature*, in E.C. Hargrove (éd.), *The Animal Rights / Environmental Ethics Debate* State University of New York Press, Albany 1992.

Togueu M.G.L., *La pollution atmosphérique et ses implications*, Editis, Dakar 2019, pp. 82-83.

UNESCO, *Déclaration de Salbourg : Environnement et droits de l'homme*, sous la direction de Pascale Kromareck, 1987.

Persona e mercato

Appunti per una pedagogia di “imprenditorialità etica”

di Simonetta Ronco*

Sommario: 1. Premessa – 2. Il bilanciamento degli interessi come criterio di soluzione delle contrapposizioni tra diritti costituzionalmente tutelati – 3. L’etica nell’impresa: considerazioni generali – 4. Impresa sociale e socialità del fare impresa – 5. La società benefit come strumento di valorizzazione della persona e della collettività – 6. Gli elementi fondamentali della società benefit – 7. Valorizzazione del territorio e rispetto della persona – 8. Resilienza dell’impresa e prevenzione delle crisi: il *Business Family Management* – 9. La *Socio-Emotional Wealth* (SEW) e l’influenza del carattere familiare dell’impresa sulle performance: evidenze empiriche in ambito internazionale – 10. Brevi considerazioni conclusive – Riferimenti bibliografici.

Abstract: If we try to analyze the relationships between the “person” and the “market” generally in legal policy and especially in our legal system, we realize how difficult this relationship is still to be defined and, at the same time, of how important is the identification of the limits that the legal system encounters or in any case must place itself in regulating the market, precisely in function of those characteristics of the person whose consideration cannot be ignored. Moreover, there are new emerging trends that tend to consider the protection of the person as an ethical imperative that is also valid in the economic sector. This contribution tends to shed light on the way in which the concept of “person” affects market dynamics and, above all, on the need to deepen the study of “entrepreneurial pedagogy”, intended as the ability to

* Professoressa di diritto commerciale e diritto della regolazione dei mercati e della concorrenza presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova.

transmit to one's interlocutors a way of doing business that passes through the enhancement of the person.

Keywords: Person, market, ethical imperative , entrepreneurial pedagogy.

1. Premessa

Il riconoscimento della libertà di iniziativa privata e le altre garanzie che il nostro ordinamento giuridico offre a tutela dell'esercizio di un'attività di impresa sono tra i fondamenti dello sviluppo della personalità umana nella società e sul mercato, e sono tra le più importanti conquiste del pensiero liberale. È noto il dibattito che occupò per diverse sedute i nostri Costituenti, incentrato sul rapporto tra iniziativa economica privata e pubblica e sui limiti che dovevano essere posti alla loro operatività. In definitiva si scelse una soluzione moderata che prevede la riconduzione delle disposizioni costituzionali che compongono la c.d. Costituzione Economica a un sistema a economia mista, capace di assicurare, contemporaneamente, sia la libertà di iniziativa economica privata (che non deve svolgersi in contrasto con l'utilità sociale¹, la sicurezza, la libertà e la dignità umana), sia l'eventuale possibilità di un intervento pubblico volto a garantire l'indirizzo e il coordinamento dell'attività economica pubblica e privata verso fini sociali. Con tale impostazione, la Costituzione ha assunto quel ruolo che, usando le parole di Ghidini, le è proprio, ossia di essere “un

1. La difficoltà di identificare una precisa definizione di “utilità sociale” ha condotto una parte della dottrina ad evidenziare che l'indefinibilità “meramente ontologica” di un concetto è un fenomeno ricorrente nelle legislazioni di ogni tempo se non addirittura necessario per la sopravvivenza e la vitalità dei singoli sistemi giuridici e che si concretizza nella presenza dei c.d. “principi-valvola” ossia di meccanismi tesi a far sì che gli ordinamenti possano essere dotati dell'elasticità necessaria per adeguarsi al “continuo evolversi della vita politica e sociale” 41. La formula dell’“utilità sociale” sarebbe da collocare proprio in tale categoria. La Corte costituzionale non si è mai spinta oltre definendo, in maniera puntuale, la nozione di “utilità sociale”. È stato possibile, tuttavia, rintracciare una “logica comune” corrispondente al principio secondo cui “sono di utilità sociale quei beni che non solo sono ritenuti tali dal legislatore ma che godono anche e soprattutto di diretta protezione e garanzia in Costituzione”. Cfr. A. Morrone, *Libertà d'impresa nell'ottica del controllo sull'utilità sociale*, in «Giur. cost.», 2001, 1473 ss. Questi “beni” sarebbero da far coincidere, dunque, con altri interessi o diritti costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l'ambiente o il diritto alla salute che vengono di volta in volta a confliggere con l'iniziativa economica privata la quale, in forza del secondo comma dell'art. 41, comma 2, subirà i limiti ivi previsti.

ponte lanciato verso l'avvenire", in grado di dispiegare le sue nascoste (e non previste) potenzialità².

Ma se si scava più a fondo nell'impostazione di politica del diritto, tentando di analizzare il rapporto che esiste tra la "persona" e il "mercato" ci si rende conto di quanto questo rapporto sia ancora difficilmente delimitabile, di quanto poco sia sviluppata la discussione su come i due concetti si limitano o possono limitarsi vicendevolmente e di come, peraltro, sia fondamentale l'individuazione dei limiti che l'ordinamento incontra o che comunque deve porsi nel disciplinare il mercato proprio in funzione di quei connotati della persona dalla cui considerazione non si può in nessun caso prescindere. È ben vero, del resto, che nell'ambito dello stesso dibattito in Costituente, il condizionamento e i vincoli di carattere collettivo cui sono state sottoposte le libertà economiche possono dirsi frutto di una generale preoccupazione che ha caratterizzato il processo di riconoscimento costituzionale delle libertà economiche. Infatti, se, da un lato, non sarebbe stato possibile negare alle stesse il suddetto riconoscimento – a garanzia della "completezza" in tema di tutela dei diritti che la Costituzione mirava a conferire – dall'altro è stato palesato il timore che concedere illimitata libertà alla volontà *dell'homo oeconomicus* potesse ledere "l'ordine delle priorità sotto il profilo dei valori più essenziali della persona umana", quei valori di libertà, sicurezza e dignità che l'art. 41 garantisce incondizionatamente contro le stesse logiche del profitto.

A distanza di molti anni da questo dibattito mai sopito, e tenendo conto di nuovi orientamenti emergenti sia all'interno della giurisprudenza che della dottrina, orientamenti che tendono a considerare la tutela della persona come imperativo etico superiore, valevole anche nel settore economico, e che hanno portato alla elaborazione di espressioni in cui l'aggettivo "etico" viene accostato a concetti prettamente economici, vale ancora la pena compiere qualche considerazione sul rapporto "persona-mercato", per cercare di capire quali sono i rapporti tra essi, sia a livello teorico che sotto il profilo della progressiva presa di coscienza da parte dei pratici della ineludibilità di discorsi etici anche con riferimento ai meccanismi di mercato e alla regolamentazione di rapporti economici tra singoli o tra gruppi, o tra costoro e lo Stato o gli organismi sovranazionali, e di conseguenza per verificare se si sia intrapresa la strada della

2. G. Ghidini, *Monopolio e Concorrenza*, in «Enc. Dir.», XXVI, Milano 1976, pp. 793 ss.

liberazione dei diritti fondamentali dalla minaccia della ragione calcolistica del mercato. Fatto questo, che richiede che la sovranità del mercato si trovi di fronte a un interlocutore efficace, ossia a una nuova politica che gli si contrapponga, prendendosi cura di altre posizioni meritevoli di tutela, sia individuali che sociali. In questo senso può essere ancora una volta di grande attualità il richiamo al criterio del bilanciamento degli interessi in gioco, criterio che consente di evitare una cristallizzazione di scale di priorità tra valori e diritti, assegnando, volta per volta e attraverso una attenta valutazione degli interessi in gioco, la preminenza all'uno o all'altro tra essi.

Ma vi è anche un altro profilo di particolare interesse in questo ambito di studio, ed è quello che chiamo "pedagogia imprenditoriale". Parlare di pedagogia imprenditoriale significa parlare della capacità di trasmettere agli interlocutori che si pongono sul mercato un modo di fare impresa che passa necessariamente attraverso la valorizzazione della persona, delle sue capacità intrinseche e delle sue necessità rispetto all'organizzazione lavorativa fine a sé stessa e agli obiettivi economici. Significa trarre dal panorama legislativo esistente gli strumenti per creare percorsi di regolazione che confermino l'uomo al centro dell'economia e del territorio, come protagonista e attore, non come soggetto passivo delle dinamiche del profitto.

In questo senso possono essere importanti quegli strumenti normativi che consentono di strutturare o ristrutturare l'attività di impresa in modo da valorizzare il ruolo della persona e dell'ambiente in cui si muove.

2. Il bilanciamento degli interessi come criterio di soluzione delle contrapposizioni tra diritti costituzionalmente tutelati

La conciliabilità tra "mercato" (e l'apparato normativo che, a vari livelli e a vari scopi, lo disciplina) e "persona nella sua unitarietà" è stata una delle grandi problematiche socio-economiche di questi ultimi due secoli, dominati da una folta schiera di autori convinti che il diritto non riconosce come oggetto diretto di tutela la persona nella sua unitarietà, ma si limita a proteggerne singoli diritti e interessi. Diritti e interessi che, di volta in volta, superino la prova del bilanciamento e risultino, in un caso specifico e a specifiche condizioni, maggiormente meritevoli di tutela. Ne discende inevitabilmente che la disci-

plina del mercato può essere di volta in volta modulata in funzione di interessi peculiari, ma non può in nessun caso incontrare un limite legato al valore della persona in quanto tale.

Tale assunto, tuttavia, si scontra con il fatto che il principio della dignità umana (e quindi della individualità dell'essere umano, come centro di imputazione di una serie di diritti), è espresso in tutte le costituzioni europee e nei trattati internazionali, e che tale valore è inteso quale presupposto giustificativo dell'intero sistema normativo³.

La separazione tra diritto e mercato da un lato e valore della persona dall'altro è di antica origine. Il processo di laicizzazione del diritto, iniziato già nel Seicento con le teorizzazioni di studiosi quali Samuel Pufendorf, tendeva alla separazione tra compiti della legislazione positiva e compiti della religione e dell'etica. Successivamente, i processi di codificazione svoltisi nell'Europa continentale nella seconda metà del Settecento, portarono all'avvento di alcune tendenze di fondo e linee di sviluppo della cultura giuridica occidentale nell'epoca moderna. Tra queste tendenze, la unificazione del soggetto di diritto e la positivizzazione di taluni diritti naturali.

E, mentre, appunto, nell'area continentale europea si diede la precedenza al procedimento di codificazione, nel Nord America la positivizzazione dei diritti naturali, proclamata anziché elargita da un monarca, avvenne attraverso la compilazione di Carte e Costituzioni, quindi di documenti di diritto politico: proprio l'emergere dell'idea di Costituzione come di fondamento di diritti individuali fu al centro di un processo sociale di estrema importanza, caratterizzato dall'assegnazione di valore generale e supremo a diritti che, nel

3. «La dignità e soprattutto il binomio tra essa e la libertà ha un grande rilievo nel Preambolo della dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU e il riconoscimento della dignità e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è considerato da tale documento il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Analogamente, un riferimento simile si trova nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, il cui art. 10 fa riferimento alla dignità dell'individuo privato della propria libertà. Sul piano internazionale, peraltro, essa è menzionata in altre Carte che si occupano di materie specifiche, come, per esempio, la biomedicina, le identità culturali». Così, S. Cavaliere, *Il concetto di dignità umana nel diritto internazionale ed europeo: una breve nota ricostruttiva*, in «Euro-Balkan Law and Economics Review», n. 2/2020;. Cfr. anche A.M. Nico, *Le sfide costituzionali del multiculturalismo: ordine pubblico, principio di legalità, libertà di religione e integrazione*, in «Dir. pubbl. eur.», 2018. Sull'inserimento della dignità nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, C. McCrudden, *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, in «European Journal of International Law», 2008, pp. 655 ss.

modello europeo, venivano invece concepiti come di tipo particolare e di valenza prevalentemente privatistica.

Con il tempo anche in Europa gli orientamenti giurisprudenziali evidenziarono una progressiva apertura alla valorizzazione di principi generali che, estrapolati dal contesto delle Carte Costituzionali, potessero intervenire anche nel processo di applicazione delle leggi ordinarie.

Un fenomeno di questo tipo è avvenuto in Germania, con riferimento prima al bilanciamento dei valori costituzionali, poi al metodo applicativo delle norme sulle limitazioni alla concorrenza. Occorre premettere che i profondi mutamenti politici che si erano attuati in Germania alla fine della Seconda Guerra mondiale, si erano prodotti anche sulle strutture economiche, soprattutto attraverso lo smantellamento della struttura cartellizzata e la deconcentrazione dell'industria tedesca, applicate dalle Forze alleate nella decisa affermazione del principio di libertà di concorrenza.

In questo contesto, l'approvazione nel 1957 del *GWB (Gesetz gegen den Wettbewerbsbeschränkungen)* aveva rappresentato la conferma definitiva della cesura con la precedente tendenza del diritto tedesco nel campo della regolamentazione dei rapporti economici. Attraverso questo nuovo testo normativo, cominciò a delinearsi, seppure in embrione, un modo di intendere la concorrenza che ne fece qualcosa di differente dal baluardo dell'efficienza economica o dal presidio della libertà contrattuale privata⁴.

Alla fine degli anni Sessanta, poi iniziò, sia in ambito politico che dottrinale, un vivace dibattito sulla possibilità di dar vita a una revisione del *GWB*. Progetti, pareri, valutazioni, provenivano da tutti i settori socio economici interessati, in un fermento culturale motivato soprattutto dall'intento, espresso dal Governo tedesco, di attrarre nell'orbita di controllo e di eventuale repressione anche le operazioni di concentrazione tra imprese⁵.

4. Il testo originario del *GWB* era diviso in sei parti: la prima e più importante conteneva le norme contro le limitazioni della concorrenza; la seconda stabiliva le sanzioni pecuniarie per la violazione delle predette disposizioni; la terza disciplinava le autorità preposte all'applicazione del *GWB*; la quarta e la quinta prevedevano rispettivamente le norme procedurali e l'ambito di applicazione della legge; la sesta le disposizioni transitorie e di chiusura.

5. La grande novità dell'attenzione delle autorità tedesche per questo particolare tipo di comportamento delle imprese sul mercato stava nel fatto che, mentre nel caso dell'abuso di posizione dominante, il controllo e l'eventuale sanzione intervenivano a posteriori, ossia quando il comportamento abusivo si era già prodotto (ed era stato denunciato all'Autorità di controllo), nel caso degli accordi, ma soprattutto della concentrazione tra imprese, il controllo sarebbe avvenuto a priori, mirando a

Ebbene, il meccanismo di controllo emergente da questo sistema, sorvegliato ma non oppressivo, ha operato efficacemente grazie anche all'attività delle autorità deputate all'applicazione del GWB, dal *Bundeskartellamt*, al *Kammergericht*, al *Bundesgerichtshof*, che negli anni hanno elaborato una prassi in cui spicca l'utilizzo della c.d. *Abwägungsklausel* (clausola di bilanciamento). È opportuno chiarire che cosa si intende per *Abwägungsklausel*: a tal fine occorre fare riferimento all'ambito primario di sviluppo della clausola di bilanciamento, ossia quello costituzionalistico. In questo ambito il giudizio verte sul contenuto della norma stessa e ha luogo normalmente in sede di sindacato di costituzionalità. Nella storica sentenza "Luth" del 15 gennaio 1958 in materia di libera manifestazione del pensiero, è possibile rinvenire affermazioni di valenza generale:

la manifestazione dell'opinione è quindi libera in quanto tale, cioè nella sua azione meramente spirituale. Se essa interferisce tuttavia nel bene giuridico legalmente protetto di un altro, la cui tutela merita la preferenza nei confronti della libertà di opinione, tale interferenza non diventa legittima per il solo fatto di essere stata compiuta attraverso una manifestazione del pensiero. Si rende quindi necessario un *bilanciamento dei beni*: il diritto alla manifestazione dell'opinione deve cedere se l'esercizio della libertà di opinione lede interessi altrui degni di protezione e dotati di un rango superiore. Questi interessi predominanti sugli altri devono essere accertati, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.⁶

Spostando la visuale al nostro ordinamento, l'approccio interpretativo dei principi costituzionali in materia economica ha portato allo sviluppo di alcuni importanti filoni di dibattito il cui interesse è ancora vivo. Posto che nella nostra Costituzione la libertà negoziale non trova tutela espressa, una consistente corrente di opinione ha effettuato un'operazione ermeneutica che ha come effetto la sottoposizione ai limiti previsti dall'art. 41, non solo dell'iniziativa

impedire la nascita stessa e il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato di riferimento. Dunque, prima della presentazione nel 1971, ad iniziativa del Governo, di un disegno di legge di modifica del GWB, il rinnovamento era già nell'aria, anche grazie a una progressiva e sempre più netta presa di posizione dell'autorità di controllo, la quale, pur se sporadicamente, aveva iniziato ad applicare il divieto di creazione o rafforzamento di una posizione dominante sul mercato anche alle operazioni di concentrazione.

6. In «BverfGE», 7, p. 198.

economica privata, ma anche della libertà negoziale che da essa deriverebbe⁷. Alcuni autori, però, si sono spinti oltre, dando rilievo alla necessità della prevalenza della persona sull'interesse economico nella gerarchia dei valori contemplati nella Carta Costituzionale e, conseguentemente hanno sottolineato come i rapporti patrimoniali svolgano il ruolo di strumenti, ora diretti, ora indiretti, di attuazione della dignità della persona stessa.

Una corrente intermedia ha infine impostato il problema in termini differenti: il riconoscimento delle libertà economiche e la garanzia del loro esercizio determinano da un lato la necessità da parte del legislatore di tutelarle e disciplinarle, in modo da non porle in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità umana, e dall'altro impongono che l'esercizio di tali libertà riconosca sempre il limite degli altri diritti costituzionalmente sanciti, in un costante bilanciamento che, anche grazie all'applicazione del principio di ragionevolezza imponga un adeguamento rispetto agli scopi perseguiti.

Così, le situazioni economiche di vantaggio possono essere limitate in funzione della protezione dei citati valori costituzionali e tali limitazioni rappresentano una garanzia dell'autonomia privata, perché consentono di escludere che una qualsiasi limitazione possa essere indotta dal perseguimento di interessi differenti.

In questo dibattito si sono anche inseriti alcuni interventi della Chiesa. È noto che la persona e il riconoscimento della sua dignità sono al centro non soltanto del pensiero sociale della Chiesa, ma anche dell'intero suo insegnamento morale, e il Concilio Vaticano II, nella Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, sviluppa una vera "carta" del personalismo cristiano. Secondo tale impostazione, lo scopo della società è il bene comune ossia quella situazione in cui ogni uomo può diventare più uomo. Questo comporta una visione globale delle problematiche sociali: la giustizia non deve andare a discapito della libertà, lo sviluppo a discapito della giustizia o della salvaguardia del creato, la pace e l'ordine a scapito della libertà dei popoli e

7. Secondo V. Spagnuolo Vigorita, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Jovene, Napoli 1959, la realizzazione del fine sociale da parte dello Stato non può attuarsi senza una limitazione delle posizioni economiche di privilegio, quali quelle riconducibili alla proprietà e all'impresa, che appaiono antitetichette al vantaggio collettivo. L'autore così afferma che, poiché la proprietà privata trova la sua regolamentazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione appare chiaro come l'art. 41 della medesima Carta, non possa rappresentare lo statuto di tutta l'economia nazionale.

della autodeterminazione. Il bene comune è la buona vita dell'intera comunità politica, è il bene di tutto l'uomo e di tutti gli uomini⁸.

Ma a queste riflessioni si aggiungono inevitabilmente sempre nuovi contributi che provengono non soltanto da linee di pensiero differenti, ma anche da un diverso andamento dei fatti, della cronaca sociale ed economica.

Più in generale, l'esperienza della pandemia ha mostrato ancora una volta come sistemi economici fondati solo sui principi dell'autorità o dell'auto-interesse – in altri termini, Stato e mercato – finiscano per sprecare molte risorse che invece entrano in gioco se si riconoscono e si lasciano operare i principi della solidarietà e della cooperazione.

È un fatto che la recente emergenza sanitaria abbia portato necessariamente a ripensare non solo i rapporti fra individuo e comunità, ma le stessa fondamenta dei rapporti sociali ed economici. Ne emerge la necessità di una riflessione sul diritto, sul suo ruolo di baluardo a derive autoritarie quanto contingenti e soprattutto al ruolo del giudice nella analisi e valutazione dei principi portanti della democrazia e nella applicazione delle norme.

3. L'etica nell'impresa: considerazioni generali

Accanto alle riflessioni di carattere generale espresse nel paragrafo precedente, se ne pone un'altra più ristretta nel suo oggetto, che è quella del modo di fare impresa, oggi che l'asse della bilancia si è spostato decisamente a favore di iniziative legislative e interpretative atte a valorizzare la persona in quanto motore e al contempo fine ultimo dell'agire economico, persona che viene intesa non più in senso consumeristico, ma come protagonista di una filosofia

8. In maniera generale, questo principio della centralità della persona umana nell'organizzazione della vita sociale è la fonte dei principi di solidarietà e di sussidiarietà che costituiscono i due pilastri fondamentali della dottrina sociale. In virtù della solidarietà, la persona deve contribuire con i suoi simili al bene comune della società. In virtù della sussidiarietà, né lo Stato né alcun organo pubblico devono sostituirsi all'iniziativa e alla responsabilità delle persone e delle comunità intermedie al livello in cui possono agire. Secondo questo principio lo Stato e la società devono anche aiutare i membri del corpo sociale. Infine il rispetto della dignità di ogni persona umana sollecita a prestare una particolare attenzione ai poveri e ai deboli. Da sempre infatti la Chiesa afferma che la giustizia di una società si misura in base al trattamento che essa riserva ai poveri. È questo anche il richiamo di San Giovanni Paolo II quando afferma che i discepoli di Cristo sono invitati alla «opzione o amore preferenziale per i poveri» (SRS, n. 42) e a valutare i diversi stili di vita, la politica e le istituzioni sociali secondo l'impatto che hanno sui poveri.

economica dalle caratteristiche etiche e multifunzionali, scaricando l'attività economica dalle connotazioni meramente lucrative, e caricandola di implicazioni che vanno ben al di là della semplice logica del profitto.

Nel 1945, Adriano Olivetti maturò la sua idea di impresa, ponendo al centro della sua costruzione le persone, parti di una comunità concreta, fatta di lavoro, ma anche di necessità individuali, di bisogni di crescita e di superamento dei problemi quotidiani. Insomma, un ambiente dove l'uomo potesse caratterizzare l'impresa e non viceversa.

È proprio a partire da questa realtà che molti pensatori hanno elaborato l'idea di un'economia al servizio dell'uomo, un'economia che nasce dalla corresponsabilità tra gli uomini, si avvale dello spirito religioso e si sviluppa in simbiosi con il pianeta.

Una decisa attenzione ai profili etici dell'attività economica cominciò a maturare negli anni Settanta del Novecento quando, soprattutto negli USA, presero il via i primi dibattiti intorno all'etica di impresa, in un contesto storico e culturale sempre più aperto alle richieste di comportamenti socialmente responsabili da parte di coloro che esercitavano attività economiche, al fine di soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder. Nella cosiddetta *Four part definition of CSR*, si misero per la prima volta in relazione le aspettative economiche e giuridiche delle imprese con le problematiche socialmente orientate, tra cui la responsabilità etica e filantropica. In questo senso, mentre la responsabilità economica attiene principalmente alla produzione di profitto a vantaggio dei soci, quella legale riguarda gli obblighi e i doveri imposti dalla legge a coloro che esercitano attività economiche, e quella filantropica riguarda le attività volontarie poste in essere dalle imprese a favore della collettività che si concretizzano in attività benefiche, la responsabilità etica riguarda i riflessi morali, non codificati dalla legge, dell'esercizio dell'attività di impresa, ossia quell'insieme di comportamenti e aspettative che i soci, i dipendenti, i consumatori e in generale l'intera comunità ritengono equi e giusti.

Tra gli studiosi che più si interessarono a questo nascente filone di pensiero vi fu Edward Freeman. Egli elaborò una nuova teoria, secondo cui un'impresa, per avere successo, deve soddisfare le attese di tutti gli stakeholder e non solo degli azionisti, la cui attesa primaria è, evidentemente, la massimizzazione del profitto. Dal pensiero di Freeman si sviluppò un movimento che condusse alla creazione di regole sempre più pregnanti relative ai comportamenti che l'im-

presa stessa si impegna o dovrebbe impegnarsi ad adottare per garantire il rispetto di quelle leggi e di quei valori considerati come fondanti della propria identità e cultura⁹.

Se spostiamo l'attenzione sull'Unione Europea troviamo che, secondo la Commissione UE, la responsabilità sociale consiste nella

integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate [...]. La RSI è un sistema di relazioni capace di legare soggetti pubblici e privati in un approccio orientato allo sviluppo della competitività responsabile e alla costruzione di nuove forme di governance. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici, ma anche andare al di là, investendo di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le parti interessate.¹⁰

Negli stessi anni '70, alcuni accordi multilaterali erano già stati prodotti a livello internazionale: tra questi le linee guida OCSE per le imprese multinazionali. Le linee guida dell'OCSE, adottate nel 1976 e aggiornate da ultimo nel 2011, contengono una serie di raccomandazioni indirizzate dai Governi a quelle imprese multinazionali operanti nei territori dei Paesi aderenti affinché si adattino agli orientamenti. Si tratta, sostanzialmente, di un codice di condotta, multilateralmente approvato, che stabilisce norme legate alle principali

9. All'opposto dell'impostazione di Freeman c'è quella di cui Milton Friedman è il principale esponente. L'economista nell'articolo pubblicato nel 1970 sul «New York Times Magazine», intitolato *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, sostenne che «l'unica vera responsabilità dell'impresa risiede nella massimizzazione dei propri profitti a favore degli shareholder, nel rispetto delle leggi e delle "norme" etiche e morali della società». Tale affermazione non sembra del tutto sorprendente se si contestualizza tale pensiero nella mentalità neoliberista di quel periodo storico, che riteneva che l'impresa dovesse fare alcunché per il sociale poiché si riteneva che questo fosse un problema esclusivamente dello Stato e degli enti benefici a ciò preposti.

10. Cfr. a questo proposito il Libro Verde della Commissione Europea, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles 18 luglio 2001. Cfr. anche T. Scovazzi, *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani*, Giuffrè, Milano 2012; United Nations, *Responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights*, 13 agosto 2003; M.C. Marcuzzo, *L'economia come scienza morale. Una nota sulla concezione di Keynes*, in G. Mazzocchi, A. Villani (a cura di), *Etica, economia, principi di giustizia*, FrancoAngeli, Milano 2001; E.T. Brioschi, *Etica e deontologia nella comunicazione d'azienda*, Giuffrè, Milano 2008; J.M. Lozano, *Business Ethics*, in G. Mazzocchi, A. Villani (a cura di), *Etica, economia, principi di giustizia*, FrancoAngeli, Milano 2001, p. 353.

aree dell'etica commerciale, come la divulgazione delle informazioni, i diritti dei lavoratori, le relazioni industriali, la tutela dell'ambiente, la lotta alla corruzione, gli interessi dei consumatori, la scienza e la tecnologia, i diritti umani, la concorrenza e la tassazione. Una siffatta disciplina mira evidentemente a promuovere i contributi positivi che l'impresa multinazionale può fornire al progresso economico, ambientale e sociale e ad assicurare che l'impresa stessa agisca in conformità alle politiche del (o dei) Paese/i in cui opera.

Nel corso dell'ultimo decennio, le organizzazioni internazionali hanno aumentato il proprio impegno verso politiche e strumenti che affrontino il tema della globalizzazione e dei suoi effetti sui diritti umani. Si è giunti così a una regolamentazione che vede affiancati strumenti di carattere volontario, o di *soft law*, a strumenti di carattere obbligatorio.

Un documento di notevole rilevanza internazionale, è quello stilato dal rappresentante speciale del Segretariato generale ONU, John Ruggie, in materia di diritti umani e attività di impresa. Il primo pilastro dei principi-guida elaborati da John Ruggie stabilisce il dovere di ogni Stato di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani commesse sul proprio territorio o su territori di altri Paesi. Gli Stati, pertanto, devono sviluppare normative affinché tutte le imprese che hanno sede legale nel territorio dello Stato, o che rientrano nella giurisdizione dello stesso, rispettino i diritti umani mentre svolgono la propria attività d'impresa. Ruggie consigliava anche una riforma del diritto societario, che potrebbe influire sulle conseguenze di azioni contrarie alle *guidelines* all'interno di un gruppo.

Il secondo pilastro delle Guidelines di Ruggie è relativo al dovere delle imprese di rispettare i diritti umani. In questo senso vengono forniti suggerimenti grazie ai quali le imprese possono limitare e prevenire l'impatto negativo della propria attività economica. Ruggie, in proposito afferma che

l'impresa deve evitare di causare (o di contribuire a causare) impatti negativi sui diritti umani in tutte le sue attività e affrontare prontamente tali impatti quando si verificano, impegnarsi a prevenire e mitigare conseguenze negative sui diritti umani che siano direttamente collegate alle operazioni dell'impresa, oppure a prodotti e servizi realizzati attraverso le proprie relazioni d'affari, anche se l'impresa non abbia contribuito direttamente a provocare tali conseguenze.

I principi guida, inoltre, chiedono all'impresa orientata alla promozione della RSI e allo sviluppo sostenibile, di interrompere i rapporti che intrattiene con un'altra impresa che risulti potenzialmente a rischio di violazione dei diritti umani, anche se questa impresa fa parte della medesima filiera o del medesimo gruppo. Il principio numero 21, poi, sottolinea quanto sia importante che l'impresa esponga periodicamente (di solito all'interno del bilancio) quali strumenti vengono adottati per la promozione della RSI e quali siano le strategie di valutazione del rischio sociale o comunque dell'impatto negativo delle politiche imprenditoriali.

Il terzo ed ultimo pilastro dei principi-guida riguarda l'accesso alla giustizia per le vittime delle violazioni legate all'attività imprenditoriale. In tale contesto per "danno" si intende un'ingiustizia, subita da un individuo o da un gruppo, che trova fondamento nella violazione di un contratto oppure di una promessa assunta in modo esplicito o implicito, oppure, ancora, di principi di giustizia ed equità tipici delle comunità dove di solito avvengono queste violazioni. Il ricorso per il danno causato dall'impresa può essere effettuato per via giudiziale o attraverso qualsiasi altro meccanismo alternativo.

Pur considerando di notevole importanza questi principi guida, occorre tuttavia riconoscere che la moltiplicazione di norme e codici di condotta avvenuta negli ultimi anni rende il panorama alquanto confuso. Molte società hanno definito codici di condotta *ad hoc* che spesso tralasciano sia le questioni cruciali, sia le preoccupazioni degli stakeholder. E, nonostante il proliferare di codici di condotta, molti dei problemi più pregnanti per le imprese non hanno ancora ricevuto risposte precise: chi finanzia un programma di CSR in una società? E chi lo sviluppa? Chi si incarica della supervisione quotidiana della realizzazione del programma? In che misura il consiglio di amministrazione deve essere coinvolto nella definizione e nella realizzazione degli obiettivi "etici"? In quale misura e a quali condizioni gli amministratori sono in definitiva responsabili per il fallimento totale o parziale del programma? Inoltre occorre sottolineare che molte imprese che hanno commesso scelleratezze sotto il profilo dell'etica di impresa, erano dotate di codici etici giudicati esemplari e pagati a caro prezzo: tutto al solo scopo di costruire una buona reputazione di fronte ai clienti, ai concorrenti e alla pubblica amministrazione, modificando l'aspetto esteriore e non le vere intenzioni del governo delle imprese. La diffusione del business ethics a posteriori legato al codice etico si è rivelato un mero strumento di comunicazione interna

e di autotutela delle aziende nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di documenti contenenti una serie di affermazioni retoriche e un riassunto in pillole di regole e principi già contenuti in leggi generali. È chiaro che tutto ciò ha poco a che fare con l'insieme di valori e comportamenti radicati nelle teorie organizzative e manageriali proprie dell'impresa a vantaggio della società come fatto sostanziale.

Quello che è certo è che un'impresa socialmente responsabile svolge attività economiche e persegue finalità lucrative tenendo sempre consapevolmente presente l'impatto che queste sue iniziative producono sul piano sociale e ambientale e di conseguenza si adopera per prevenire i pericoli e i danni che dalle proprie iniziative potrebbero derivare alla collettività e alle generazioni future¹¹.

4. Impresa sociale e socialità del fare impresa

Il rapporto tra persona e mercato viene in rilievo, dal punto di vista pratico, soprattutto in quei casi in cui la socialità e l'interscambio di saperi portano ad una decisa valorizzazione del fare impresa. In questo senso, possono costituire oggetto di interesse per lo studioso due istituti giuridici di relativamente recente introduzione: l'impresa sociale e la società benefit.

L'impresa sociale, nella sua attenzione alla dimensione relazionale esprime un aspetto innovativo di grande importanza e significato politico: la finalità sociale di questo tipo di impresa può modificare profondamente i rapporti di produzione e fruizione dei sistemi economici locali, trasformando le comunità e le persone che le vivono. In questo senso, oltre alla conoscenza teorica dei modelli giuscommercialistici, applicata e implementata nelle Accademie, potrebbero essere utilmente indagati i modelli di auto-organizzazione del lavoro nelle attività quotidiane delle comunità e delle organizzazioni sociali coinvolte. Tali modelli, proprio perché strutturati a partire dall'esperienza diretta delle persone si offrono come una risorsa rilevante per l'innovazione e la trasformazione sociale.

Il d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, ora esplicitamente abrogato dall'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 2017 attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, aveva

11. Per ulteriori approfondimenti su questi temi cfr. il mio *La società benefit tra profit e non profit*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018.

introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'impresa sociale, intesa come soggetto giuridico che svolge attività di impresa senza (o prevalentemente senza) scopo di lucro soggettivo e per fini "di utilità sociale". In un quadro generale di promozione del cosiddetto Terzo Settore, rispondente all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118 della Costituzione, al nuovo soggetto giuridico venivano affidati compiti di soddisfazione, con l'ausilio delle comunità locali, di bisogni di beni o servizi di utilità sociale e di interesse generale, non adeguatamente forniti dalle imprese governate dalla logica del profitto e dalle imprese in mano pubblica.

Tale innovazione fu, fin dall'inizio, al centro di un vivace dibattito di cui si possono, in questa sede, soltanto fornire le linee essenziali. I termini ne erano da un lato la questione se un'impresa sociale in quanto tale potesse svolgere non soltanto attività "non profit" ma anche attività "for profit", in quali limiti e con quali vantaggi; dall'altro, l'interrogativo se la normativa sulla crisi di questo tipo di impresa fosse efficace e, in particolare, se l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dal d.lgs. n. 155/2006 rispondesse alle esigenze del settore.

Posto che l'impresa sociale, come si vedrà nel prosieguo, è stata a sua volta oggetto di una sostanziosa riforma, sia nella disciplina specifica sia nell'ambito di quella, più ampia ed organica, del Terzo Settore, vale la pena riprenderne in modo sintetico gli elementi originari fondamentali. Partendo dalla nozione di impresa sociale, si noti che, secondo l'art. 1 del decreto legislativo sopra menzionato, poteva acquisire la qualifica di impresa sociale «Qualsiasi organizzazione privata (ivi compresa una società) che eserciti in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale». Fermo il dato che l'impresa sociale può essere svolta sia in forma di società che in forma di associazione, fondazione, comitato o altro, un aspetto rilevante è che nella nozione di impresa sociale enunciata dall'art. 1 del d.lgs. 155/2006, si trovavano uniti due concetti che nella tradizione giuscommercialistica più risalente erano considerati difficilmente conciliabili tra loro: quello di associazione e quello di impresa¹². Nella nozione di impresa sociale, così come de-

12. All'indomani dell'emanazione del codice civile del 1942, l'attenzione della dottrina si appuntò sul problema se l'esercizio in forma collettiva di un'attività di impresa potesse avvenire soltanto attra-

lineata dal d.lgs. 155/2006, si trova il principio secondo cui è impresa sociale soltanto l'ente che svolge in modo principale o prevalente un'attività economica organizzata. Al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. E a

verso uno dei modelli descritti e disciplinati dal Libro V, oppure se per tale esercizio si potesse fare ricorso anche ai soggetti di cui al Libro I. Nel corso degli anni, il problema è tornato periodicamente alla ribalta, soprattutto grazie al diffondersi della cultura del non profit, e con rinnovato interesse gli studiosi hanno preso ad interrogarsi sulla natura giuridica di quelle nuove figure che progressivamente si stavano affermando: soggetti formalmente “non profit” che tuttavia potevano svolgere anche attività oggettivamente lucrative, e soggetti tipicamente “for profit” che affiancavano all'attività oggettivamente e soggettivamente lucrative uno scopo “socialmente utile”. Fatto, questo, che rendeva necessario un processo di verifica sia della compatibilità di tali soggetti con i principi ordinanti l'insieme delle funzioni che essi, di volta in volta, assumevano, sia del perdurare della vocazione originariamente loro assegnata dal legislatore. La dottrina più attenta fu presto interessata dal summenzionato fenomeno della diffusione di modelli ibridi, legislativamente accolti ma frutto di modificazioni di fattispecie già stabilmente inquadrate nell'una o nell'altra categoria e provò ad analizzare le principali problematiche che tale diffusione poteva sollevare, non ultima quella della sottoposizione a fallimento o ad altra procedura concorsuale dei soggetti di cui al Libro I che svolgessero di fatto attività commerciale e, a cascata, dell'estensione del fallimento, in applicazione dell'art. 147 l. fall., a quei soggetti che avessero agito per l'ente stesso. Gli autori che si sono occupati di analizzare in origine tali problemi hanno fornito nel tempo risposte e soluzioni che sono ancora pienamente attuali. Il problema principale che si pose fu quello della compatibilità fra l'esercizio in forma professionale di un'attività economica e la disciplina prevista dal Libro I per i soggetti ivi descritti e, più in particolare, della possibilità che questi soggetti potessero assumere la qualifica di imprenditore, eventualmente commerciale, soprattutto ai fini della dichiarazione di responsabilità per le obbligazioni assunte. (Noti sono ormai due casi giurisprudenziali: quello dell'Istituto Pitagora Cass. 18 settembre 1993, n. 9589 e dell'Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti: Trib. Milano 17 giugno 1994, in «Foro it.», 1994, I, 3544 con nota di G. Ponzanelli.). Fra questi, M. Casanova, *Le imprese commerciali*, UTET, Torino 1955, p. 82; Id., *Impresa e azienda*, in F. Vassalli (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, Torino 1974; A. Falzea, *Brevi note sul carattere differenziale fra società e associazione*, in «Giur. Compl. Cass. Civ.», 1947, III, 987; A. Predieri, *Appunti e proposte per una disciplina delle fondazioni ed enti privati con scopi culturali*, Giuffrè, Milano 1966; Id., *Sull'ammodernamento della disciplina delle fondazioni*, in «Riv. Trim. dir. Proc. Civ.», 1969, 1117; P. Verrucoli, *La società cooperativa*, Giuffrè, Milano 1958, 139; Id., *Le società e le associazioni sportiva alla luce della legge di riforma*, in «Riv. Dir. Comm.», 1982, I, 131. La risposta che al quesito in un primo tempo venne data fu negativa, ritenendosi che l'unica forma giuridica idonea per lo svolgimento di un'attività economica fosse la società. A tale tesi se ne oppose un'altra, che divenne maggioritaria, secondo cui non si poteva escludere lo svolgimento di un'attività economica da parte di un soggetto appartenente alle figure descritte nel Libro I del codice civile, non essendovi alcun preciso divieto normativo in tal senso. L'idea che la società non costituisse l'unica forma di esercizio non individuale dell'impresa divenne così un principio generalmente accolto, anche grazie all'autorevolezza di coloro che si erano schierati in questo senso. D'altra parte, le voci contrarie non si spensero del tutto: l'obiezione più forte era fondata sulla maggiore conseguenza, in termini “dogmatici” che sarebbe derivata da un'impostazione per così dire liberista, ossia la svalutazione dello scopo della divisione degli utili. Si riteneva, infatti, che si sarebbe attuato una sorta di stravolgimento della struttura del concetto di società, tradizionalmente composto da due elementi: esercizio dell'attività economica e, appunto, divisione degli utili. Non vi è dubbio, comunque, che, nel tempo, la linea di confine fra soggetti di cui al Libro I e società si è fatta meno netta, più incerta, e questo è stato determinato, prevalentemente, dallo sfocarsi dell'elemento lucrativo, oggi fortemente ridimensionato.

ciò è stata aggiunta la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 3 del decreto, che per attività principale ai sensi dell'art. 1 comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Gli elementi portanti del soggetto "impresa sociale", dunque, sembrano essere quattro: 1. la presenza di un soggetto giuridico non persona fisica; 2. l'esercizio di un'attività di impresa; 3. la mancanza dello scopo di lucro soggettivo (che è stato oggetto di riforma); 4. l'elemento della "utilità sociale" dell'attività stessa (anche questo concetto è stato in parte rivisitato).

Il significato dell'ultimo elemento, ossia del concetto di "utilità sociale", in sé un po' vago, era chiarito nell'art. 2 del d.lgs. 155/2006 con un'elencazione ampia ed elastica dei settori nei quali l'attività dell'impresa sociale può svolgersi. Si è così coperto un vasto campo di attività, che va dall'assistenza sanitaria e socio sanitaria all'istruzione e alla formazione, dalla valorizzazione del patrimonio culturale alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dai servizi strumentali al turismo sociale¹³. Imprescindibile è però, come si è detto, che l'attività venga svolta in forma di organizzazione (non è ammessa, quindi, un'impresa sociale costituita in forma individuale) e che l'attività sia svolta a scopo prevalentemente non lucrativo. Proprio a questo ultimo proposito, nell'ambito degli studi che sono stati compiuti sulla figura dell'impresa sociale è emerso che in Italia, nonostante il settore del non profit sia molto vasto e vi agiscano numerosissime organizzazioni, le imprese che hanno assunto la forma giuridica di "impresa sociale" sono una parte molto contenuta dei soggetti che potenzialmente potrebbero aspirare ad acquisire tale denominazione. La causa principale di tale insuccesso è il fatto che nel suo "atto di nascita" l'impresa sociale non godeva di alcun tipo di agevolazione fiscale.

13. Sviluppando questo tema, la Corte di Cassazione precisò in più di un'occasione che «Ai fini dell'attribuzione dello status di imprenditore commerciale, con la conseguente applicazione del relativo regime, rileva soltanto che l'ente abbia svolto un'attività da imprenditore commerciale, e che l'esercizio di questa impresa esaurisca l'attività dell'ente, ovvero risulti prevalente rispetto ad altre attività, sì da costituire l'oggetto esclusivo o principale dell'associazione. Ciò anche quando l'associazione abbia soltanto scopi altruistici, o l'attività di impresa realizzi in via diretta gli scopi istituzionali dell'ente e sia perciò finalizzata al raggiungimento di scopi altruistici» (V. Cass. 9 novembre 1979, n. 5770, in «Foro it.», 1980, 358; v. anche Cass. 18 settembre 1993, n. 9589, in «Riv. Dir. impr.», 1996, 166 e in «Foro it.», 1994, I, 3503).

Con il d.l. 3 luglio 2017 n. 117, recante il Codice del Terzo Settore è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di Terzo Settore, quale

complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

La riforma è molto ampia ed articolata e non è certamente questa la sede per esaminarla approfonditamente¹⁴. Tuttavia, è opportuno concentrarsi sulle caratteristiche principali della nuova impresa sociale disciplinata con il d.l. 3 luglio 2017 n. 112, recentemente modificato dal d.lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, che ha provveduto alla revisione della disciplina di settore.

Con riferimento alla sua definizione, l'art. 1 comma 1 della legge conferma che la qualifica di impresa sociale può essere acquisita da ogni ente privato, compresi tutti quelli di cui al Libro V del codice civile, che eserciti in via stabile e principale un'attività di impresa non a scopo di lucro. Quindi i fondatori possono scegliere la forma organizzativa di diritto privato che ritengono più efficiente e consona agli obiettivi perseguiti. A differenza della precedente formulazione, nella norma summenzionata si richiede principalmente che l'attività di impresa sia di interesse generale, ossia presenti uno degli oggetti indicati nell'articolo 2, mentre i settori da cui può discendere la qualifica sociale sono stati precisati ed estesi nell'art. 2 comma 1¹⁵.

14. Si rinvia ai seguenti studi sull'argomento: F. Cicognani, F. Quarta, *Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali*, Giappichelli, Torino 2018; M. Gorgoni, *Il Codice del Terzo settore*, Pacini Giuridica, 2018; A. Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 19. Così, tra gli altri, F. Gennari, *La responsabilità degli amministratori nella riforma del Terzo Settore*, in F. Cicognani, F. Quarta, *Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali*, Giappichelli, Torino 2018, 75 ss.

15. Sostanzialmente invariata è rimasta la regola, già espressa nella precedente normativa, in base alla quale l'attività di impresa rientrante in una delle categorie nominate si considera svolta in via principale se i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale,

La novità indubbiamente di maggior rilievo è l'attenuazione del divieto dello scopo di lucro, risultante dal nuovo testo dell'art. 3. Nella disciplina previgente, infatti, l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio era chiaro, così come lo era il divieto di distribuire gli stessi (così come fondi o riserve comunque denominati) a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori. Nella nuova normativa il principio ha subito importanti temperamenti. Infatti, il comma 3 dell'art. 3 accorda all'impresa sociale la facoltà di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

1. se costituita nelle forme di cui al Libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Ebbene, in considerazione di quanto sopra, pare indubbio l'interesse sia del legislatore che degli ambienti economici per una capacità di "fare impresa" in ambito sociale e in modo sostenibile che si intrecci sempre più con la possibilità di sviluppare in modo sano e responsabile le comunità locali, promuovendo il benessere individuale e collettivo in sistemi di relazioni rispettosi delle persone e dell'ambiente in cui le stesse vivono. Dunque, la "qualità" dei legami sociali appare come una delle priorità degli interventi di innovazione necessari

secondo criteri di computo definiti con decreto del ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

a rispondere alle sfide ambientali che l'uomo si trova oggi ad affrontare e le nuove forme d'impresa qui considerate, nel loro focalizzarsi proprio sull'importanza dei legami e delle relazioni nei processi produttivi ed economici, risultano potenzialmente utili e funzionali alla costruzione di comunità mature, sane e sostenibili. E in questo senso appare fondamentale la capacità dell'organizzazione di generare "nuova" conoscenza e di promuoverla al suo interno, strutturandone le attività, i prodotti e i servizi. Nell'elaborazione di strategie e piani di governance dei processi di innovazione risulta quindi importante avvalersi non solo di competenze specifiche, ma anche di capacità relazionali che siano in grado di rilevare e analizzare legami e relazioni tra attori sociali, stakeholder, knowledge holder e utenti di servizi al fine di valorizzarne le caratteristiche intrinseche e svilupparne le potenzialità sane e creatrici.

5. La società benefit come strumento di valorizzazione della persona e della collettività

La società benefit ha ricevuto formale riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento¹⁶ grazie a un pacchetto di norme inserito nella legge di stabilità n. 208 del 2016, approvata il 28 dicembre 2015 ed entrata in vigore il primo gennaio 2016. Le disposizioni relative sono contenute nei commi da 376 a 384 della legge: nel comma 376 si precisa che la legge ha il fine di

promuovere la costituzione nonché favorire la diffusione di società, denominate società benefit, che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

16. La società benefit è già variamente prevista e disciplinata in numerosi Stati confederati degli USA, primi fra tutti, Maryland, Virginia, Vermont, New Jersey, Hawaii, California, New York, Washington, Louisiana, Carolina del Sud, Massachussets, Illinois, Pennsylvania, Washington DC, Arkansas, Colorado, Delaware. La letteratura in materia di Benefit Companies negli USA è sterminata. In via assolutamente esemplificativa si può fare inizialmente riferimento a M. Kelley, *Rediscovering Vulgar Charity: A Historical Analysis of America's Tangled Nonprofit Law*, in «Fordham L. Rev.», 2005, 73, 2459 ss.

Una prima considerazione utile ai fini di una migliore comprensione della disciplina introdotta è relativa al concetto di *portatori di interesse*. Si mettono in questo articolo le basi per riempire di significato, naturalmente variabile a seconda delle circostanze concrete, un concetto, quello di stakeholder, frequentemente utilizzato in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto dalla giurisprudenza amministrativa. Una definizione certamente ampia, quella fornita dal comma 376, ma in linea con quella proposta da una dottrina americana, secondo cui lo stakeholder di un'organizzazione è «any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organisation's objectives».

Dall'analisi della disciplina, inoltre, sembra potersi concludere nel senso che il beneficio a favore del quale può operare la società benefit può essere di volta in volta di tipo economico o di tipo morale seppure “comune”. L'espressione “comune” rimanda a un valore condiviso, che tuttavia, ad avviso di chi scrive, non deve essere necessariamente contestualizzato nell'ambito ristretto della singola società benefit. Ritorna qui, tra le righe, il riferimento a quella politica di impresa eticamente rilevante, che trova la sua migliore estrinsecazione in azioni positive che, affiancando la logica del mero profitto, contribuiscano al benessere collettivo, nel senso che vengono perseguiti contemporaneamente sia l'interesse degli stakeholder sia quello dei soci.

Il comma 377 specifica, poi, che le finalità di beneficio comune devono essere indicate nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. In base a quanto fin qui esaminato, è possibile soffermarsi su una questione che emerge dal riferimento normativo al bilanciamento degli interessi: il comma 377 infatti fa un esplicito riferimento al fatto che le finalità di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale della società benefit, possono essere perseguite soltanto attraverso un bilanciamento tra interesse dei soci, interesse degli stakeholder e interesse comune. Ciò sembra voler indicare, a monte, l'esistenza di possibili conflitti di interesse tra soggetti facenti riferimento ad un'unica società, conflitti che possono ulteriormente acuirsi nel momento in cui le risorse fornite dal patrimonio della società siano o divengano insufficienti a soddisfare le istanze di tutti. In questo senso è ragionevole pensare che la gestione della società benefit debba essere condotta in modo da soddisfare le esigenze dei soci attraverso il raggiungimento del beneficio degli stakeholder. In caso con-

trario, infatti, lo scopo benefit risulterebbe completamente annullato in favore dello scopo egoistico degli shareholder, rendendo privo di valore il contenuto dell'oggetto sociale della società benefit. Questa lettura sembra confortata dalla indicazione della natura delle informazioni che devono essere incluse nella relazione annuale in merito al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio e pubblicata anche sull'eventuale sito Internet della società. In particolare, le lettere a), b), e c) del comma 382 prevedono che le società benefit devono rendere noti non solo gli obiettivi specifici, le modalità di attuazione e le azioni realizzate nell'anno sociale per il conseguimento delle finalità di beneficio comune, ma anche le eventuali circostanze che le hanno impedito o rallentate, nonché dar prova dell'impatto generato, calcolato secondo gli allegati 4 e 5 della legge di stabilità, nonché altri eventuali nuovi obiettivi che la società intende perseguire nel successivo esercizio. La fissazione di precisi contenuti informativi e la possibilità che la società si dia nuovi obiettivi benefit nel medio periodo, confermano l'interpretazione in base alla quale l'obiettivo benefit, per quanto modificabile, è considerato come strumentale per la realizzazione non soltanto del beneficio comune, ma anche dello scopo egoistico dei soci.

Un'ultima considerazione a proposito del contenuto dell'obiettivo benefit è necessaria: in considerazione del fatto che la legge richiede che nell'ambito dell'oggetto sociale vengano indicati sia l'attività economica specifica della società, sia l'obiettivo benefit che la stessa si propone di raggiungere, non sfugge che tale ulteriore obiettivo non può essere indicato in modo generico o approssimativo, facendo semplicemente riferimento alla dizione letterale della legge, ma deve presentare delle caratteristiche individuanti ben precise, deve offrire degli elementi che contestualizzino tale attività "for benefit", indicando ambito territoriale, attività e soggetti direttamente interessati¹⁷.

17. Sotto il profilo, per esempio dei benefici nei confronti dei lavoratori, attualmente, una delle maggiori sfide che debbono affrontare le imprese, è di attrarre e conservare i lavoratori qualificati. In tale contesto, una serie di misure adeguate potrebbe comprendere l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita, la responsabilizzazione del personale, un miglioramento del circuito d'informazione nell'impresa, un migliore equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero, una maggiore diversità delle risorse umane, l'applicazione del principio di uguaglianza per le retribuzioni e le prospettive di carriera delle donne, la partecipazione ai benefici e le formule di azionariato, nonché la presa in considerazione della capacità d'inserimento professionale e della sicurezza sul posto di lavoro. Le prassi responsabili – in particolare non discriminatorie – di reclutamento potrebbero facilitare l'assunzione di persone provenienti da minoranze etniche, anziani, donne, disoccupati di lunga durata e persone sfavorite sul mercato del lavoro. Tali prassi sono ritenute essenziali per raggiungere gli obiettivi della strategia della lotta per

6. Gli elementi fondamentali della società benefit

Parlare di società benefit non significa parlare di un tipo societario nuovo, ma di una società riconducibile alle tradizionali categorie disciplinate all'interno del codice civile, con la particolarità che la società benefit persegue, oltre allo scopo di lucro, anche quello del beneficio comune.

È sempre il comma 377 della l. 208 del 2015 che prevede che le finalità di beneficio comune possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. Ciò significa che l'adozione da parte della società delle caratteristiche di "società benefit" comportano l'adeguamento dello statuto in atto o in potenza alle disposizioni summenzionate. È senz'altro da ricordare, inoltre che deve ritenersi sempre opportuno l'inserimento, all'interno della ragione o della denominazione sociale, delle parole "società benefit" oppure l'abbreviazione "SB", e l'utilizzazione di tale dizione anche nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni rivolte a terzi.

Nonostante la spiccata genericità delle disposizioni è possibile individuare tre aspetti di particolare rilevanza, sia sotto il profilo dello studio della società benefit, sia sotto quello dell'applicazione pratica della relativa disciplina. Il primo aspetto è quello del contenuto operativo dell'obiettivo benefit: infatti, la società benefit ha precisi obblighi di legge, nel senso che, come si è detto, l'acquisizione della qualifica è subordinata al perseguimento di una o più finalità di beneficio comune in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità, beneficio identificato in uno o più effetti positivi o nella riduzione degli effetti negativi nei confronti di una o più categorie di soggetti individuati

l'occupazione, vale a dire ridurre la disoccupazione, aumentare i tassi d'occupazione e lottare contro l'esclusione sociale. Per quanto riguarda l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita, le imprese possono avere un ruolo essenziale da svolgere, a più livelli: aiutando a meglio definire i bisogni di formazione grazie ad una stretta partnership con i responsabili locali che elaborano i programmi d'istruzione e di formazione, facilitando il passaggio dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro attraverso, ad esempio, posti di apprendista; valorizzando la formazione, in particolare grazie alla convalida dell'esperienza precedente e instaurando un ambiente propizio all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, più in particolare dei lavoratori meno istruiti, meno qualificati e più anziani. La mancata considerazione dei sistemi di relazioni locali, delle motivazioni e delle aspettative delle persone, così come dei bisogni e dei desideri individuali e collettivi, può incidere infatti in modo negativo sull'uso ottimale delle risorse disponibili agli operatori, devianone il percorso sociale e compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di impresa.

nell'alveo dei propri stakeholder. Alla realizzazione di tale contenuto deve pertanto essere tesa l'attività degli amministratori, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di violazione dei doveri ad essi imposti, responsabilità e, soprattutto criteri valutativi della stessa. Il secondo aspetto è quello della trasparenza. Le norme indicate prevedono a questo proposito, che la società benefit debba esplicitare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Disposizione analoga è prevista per le modifiche del contratto sociale, laddove la legge impone che le società determinate a perseguire anche finalità di beneficio comune sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto nel rispetto delle disposizioni, proprie di ciascun tipo di società, che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto. Sempre nell'ottica della trasparenza, il comma 382 prevede l'obbligo per le società benefit di redigere annualmente una relazione da allegare al bilancio, in cui vanno rendicontati obiettivi, modalità e attività volte al perseguimento del beneficio comune, delineandone poi con maggior dettaglio gli aspetti descrittivi dei contenuti, la valutazione degli impatti generati, le aree oggetto di valutazione e gli obiettivi strategici per l'esercizio seguente, e prevedendo altresì l'obbligo della pubblicazione di tale relazione nel sito aziendale, ove esistente. Il terzo aspetto è quello della salvaguardia dei terzi contro le informazioni ingannevoli: a questo proposito, il comma 384 prevede che si debba estendere l'applicazione della disciplina della pubblicità ingannevole (d.lgs. 145 del 2007) alle società benefit, in quanto soggetti che agiscono nel quadro della loro attività commerciali, industriale, artigianale o professionale e diffondono in qualsiasi modo e in qualsiasi forma messaggi di promozione di tale attività.

7. Valorizzazione del territorio e rispetto della persona

Gli strumenti giuridici di cui si è sinteticamente dato conto sopra possono, se adeguatamente modellati, offrire alle imprese e agli attori economici del territorio una sponda per introdurre nuove dimensioni e concetti di responsabilità sociale d'impresa.

Un approccio utile in questo senso può basarsi sulla convinzione che una leva strategica a supporto delle nostre imprese e delle loro opportunità può es-

sere costituita dalla definizione di una cultura economica che parte dalla valorizzazione della persona per arrivare al territorio, avviando progetti in campo sociale ed educativo al fine di creare prossimità culturali in un mercato di potenziale interesse e sviluppo per le imprese. In questo contesto, la responsabilità sociale di impresa diventa oggi uno strumento cruciale per accompagnare i processi di cambiamento e la crescita economica e sociale, gli interventi di supporto alle riorganizzazioni e ristrutturazioni, il consolidamento e la promozione di competenze e l'eventuale ricollocazione sul mercato, che assume ancor più valore ed efficacia se utilizzato e promosso, proprio nello spirito del patto per il lavoro, insieme a tutti gli attori del territorio: imprese, associazioni, parti sociali, enti pubblici che operano nei diversi livelli e competenze.

Tornando ancora allo strumento della società Benefit, occorre ricordare che l'Italia è uno dei Paesi in cui imprese certificate B-Corp erano già presenti prima che il Parlamento desse dignità giuridica alla società benefit. La presenza nel nostro territorio di aziende che possono vantare tale qualifica testimonia indubbiamente una volontà del nostro tessuto economico di aderire a questo tipo di politica di impresa. I passaggi per ottenere una certificazione B-Corp sono numerosi: in primo luogo occorre un'autovalutazione dell'impresa, che deve compilare un questionario; inoltre essa deve dimostrare la capacità di mantenere criteri di sostenibilità per periodi di tempo che superano una generazione, ossia è tenuta a dimostrare che il management che subentrerà dopo quello attuale sarà in grado concretamente di continuare a gestire con criteri sostenibili. Infine, verrà sottoscritta una dichiarazione di "interdipendenza": si tratta di una sorta di dichiarazione di intenti, con cui l'azienda si propone di fare rete con le altre B-Corp. La filosofia è quella di creare delle utili connessioni capaci di realizzare un valore aggiunto e quindi un vantaggio competitivo per tutte le società. Essere una B-Corp, insomma, significa far parte di un network di aziende con cui condividere vision e obiettivi, un network capace di guidare un movimento di ridefinizione di un business di successo, retto sulla consapevole e volontaria adesione ad alti standard di trasparenza, responsabilità e performance. Più in generale, i vantaggi derivanti dall'essere una società benefit conseguono al fatto di trovarsi a far parte di un cambiamento in cui ci si rende conto che la sostenibilità non è solo una responsabilità, ma anche un'opportunità, un ambito di azione che porta all'innovazione, alla differenziazione e all'accesso a nuovi mercati. La metodologia sposata dalle società benefit

attualmente esistenti, partendo da una analisi delle condizioni del sistema in cui si opera, dei limiti ambientali e degli impatti sulle persone, prende in considerazione l'intero ciclo di vita di un prodotto o di un servizio e individua, attraverso un approccio di progettazione denominato *backcasting*, strumenti e azioni socialmente corretti per agire efficacemente nel rispetto dei principi della sostenibilità e dell'ambiente.

Nel territorio ligure esemplare in questo senso è l'esperienza della Fratelli Carli, storica azienda agroalimentare con sede a Imperia. Ad oggi la Fratelli Carli produce cinque oli d'oliva distribuiti porta a porta tramite 125 consegnatari, conta circa 300 dipendenti, ha un fatturato di 150 milioni di euro e 200 produttori di olio d'oliva di fiducia. Inoltre produce specialità gastronomiche quali conserve alimentari e dolci e dal 1996 anche prodotti cosmetici a base di olio d'oliva.

Secondo quanto emerge dal management, i pilastri dell'impegno aziendale sono cinque: a. materiali di alta qualità, amici dell'ambiente e rinnovabili, unitamente alla diminuzione della quantità di confezioni; b. energia e risorse, con l'utilizzo esclusivo, a partire dal 2008, di energia prodotta da fonti rinnovabili, per il 20% autoprodotta attraverso un proprio impianto fotovoltaico, con la conseguente riduzione di derivati dalla produzione e lo smaltimento dei rifiuti riciclabili; c. supply chain, attraverso la condivisione dei valori e degli obiettivi aziendali con i fornitori, promuovendo in particolare lo sviluppo di pratiche di agricoltura sostenibile e il sostegno ai piccoli produttori di olio; d. persone, con l'attenzione alla motivazione dei dipendenti e delle loro famiglie per il benessere più generale della comunità; e. cultura e tradizione mediterranea, con un impegno aziendale che coinvolge sia la diffusione del nuovo modello di Benefit Corporation all'interno e all'esterno dell'azienda, sia le buone pratiche della corretta alimentazione in linea con la tradizione mediterranea¹⁸.

Ma, e qui torniamo nuovamente al concetto di "pedagogia imprenditoriale etica", uno degli strumenti più importanti per il successo di questo modo di fare impresa è quello della cultura manageriale integrata, sia con l'ambiente

18. Il certificato B Corp è rilasciato dall'ente B Lab a quelle aziende che, sottoponendosi ad un rigoroso protocollo di valutazione chiamato B Impact Assessment (Bia), risultano avere alti standard sociali e ambientali. Fratelli Carli nel 2020 ha ottenuto 98 punti (per certificarsi bisogna raggiungere la soglia minima di 80), a riconoscimento del serio e costante impegno messo in campo quotidianamente nel suo percorso di innovazione sostenibile.

circostante che con i le esigenze delle persone. Infatti le figure manageriali più efficaci sono quelle il cui output immediato è la produzione di nuova conoscenza, ovvero di nuove idee attraverso idee. In questa nuova direzione, una particolare attenzione alla dimensione culturale, estetica e relazionale si è affermata negli studi organizzativi e di management, configurando un nuovo campo di analisi e una nuova consapevolezza metodologica. Alla comprensione della vita delle organizzazioni tradizionali, dominata dal paradigma logico-razionale, si sostituisce un nuovo approccio di tipo qualitativo che punta ad analizzare le strategie personali e organizzative, mettendo in gioco il vissuto dei soggetti nella loro pratica lavorativa, in cui il ruolo delle emozioni, della sensibilità, del gusto, della fantasia, della passione sono elementi fondamentali.

Del resto, Amartya Sen, nel suo *La ricchezza della ragione* afferma che nell'azione economica

i valori giocano un ruolo importante nel determinare la performance economica e variano da area ad area in modo sufficiente da poter spiegare i successi e le difficoltà economiche. Le differenze di valori, comunque, non sono immutabili e l'importanza di studiare questo argomento consiste in parte nel capire il mondo in cui viviamo, ma anche nel selezionare materiale utile per l'analisi e il dibattito sulla natura e sui meriti dei nostri valori. Se, in questo campo, abbiamo – come ritengo – un debito di gratitudine nei confronti di autori come Max Weber, ciò è dovuto al loro contributo nel suggerire una buona domanda piuttosto che nel dare una buona risposta. La domanda relativa al ruolo dei valori nel successo economico richiede una risposta ricca da un punto di vista informativo e strutturalmente articolata, non una formula con una sola variabile che si concentri su fattori come il protestantesimo, la cristianità, il confucianesimo o l'asianesimo. Dobbiamo elaborare teorie, non slogan.

8. Resilienza dell'impresa e prevenzione delle crisi: il *Business Family Management*

Esiste un altro aspetto con riferimento al quale la valorizzazione delle persone e dei rapporti sociali è fondamentale: quello della ripresa economica di un'impresa dopo o durante un periodo di crisi. E in questo ambito viene in rilievo

un settore di studio che, pur se di grande importanza, anche e soprattutto in un Paese come il nostro, viene solitamente poco approfondito: quello del *Family Management*. Nell'ambito degli studi dedicati ai temi del risanamento e della riorganizzazione delle imprese in difficoltà, capita invero raramente di imbattersi in riflessioni che riguardino strettamente le imprese di tipo familiare. Tuttavia, prendere in considerazione tale argomento e analizzare teorie che riguardino l'efficacia di processi di rigenerazione strategica dell'impresa familiare è una questione di non poco rilievo, sia per lo sviluppo economico e sociale generale che per la sopravvivenza alla crisi di queste unità e di tutti i loro stakeholder¹⁹.

Esistono ancora pochi studi estesi che si interessino ai problemi dell'impresa familiare, soprattutto di quella multigenerazionale, alle possibilità e capacità strategiche peculiari di questo tipo di società ad affrontare le crisi e al ruolo che gioca la famiglia in questo processo di rigenerazione.

Alcuni di questi sono stati condotti in Francia, dove l'analisi di una interessante casistica imprenditoriale ha permesso di evidenziare anche l'importanza e il ruolo che queste aziende hanno svolto, o svolgono ancora, nel panorama economico e/o sociale a livello nazionale. Da una serie di studi compiuti sul *Business Family Management* è risultato che nonostante anche l'impresa familiare risenta della crisi, spesso è in grado di resistere meglio rispetto alle aziende caratterizzate da altre forme proprietarie, invertendo la tendenza negativa e intraprendendo percorsi di crescita.

In Italia la presenza di aziende familiari è rilevante (40,7%, seguita dalla Germania 36,7% e dalla Francia 36%). Oggetto tipico delle analisi di cui si darà brevemente conto in questa ultima parte di studio, è la cosiddetta "classica" azienda familiare, dove proprietà e controllo si intrecciano nella famiglia, i cui membri sono coinvolti sia nella strategia che nel processo decisionale.

Il cosiddetto "movente dinastico", è l'elemento di politica economica che differenzia queste realtà dalle altre imprese, che sono sostanzialmente eterodirette. E questa particolare forma di direzione consente di connotare l'inquadramento dell'attività di impresa in modo fortemente "conservativo", nel senso che l'obiettivo principale della famiglia è e resta sempre quello di mantenere il controllo

19. Le 4.100 aziende familiari italiane con ricavi pari o superiori a 50 milioni di euro rappresentano il 58% del totale delle aziende (di tali dimensioni) operanti nel nostro Paese.

per trasmetterlo alle generazioni future. In Francia, ma anche altrove, l'azienda familiare "classica" è ancora una realtà delle economie avanzate, una realtà tendenzialmente forte, che trova proprio nello spirito familiare la spinta per mantenere due obiettivi: quello della sostenibilità e quello del controllo interno.

Anche se, come si è detto, quello dell'impresa familiare è un campo poco esplorato, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi di controllo e il monitoraggio delle eventuali difficoltà che possono intervenire nel corso della vita dell'impresa e che possono mettere in pericolo la continuità della gestione, ricercatori e professionisti hanno cominciato a prestare maggiore attenzione all'azienda di famiglia come un'entità separata e un campo disciplinare separato.

La complessità dello studio delle imprese familiari deriva anche dall'intreccio di due sistemi: famiglia e azienda²⁰. Il sistema familiare svolge un ruolo importante in determinate situazioni di gestione e di governance nell'azienda familiare. Concepita come istituzione, la famiglia influenza le pratiche manageriali nell'azienda di famiglia, vista come una forma di organizzazione produttiva la cui origine è difficile da definire nel tempo o nello spazio²¹.

20. Per K. Kaye (*Penetrating the Cycle of sustained Conflict*, in «Fam. Bus. Rev.», vol. 4, 1991, p. 21), il sistema si riferisce a un gruppo di persone che condividono una storia o una conoscenza comune e condividono azioni condivise. Così ogni famiglia o azienda è considerata un sistema. Inoltre, è difficile distinguere i confini di questi due sistemi di incastro.

21. Gli studi principali su Family Business sono i seguenti: J. Allouche, B. Amann, *Le retour triomphant du capitalisme familial*, in «L'Expansion. Management Review», 85, 1997, pp. 92-99; J. Allouche, B. Amann, Jaussaud J., Kurashina T., *The Impact of Family Control on the Performance and Financial Characteristics of Family Versus Nonfamily Businesses in Japan: A Matched-Pair Investigation*, in «Family Business Review» 21 (4), 2008, pp. 315-329; B. Amann, J. Jaussaud, *Family and non family business resilience in a economic downturn*, in «Asia Pacific Business Review», 18 (2), 2012, pp. 203-223; V. Ambrosini, C. Bowman, *What are Dynamic Capabilities and are they a Useful Construct for Strategic Management?*, in «International Journal of Management Reviews», 11 (1), 2009, pp. 29-49; R. Amit, P.J.H. Schoemaker, *Strategic Assets and Organizational Rent*, in «Strategic Management Journal», 14, 1993, pp. 33-46; R.C. Anderson, D.M. Reeb, *Founding-family ownership and family performance: Evidence from the S&P 500*, in «The Journal of Finance», 58 (3), 2003, pp. 1302-1328; C. Andres, *Large shareholders and firm performance: an empirical examination of founding-family ownership*, in «Journal of Corporate Finance», 14 (4), 2008, pp. 431-445; J.H. Astrachan, S.B. Klein, K.X. Smyrniotis, *The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem*, in «Family Business Review», 15 (1), 2002, pp. 45-48; V. Balloni, D. Iacobucci, *I nuovi protagonisti dell'industria italiana*, in «L'industria», 22 (4), ottobre-dicembre 2001; Banca d'Italia. *La crisi internazionale e il sistema produttivo italiano: un'analisi sui dati a livello d'impresa*, in «Questione di Economia e Finanza» (Occasional Papers), 58, dicembre 2010; J.B. Barney, *Gaining and sustaining competitive advantage*, in «Reading, MA, Addison Wesley», 2002; J.B. Barney, *Organizational Culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?*, in «Academy of Management Review», 11 (3), 1986, pp. 656-665; J.B. Barney, J.B., *Firm resources and sustained competitive advantage*, in *Journal of Management*, vol. 17, n. 1, 1991, pp. 99-120; R.A. Baron, *The role of affect in the entrepreneurial process*, in «Academy of Management Review», 33, 2008, pp. 328-340; B. Barry, *The development of organisation structure*

Il *Family Business Group*, organo costituito dalla Commissione Europea per discutere i principali problemi delle aziende familiari nei singoli Paesi e per

in the family firm, in «Journal of general management», 3, 1975, pp. 42-60; A.A. Berle, G.C. Means, *The modern corporation and private property*, Macmillan, New York 1932; C. Cruz, L.R. Gomez-Mejia, *Socioemotional wealth in family firms: Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research*, in «Family Business Review», 25 (3), 2012, pp. 258-279; P. Berrone, C. Cruz, L. Gomez-Mejia, M. Larraza-Kintana, *Socioemotional wealth and corporate responses to institutional pressures: Do family-controlled firms pollute less?*, in «Administrative Science Quarterly», 55, 2010, pp. 82-113; U. Bertini, *Introduzione allo studio dei rischi nell'economia aziendale*, Cursi, Pisa 1968; U. Bertini, *Fattori di successo e condizioni di sviluppo delle piccole e medie imprese*, in «Studi e Informazioni», n. 1, 1992; C.A. Bonilla, J. Sepulveda, M. Carvajal, *Family ownership and firm performance in Chile: A note on Martinez et al.'s evidence*, in «Family Business Review», 23 (2), 2010, pp. 148-154; A. Bonomi, *Il capitalismo molecolare. La società al lavoro nel Nord Italia*, Einaudi, Torino 1997; A. Bonomi, E. Rullani, *Il capitalismo personale. Una vita per il lavoro*, Einaudi, Torino 2005; A. Brandolini, M. Bugamelli (a cura di), *Rapporto sulle tendenze nel sistema produttivo italiano*, in Banca d'Italia, «Questione di Economia e Finanza», n. 45, 2009; L. Breton-Miller, D. Miller, *Why do some family businesses out-compete? Governance, long-term orientations, and sustainable capability*, in «Entrepreneurship theory and practice», 30 (6), 2006, pp. 731-746; J. Brickley, F. Dark, *The choice of organizational form: the case of franchising*, in «Journal of Financial Economics», 18 (2), 1987, pp. 401-420; M. Bubolz, *Family as a source, user and builder of socio capital*, in «Journal of Socioeconomics», 30, 2001, pp. 129-131; A. Canziani, *La strategia aziendale*, Giuffrè, Milano 1984; M. Carney, *Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms*, in «Entrepreneurship Theory and Practice», 29 (3), 2005, pp. 249-265; M. Casson, *The economics of family firms*, in «Scandinavian Economic History Review», 47 (1), 1999, pp. 10-23; J. Castillo, M.W. Wakefield, *An exploration of firm performance factors in family business, do family value only the bottom line?*, in «Journal of Small Business Strategy», 17 (2), 2006, pp. 37-51; M. Cattaneo, *Le imprese di piccole e medie dimensioni*, Istituto editoriale Cisalpino, Milano 1963; J.J. Chrisman, J.H. Chua, R.A. Litz, *Comparing the agency costs of family and non-family firms: Conceptual issues and exploratory evidence*, in «Entrepreneurship Theory and Practice», 28 (4), 2004, pp. 335-354; J.J. Chrisman, J.H. Chua, A.W. Pearson, T. Barnett, *Family involvement, family influence, and family-centered non-economic goals in small firms*, in «Entrepreneurship theory and practice», 36 (2), 2012, pp. 267-293; J.J. Chrisman, J.H. Chua, P. Sharma, *Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family firm*, in «Entrepreneurship Theory and Practice», vol. 29, 2005, pp. 555-575; A. Colli, *Il quarto capitalismo. Un profilo italiano*, Marsilio, Venezia 2002; A. Colli, *Il quarto capitalismo. I modelli di governance delle medie imprese italiane*, in «L'industria», 26 (2), aprile-giugno 2005; G. Corbetta, *Le imprese familiari. Strategie per il lungo periodo*, Egea, Milano 2010; G. Corbetta, A. Minichilli, F. Quarato, *Osservatorio AIdAF-Unicredit-Bocconi (AUB) sulle aziende familiari italiane*, VII Rapporto, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2015; A. Dawson, D. Mussolino, *Exploring what makes family firms different: Discrete or overlapping constructs in the literature?*, in «Journal of Family Business Strategy», (5), 2014, pp. 169-183; A. De Massis, J. Kotlar, G. Campopiano, L. Cassia, *The impact of family involvement on SMEs performance: theory and evidence*, in «Journal of Small Business Management», 53 (4), 2015, pp. 924-948; C. Devecchi, C., *Problemi, criticità e prospettive dell'impresa di famiglia*, in Vita e pensiero, Vol. 1, Milano 2007; L.R. Gomez-Mejia, M. Makri, M. Larraza Kintana, *Diversification decisions in family-controlled firms*, in «Journal of Management Studies», 47, 2010, pp. 223-252.; T.G. Habbershon, M.L. Williams, *A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms*, in «Family Business Review», 12, 1999, pp. 1-25; D. Miller, L. Breton-Miller, *Family governance and firm performance: Agency, stewardship, and capabilities*, in «Family business review», 19 (1), 2006, pp. 73-87; L.P. Milton, *Unleashing the relationship power of family firms: identity confirmation as a catalyst for performance*, in «Entrepreneurship Theory and Practice», 32, 2008, pp. 1063-1081; A. Minichilli, M. Brogi, A. Calabrò, *Weathering the storm: Family ownership, governance, and performance through the financial and economic crisis*. Corporate governance: An international overview, 2015, doi: 10.1111/corg.12125; T. Zellweger, P. Sieger, F. Halter, *Should I stay or should I go? Career choice intentions of students with family business background*, in «Journal of Business Venturing», 25 (5), 2011, pp. 521-536.

promuovere un'azione di stimolo nei confronti della Commissione Europea nella sua azione di governo dell'economia, ha identificato più di 90 definizioni diverse di impresa familiare, ciò che mostra come, all'interno di uno stesso Paese, possono essere utilizzate definizioni differenti basate su vari aspetti quali la proprietà familiare, il coinvolgimento del management, il controllo, l'impresa come principale fonte di reddito per la famiglia e il trasferimento generazionale. Nel 2009 il FBG, con l'obiettivo di individuare una definizione semplice, chiara e facilmente applicabile nei diversi paesi membri, ha coniato la seguente definizione di family business:

A firm, of any size, is a family enterprise if: 1. The majority of votes is in possession of the natural person(s) who established the firm, or in possession of the natural person(s) who has/have acquired the share capital of the firm, or in possession of their spouses, parents, child or children's direct heirs. 2. The majority of votes may be direct or indirect. 3. At least one representative of the family is involved in the management or administration of the firm. 4. Listed companies meet the definition of family enterprise if the person(s) who established or acquired the firm (share capital) or their families or descendants possess 25 per cent of the right to vote mandates by their share capital.²²

Allo scopo di comprendere meglio il modo in cui le imprese familiari sono "naturalmente attrezzate" per affrontare e assorbire le crisi, e quale è il loro strumentario, si fa ricorso ad una teorizzazione che pare opportuno ricordare pure se in maniera sintetica. In particolare vengono considerati tra gli altri due teorie: la *Agency Theory* e la *Socio-Emotional Wealth Theory*.

La teoria dell'agenzia nasce negli anni '70 con l'obiettivo di indagare le modalità organizzative che caratterizzano le imprese, all'interno del contesto dell'economia dell'organizzazione, e apporta rilevanti novità nella cultura organizzativa, introducendo, in un'accezione innovativa, i concetti di rischio, incertezza dei risultati, incentivi, sistemi informativi²³. Viene, definito "relazione

22. Secondo Corbetta (*Le imprese familiari. Strategie per il lungo periodo*, Egea, Milano 2010) tale definizione seppur condivisibile dovrebbe essere caratterizzata dalla precisazione che «la natura familiare si acquisisce solo quando il o i fondatori (in numero comunque piccolo) 5 – coinvolgono nei loro processi decisionali la famiglia di appartenenza».

23. Il maggiore contributo all'argomento viene fornito dall'opera di Berle e Means (*The modern cor-*

di agenzia” il rapporto che si instaura tra due soggetti economici, denominati principale e agente, che interagiscono all’interno dell’impresa secondo determinate modalità, hanno distinti ruoli e compiti aziendali e perseguono scopi ed obiettivi differenti. Tale relazione viene ad esistenza nel momento in cui il principale incarica l’agente dell’esecuzione di un determinato compito affinché egli, grazie alle abilità di cui dispone ed in ragione della delega di autorità che ha ricevuto, lo porti a compimento per suo conto. È chiaro che se entrambe le parti coinvolte nella relazione contrattuale mirano alla massimizzazione della loro utilità, esistono buoni motivi per credere che non sempre l’agente agirà al fine di conseguire il migliore interesse per il principale. La teoria dell’agenzia si basa su una visione “contrattualistica” dell’impresa e individua nella relazione tra azionista e manager un contratto con cui l’azionista assume il manager delegandogli determinate attività e responsabilità decisionali. Sotto il profilo delle criticità insorgenti, pertanto, si affermerà che è prevalentemente la diversità di obiettivi tra agente e principale che provoca i maggiori problemi nella scelta delle strategie e nel differente approccio al rischio che ispira i comportamenti di agente e principale. Mentre la diversità di obiettivi e l’asimmetria informativa influiscono sugli aspetti di carattere organizzativo della relazione (*organizational assumptions*) questa può altresì essere condizionata da attitudini squisitamente personali dei soggetti in essa coinvolti, come l’adozione di un atteggiamento opportunistico ovvero il diverso approccio al rischio (*human assumptions*). Tale teoria, quindi, studia i problemi che sorgono quando sussiste una divergenza d’interessi e di approccio al rischio tra le due parti e vi è un’asimmetria informativa dovuta al fatto che l’agente possiede normalmente più informazioni del principale. Costui quindi, deve individuare e implementare a sue spese, adeguati sistemi di incentivi e di monitoraggio sull’operato dell’agente. Facendo applicazione di tale teoria, lo studioso è in grado di individuare attraverso quali accordi principale e agente gestiscono la loro relazione, quali ne sono le conseguenze in termini di costi e quali possono essere i sistemi di prevenzione di tali asimmetrie. In particolare, riguardo a questi ultimi, è chiaro che il sistema più efficace sarà quello di non separare la proprietà dal

poration and private property, Macmillan, New York 1932) che, studiando il comportamento delle grandi corporation statunitensi, caratterizzate da una proprietà ampiamente diffusa, individuano i problemi legati al rapporto tra azionisti e manager. Tanto che tali criticità costituiscono il fondamento cardine della teoria dell’agenzia.

controllo, condizione prevalente nell'impresa familiare. Infatti le imprese familiari – nelle quali la proprietà e la gestione aziendale non sono separate, ma piuttosto coincidenti – costituiscono una peculiare struttura di governance capace di eliminare o quanto meno ridurre i costi derivanti dai problemi di Agency. In tale prospettiva, le caratteristiche tipiche della proprietà familiare sono state ritenute un rimedio ai problemi derivanti dalla proprietà diffusa tipica delle grandi imprese²⁴. Il fatto che la famiglia sia “personalmente” coinvolta nella proprietà e nella gestione fa sì che gli obiettivi degli agenti convergano maggiormente con quelli della proprietà e che quindi minore sia la possibilità che i primi assumano comportamenti opportunistici; inoltre, la “peculiarità” delle relazioni personali che intercorrono tra gli agenti, che essendo proprietari rivestono anche il ruolo di principali, genera una spinta al controllo ed all'impegno reciproco (cosiddetto “commitment”). Di conseguenza, un forte coinvolgimento da parte dei membri della famiglia all'interno dell'impresa è potenzialmente in grado di attenuare i rischi di comportamenti opportunistici, di favorire la convergenza degli interessi, nonché di ridurre i conflitti tra le differenti categorie di soggetti. In tale contesto i componenti della famiglia incrementano la conoscenza reciproca e quella dell'impresa, sviluppano un senso di lealtà e un forte commitment verso la continuità dell'impresa. Inoltre le *family firms* differiscono dalle *non family* in ragione del fatto che la proprietà è parzialmente o interamente controllata da un limitato numero di investitori. Questo dovrebbe agevolare la creazione di una visione unica e condivisa, abbreviare i processi decisionali e incoraggiare le attività di controllo, rendendo così meno probabile che gli agenti coinvolgano la società in attività che po-

24. Degno di nota è il lavoro di Carney (*Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms*, in «Entrepreneurship Theory and Practice», 29, 3, 2005, pp. 249-265), il quale sostiene che, l'unificazione tra proprietà e controllo, tipica delle imprese familiari genera tre propensioni dominanti: la parsimonia, la personalità, e il particolarismo, le quali sono elementi distintivi che differenziano le imprese familiari da altri modelli di governance e che consentono di ridurre i costi di agenzia. La parsimonia: viene definita come la convergenza di incentivi che contemporaneamente riducono i costi d'agenzia e producono efficienza ed indica la tendenza verso un'attenta conservazione e una idonea allocazione delle risorse. La propensione alla parsimonia deriva dal fatto che le imprese familiari nell'assumere decisioni strategiche sono condizionate dall'interesse alla conservazione del patrimonio familiare. Solitamente le persone hanno una attitudine maggiormente prudente nell'impiego del proprio denaro rispetto a quello altrui. *Ceteris paribus*, la sovrapposizione di proprietà e controllo attenua i classici problemi di agenzia in quanto gli interessi dei manager-proprietari nella ricerca di opportunità di crescita e nel contenimento dei rischi coincidono. Questa convergenza d'interessi riduce la tendenza all'opportunismo caratteristica tipica delle organizzazioni in cui la proprietà e il controllo sono divisi.

trebbero compromettere il benessere degli shareholder e mettere a rischio la performance aziendale. Inoltre, si è riscontrato che nelle imprese familiari il management familiare è generalmente più longevo rispetto alle altre tipologie di imprese, in quanto il manager membro della famiglia tende ad identificarsi nell'impresa. Il protrarsi della permanenza alla guida dell'azienda, e soprattutto la consapevolezza che tale situazione potrà durare nel tempo, agevola l'assunzione di decisioni ispirate a obiettivi di lungo periodo come ad esempio gli investimenti in formazione, tecnologie innovative e ricerca e sviluppo. Il manager, poi, in ragione del lungo tempo trascorso in azienda durante il quale ha potuto accrescere la propria esperienza, è in grado di rendere un servizio migliore: si è riscontrato, infatti, che sono i manager che hanno trascorso almeno una decina d'anni nella stessa azienda coloro maggiormente capaci di massimizzarne le performance.

Nelle imprese familiari si riscontrano diversi comportamenti che consentono alle stesse di porre le basi affinché vi sia continuità e il futuro si riveli solido e meno incerto per la famiglia: per esempio, in coloro che guidano l'impresa è spiccata la tendenza a coinvolgere nella vita aziendale i membri più giovani. Non è un caso che in molte imprese familiari non vi sia un confine netto tra contesto familiare e contesto aziendale, tanto che le decisioni di maggior impatto vengono spesso assunte al di fuori delle mura aziendali ed all'interno di quelle familiari²⁵. Inoltre, il contesto lavorativo risulta caratterizzato da un approccio informale nel quale è più agevole il contatto tra management e lavoratori. L'azienda viene quindi considerata dai medesimi lavoratori quasi alla stregua di una tribù, un gruppo unito con un unico scopo e valori condivisi. Ciò si verifica soprattutto quando la distanza tra la base ed il vertice è minima, la comunicazione inter-funzionale frequente, la burocratizzazione pressoché inesistente. La fiducia cui si ispira l'ambiente lavorativo consente che ai membri non familiari vengano concessi maggiori margini di libertà operativa e di informalità. Minori sono i controlli necessari a verificare l'attività di lavoratori motivati, competenti e liberi di assumere iniziative e, conseguentemente, maggiore l'efficacia.

25. La presenza della famiglia in diverse posizioni manageriali può ingenerare dei circoli virtuosi, in cui il comportamento da steward di un manager può fungere da modello positivo per tutti gli altri: i familiari così si condizionano vicendevolmente, incrementando così la quantità e la qualità dei propri contributi forniti.

Il modello di *familiness*, quindi, consente di porre in evidenza sia i tratti distintivi che avvantaggiano l'impresa che gli aspetti negativi che possono comprimere o anche annullare le performance aziendali. Parimenti, è in grado di spiegare il perché talune risorse, considerate un vantaggio competitivo in una determinata fase della vita aziendale, possono costituire, in altro stadio, elementi di svantaggio. In quest'ottica, l'impresa può essere considerata un sistema dinamico in grado di generare vantaggi competitivi (*distinctive familiness*) ovvero inibirne lo sviluppo (*constrictive familiness*) e dunque influire sulla creazione di ricchezza.

9. La *Socio-Emotional Wealth* (SEW) e l'influenza del carattere familiare dell'impresa sulle performance: evidenze empiriche in ambito internazionale

Un'altra teoria importante con riferimento al *Family Business* è quella della *Socio-Emotional Wealth*, teoria secondo cui tutte le scelte operative e strategiche prese dalla famiglia sono condizionate dalla volontà di preservare, in maniera implicita o esplicita, una serie di *non economic utilities* raggruppate con il termine *affective endowments* (dotazione affettiva o valore affettivo).

L'aspetto fondamentale di tale paradigma consiste nel ritenere che le scelte decisionali dell'impresa sono determinate dall'obiettivo che il principale persegue e che verranno assunte sempre in maniera tale da proteggere e mantenere gli *affective endowments*. La famiglia, al fine di proteggere detta dotazione, si rivela addirittura disposta ad assumere decisioni antieconomiche tali da sacrificare la stessa sopravvivenza dell'impresa. I proprietari-familiari, infatti, inquadrano i problemi da risolvere a seconda del tipo di effetti che le soluzioni adottate produrranno, tanto che sono i guadagni e le perdite in termini di SEW che orientano le scelte strategiche dell'impresa familiare. Con il concetto di SEW si intendono ricomprendere tutti quei valori e quelle risorse che derivano alla famiglia dalla posizione di controllo rivestita in seno all'impresa quali l'illimitato esercizio di autorità dei membri della famiglia, il piacere derivante dalla personale gestione del business, la stretta identificazione con l'impresa che spesso ne porta il nome. In ossequio alla logica della *behavioral agency theory*, la famiglia assumerà decisioni strategiche volte ad evitare potenziali perdite

di SEW ed anche se nel fare ciò si dovessero produrre svantaggi a danno degli altri *principals* (ad es. investitori istituzionali o soci di minoranza) che sono estranei alla conservazione di SEW. Per i principali familiari, l'avversione alla perdita potenziale di SEW è predominante rispetto all'avversione al rischio finanziario. Ed è per tale ragione che i membri della famiglia vedono l'impresa come un investimento familiare di lungo termine che può essere trasmesso ai discendenti. Secondo tale teoria, quindi, per le imprese familiari la preservazione della ricchezza socio-emozionale della famiglia rappresenta un obiettivo fondamentale a cui viene conferito primario rilievo in quanto la stessa è anzitutto animata dal perseguire risultati non economici come: la legittimazione sociale, la salvaguardia della reputazione sia aziendale sia familiare, la qualità delle relazioni con i fornitori, con i clienti e con gli stakeholder, il desiderio di contare nella comunità e di essere membri attivi dello sviluppo locale.

In definitiva, lo studio degli effetti della presenza della famiglia sui risultati aziendali rappresenta un filone di ricerca di grande rilievo all'interno degli studi sul *family business*. Negli ultimi decenni, si è assistito ad un incremento del numero di ricerche condotte sul coinvolgimento della famiglia nella governance aziendale e sugli effetti che ciò produce sulle performance dell'impresa. Numerosi studi hanno dimostrato che le imprese familiari presentano performance aziendali superiori rispetto alle loro pari non familiari e hanno sostenuto l'esistenza di una relazione positiva fra natura familiare e risultati economici. Di particolare importanza, in quanto condotto indagando il fenomeno in ambito italiano, si rivela lo studio di Minichilli, Brogi e Calabrò²⁶. La ricerca si caratterizza in ragione del fatto che le ipotesi di ricerca sono state sviluppate secondo un approccio multi-prospettico che ha integrato la teoria della *Socio-Emotional Wealth* con la *Prospect Theory*. Quest'ultima, è stata sviluppata nell'ambito degli studi di psicologia cognitiva al fine di fornire spiegazioni in ordine al comportamento assunto dagli individui di fronte a una decisione da prendere in condizione di rischio.

Gli autori muovono dal presupposto che, quando la famiglia ritiene che la crisi possa portare a una potenziale perdita di SEW e alla messa in pericolo del

26. A. Minichilli, M. Brogi, A. Calabrò, *Weathering the storm: Family ownership, governance, and performance through the financial and economic crisis*, in «Corporate governance: An international overview», Vol. 24, issue 6, 2016.

controllo generazionale, assumerà comportamenti a più alto tasso di rischio con conseguente possibile incremento delle performance a breve periodo. Ciò, al fine primario di proteggere nel lungo termine le proprie dotazioni di *Socio-Emotional Wealth*. I risultati ottenuti confermano l'ipotesi formulata secondo cui le imprese familiari ottengono performance superiori durante i periodi di crisi rispetto alle imprese non familiari, in quanto adottano comportamenti più propensi al rischio e fanno uso delle risorse accumulate durante i periodi di stabilità economica. Tale atteggiamento resiliente, ad avviso degli autori, consente alle imprese familiari, una maggiore capacità di sopravvivenza rispetto alle non familiari, in momenti di forte stress esogeno.

La sostenibilità e la prosperità dell'azienda sono il risultato della capacità di cambiamento dell'azienda. Questa è una caratteristica distintiva dell'azienda familiare rispetto alla sua controparte non familiare. Pertanto, se l'impresa familiare può essere considerata come un'entità separata con caratteristiche specifiche data la sua natura e visione, è legittimo porre l'attenzione sulla sua strategia di gestione "atipica" o sul modo di gestione che persegue. I temi di sostenibilità, super-prestazioni e resilienza dell'azienda di famiglia hanno portato i ricercatori ad interessarsi maggiormente a questa entità cercando di analizzare i fattori e i percorsi perseguiti al fine di raggiungere una notevole longevità rispetto alla sua controparte non familiare. In particolare il compito degli studiosi si è concentrato sulla comprensione del processo e dei fattori di rigenerazione strategica delle imprese familiari concentrandosi sul ruolo della famiglia nel processo decisionale e sull'azione della rigenerazione strategica, intesa come l'insieme di attività strategiche che, di fronte al cambiamento ambientale, sia interno che esterno, influenzano la strategia, la struttura, le attività e gli attributi dell'azienda attraverso tensioni costruttive. Si tratta quindi di un processo dinamico, attraverso cui l'azienda risponde ai cambiamenti dell'ambiente o li anticipa (o addirittura li crea). Questo processo è soggetto a tensioni (continuità contro cambiamento) e può avere forme separate o consecutive di risposte (outsourcing, inerzia, creazione di meccanismi di rigenerazione strategica). Esso si traduce in meccanismi che si svolgono sia a livello globale (l'intera azienda: attraverso ringiovanimento o ristrutturazione) o a livello di *business unit*. È attraverso questi passaggi che l'intero processo decisionale sarà influenzato dalla presenza della famiglia, dalla sua cultura e dai suoi obiettivi. Questo conferisce all'azienda di famiglia una configurazione speciale che la distingue dall'azienda non familiare.

10. Brevi considerazioni conclusive

Da quanto emerge da questa ricognizione, l'interscambio tra impresa e ambiente (nella sua accezione più comprensiva), è diventato un aspetto imprescindibile per la sopravvivenza e la crescita delle organizzazioni e per lo sviluppo delle persone all'interno di esse. Il sistema impresa presente in un contesto con elevata concorrenzialità deve essere in grado di percepire i cambiamenti dell'ambiente di riferimento e di effettuare scelte coerenti di governo e di gestione, affinché l'organizzazione non sia esclusa dai cambiamenti e sappia adeguarsi ad essi per assicurare in tal modo la continuità aziendale. Conseguentemente, l'impresa è condizionata da problematiche "ambientali" verso le quali deve tendere, cercando di anticiparne le evoluzioni e soprattutto di orientarle verso le proprie esigenze, così da determinare un vantaggio competitivo, coniugando in tal modo economicità e socialità. Nella situazione prospettata la capacità del manager (sia esso membro o estraneo rispetto alla compagine societaria) di far proprie le aspirazioni dei diversi portatori di interesse riveste un ruolo determinante nell'assicurare l'economicità aziendale. Da ciò consegue la dipendenza che si crea tra impresa e ambiente (l'impresa trae dall'ambiente e non viceversa). Ne consegue anche che la strategia non è più quella dell'allocatione delle risorse come mero adattamento ad opportunità che si generano nell'ambiente esterno, ma è costituita dallo sviluppo delle risorse e delle competenze interne necessarie per affrontare adeguatamente il contesto ambientale. Le competenze *core* sono indubbiamente punti di forza, ovvero fonte di vantaggio competitivo, ma possono diventare anche punti di debolezza, quando sussista inerzia organizzativa nella ricerca di adattamento alle mutevoli e differenti condizioni di contesto. Non è solo l'ambiente esterno a causare la crisi, ma anche l'incapacità da parte dei manager di promuovere adeguate condizioni di flessibilità e di adattamento da parte della gestione aziendale.

Nel saggio di Bennis *On becoming a Leader*²⁷, si sintetizzano così le principali differenze tra manager e leader:

Il manager amministra e il leader innova; il manager sostiene e il leader sviluppa; il manager si concentra sui sistemi e la struttura, il leader si concentra sulle persone;

27. W. Bennis, *On Becoming a leader*, Perseus Books, New York 1989.

il manager si basa sul controllo, il leader ispira fiducia; il manager accetta la realtà, il leader si interroga e ricerca nuove realtà e situazioni; il manager ha una vista a corto raggio, il leader ha una prospettiva a lungo raggio; il manager chiede come e quando, il leader chiede cosa e perché; il manager ha il suo occhio sempre sulla linea di fondo, il leader ha il suo occhio verso l'orizzonte; il manager accetta lo status quo, il leader lo sfida.

In questa prospettiva, si tratta di agire in un'ottica sempre più interdisciplinare, per sviluppare strumenti e competenze, anche provenienti da ambiti differenziati, per realizzare progetti di razionalizzazione e di gestione delle risorse umane, di comunicazione, di formazione, di sviluppo e di valorizzazione delle persone.

Riferimenti bibliografici

- Allouche J., Amann B., *Le retour triomphant du capitalisme familial*, in «L'expansion Management Review», 85, 1997, pp. 92-99.
- Allouche J., Amann B., Jaussaud J., Kurashina T., *The Impact of Family Control on the Performance and Financial Characteristics of Family Versus Nonfamily Businesses in Japan: A Matched-Pair Investigation*, in «Family Business Review», 21 (4), 2008, pp. 315-329.
- Amann B., Jaussaud J., *Family and non family business resilience in an economic downturn*, in «Asia Pacific Business Review», 18 (2), pp. 203-223.
- Ambrosini V., Bowman C., *What are Dynamic Capabilities and are they a Useful Construct for Strategic Management?*, in «International Journal of Management Reviews», 11 (1), 2009, pp. 29-49.
- Amit R., Schoemaker P.J.H., *Strategic Assets and Organizational Rent*, in «Strategic Management Journal», 14, 1993, pp. 33-46.
- Anderson R.C., Reeb D.M., *Founding-family ownership and family performance: Evidence from the S&P 500*, in «The Journal of Finance», 58 (3), 2003, pp. 1302-1328.
- Andres C., *Large shareholders and firm performance: an empirical examination of founding-family ownership*, in «Journal of Corporate Finance», 14 (4), 2008, pp. 431-445.
- Astrachan J.H., Klein S.B., Smyrniotis K.X., *The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem*, in «Family Business Review», 2002, 15 (1), 2002, pp. 45-48.

- Balloni V., Iacobucci D., *I nuovi protagonisti dell'industria italiana*, in «L'industria», 22 (4), ottobre-dicembre, 2001.
- Banca d'Italia, *La crisi internazionale e il sistema produttivo italiano: un'analisi sui dati a livello d'impresa*, in «Questione di Economia e Finanza» (Occasional Papers), 58, dicembre 2010.
- Barney J.B., *Gaining and sustaining competitive advantage*, in «Reading, MA Addison Wesley», 2002.
- Barney J.B., *Organizational Culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?*, in «Academy of Management Review», 11 (3), 1986, pp. 656-665.
- Barney J.B., *Firm resources and sustained competitive advantage*, in «Journal of Management», vol. 17, n. 1, 1991, pp. 99-120.
- Baron R.A., *The role of affect in the entrepreneurial process*, in «Academy of Management Review», 33, 2008, pp. 328-340.
- Barry B., *The development of organisation structure in the family firm*, in «Journal of general management», 3, 1975, pp. 42-60.
- Bennis W., *On Becoming a leader*, Perseus Books, New York 1989.
- Berle A.A., Means G.C., *The modern corporation and private property*, Macmillan, New York 1932.
- Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L., Larraza-Kintana M., *Socioemotional wealth and corporate responses to institutional pressures: Do family-controlled firms pollute less?*, in «Administrative Science Quarterly», 55, 2010, pp. 82-113.
- Bertini U., *Introduzione allo studio dei rischi nell'economia aziendale*, Corsi, Pisa 1968.
- Bertini U., *Fattori di successo e condizioni di sviluppo delle piccole e medie imprese*, in «Studi e Informazioni», n. 1, 1992.
- Bonilla C.A., Sepulveda J., Carvajal M., *Family ownership and firm performance in Chile: A note on Martinez et al.'s evidence*, in «Family business Review», 23 (2), 2010, pp. 148-154.
- Bonomi A., *Il capitalismo molecolare. La società al lavoro nel Nord Italia*, Einaudi, Torino 1997.
- Bonomi A., Rullani E., *Il capitalismo personale. Una vita per il lavoro*, Einaudi, Torino 2005.
- Brandolini A., Bugamelli M. (a cura di), *Rapporto sulle tendenze nel sistema produttivo italiano*, in Banca d'Italia, «Questioni di Economia e Finanza», n. 45, 2009.
- Breton-Miller L., Miller D., *Why do some family businesses out-compete? Governance, long-term orientations, and sustainable capability*, in «Entrepreneurship theory and practice», 30 (6), 2006, pp. 731-746.
- Brickley J., Dark F., *The choice of organizational form: the case of franchising*, in «Journal of Financial Economics», 18 (2), 1987, pp. 401-420.

- Brioschi E.T., *Etica e deontologia nella comunicazione d'azienda*, Giuffrè, Milano 2008.
- Bubolz M., *Family as a source, user and builder of socio capital*, in «Journal of Socioeconomics», 30, 2001, pp. 129-131.
- Canziani A., *La strategia aziendale*, Giuffrè, Milano 1984.
- Carney M., *Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms*, in «Entrepreneurship Theory and Practice», 29 (3), 2005, pp. 249-265.
- Casanova M., *Impresa e azienda*, in Vassalli F. (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, Utet, Torino 1974.
- Casanova M., *Le imprese commerciali*, UTET, Torino 1955.
- Casson M., *The economics of family firms*, in «Scandinavian Economic History Review», 47 (1), 1999, pp. 10-23.
- Castillo J., Wakefield M.W., *An exploration of firm performance factors in family business, do family value only the bottom line?*, in «Journal of Small Business Strategy», 17 (2), 2006, pp. 37-51.
- Cattaneo M., *Le imprese di piccole e medie dimensioni*, Istituto editoriale Cisalpino, Milano 1963.
- Cavaliere S., *Il concetto di dignità umana nel diritto internazionale ed europeo: una breve nota ricostruttiva*, in «Euro-Balkan Law and Economics Review», n. 2/2020.
- Chrisman J.J., Chua J.H., Litz R.A., *Comparing the agency costs of family and non-family firms: Conceptual issues and exploratory evidence*, in «Entrepreneurship Theory and Practice», 28 (4), 2004, pp. 335-354.
- Chrisman J.J., Chua J.H., Pearson A.W., Barnett T., *Family involvement, family influence, and family-centered non-economic goals in small firms*, in «Entrepreneurship theory and practice», 36 (2), 2012, pp. 267-293.
- Chrisman J.H., Chua J.H., Sharma P., *Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family firm*, in «Entrepreneurship Theory and Practice», vol. 29, 2005, pp. 555-575.
- Cicognani F., Quarta F., *Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali*, Giappichelli, Torino 2018.
- Colli A., *Il quarto capitalismo. Un profilo italiano*, Marsilio, Venezia 2002.
- Colli A., *Il quarto capitalismo. I modelli di governance delle medie imprese italiane*, in «L'industria», 26 (2), aprile-giugno, 2005.
- Corbetta G., *Le imprese familiari. Strategie per il lungo periodo*, Egea, Milano 2010.
- Corbetta G., Minichilli A., Quarato F., *Osservatorio AIDAF-Unicredit-Bocconi (AUB) sulle aziende familiari italiane*, VII Rapporto, Università Commerciale Luigi Bocconi, 2005.

- Dawson A., Mussolino D., *Exploring what makes family firms different: Discrete or overlapping constructs in the literature?*, in «Journal of Family Business Strategy», (5), 2014, pp. 169-183.
- De Massis A., Kotlar J., Campopiano G., Cassia L., *The impact of family involvement on SMEs performance: theory and evidence*, in «Journal of Small Business Management», 53 (4), 2015, pp. 924-948.
- Devecchi C., *Problemi, criticità e prospettive dell'impresa di famiglia*, in *Vita e pensiero*, vol. 1, Milano 2007.
- Falzea A., *Brevi note sul carattere differenziale fra società e associazione*, in «Giur. Compl. Cass. Civ.», 1947, III, 987.
- Fici A. (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018.
- Gennari F., *La responsabilità degli amministratori nella riforma del Terzo Settore*, in Cicognani F., Quarta F., *Regolazione, attività e finanziamento delle imprese sociali*, Giappichelli, Torino 2018, 75 ss.
- Ghidini G., *Monopolio e Concorrenza*, in «Enc. Dir.», XXVI, Milano 1976, 793 ss.
- Gomez-Mejia L.R., Makri M., Larraza Kintana M., *Diversification decisions in family-controlled firms*, in «Journal of Management Studies», 47, 2010, pp. 223-252.
- Gorgoni M., *Il Codice del Terzo settore*, Pacini Giuridica, Pisa 2018.
- Habbershon T.G., Williams M.L., *A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms*, in «Family Business Review», 12, 1999, pp. 1-25.
- Kaye K., *Penetrating the Cycle of sustained Conflict*, in «Fam. Bus. Rev.», vol. 4, 1991, p. 21.
- Kelley M., *Rediscovering Vulgar Charity: A Historical Analysis of America's Tangled Nonprofit Law*, in «Fordham L. Rev.», 2005, 73, 2459 ss.
- Lozano J.M., *Business Ethics*, in Mazzocchi e Villani (a cura di), *Etica, economia, principi di giustizia*, FrancoAngeli, Milano 2001.
- Marcuzzo M.C., *L'economia come scienza morale. Una nota sulla concezione di Keynes*, in Mazzocchi G., Villani A. (a cura di), *Etica, economia, principi di giustizia*, FrancoAngeli, Milano 2001.
- McCrudden C., *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, in «European Journal of International Law», 2008.
- Miller D., Breton-Miller L., *Family governance and firm performance: Agency, stewardship, and capabilities*, in «Family business review», 19 (1), 2006, pp. 73-87.
- Milton L.P., *Unleashing the relationship power of family firms: identity confirmation as a catalyst for performance*, in «Entrepreneurship Theory and Practice», 32, 2008, pp. 1063-1081.

- Minichilli A., Brogi M., Calabrò A., *Weathering the storm: Family ownership, governance, and performance through the financial and economic crisis*, in «Corporate governance: An international overview», Vol. 24, issue 6, 2016.
- Morrone A., *Libertà d'impresa nell'ottica del controllo sull'utilità sociale*, in «Giur. cost.», 2001, 1473 ss.
- Nico M., *Le sfide costituzionali del multiculturalismo: ordine pubblico, principio di legalità, libertà di religione e integrazione*, in «Dir. pubbl. eur.», 2018.
- Predieri A., *Appunti e proposte per una disciplina delle fondazioni ed enti privati con scopi culturali*, Giuffrè, Milano 1966.
- Predieri A., *Sull'ammodernamento della disciplina delle fondazioni*, in «Riv. Trim. dir. Proc. Civ.», 1969, 1117.
- Ronco S., *La società benefit tra profit e non profit*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018.
- Scovazzi T., *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani*, Giuffrè, Milano 2012.
- Spagnuolo Vigorita V., *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Jovene, Napoli 1959.
- Verrucoli P., *La società cooperativa*, Giuffrè, Milano 1958.
- Verrucoli P., *Le società e le associazioni sportiva alla luce della legge di riforma*, in «Riv. Dir. Comm.», 1982, I, 131.
- Zellweger T., Sieger P., Halter F., *Should I stay or should I go? Career choice intentions of students with family business background*, in «Journal of Business Venturing», 25 (5), 2011, pp. 521-536.

«Rivista internazionale di sociologia giuridica e diritti umani»

N. 5 | fascicolo 1 | anno 2022

a cura di Bruno Maria Bilotta

direttore editoriale: Mario Scagnetti

editor: Laura Moudarres

caporedattore: Giuliano Ferrara

redazione: Nicholas Izzi

progetto grafico: Giuliano Ferrara

Rivista internazionale di sociologia giuridica e diritti umani

Direzione

Bruno M. Bilotta (direttore), Felice M. Barlassina, Gennaro Cicchese (vicedirettori), Enrico M.G. Damiani di Vergada Franzetti (vicedirettore aggiunto).

Comitato di direzione

Bruno M. Bilotta, Felice M. Barlassina, Carlo Bonifati, Caterina Delfino, Gaetano Tatò.

Comitato di redazione

Bruno M. Bilotta, Felice M. Barlassina, Carlo Bonifati, Caterina Delfino, Santo Delfino, Vincenzo Marano, Antonio M. Dimartino (caporedattore).

Comitato scientifico

Lucio d'Alessandro, Jean-Claude Angoula, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Felice M. Barlassina, Maria Elisabetta Bilotta, Carlo Bonifati, Franco A. Cappelletti, Maria Stefania Cataleta, Gennaro Cicchese, Anna Civita, Matteo Crippa, Caterina Delfino, Santo Delfino, Claudia Roxana Dorado, Laurence Dumoulin, Emilia Ferone, Cinzia Gamba, Claudio Generoso, Xavier-Jean Keita, Vincenzo Marano, Sergio Marotta, Marcello Monteleone, Francesco Petrillo, Andrea Pitasi, Paolo Aldo Rossi, Armando Saponaro, Alberto Scerbo, Richard Sédillot, Maria Ausilia Simonelli, Gaetano Tatò.

Profilo

La rivista ospita studi e contributi, di carattere nazionale e internazionale, relativi al vastissimo panorama dei rapporti reciproci tra diritto e società, sia di carattere teorico che di carattere empirico. Se, secondo un'ottica scientifica di tipo tradizionale, si può tutt'ora affermare che lo studio sociologico del diritto tende a elaborare un quadro concettuale che definisca il diritto all'interno della teoria sociologica generale e che, dal punto di vista dell'analisi empirica, la ricerca si propone di descrivere gli effetti sociali delle norme, attraverso lo studio dei comportamenti individuali e collettivi, l'enorme evoluzione che i due termini – diritto e società – hanno subito negli anni, specialmente dall'inizio del nuovo millennio, ha mutato in maniera sostanziale il quadro concettuale e, conseguentemente, il quadro teorico della sociologia giuridica. I termini "società" e "diritto" assumono significati e valenze sempre nuovi, legati all'attualità e alle emergenze in evoluzione, e corroborano tematiche e problematiche sempre più vaste e sempre più complesse. La rivista indaga tale universo nel contesto dei diritti umani, dei conflitti, della trasformazione dei conflitti stessi all'interno della trasformazione sociale, della dinamica della conflittualità come modalità di azione sociale e di scambio intersoggettivo.

Referaggio

La rivista adotta il sistema di referaggio *double blind peer review*. Il comitato di direzione sceglie i *referees*, per la valutazione di ogni singolo articolo, tra studiosi ed esperti prevalentemente esterni ai comitati stessi, sulla base della provata esperienza professionale nelle materie oggetto dei contributi sottoposti a valutazione. In via del tutto eccezionale, in considerazione dell'altissima personalità scientifica dell'autore, la direzione si assume la responsabilità di non sottoporre il contributo ad alcun *referee*.

Regolamento

Il comitato scientifico si compone di personalità dotate di specifiche e spiccate competenze riconosciute sia in ambito nazionale che internazionale. L'eventuale accesso di nuovi membri deve essere deliberato a maggioranza dei membri del comitato di direzione, come anche la sostituzione del direttore responsabile e del direttore scientifico.

Informazioni sul comitato scientifico

Lucio d'Alessandro, rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, vicepresidente della Conferenza dei rettori delle università italiane

Bruno M. Bilotta, fr. professore ordinario in sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale, Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, direttore responsabile e direttore scientifico

Jean-Claude Angoula, professore di sociologia e teologia, Centre Saint Augustin de Dakar

Francisco Javier Ansuátegui Roig, professore ordinario di filosofia del diritto, Universidad "Carlos III" di Madrid

Felice M. Barlassina, professore di antropologia sociale e culturale, Centre Saint Augustin de Dakar, vicedirettore scientifico

Maria Elisabetta Bilotta, avvocato, Presidenza del consiglio dei ministri, Roma

Carlo Bonifati, dottore di ricerca, Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro

Franco A. Cappelletti, fr. professore ordinario di filosofia del diritto, Università degli Studi del Sannio di Benevento

Maria Stefania Cataleta, ricercatore associato presso il Laboratoire de Droit International et Européen-LADIE, Université Côte d'Azur (FR)

Gennaro Cicchese, Università Pontificia Lateranense e Centre Saint Augustin de Dakar, vicedirettore scientifico

Anna Civita, ricercatrice in sociologia generale, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Matteo Crippa, extraordinary chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)

Enrico M.G. Damiani di Vergada Franzetti, avvocato, dottore di ricerca in sociologia del diritto, Università degli Studi di Milano, vicedirettore aggiunto

Caterina Delfino, sociologa, Università E-Campus

Santo Delfino, avvocato, Università "Mediterranea" di Reggio Calabria

Antonio M. Dimartino, cultore della materia in sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, caporedattore

Clauda Roxana Dorado, professoressa di sociologia del diritto, Universidad Nacional de Córdoba

Laurence Dumoulin, CNRS, PACTE Sciences Po Grenoble

Emilia Ferone, PhD, Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara

Cinzia Gamba, professore associato in diritto processuale civile, Università degli Studi di Pavia

Claudio Generoso, avvocato del foro di Milano

Xavier-Jean Keita, avocat, Public Counsel for the Defence, International Criminal Court, Aja

Vincenzo Marano, avvocato del foro di Crotone

Sergio Marotta, professore ordinario di sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, Università Suor Orsola Beninacasa di Napoli

Marcello Monteleone, sostituto procuratore generale, Distretto della Corte di appello di Roma

Francesco Petrillo, professore associato di filosofia del diritto, Università degli Studi del Molise

Andrea Pitasi, professore associato di sociologia giuridica e di analisi delle decisioni giuridiche, politiche e sociali dell'Ue, Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara

Paolo Aldo Rossi, professore ordinario di storia del pensiero scientifico, Università degli Studi di Genova

Armando Saponaro, professore associato di criminologia, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari

Alberto Scerbo, professore ordinario di filosofia del diritto, Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro

Richard Sédillot, avocat, expert près le Conseil de l'Europe, membre du Conseil scientifique de l'Institut des droits de l'homme et de la paix

Maria Ausilia Simonelli, professore ordinario di sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale dell'Università degli Studi del Molise

Gaetano Tatò, avvocato, direttore generale presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, giudice tributario

Rivista internazionale di sociologia giuridica e diritti umani

Editoriale di Bruno Maria Bilotta

Voglia di nemico, di Bruno Maria Bilotta

La tolleranza e il diritto alla differenza. Rabaut Saint-Etienne e la libertà di culto, di Franco Alberto Cappelletti

A Plea for A 'European Anti-Mafia Court'. Inquiry on the Feasibility and Desirability of a Vertical Prosecutorial Forum Dealing with Transnational Organised Crime at the European Union Level, di Alessandro Corti

Filosofia sociologica del diritto o sociologia filosofica del diritto. La coincidenza tra fatti e valori, di Enrico Damiani di Vergada Franzetti

Complessità sociale e richiesta di giustizia. Un'analisi, di Antonio Dimartino

L'imperatif d'un humanisme écologique face à la crise écologique, di Roland Etoga

Persona e mercato. Appunti per una pedagogia di "imprenditorialità etica", di Simonetta Ronco

euro 15,00



ISBN 978-88-9295-667-4
ISSN 2704-5439